

Comune di Lavarone. Inventario dell'archivio storico (1602-1963)
e degli archivi aggregati (1887-1994)

a cura di
Cooperativa Arcadia di Trento

Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari e archivistici
2006

Premessa

L'ordinamento e l'inventariazione dell'archivio sono stati realizzati, per incarico e con la direzione tecnica della Soprintendenza per i beni librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento, a cura della Cooperativa Arcadia di Trento; il lavoro è stato ultimato nel 2006.

L'inventario, redatto originariamente con il programma "Sesamo", è stato successivamente convertito alla versione "Sesamo 2000" e pubblicato in questo formato nella sezione riservata agli archivi del portale Trentinocultura (www.trentinocultura.net).

L'importazione in AST-Sistema informativo degli archivi storici del Trentino e la conseguente revisione dei dati sono state curate dalla Soprintendenza per i beni librari e archeologici con la collaborazione di Isabella Bolognesi nel corso del 2009, secondo le norme di "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale-guida per l'inserimento dei dati", Trento, 2006".

Elenco delle abbreviazioni

art., artt. = articolo, articoli
c., cc. = carta, carte
ca. = circa
cap., capp. = capitolo, capitoli
cart. = carta, cartone
cat., catt. = categoria, categorie
cfr. = confronto
cop. = coperta
fasc., fasc. = fascicolo, fascicoli
int. = interno
ml. = metri lineari
mod. = modello
n., nn = numero, numeri
n. n. = non numerato
num. = numerazione
orig. = originale
p., pp. = pagina, pagine
par. (§) = paragrafo
prot. = protocollo
quad. = quaderno
reg., regg. = registro, registri
s. cop. = senza coperta
s.d. = senza data
sd = sinistra/destra
sec., secc. = secolo, secoli
segg. = seguenti
sez. = sezione
tit. = titolo
vd. = vedi
v. a. = vedi anche
vol., voll. = volume, volumi

AC= archivio comunale

ASTN= Archivio di Stato di Trento

ECA = Ente comunale di assistenza

Albero delle strutture

- 📁 Comune di Lavarone, 1602 - 1998
 - 📁 Comune di Lavarone, 1602 - 1963
 - 📁 Comunità di Lavarone, 1602 - 1806
 - 📁 Atti degli affari della comunità, 1740 - 1806
 - 📁 Cause e controversie, 1602 - 1606
 - 📁 Estimì, 1753 - 1755
 - 📁 Registri dei conti della comunità, 1796 - 1806
 - 📁 Comune di Lavarone (ordinamento austriaco), 1823 - 1923
 - 📁 Protocolli delle sedute della rappresentanza comunale e del consiglio comunale, 1919 - 1923
 - 📁 Carteggio ed atti degli affari comunali ordinati per annata, 1898 - 1923
 - 📁 Carteggio ed atti degli affari comunali ordinati per oggetto, 1823 - 1923
 - 📁 Registri anagrafici, 1910 - 1910
 - 📁 Inventari del patrimonio comunale, 1908 - 1922
 - 📁 Preventivi, conti consuntivi e documenti giustificativi, 1898 - 1923
 - 📁 Comune di Lavarone (ordinamento italiano), 1923 - 1963
 - 📁 Deliberazioni del consiglio comunale (originali), 1923 - 1961
 - 📁 Deliberazioni del consiglio comunale (copie), 1923 - 1963
 - 📁 Verbali delle sedute del consiglio comunale, 1963 - 1971
 - 📁 Deliberazioni della giunta municipale (originali), 1922 - 1961
 - 📁 Deliberazioni della giunta municipale (copie), 1930 - 1963
 - 📁 Verbali delle sedute della giunta municipale, 1945 - 1969
 - 📁 Indici delle deliberazioni della giunta municipale, 1926 - 1952
 - 📁 Protocolli degli esibiti, 1935 - 1963
 - 📁 Carteggio ed atti ordinati per annata, 1924 - 1963
 - 📁 Carteggio ed atti ordinati per oggetto, 1920 - 1988
 - 📁 Repertori dei contratti, 1924 - 1927
 - 📁 Contratti, 1922 - 1964
 - 📁 Registri delle spese contrattuali, 1924 - 1932
 - 📁 Ruoli delle rendite patrimoniali e delle imposte e tasse, 1950 - 1963
 - 📁 Bilanci di previsione, 1924 - 1963
 - 📁 Verbali di chiusura, 1950 - 1963
 - 📁 Conti consuntivi, 1924 - 1963
 - 📁 Giornali e mastri della contabilità, 1924 - 1963
 - 📁 Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento, 1924 - 1963
 - 📁 Deliberazioni della Commissione elettorale comunale, 1953 - 1960
 - 📁 Elezioni, 1929 - 1963

- 📁 Liste di leva, 1922 - 1962
- 📁 Registri dei renitenti alla leva, 1953 - 1998
- 📁 Ruoli matricolari, 1922 - 1963
- 📁 Lavori pubblici, 1928 - 1966
 - 📁 Strade, 1935 - 1966
 - 📁 Opere igienico-sanitarie: acquedotti, fognature e cimiteri, 1928 - 1961
 - 📁 Edifici, 1951 - 1960
 - 📁 Lavori diversi, 1959 - 1964
- 📁 Licenze edilizie, 1901 - 2000
- 📁 Registri degli atti di nascita, 1924 - 1963
- 📁 Registri degli atti di matrimonio, 1924 - 1963
- 📁 Registri degli atti di morte, 1924 - 1963
- 📁 Registri degli atti di cittadinanza, 1924 - 1963
- 📁 Censimenti, 1936 - 1961
- 📁 Registro della popolazione, 1922 - 1963
 - 📁 Registri della popolazione, 1922 - 1922
 - 📁 Fogli di famiglia, 1922 - 1963
 - 📁 Schede individuali, 1922 - 1963
- 📁 Registri del movimento della popolazione, 1935 - 1967
- 📁 Registri delle pratiche di immigrazione ed emigrazione, 1962 - 1972
- 📁 Stradari, 1936 - 1961
- 📁 Registri diversi
- 📁 Corpo volontario dei vigili del fuoco di Lavarone, 1954 - 1965
 - 📁 Carteggio ed atti, 1954 - 1965
 - 📁 Bilanci di previsione, 1956 - 1963
 - 📁 Rendiconti della gestione, 1956 - 1961
 - 📁 Giornali mastri della contabilità, 1957 - 1962
- 📁 Congregazione di carità di Lavarone, 1887 - 1939
 - 📁 Deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato dei patroni (originali), 1927 - 1936
 - 📁 Deliberazioni del comitato dei patroni (copie), 1935 - 1935
 - 📁 Protocolli degli esibiti, 1928 - 1938
 - 📁 Carteggio ed atti e contabilità ordinati per annata, 1924 - 1933
 - 📁 Carteggio ed atti ordinati per oggetto, 1887 - 1939
 - 📁 Bilanci di previsione, conti consuntivi, reversali di cassa e mandati di pagamento, 1924 - 1937
 - 📁 Giornali e mastri della contabilità, 1928 - 1937
 - 📁 Repertori dei contratti, 1924 - 1937
 - 📁 Registri diversi, 1924 - 1936
- 📁 Ente comunale di assistenza di Lavarone, 1937 - 1985
 - 📁 Protocolli degli esibiti, 1937 - 1945
 - 📁 Deliberazioni del comitato d'amministrazione, 1938 - 1960

-  Carteggio ed atti e contabilità, 1937 - 1985
 -  Carteggio ed atti ordinati per oggetto, 1937 - 1982
 -  Giornali e mastri della contabilità, 1938 - 1944
-  Consiglio scolastico locale di Lavarone, 1921 - 1923
 -  Protocollo degli esibiti, 1921 - 1923
 -  Carteggio ed atti, 1921 - 1921
-  Comitato di patronato dell'Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI) di Lavarone, 1931 - 1947
 -  Protocolli degli esibiti, 1934 - 1941
 -  Carteggio ed atti, 1931 - 1947
-  Ufficio del giudice conciliatore di Lavarone, 1929 - 1994
 -  Carteggio ed atti, 1932 - 1994
 -  Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro, 1929 - 1996
 -  Repertori delle sentenze ed atti soggetti a registrazione, 1942 - 1974
 -  Ruoli generali degli affari civili, 1942 - 1974
 -  Rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili, 1942 - 1974
 -  Ruoli delle udienze, 1942 - 1974
 -  Registri cronologici dei provvedimenti ed atti originali, 1942 - 1974
 -  Registri delle spese giudiziarie anticipate dall'erario in materia civile, 1942 - 1974
 -  Registri delle spese prenotate a debito, 1942 - 1974
 -  Registri di carico e scarico dei depositi per le spese di cancelleria nei processi civili, 1942 - 1974
-  Ufficio di corrispondenza del Patronato nazionale per l'assistenza sociale di Lavarone, 1927 - 1939
 -  Carteggio ed atti, 1927 - 1939
-  Sezione cacciatori di Lavarone, 1931 - 1967
 -  Carteggio ed atti,, 1931 - 1967
 -  Mastri delle entrate e delle uscite, 1935 - 1941
 -  Registri cassa, 1936 - 1967
-  Unione provinciale fascista lavoratori dell'industria - Delegazione comunale di Lavarone, 1937 - 1940
 -  Carteggio ed atti, 1937 - 1940
-  Fascio di combattimento - Ufficio combattenti di Lavarone, 1942 - 1943
 -  Carteggio ed atti, 1942 - 1943
 -  Libri cassa, 1942 - 1943
-  Comitato comunale UNRRA tessile di Lavarone, 1946 - 1948
 -  Carteggio ed atti, 1946 - 1948
-  Consorzio elettrico di Lavarone, 1913 - 1932
 -  Deliberazioni dell'assemblea generale dei soci, 1924 - 1930
 -  Deliberazioni della direzione, 1925 - 1932
 -  Registri dei soci, 1913 - 1931
 -  Carteggio ed atti, 1925 - 1932
 -  Giornali e mastri della contabilità, 1922 - 1932
 -  Registri dei conti correnti coi soci, 1923 - 1932

- 📁 Consorzio sanitario di Lavarone - Folgaria, Lavarone, 1924 - 1935
 - 📁 Deliberazioni dell'assemblea consorziale (originali), 1933 - 1934
 - 📁 Deliberazioni della rappresentanza consorziale (originali e copie), 1934 - 1935
 - 📁 Carteggio ed atti, 1919 - 1935
- 📁 Consorzio sanitario di Lavarone - Folgaria - Luserna poi Lavarone - Luserna, 1936 - 1962
 - 📁 Deliberazioni dell'assemblea consorziale (originali e copie), 1936 - 1952
 - 📁 Deliberazioni della rappresentanza consorziale (originali), 1948 - 1962
 - 📁 Deliberazioni della rappresentanza consorziale (copie), 1936 - 1957
 - 📁 Carteggio ed atti ordinati per annata, 1936 - 1951
 - 📁 Carteggio ed atti ordinati per oggetto, 1937 - 1955
- 📁 Consorzio esattoriale Lavarone - Luserna, 1941 - 1987
 - 📁 Carteggio ed atti, 1941 - 1987
- 📁 Consorzio bacino imbrifero montano (BIM) del Bacchiglione, 1955 - 1977
 - 📁 Deliberazioni dell'assemblea generale (copie), 1956 - 1962
 - 📁 Deliberazioni dell'assemblea generale e del comitato di amministrazione (originali), 1966 - 1977
 - 📁 Deliberazioni del comitato di amministrazione (copie), 1966 - 1977
 - 📁 Carteggio e atti, 1955 - 1977
 - 📁 Conti consuntivi, 1966 - 1977
 - 📁 Reversali di cassa e mandati di pagamento, 1967 - 1968

Albero dei soggetti produttori



Comunità di Lavarone, Lavarone, [1556 ottobre 27] - 1810 agosto 31



Successori:

Comune di Lavarone, Lavarone, 1810 settembre 1 - 1817 dicembre 31

Comune di Lavarone, Lavarone, 1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12

Comune di Lavarone, Gionghi (Lavarone), 1923 gennaio 13 -



Comune di Lavarone, Lavarone, 1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12



Predecessori:

Comune di Lavarone, Lavarone, 1810 settembre 1 - 1817 dicembre 31

Comunità di Lavarone, Lavarone, [1556 ottobre 27] - 1810 agosto 31



Successori:

Comune di Lavarone, Gionghi (Lavarone), 1923 gennaio 13 -

 Concorre alla gestione di : Consiglio scolastico locale di Lavarone, Lavarone, 1894 gennaio 1 - 1924 settembre 30



Concorre alla gestione di : Consorzio elettrico di Lavarone, Lavarone, [1913] - 1932 ottobre 32



Concorre alla gestione di : Fondo poveri di Lavarone, Lavarone, [1867] - 1926 agosto 7



Comune di Lavarone, Gionghi (Lavarone), 1923 gennaio 13 -



Predecessori:

Comune di Lavarone, Lavarone, 1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12

Comune di Lavarone, Lavarone, 1810 settembre 1 - 1817 dicembre 31

Comunità di Lavarone, Lavarone, [1556 ottobre 27] - 1810 agosto 31



Concorre alla gestione di : Consorzio sanitario di Lavarone, Folgaria e Luserna, Lavarone, 1936 aprile 4 - [1954 ottobre 10]



Concorre alla gestione di : Congregazione di carità di Lavarone, Lavarone, [1924 gennaio 1] - 1937 giugno 30



Concorre alla gestione di : Ufficio del giudice conciliatore di Lavarone, Gionghi (Lavarone), 1929 luglio 1 - 1995 aprile 30



Concorre alla gestione di : Corpo dei vigili del fuoco volontari di Lavarone, Gionghi (Lavarone), 1954 -



Concorre alla gestione di : Consorzio bacino imbrifero montano del Bacchiglione, Lavarone, 1955 dicembre 29 - 1977



Concorre alla gestione di : Consorzio esattoriale di Lavarone e Luserna, Lavarone, 1952 novembre 30 - [1987]



Concorre alla gestione di : United Nations Relief and Rehabilitation Administration (1). Comitato comunale UNRRA Tessile di Lavarone, Lavarone, 1947 marzo 12 - 1948



Concorre alla gestione di : Consorzio sanitario di Lavarone e Folgaria, Lavarone, 1924 novembre 18 - 1936 novembre 16



Concorre alla gestione di : Consorzio sanitario di Lavarone e Luserna, Lavarone, 1954 - [1962 novembre 16]



Concorre alla gestione di : Opera nazionale maternità e infanzia. Comitato di patronato di Lavarone, Lavarone, 1934 gennaio 15 - 1975 dicembre 31



Concorre alla gestione di : Fondo poveri di Lavarone, Lavarone, [1867] - 1926 agosto 7



Concorre alla gestione di : Consorzio elettrico di Lavarone, Lavarone, [1913] - 1932 ottobre 32



Concorre alla gestione di : Ente comunale di assistenza di Lavarone, Lavarone, 1937 luglio 1 - 1993 giugno 30



Corpo dei vigili del fuoco volontari di Lavarone, Gionghi (Lavarone), 1954 -

▣ Alla cui gestione concorre : Comune di Lavarone, Gionghi (Lavarone), 1923 gennaio 13 -



Fondo poveri di Lavarone, Lavarone, [1867] - 1926 agosto 7

➡ E' assorbito da : Congregazione di carità di Lavarone, Lavarone, [1924 gennaio 1] - 1937 giugno 30

▣ Alla cui gestione concorre : Comune di Lavarone, Lavarone, 1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12

▣ Alla cui gestione concorre : Comune di Lavarone, Gionghi (Lavarone), 1923 gennaio 13 -



Congregazione di carità di Lavarone, Lavarone, [1924 gennaio 1] - 1937 giugno 30

➡ Successori:

Ente comunale di assistenza di Lavarone, Lavarone, 1937 luglio 1 - 1993 giugno 30

➡ Assorbe : Fondo poveri di Lavarone, Lavarone, [1867] - 1926 agosto 7

▣ Alla cui gestione concorre : Comune di Lavarone, Gionghi (Lavarone), 1923 gennaio 13 -



Ente comunale di assistenza di Lavarone, Lavarone, 1937 luglio 1 - 1993 giugno 30

➡ Predecessori:

Congregazione di carità di Lavarone, Lavarone, [1924 gennaio 1] - 1937 giugno 30

▣ Alla cui gestione concorre : Comune di Lavarone, Gionghi (Lavarone), 1923 gennaio 13 -



Consiglio scolastico locale di Lavarone, Lavarone, 1894 gennaio 1 - 1924 settembre 30

▣ Alla cui gestione concorre : Comune di Lavarone, Lavarone, 1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12



Opera nazionale maternità e infanzia. Comitato di patronato di Lavarone, Lavarone, 1934 gennaio 15 - 1975 dicembre 31

▣ Alla cui gestione concorre : Comune di Lavarone, Gionghi (Lavarone), 1923 gennaio 13 -



Ufficio del giudice conciliatore di Lavarone, Gionghi (Lavarone), 1929 luglio 1 - 1995 aprile 30

▣ Alla cui gestione concorre : Comune di Lavarone, Gionghi (Lavarone), 1923 gennaio 13 -



Patronato nazionale per l'assistenza sociale. Ufficio di corrispondenza di Lavarone, Lavarone, [1927 maggio 23] - [1939 dicembre 18]



Federazione italiana della caccia. Sezione comunale di Lavarone, Gionghi (Lavarone), 1931 luglio 17 - 1968 aprile 4



Ufficio provinciale unico di collocamento. Sezione di Lavarone, Lavarone, [1937] - 1938



Unione provinciale fascista lavoratori dell'industria. Delegazione comunale di Lavarone, Lavarone, [1938] - [1940]



Fascio di combattimento. Ufficio combattenti di Lavarone, Lavarone, [1942 aprile 29] - [1943 maggio 5]



United Nations Relief and Rehabilitation Administration (1). Comitato comunale UNRRA Tessile di Lavarone, Lavarone, 1947 marzo 12 - 1948

▣ Alla cui gestione concorre : Comune di Lavarone, Gionghi (Lavarone), 1923 gennaio 13 -



Consorzio elettrico di Lavarone, Lavarone, [1913] - 1932 ottobre 32

- Alla cui gestione concorre : Comune di Lavarone, Gionghi (Lavarone), 1923 gennaio 13 -
- Alla cui gestione concorre : Comune di Lavarone, Lavarone, 1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12



Consorzio sanitario di Lavarone e Folgaria, Lavarone, 1924 novembre 18 - 1936 novembre 16



Successori:

Consorzio sanitario di Lavarone, Folgaria e Luserna, Lavarone, 1936 aprile 4 - [1954 ottobre 10]

Consorzio sanitario di Lavarone e Luserna, Lavarone, 1954 - [1962 novembre 16]

- Alla cui gestione concorre : Comune di Lavarone, Gionghi (Lavarone), 1923 gennaio 13 -



Consorzio sanitario di Lavarone e Luserna, Lavarone, 1954 - [1962 novembre 16]



Predecessori:

Consorzio sanitario di Lavarone, Folgaria e Luserna, Lavarone, 1936 aprile 4 - [1954 ottobre 10]

Consorzio sanitario di Lavarone e Folgaria, Lavarone, 1924 novembre 18 - 1936 novembre 16



Consorzio sanitario di Lavarone, Folgaria e Luserna, Lavarone, 1936 aprile 4 - [1954 ottobre 10]



Predecessori:

Consorzio sanitario di Lavarone e Folgaria, Lavarone, 1924 novembre 18 - 1936 novembre 16



Successori:

Consorzio sanitario di Lavarone e Luserna, Lavarone, 1954 - [1962 novembre 16]



Consorzio esattoriale di Lavarone e Luserna, Lavarone, 1952 novembre 30 - [1987]

- Alla cui gestione concorre : Comune di Lavarone, Gionghi (Lavarone), 1923 gennaio 13 -



Consorzio bacino imbrifero montano del Bacchiglione, Lavarone, 1955 dicembre 29 - 1977

- Alla cui gestione concorre : Comune di Lavarone, Gionghi (Lavarone), 1923 gennaio 13 -

superfondo

Comune di Lavarone, 1602 - 1998

bb. 405; regg. 629; metri lineari 57.5

Storia archivistica

Al momento del prelievo il complesso archivistico era conservato parte presso la soffitta dell'edificio adiacente alla sede municipale (adibito a biblioteca e ad altri servizi) parte presso la stessa sede municipale, nel locale adibito ad archivio al piano terra e negli uffici comunali al primo piano (presso l'ufficio anagrafe, l'ufficio tecnico e l'ufficio del sindaco). Dopo il riordino l'archivio è stato ricollocato interamente presso la sede comunale, nel locale apposito arredato con armadi compactus, ad esclusione dei materiali rimasti presso gli uffici citati.

L'archivio del Comune di Lavarone è stato studiato nei primi anni del Novecento da Desiderio Reich, che ha pubblicato anche uno studio in merito (citato in bibliografia).

Secondo la rilevazione eseguita da Albino Casetti nel 1958 presso l'archivio comunale di Lavarone, mancavano le pergamene e i più antichi atti cartacei, più precisamente i seguenti:

- le pergamene, datate a partire dal 1571 (una è conservata in Biblioteca comunale di Trento, depositata dal Comune di Lavarone);
- l'"Inventario di tutte le scritture della comunità...", 1709 (ora conservato in Biblioteca comunale di Trento, donato dagli eredi Reich) e "le carte di regola vecchia e nuova" in questo citate (già mancanti all'epoca dello studio del Reich);
- la carta di regola del 1790 (presente tuttavia nel 1909, quando fu trascritta e pubblicata da Desiderio Reich).

Presso la Soprintendenza archivistica per il Trentino-Alto Adige del Ministero per i beni e le attività culturali si conservano le relazioni relative alle ispezioni effettuate.

Una successiva rilevazione in loco venne effettuata nell'aprile 1977 da Silvio Devigili nell'ambito dell'indagine conoscitiva (1) svolta dall'Assessorato alle attività culturali della Provincia autonoma di Trento.

Parte della documentazione è stata oggetto di deposito volontario da parte dell'amministrazione comunale di Lavarone nel 1913. Questa documentazione si trova presso la Biblioteca comunale di Trento, conservata nel Fondo manoscritti (ms. 2979).

Altra documentazione è stata oggetto di donazione alla Biblioteca comunale di Trento da parte dello studioso Desiderio Reich in vita e in seguito da parte dei suoi eredi. Questa documentazione si trova presso la Biblioteca comunale di Trento, parte conservata nel Fondo manoscritti (ms. 2890/24) - il materiale relativo a Lavarone donato dallo stesso Reich -, parte conservata nell'Archivio Desiderio Reich, che conserva il materiale donato dagli eredi nel 1995.

Dunque presso la Biblioteca comunale di Trento si trovano conservati i seguenti materiali di Lavarone:

- Fondo manoscritti, ms. 2979 (deposito del Comune di Lavarone, 1913): 'Capitula seu positiones Universitatis seu Communis villarum Levigi et Silvae producta in causa montis quam habent cum illis de Caldonatio et Lavarono', 1556-1559, volume (cc. 522); Investitura del maso Lunghoff, 1586 maggio 23, pergamena;
- Fondo manoscritti, ms. 2890/24 (dono alla biblioteca comunale di Desiderio Reich, 1910): trascrizioni di inizio Novecento di documenti di Lavarone e relativi a Lavarone, datati dal 1284 al 1485, e documenti originali datati 1630-1631, 1711-1780;

- Archivio Desiderio Reich (donato nel 1995 alla Biblioteca comunale di Trento dai nipoti del Reich): BCTN 12.3, Busta 4, fascicolo 10 "Studi su Lavarone"; BCTN 12.4, Busta 1, fascicolo 8 "Documenti relativi a Lavarone", fra cui un "Inventario delle scritture della Comunità di Lavarone" datato 1709 febbraio 4, che si conserva nella canonica di Lavarone.

Altre informazioni relative alle vicende del materiale documentario - alle sue perdite e dispersioni - si ricavano anche da una lettera dell'Archivio di Stato di Trento datata 26 marzo 1925 (prot. n. 763 del 1 aprile 1925) e dalla relativa risposta dell'amministrazione comunale di data 1 aprile 1925 (prot. n. 763), in cui si chiede se sono stati restituiti i documenti dell'archivio comunale prestati al professor Pier Liberale Rambaldi negli anni 1892/1893, "come consta dalla ricevuta del medesimo, che deve esistere negli atti di codesto comune"; nella risposta si afferma che "non consta che siano stati restituiti" (2).

In archivio comunale si conserva inoltre copia di una lettera inviata dal Comune di Lavarone all'Archivio di Stato di Trento in data 8 marzo 1956 contenente "Dati di consistenza dell'archivio comunale di Lavarone 8.3.1956. Brevi dati sommari" (prot. n. 472, in risposta a circolare 3201/I del 15 febbraio 1956). (3)

L'archivio subì inoltre delle perdite durante la prima guerra mondiale, come rilevato da Casetti e come specificato anche nel verbale di deliberazione podestarile di data 28 giugno 1932 n. 35/961 avente per oggetto "Scarto e stampati pro Croce Rossa italiana" (4).

Il materiale archivistico era stato oggetto di elencazione dettagliata nel 1926 e nel 1933 e di elencazione sommaria (riferita solo agli atti più antichi) nel 1939 e in un successivo elenco non datato.

In archivio si conservano dunque 4 elenchi del materiale archivistico comunale, tutti redatti a cura del personale comunale, qui di seguito specificati:

- "Inventario di tutti i titoli ed atti, che si riferiscono al patrimonio comunale attivo e passivo ed all'amministrazione di esso", 1926, nel registro "Comune di Lavarone. Provincia di Trento. Inventario": si tratta di un elenco dettagliato dei volumi a stampa (nn. 1-80) e degli atti comunali (nn. 81-166); (5)
- "Inventario di tutti i titoli ed atti, che si riferiscono al patrimonio comunale attivo e passivo e dall'amministrazione di esso", 1933, nel registro "Municipio di Lavarone. Provincia di Trento. Inventario anno 1933": si tratta di un elenco dettagliato dei volumi a stampa (nn. 1-99) e degli atti comunali (nn. 100-105, 107-180); (6)
- "Inventario", 1939: elenco sommario degli atti più antichi (nn. 1-12); (7)
- "Inventario" (sec. XX ex.): elenco sommario degli atti più antichi (nn. 1-15). (8)

Modalità di acquisizione e versamento

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio..." gli archivi degli enti pubblici territoriali fanno parte del demanio culturale; il comma 2 del medesimo articolo dispone che "i beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi previsti dal presente codice".

Contenuto

Il complesso archivistico, conservato nella sede municipale a Gionghi, comprende il fondo proprio del Comune di Lavarone e la documentazione di altri fondi archivistici prodotti da soggetti diversi e conservati presso il comune.

Nelle operazioni di riordino si è proceduto in primo luogo ad individuare la documentazione prodotta dai diversi soggetti e a costituire i relativi fondi archivistici.

L'archivio storico del Comune di Lavarone con i suoi aggregati, oggetto del presente inventario, comprende un arco cronologico che va dall'inizio del XVII secolo (1602) fino al 1963 (con documentazione fino al 1998).

La maggior parte della documentazione risale al secolo XX, poiché l'archivio ha subito perdite quasi totali del materiale precedente in occasione della prima guerra mondiale.

L'archivio comunale di Lavarone comprende la documentazione prodotta dall'amministrazione comunale di Lavarone e da enti e istituzioni i cui archivi sono aggregati o depositati (15 archivi): l'archivio del Comune di Lavarone con l'archivio del Corpo volontari dei vigili del fuoco; archivio della Congregazione di carità, dell'Ente comunale di assistenza (ECA), del Consiglio scolastico locale, del Comitato di patronato dell'Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI), dell'Ufficio del Giudice conciliatore, dell'Ufficio di corrispondenza del patronato nazionale per l'assistenza sociale, della Sezione cacciatori, dell'Unione provinciale fascista lavoratori dell'industria - Delegazione comunale, del Fascio di combattimento - Ufficio combattenti, del Comitato comunale UNRRA tessile, del Consorzio elettrico di Lavarone, del Consorzio sanitario di Lavarone-Folgaria, del Consorzio sanitario di Lavarone-Folgaria-Luserna poi Lavarone-Luserna, del Consorzio esattoriale di Lavarone-Luserna e del Consorzio bacino imbrifero montano (BIM) del Bacchiglione.

Criteri di ordinamento e inventariazione

L'intervento di ordinamento dell'archivio ha riguardato la documentazione comunale relativa agli affari esauriti da più di 40 anni e la documentazione di tutti gli archivi aggregati. Per questi ultimi non sono previsti accrescimenti perché prodotti da enti ormai estinti.

Al momento del riordino la documentazione si presentava raccolta in buste.

Si è provveduto a dividere il materiale secondo i soggetti e le serie di appartenenza.

Per quanto riguarda i criteri adottati per la suddivisione del carteggio e degli atti prodotti dall'ente dalle origini fino al 1963 (limite cronologico finale della documentazione riordinata e inventariata), sono mutati nel corso del tempo: nel periodo austriaco la documentazione era archiviata secondo un sistema cronologico e di numero di protocollo, mentre dopo l'entrata in vigore del regolamento comunale italiano la documentazione è stata organizzata secondo le 15 categorie previste dal titolario di classificazione dei documenti d'archivio di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 17100/2 del 1° marzo 1897.

Il lavoro di riordino si è svolto secondo le seguenti fasi:

- schedatura delle singole unità archivistiche delle quali sono stati rilevati il titolo, gli estremi cronologici, il contenuto, la tipologia fisica (registro, volume, fascicolo, busta). La descrizione estrinseca è stata più accurata per i registri del periodo preunitario, per i quali è stata specificata anche la consistenza e il tipo di legatura. Inoltre per i registri di protocollo si è ritenuto opportuno indicare gli estremi degli esibiti registrati ogni anno. Queste operazioni si sono svolte sulla base dei criteri per la descrizione archivistica forniti dalla Soprintendenza per i beni librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento;

- ordinamento del materiale: ci si è basati sul cosiddetto metodo storico, cioè è stato rispettato e ripristinato, se possibile, l'ordine originario secondo cui l'ente produttore dell'archivio aveva organizzato la documentazione.

Il carteggio è stato riordinato all'interno di ogni annata in base al numero di protocollo oppure in base alla classificazione, e in mancanza di questi elementi in ordine cronologico; i documenti relativi alla contabilità sono stati

riordinati in base alle rubriche di appartenenza; i contratti in base al numero di repertorio e, laddove questo non fosse presente, in ordine cronologico; e così via;

- strutturazione del complesso archivistico in base all'ente produttore della documentazione (se diverso dal comune), in base al periodo della sua produzione, secondo la periodizzazione sopra descritta. Infine le sottoserie e le unità sono state ricondotte alla serie. Le serie sono disposte, all'interno di ogni periodizzazione, secondo questa successione: prima le serie di documenti collocabili nelle categorie direttive, poi le serie ascrivibili alle categorie esecutive e infine a quelle consuntive. Ciò significa che per prime si trovano le deliberazioni degli organi di governo, poi gli atti amministrativi e infine i documenti relativi alla contabilità;
- condizionamento del materiale in scatole chiuse, ad eccezione di alcuni registri di grande formato;
- numerazione delle unità archivistiche.

Criteri di inventariazione

Nella redazione dell'inventario ci si è attenuti alle direttive impartite dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 39/1966, Direzione Generale degli Archivi di Stato, Norme per la pubblicazione degli inventari e alle 'Norme per la descrizione archivistica e per la redazione degli inventari' impartite dalla Soprintendenza per i beni librari ed archivistici della Provincia autonoma di Trento.

E' stato utilizzato il programma informatico Sesamo, fornito dalla stessa Soprintendenza provinciale. In base a questo programma l'archivio è strutturato su più livelli: fondo, serie, sottoserie, unità e sottounità, ciascuno dei quali rappresenta un grado di analiticità nella descrizione della documentazione. Ad ogni livello corrisponde un numero e l'intera stringa numerica così composta costituisce il codice di classificazione.

Per ogni unità archivistica compaiono in inventario:

- la segnatura, che indica la collocazione fisica del pezzo all'interno dell'archivio, è scritta in basso a destra ed è costituita da quattro elementi: il numero del fondo (preceduto dalla lettera A nel caso degli archivi aggregati o depositati), la classificazione (serie o sottoserie), il numero di corda (numero progressivo del pezzo) e l'unità di conservazione (busta o piatti). La numerazione è chiusa e progressiva solo quando non siano previsti accrescimenti;
- il titolo, originale o attribuito, è scritto in grassetto. I titoli originali sono riportati fra virgolette; i segni di interpunzione, i segni diacritici, le maiuscole e le minuscole sono riportati all'uso moderno. Qualora il titolo originario non fosse stato completo o non rispecchiasse la natura della documentazione, si è ritenuto dare una descrizione più approfondita nel campo contenuto;
- gli estremi cronologici, nella sequenza: anno, mese, giorno. Le eventuali ricostruzioni sono state riportate fra parentesi quadre. Se sul documento, o dal documento, non si riesce a risalire alla data, allora si è indicato il secolo cui il documento può essere verosimilmente attribuito, specificando se exeunte o ineunte. Per i fondi, le serie e le sottoserie sono riportati gli estremi della documentazione presente e non quelli del periodo storico-istituzionale e di esistenza del soggetto produttore;
- eventuali descrizioni del contenuto, dove si riportano le notizie ritenute significative;
- la descrizione estrinseca: si è indicata la tipologia dell'unità descritta (registro, volume, fascicolo); per motivi pratici è stato definito come 'fascicolo' anche l'accorpamento, in una copertina, degli atti o dei conti di un'annata; la consistenza e il tipo di legatura solo per i registri del periodo preunitario; non si sono date specificazioni invece per i registri del periodo postunitario, fatta eccezione per il numero di carte dei registri delle deliberazioni della giunta e del consiglio. Le carte bianche interne ad un registro sono state riportate tra parentesi, invece quelle esistenti alla fine del registro non

sono comprese nella numerazione. Se all'interno di uno stesso registro ci si è trovati in presenza di una numerazione imprecisa o non omogenea, si è indicato il computo totale delle carte;

- il numero arabo che compare in alto, nel margine destro, è un marcatore associato a ciascuna unità e sottounità e alle schede introduttive, al fine di consentire i rimandi dalle voci dell'indice.

La numerazione posta nel campo segnaturo dopo il numero di fondo, la classificazione, il numero di corda è l'unità di conservazione: questa corrisponde al numero progressivo dei contenitori, sia che si tratti di buste, sia di registri singoli, sia di più registri conservati insieme. Quando in inventario viene riportata anche per i registri la dicitura busta seguita dal numero progressivo significa che è stato conteggiata un'unità di condizionamento considerando l'insieme dei registri raccolti tra i piatti.

La numerazione dei contenitori riparte da 1 nelle serie aperte dell'archivio del comune postunitario dal 1923.

Criteri di selezione

Per il materiale soggetto a scarto sono state rispettate le norme indicate dalla L.P. 14 febbraio 1992 n. 11 (art. 16) e dalla successiva deliberazione della Giunta provinciale del 29 marzo 1993 n. 3692 (art. 5 e all. n. 2 "Massimario per lo scarto negli archivi comunali") e dalla L.P. 17 febbraio 2003 n. 1. Non sono previste operazioni di scarto per la documentazione prodotta nel periodo preunitario.

Le principali tipologie degli atti scartati sono le seguenti: copie di bilanci di previsione e conti consuntivi, matrici delle reversali di cassa e dei mandati di pagamento, registri delle spese postali, bollettari diversi ed altre tipologie documentarie previste dal massimario.

Complessivamente il materiale scartato ammonta a 28 buste.

Incrementi previsti

Ai sensi dell'art. 2 "Tenuta degli archivi e dei documenti degli enti pubblici locali", comma 21 della deliberazione della Giunta provinciale 29 marzo 1993 n. 3692 "la sezione separata d'archivio e il relativo inventario devono essere periodicamente aggiornati con l'inserimento, previa selezione, dei documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni. Tale operazione sarà effettuata preferibilmente ogni anno". Infatti il numero di corda all'interno delle serie del periodo postunitario è aperta, cioè riparte da uno per ogni serie, proprio per poter effettuare gli incrementi previsti dalla normativa.

Per quello che riguarda gli archivi aggregati non sono previsti accrescimenti, poiché si tratta di enti soppressi.

Condizioni di accesso

La consultabilità dei documenti degli archivi comunali è disciplinata dall'art. 24 della Legge provinciale 17 febbraio 2003 n. 1 "Nuove disposizioni in materia di beni culturali", che rinvia alla legislazione statale. In base a tale normativa i documenti dell'archivio comunale sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data. I documenti relativi a situazioni di carattere privato o personale atti a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché quelli relativi a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 686 del Codice di procedura penale (relativo alle iscrizioni nel casellario giudiziale) sono liberamente consultabili 40 anni dopo loro data. Il termine è di 70 anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo

familiare. Anteriormente al decorso di questi termini, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.

I documenti dell'archivio storico comunale sono liberamente consultabili, previa presentazione di una richiesta motivata al sindaco, che potrà accoglierla se l'archivio non si trova in fase di ordinamento, salvo eccezioni che dovranno essere valutate caso per caso.

La consultazione dell'archivio storico comunale viene negata a persone incorse nel provvedimento di esclusione dagli Archivi di Stato.

Le ricerche da parte di persone che non hanno compiuto i sedici anni di età devono compiersi con la collaborazione dell'archivista. Gli esperimenti didattici devono avvenire sotto la guida e la responsabilità dell'insegnante e comunque devono essere concordati con l'ente.

In ogni caso è esclusa la possibilità di ottenere in prestito i documenti. Gli atti dell'archivio storico comunale non devono essere asportati dalla stessa, neppure per uso interno dell'ente, se non per breve tempo e sotto il controllo del segretario o dell'archivista, che deve poi provvedere alla loro ricollocazione. Se il comune è dotato di un servizio continuativo di consultazione al pubblico, i documenti debbono essere consultati presso la sala studio.

Condizioni di riproduzione

La fotoriproduzione sostitutiva è ammessa nei limiti e con le cautele stabilite dalla Legge 4 gennaio 1968 n. 15 (art. 25), dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 e dal Decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali 29 marzo 1979. La fotoriproduzione di sicurezza, di completamento e di integrazione è eseguita in conformità alla normativa tecnica disposta dalla circolare del Ministero per i beni ambientali e culturali - Ufficio centrale per i beni archivistici con data 1 febbraio 1988 n. 12. L'ente pubblico può rifiutare la fotoriproduzione (microfilmatura e fotografia) dei documenti solo per comprovati motivi, come ad esempio, l'impossibilità di procedere alla stessa a causa del cattivo stato di conservazione dei documenti. L'ente pubblico può richiedere che la fotografia avvenga con luce naturale. Devono comunque essere evitate quelle manovre che comprometterebbero l'integrità dei singoli documenti o delle unità archivistiche in cui essi sono contenuti. E' ammesso l'uso saltuario della fotocopiatrice, adottando le stesse cautele.

Bibliografia utilizzata per la compilazione della scheda

BALDO F., DEVIGILI S., FRANZOI S., TAVELLI P. (a cura di), Norme per la descrizione archivistica e per la redazione degli inventari, Provincia autonoma di Trento, Trento, 2003

CARUCCI P., Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma, 1983

CASETTI A., Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, TEMI, 1961

Fonti normative

Circolare 16 dicembre 1811, n. 22140/3442, del prefetto del dipartimento dell'Alto Adige Alessandro Agucchi, contenente le disposizioni sulla tenuta dell'archivio comunale, del registro di protocollo con relativo indice, del registro dei mandati

Circolare del Ministero dell'interno Div. III, Sez. II, 1 marzo 1897, n. 17100-2, 'Istruzioni per la tenuta del protocollo e dell'archivio per gli uffici comunali'

Circolare della Giunta provinciale della Contea principesca del Tirolo 31 agosto 1914, n. 2157/VI/1, 'Custodia degli atti d'archivio dei comuni del Tirolo italiano'.

Circolare dell'Ufficio del registro di Trento, 20 aprile 1924, riguardante la tenuta del repertorio degli atti soggetti a registro

Circolare del Ministero dell'Interno 25 giugno 1966, n. 39, Norme per la pubblicazione degli inventari

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 29 marzo 1993 n. 3692, Approvazione delle direttive circa i requisiti dei locali, i criteri generali di ordinamento ed inventariazione, nonché di organizzazione degli archivi (art. 28, comma 2 L.P. 14 febbraio 1992, n. 11)

Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, Nuove disposizioni in materia di beni culturali

Note

- (1) Documentazione in merito è conservata in Archivio della Soprintendenza per i beni librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento, Archivi dei comuni, Comune di Lavarone.
- (2) I documenti sono conservati in Archivio del Comune di Lavarone (ordinamento italiano), 3.9 'Carteggio ed atti ordinati per annata', n. 2 'Carteggio ed atti', 1925 (in cat. I).
- (3) Il documento è conservato in Archivio del Comune di Lavarone (ordinamento italiano), 3.9 'Carteggio ed atti ordinati per annata', n. 33 'Carteggio ed atti', 1956 (in cat. I).
- (4) La documentazione è conservata in Archivio del Comune di Lavarone (ordinamento italiano), 3.9 'Carteggio ed atti ordinati per annata', n. 9 'Carteggio ed atti', 1932 (in cat. I, nel fascicolo "Scarti atti inventari per la Croce Rossa", 1927-1932).
- (5) L'inventario è conservato in Archivio del Comune di Lavarone (ordinamento italiano), 3.10 'Carteggio ed atti ordinati per oggetto', n. 5 "Comune di Lavarone. Provincia di Trento. Inventario" 1926;
- (6) L'inventario è conservato in Archivio del Comune di Lavarone (ordinamento italiano), 3.10 'Carteggio ed atti ordinati per oggetto', n. 5 "Municipio di Lavarone. Provincia di Trento. Inventario anno 1933";
- (7) L'elenco è conservato a corredo degli atti conservati in Archivio della Comunità di Lavarone, serie 1.1-1.4, nn. 1-13, b. 1.
- (8) L'elenco è conservato a corredo degli atti conservati in Archivio della Comunità di Lavarone, serie 1.1-1.4, nn. 1-13, b. 1.

fondo

Comune di Lavarone, 1602 - 1963 (con docc. fino al 1998)

bb. 364, regg. 563

Soggetti produttori

Comunità di Lavarone, [1556 ottobre 27] - 1810 agosto 31

Comune di Lavarone, 1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12

Comune di Lavarone, 1923 gennaio 13 -

Corpo dei vigili del fuoco volontari di Lavarone, 1954 -

Contenuto

Il fondo conserva il materiale documentario prodotto dal Comune di Lavarone nel corso della sua attività, dal 1602 al 1963 (con documentazione fino al 1998).

Per le vicende che hanno interessato l'intero complesso documentario si rimanda all'introduzione generale.

Il fondo archivistico del Comune di Lavarone era conservato in buste recanti corrette indicazioni del contenuto.

In occasione delle operazioni di riordino la documentazione comunale è stata suddivisa sulla base delle cesure storico-istituzionali, corrispondenti la prima al periodo della comunità, la seconda al periodo di ordinamento austriaco dal 1818 al 1923, la terza al periodo di ordinamento italiano dal 1923 in poi.

Il fondo è dunque strutturato nelle seguenti partizioni:

1. Comunità di Lavarone, 1602-1809;
2. Comune di Lavarone (ordinamento austriaco), 1818-1923
3. Comune di Lavarone (ordinamento italiano), 1923-1963 (con docc. fino al 1998);
4. Corpo volontario dei vigili del fuoco di Lavarone, 1954-1965.

Si conserva pochissima documentazione relativa al periodo comunitario e poca documentazione del periodo austriaco, anche a causa degli eventi bellici che hanno interessato l'intero complesso archivistico; invece l'archivio postunitario si presenta ricco e praticamente completo.

Strutture aggregate

Fondo Sezione cacciatori di Lavarone

Fondo Ufficio del giudice conciliatore di Lavarone

Fondo Ufficio di corrispondenza del Patronato nazionale per l'assistenza sociale di Lavarone

Fondo Unione provinciale fascista lavoratori dell'industria - Delegazione comunale di Lavarone

Fondo Fascio di combattimento - Ufficio combattenti di Lavarone

Fondo Comitato comunale UNRRA tessile di Lavarone

Fondo Consorzio elettrico di Lavarone

Fondo Consorzio esattoriale Lavarone - Luserna

Fondo Consorzio sanitario di Lavarone - Folgaria, Lavarone

Fondo Consorzio sanitario di Lavarone - Folgaria - Luserna poi Lavarone - Luserna

Fondo Consorzio bacino imbrifero montano (BIM) del Bacchiglione

Fondo Congregazione di carità di Lavarone

Fondo Ente comunale di assistenza di Lavarone

Fondo Consiglio scolastico locale di Lavarone

Fondo Comitato di patronato dell'Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI) di Lavarone

Bibliografia

CASETTI A., Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, TEMI, 1961

Nota dell'archivista

Fonti archivistiche:

Archivio comunale di Lavarone.

Bibliografia utilizzata per la compilazione della scheda

BALDO F., DEVIGILI S., FRANZOI S., TAVELLI P. (a cura di), Norme per la descrizione archivistica e per la redazione degli inventari, Provincia autonoma di Trento, Trento, 2003

CARUCCI P., Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma, 1983

Ente

Comunità di Lavarone

[1556 ottobre 27] - 1810 agosto 31

Luoghi

Lavarone (TN)

Archivi prodotti

Fondo Comune di Lavarone, 01/01/1602 - 31/12/1963

Subfondo Comunità di Lavarone, 01/01/1602 - 31/12/1806

Storia

Nell'area trentina lo sfruttamento collettivo delle risorse naturali, che in quanto zona di montagna costituì il fondamento dell'organizzazione delle locali comunità di villaggio, è probabile risalisse a tempi antichi, non essendo cessato interamente neppure in età romana e avendo ricevuto un nuovo impulso in età longobarda.

Incerta appare invece nell'ambito italiano più generale l'origine delle comunità di villaggio, sulla quale è stato a lungo dibattuto nelle diverse stagioni storiografiche. La fase di transizione da più antiche forme comunitarie alla comunità rurale vera e propria, dotata delle forme istituzionali che poi ne accompagnarono l'esistenza attraverso il medioevo e l'età moderna, fu assai diversificata da luogo a luogo e si estese all'incirca dall'XI al XIII secolo.

Le comunità rurali trentine (una realtà non sempre uniforme) assunsero il nome di regole, mentre carte di regola erano detti gli statuti che, originati da antiche consuetudini fissate per iscritto a partire dal XIII secolo, normavano lo sfruttamento dei beni collettivi, prescrivendo inoltre modi e termini del governo delle comunità.

L'organizzazione in regole caratterizzò, con mutamenti poco percettibili e di lungo periodo, la vita delle vallate della regione durante tutta l'età medievale e l'antico regime. Solo verso la fine del Settecento il governo asburgico, e in parte anche quelli vescovili di Trento e Bressanone per le comunità trentine che erano a essi sottoposte, operarono per ricondurre tali forme di autogoverno entro l'alveo dell'amministrazione statale in via di consolidamento.

L'istituzione in Tirolo degli Uffici circolari (Kreisämter) nel 1754, regnante l'imperatrice Maria Teresa, determinò nel Circolo ai Confini d'Italia - con capoluogo Rovereto e comprendente gran parte dei territori dell'attuale provincia di Trento facenti capo alla contea del Tirolo - un maggior controllo da parte del Capitano di Circolo anche nei confronti delle comunità.

Mediante Ordinanza del 10 maggio 1787, sotto l'imperatore Giuseppe II, le adunanze regoliere collettive nei feudi trentino-tirolesi (Circolo ai Confini d'Italia) furono sottoposte ad autorizzazione dell'autorità superiore; il 5 gennaio 1805, dopo la secolarizzazione del principato vescovile, detta norma venne estesa anche al resto del territorio. Altre limitazioni (soppressione delle regolanie maggiori e minori) giunsero da parte del governo bavarese il 4 gennaio 1807.

Con l'Editto del 24 luglio 1808, in concomitanza con la ristrutturazione del regno di Baviera sulla base dell'esperienza istituzionale francese, pur rimanendo formalmente ancora in vigore le carte di regola, quelle che erano ormai definite 'le comuni' furono interamente sottomesse alle autorità statali.

Gli atti finali dell'esistenza delle antiche comunità rurali si compirono sotto il Regno italiano. Nel R.D. 24 luglio 1810, che stabiliva la ristrutturazione amministrativa operata nel neoistituito Dipartimento dell'Alto Adige sulla base di quella vigente nel Regno, venivano anche proposte (e poi realizzate con l'attivazione del Dipartimento il 1° settembre 1810) le

aggregazioni delle molte comunità sparse sul territorio in un numero fortemente ridotto di comuni amministrativi, posti sotto un diretto e rigido controllo da parte delle autorità statali.

Mediante il successivo Decreto 23 agosto 1810 veniva esteso al Dipartimento l'ordinamento amministrativo dei comuni del Regno italico.

La prima attestazione certa dell'esistenza della comunità di Lavarone si ha nel 1556 (1). Si tratta di un volume dal titolo "Capitula seu positiones Universitatis seu Communis villarum Levigi et Silvae producta in causa montis quam habent cum illis de Caldonatio et Lavarono", 1556 ottobre 27-1559 settembre 15 (cc. 522), depositato dal Comune di Lavarone nel 1913 presso la Biblioteca comunale di Trento (ms. 2979). Il documento tratta dei confini sui monti le cui risorse si dividevano fra Levico e Selva, Caldonazzo e Lavarone.

In antico regime Lavarone e la vicina Luserna formavano un'unica comunità (Luserna era Vicinia).

In seguito alla breve guerra combattuta nel 1487 tra la Repubblica di Venezia e Sigismondo conte del Tirolo e arciduca d'Austria, il territorio di Lavarone con quello di Luserna passarono sotto il governo della Serenissima, sotto il quale restarono fino al 1509; nel 1530, con il trattato di Bologna, Lavarone si ritrovò nuovamente sotto l'influenza veneta, sotto la giurisdizione di Vicenza, finché nel 1535 il principe vescovo Bernardo Clesio ne pretese la restituzione e l'assegnazione, come in passato, alla giurisdizione di Caldonazzo.

Lavarone e Luserna tentarono di separarsi nel 1710, ma non gli fu permesso; tuttavia si separarono nel 1780.

Il nome Lavarone non indica un paese bensì il comune, formato da diversi antichi abitati sparsi; esistono Lavarone Chiesa e Lavarone Cappella, ed altri abitati che prendono perlopiù il nome delle famiglie di abitanti.

Il comune comprende i villaggi e i casolari di Chiesa, Gionghi, Cappella (i tre maggiori), Albertini, Lanzino, Stengheli, Bertoldi, Slaghenaufi, Azzolini, Rocchetti, Piccoli, Lago, Birti, Lenzi, Oseli, Sosteri, Nicolussi, Longhi, Gasperi, Magrè, Masetti.

Condizione giuridica

L'antica organizzazione regoliera si fondava su un patrimonio consuetudinario che solo in tempi successivi venne codificato in forma scritta nelle cosiddette carte di regola. Esse costituirono il fondamentale strumento legislativo dell'organizzazione comunitaria e garantirono alla stessa l'esercizio autonomo di una sorta di bassa giurisdizione riguardo ai contenziosi di natura economica e nell'uso dei beni comuni che si sviluppavano con frequenza all'interno delle comunità.

Dal punto di vista normativo la materia regoliera si situava al livello più basso di un contesto statutario assai composito, sia dal punto di vista della gerarchia delle fonti, che da quello della varietà degli esempi locali, ai cui vertici stavano gli statuti per la materia civile e 'criminale' (penale).

Caratteristiche comuni agli statuti regolieri, pur all'interno di un panorama assai vario fatto di adattamenti alle esigenze e alle realtà dei singoli villaggi, furono una stesura (così come eventuali riforme e aggiunte) scaturita da esigenze e decisioni collettive e la necessità dell'approvazione da parte dell'autorità superiore competente per territorio: il principe vescovo, il conte del Tirolo, il dinasta feudale, gli organismi preposti all'amministrazione delle due preture cittadine di Trento e Rovereto.

Oltre alle carte di regola, negli archivi comunali si rinvenivano spesso normative accessorie per gli ambiti economici più diversi (acque, incendi, vettovaglie e così via), insieme ad altri atti di carattere amministrativo. Per ricostruire la vita delle antiche comunità si deve dunque fare riferimento a una documentazione complessiva assai composita.

Lavarone era comunità dotata di carta di regola. Secondo l'inventario del 1709 ("Inventario di tutte le scritture della comunità...") - conservato in Biblioteca comunale di Trento - esistevano due carte di regola, citate come "vecchia e nuova". La carta di regola del 1790, ovvero "Governo comunale di Lavarone o regola" datata 13 gennaio 1790, confermata dal conte Carlo Trapp il 16 dicembre 1790, e pubblicata nel 1910 da Desiderio Reich, è tuttavia andata perduta (probabilmente durante la prima guerra mondiale).

Funzioni, occupazioni e attività

L'organizzazione in regole delle comunità rurali era diffusa su tutto il territorio trentino, indipendentemente dal contesto politico di appartenenza (vescovile o tirolese) dei diversi villaggi e dal tipo di vincolo degli stessi nei confronti delle due superiorità: diretto - talvolta mitigato da privilegi - o mediato dall'investitura concessa a favore di qualche casato nobiliare).

Scopo dell'amministrazione regoliera era provvedere all'organizzazione interna di ogni comunità, secondo moduli improntati all'autogoverno, e inoltre disciplinare lo sfruttamento dei beni comuni e tutelare gli ambiti di possesso familiari, nonché dirimere i relativi frequenti contenziosi che ne derivavano, punendo le altrettanto numerose infrazioni che venivano commesse.

Il territorio delle antiche comunità trentine, in origine indivisibile e inalienabile, era costituito:

- in misura minore da beni cosiddetti 'divisi', poderi situati nei pressi dell'abitato assegnati ai diversi nuclei famigliari (fuochi) e nel corso del tempo divenuti simili a proprietà private, benché in parte ancora sottoposti a vincoli collettivi; in questo caso la normativa tutelava diritti individuali: rispetto dei confini, protezione da furti e da danni di vario genere, prescrizioni per la vendemmia, lo sfalcio dei prati e così via, secondo una normativa nutrita e legata alla realtà economica specifica delle diverse comunità;
- in gran parte da ampie superfici boschive e pascolive sfruttate in comunione tra coloro che godevano dei diritti di incolato, i vicini, dove lo scopo della minuziosa regolamentazione era uno sfruttamento ragionato dei beni comuni, che dovevano innanzi tutto integrare il reddito delle singole famiglie.

La diffusione dell'istituzione regoliera avveniva a diversi livelli. Nei casi più frequenti si trattava di singole regole autonome costituite da un villaggio (a volte formato da più nuclei abitati), fino a forme organizzative composte da più di una comunità (comunità di valle, vicinie e altre forme aggregative).

Le comunità di villaggio trentine seguirono linee evolutive e processi di mutamento misurabili solo nel lungo periodo, mantenendo sempre una propria marcata autonomia riguardo all'uso del proprio territorio (fatte salve le prerogative di natura feudale), nonostante qualche intervento correttivo apportato nel corso dell'età moderna dagli apparati politici superiori. La crisi delle regole sopraggiunse solo nel tardo Settecento, con le riforme introdotte dai sovrani illuminati di casa d'Austria e dagli ultimi vescovi tridentini, volte al consolidamento dell'apparato amministrativo e alla riconduzione entro l'alveo statale delle fino ad allora numerose forme di autogoverno periferiche.

Struttura amministrativa

Difficile, a causa della molteplicità della casistica rappresentata, è riassumere in maniera schematica i moduli amministrativi secondo i quali si reggevano le antiche comunità di villaggio trentine. Prescindendo dalle infinite varianti determinate dalla necessità di adattare le norme e l'organizzazione alle esigenze particolari di ogni comunità (dipendenti dal livello altimetrico e dall'economia praticata, nonché dal grado di autogoverno goduto), l'amministrazione regoliera presenta comunque un'intelaiatura che fu comune a tutti i villaggi trentini.

Supremo organo deliberativo era l'assemblea plenaria dei vicini (denominata in vario modo: regola generale, regola grande, regola piena...), che si riuniva almeno una volta all'anno per rinnovare l'apparato amministrativo e per prendere altre risoluzioni determinanti per la vita della comunità (rinnovo degli statuti, rendiconto annuale degli amministratori, vendita di beni comuni e così via). Essa era formata da tutti i capifamiglia del villaggio e costituiva il momento partecipativo sul quale si fondava l'essenza della vita della regola. L'ordinaria amministrazione era solitamente affidata a una sorta di consiglio (esso pure variamente denominato) costituito dagli ufficiali posti ai vertici del governo regoliero.

L'apparato amministrativo, scelto su votazione o col sistema della rotazione, era spesso complesso e appesantito dall'obiettivo di rendere compartecipe un grande numero di soggetti. Se ne possono riassumere le figure principali, che nel caso di comunità ridotte non erano tutte presenti, mentre negli esempi più complessi si moltiplicavano fino a costituire un ingranaggio farraginoso.

Cariche preminenti:

- il sindaco (o sindaco), con compiti (più o meno estesi) di supervisione nell'amministrazione e di tutore degli interessi della regola in occasione di vertenze della stessa con l'autorità superiore, con altre comunità, con privati;
- il regolano, dotato spesso di vari compiti, ma soprattutto di una bassa potestà giudiziaria relativamente alle infrazioni statutarie (sostituito nelle vallate meridionali da un console o un massaro);
- i giurati, consiglieri investiti di rilevanti incarichi amministrativi e in qualche più raro caso dotati delle competenze giudiziarie proprie del regolano.

Mansioni esecutive:

- i saltari, con funzioni paragonabili a quelle degli odierni ufficiali giudiziari, messi comunali, vigili urbani, erano però innanzi tutto guardie forestali e campestri;
 - altre cariche istituite con una certa frequenza erano quelle di segretario o attuario, degli stimadori dei danni, dei controllori di pesi e misure, degli scossori delle "steure" (da Steuer, tassa) e delle "colte" (o "collette"), dei soprastanti (alle acque, al fuoco, alle vettovaglie), dei pastori (che conducevano il bestiame dei vicini al pascolo e all'alpeggio), del malgaro (che sovrintendeva alla lavorazione e alla distribuzione all'interno della comunità dei prodotti lattiero-caseari).
- Nel corso del tempo presso le diverse comunità l'organizzazione amministrativa fu sottoposta a correttivi, apportati sia dall'interno (per avvenuti mutamenti economici e demografici), che da parte della autorità superiori. Ma la sostanza di una gestione svincolata da un effettivo controllo centrale permase fino agli sconvolgimenti introdotti nel tardo Settecento, i quali segnarono il declino dell'antico regime e dell'autogoverno comunitativo, preparando il passaggio verso il comune ottocentesco.

Lavarone si costituiva di due 'quartieri', ovvero degli abitati sorti presso la chiesa parrocchiale e la cosiddetta 'chiesa nuova'.

Dalla carta di regola del 1790 si evince che la comunità di Lavarone era retta da due sindici (uno per il quartiere Chiesa e l'altro per il quartiere Cappella), un sindaco maggiore e un sindaco minore. Finito l'anno di amministrazione del sindaco maggiore, il minore diventava maggiore e il maggiore restava come giurato. Infatti insieme ai due sindici vi erano anche 4 giurati, eletti ogni anno da tutti i membri della comunità (due per ciascun quartiere). Fra i giurati veniva deciso il nuovo sindaco minore.

Contesto generale

Il territorio entro il quale si erano sviluppati gli ambiti comunitativi era politicamente e amministrativamente complesso e disomogeneo:

- spiritualmente non tutto l'odierno Trentino apparteneva alla diocesi tridentina (ne erano escluse la Val di Fassa, la Valsugana e altre località minori situate nella parte sudorientale della regione), che si estendeva invece su una parte dell'odierno Sudtirolo- Alto Adige;
- politicamente alcune zone del territorio trentino a partire dal XIII secolo passarono al conte del Tirolo e poi di casa d'Austria (in Val d'Adige a nord di Trento, in Val di Non, in Val di Cembra, in Val di Fiemme, in alta Valsugana, in Vallagarina, verso il lago di Garda), altre non appartennero mai al vescovo di Trento (il Primiero, la bassa Valsugana e la Val di Fassa).

Amministrativamente il territorio trentino era governato:

- in parte direttamente dal principe vescovo (in particolare le valli Giudicarie e la gran parte delle valli di Non e Sole);
- per un'altra parte da famiglie nobili vassalle dello stesso;
- la pretura di Trento (vescovile) dal magistrato consolare;
- una parte da famiglie nobili vassalle del conte del Tirolo;
- la pretura di Rovereto (tirolese) da provveditori;
- la val di Fassa dal principe vescovo di Bressanone.

L'organizzazione dei territori vescovili (suddivisi in gastaldie, scarie e deganie, sotto la supervisione di un vicedomino) quale si presentava nei primi secoli di vita del potere temporale tridentino, con gli inizi dell'età moderna si assestò su forme amministrative rimaste in vita sostanzialmente fino alla fine dell'antico regime.

Le figure più diffuse sul territorio (oltre ad assessori, commissari, massari), dotate di competenze amministrative e giudiziarie erano:

- i vicari (giudici in prima istanza);
- i capitani (a volte detti luogotenenti - giudici in seconda istanza).

Le unità amministrative distribuite sul territorio erano le giudicature (o giurisdizioni), rette appunto da capitani, vicari o altri ufficiali .

Le giudicature che il principe territoriale (il vescovo o il conte del Tirolo) concedeva in amministrazione a terzi erano dette giurisdizioni patrimoniali:

- la pretura di Rovereto (di dipendenza tirolese);
- le giurisdizioni infeudate alla nobiltà, dette più precisamente giurisdizioni dinastiali, poiché un dinasta deteneva una serie ampia di prerogative, tra cui la potestà giudiziaria nei suoi primi livelli.

Il diritto di regolanato maggiore, in origine detenuto dal vescovo e poi spesso ceduto alla nobiltà, permetteva a coloro che ne erano investiti un controllo diretto anche nella sfera economica delle comunità (presiedendo le riunioni di regola ed esercitando in appello la potestà giudiziaria rispetto alle sentenze pronunciate dai regolani delle ville).

Gerarchia politica nel principato:

- principe vescovo: la massima autorità (anche nella materia spirituale nell'ambito però della diocesi);
- capitolo della cattedrale: diritto al governo in periodo di sede vacante e diritto di elezione del vescovo;
- consiglio aulico:
- come organo politico costituito da membri laici (giurisperiti) e da canonici, presieduto dal vescovo, con la partecipazione del capitano tirolese della città di Trento;

- come massimo tribunale del principato costituito solo da membri laici (tribunale di terza istanza dopo le sentenze dei fori locali / di seconda per le cause di valore molto elevato, che in ultima istanza giungevano ai tribunali dell'impero di Spira e Wetzlar.

Nei luoghi del principato dipendenti direttamente dal vescovo vi erano organi propri, preposti all'amministrazione economica, politica e giudiziaria del proprio ambito territoriale. Altrettanto in quelli dipendenti dalla contea del Tirolo.

Le cause provenienti dalle zone del territorio trentino di pertinenza tirolese, dopo i pronunciamenti da parte dei fori locali, passavano al Tribunale d'Appello di Innsbruck.

Fonti statutarie:

- Landesordnung: fonte preminente per il Tirolo (in uso solo per pochi territori trentini annessi alla contea, in altri rimane lo Statuto di Trento, in altri ancora statuti propri);
- Statuto di Trento: fonte preminente nel principato vescovile;
- statuti locali (di valle, dinastiali, di città e borgate ecc.): vigenza limitata e purché non in contrasto con lo Statuto di Trento;
- carte di regola: normativa per l'organizzazione economica e civile delle comunità di villaggio.

L'amministrazione ecclesiastica si intersecava con quella politica, cellule fondamentali dell'organizzazione diocesana erano le pievi, nate ancor prima dell'anno Mille, le quali influirono poi sull'articolazione politica del territorio.

Lungo tutto l'antico regime nei territori asburgici fu assai forte il potere dei ceti o stati, gli Stände, cioè le componenti sociali del paese dotate di rilevanza politica, con le quali il principe territoriale condivideva la gestione del territorio. La dieta tirolese, il Landtag, una sorta di antico parlamento, era l'organo entro il quale periodicamente si riuniva la rappresentanza dei quattro ceti della contea (nobiltà, clero, città, contadini) per prendere decisioni soprattutto in merito alla materia fiscale. La dieta era dotata della facoltà di accogliere o meno le richieste fiscali inoltrate dal principe e dal diritto di organizzare all'interno della contea il prelievo. Le giurisdizioni del territorio (e quindi indirettamente le comunità rurali che vi facevano parte) partecipavano alla dieta all'interno della componente contadina. Con questo sistema furono rappresentate alle diete tirolesi anche alcune giurisdizioni appartenenti alla contea del Tirolo situate in territorio trentino.

Il principato vescovile di Trento e quello di Bressanone presenziavano alle diete tirolesi in qualità di membri aggiunti, al solo scopo di versare i contributi loro spettanti per la difesa comune del territorio, onere cui furono tenuti stabilmente a partire dal 1511. Le giurisdizioni trentine vescovili e le comunità che vi facevano parte non avevano alcuna relazione con la dieta tirolese, essendo il territorio del principato rappresentato solo dal vescovo e dal capitolo. Verso la fine del Settecento, con le riforme attuate nella stagione dell'assolutismo illuminato, i ceti della contea furono gradualmente esautorati di molte prerogative.

Nell'età riformista anche gli ambiti di autogoverno delle comunità furono maggiormente sottoposti agli uffici dello stato e regole iniziarono a essere subordinate agli organismi politici insediati sul territorio.

Negli anni dal 1796 al 1801 sul territorio trentino si succedettero governi francesi e amministrazione austriaca, la quale aveva posto il principato vescovile sotto sequestro. Dopo la secolarizzazione dello stesso nel 1803 e la sua annessione alla Contea del Tirolo, l'intera regione nel 1805 passò al Regno di Baviera. La parte italiana del Tirolo, all'inizio diviso ancora nei due circoli di Trento e Rovereto, nel 1808 venne riunita nel Circolo all'Adige, con capoluogo Trento.

Il territorio fu diviso in giudizi distrettuali, con compiti di controllo anche sui giudizi patrimoniali e dinastiali loro annessi (cui rimase solo la giurisdizione in materia civile).

La rivolta di Andreas Hofer del 1809 pose fine alla permanenza bavarese nel territorio trentino, il quale, con l'aggiunta della zona di Bolzano e privo del Primiero, nel 1810, dopo la sconfitta degli insorti, fu aggregato al Regno italico.

Politicamente appartenente al principato vescovile di Trento, ecclesiasticamente alla diocesi di Feltre (fino al 1786, successivamente a quella di Trento), la comunità di Lavarone era inclusa nella giurisdizione di Caldonazzo; il consolidamento e lo sviluppo territoriale di quest'ultima furono segnati, fra Due e Trecento, dalle vicende dei diversi rami familiari dei da Caldonazzo e dal loro controverso atteggiamento nei confronti della lotta allora in atto tra vescovi di Trento e conti del Tirolo per il predominio sul principato ecclesiastico tridentino, contrasto complicato dal coinvolgimento delle signorie italiane dell'area padano-veneta. Dopo frequenti mutamenti quanto all'autorità feudale di riferimento - di volta in volta vescovile o tirolese -, nel 1461 la giudicatura fu concessa stabilmente in feudo alla famiglia Trapp, con la parentesi dell'espropriazione di quest'ultima sotto il Regno italico, fino all'estinguersi del potere giudiziario dinastiale nel 1824.

Nell'ambito ecclesiastico, Lavarone fu, a partire dal 24 giugno 1278, curazia dipendente dalla pieve di Calceranica; l'erezione a parrocchia seguì l'11 luglio 1667. Dalla parrocchia di san Floriano dipendeva una cappella, eretta in espositura nel 1759.

Fonti normative

Circolare 16 novembre 1796 con la quale tutto il Distretto del Trentino passa sotto l'amministrazione del Principe del Tirolo

Ordinanza del cesareo regio Giudizio provinciale ed unitovi Capitaniato circolare ai Confini d'Italia del 5 gennaio 1805, che estende a tutto il territorio la circolare dell'i. r. Ufficio capitaniale del Circolo ai Confini d'Italia del 10 maggio 1787, che proibisce la convocazione delle regole generali senza preventiva autorizzazione delle autorità

Ordine del re di Baviera 4 gennaio 1807 che abolisce le regolanie minori e maggiori

Ordine sovrano del re di Baviera 30 dicembre 1807, concernente l'amministrazione generale della facoltà delle fondazioni e comunale nel Regno

Ordine generale del re di Baviera, 24 febbraio 1808, concernente l'amministrazione generale della facoltà delle fondazioni e comunale nel Regno di Baviera, Foglio del Governo n. 5

Editto del re di Baviera 24 settembre 1808, sul sistema comunale

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Il profilo storico-istituzionale riprende per la parte generale l'elaborato di Mauro NEQUIRITO e Margherita FAES citato in bibliografia.

Bibliografia

BRENTARI O., Guida del Trentino, Bologna, 1971, ristampa anastatica dell'edizione di Bassano del Grappa, 1890-1902

CASETTI A., Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, TEMI, 1961

FAES M., NEQUIRITO M. (a cura di), Linee di sviluppo e cesure istituzionali nella storia dei comuni trentini dal Medioevo all'unione all'Italia descritte secondo le norme ISAAR, Provincia autonoma di Trento-Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2004 (dattiloscritto)

MASTRELLI ANZILOTTI G., Il nome di Lavarone, IN: Studi Trentini di Scienze Storiche, LVIII (1979)-(3), pp. 429 - 433

NEQUIRITO M., Le carte di regola delle comunità trentine, Mantova, 1988

NEQUIRITO M., Il principato vescovile di Trento alla fine dell'antico regime: vicende politico-istituzionali', IN: Storia del Trentino, a cura di L. de Finis, Trento, 1996

ONESTINGHEL G., La guerra tra Sigismondo conte di Tirolo e la Repubblica di Venezia nel 1947, IN: "Tridentum" 8, 1905-1906; ristampa anastatica, a cura di L. de Finis, Calliano, 1987

REICH D., Notizie e documenti di Lavarone e dintorni, Trento, Società tip. ed. Trentina, 1910 [rist. anast. Bologna, Athesia editrice, 1987]

VOLTELINI H. VON, Le circoscrizioni giudiziarie del Trentino fino al 1803, a cura di E. Curzel, Trento, Provincia autonoma di Trento, Servizio beni librari e archivistici, 1999

Note

(1) Altra attestazione dell'esistenza della Comunità di Lavarone risale al 1344; in un documento del 12 dicembre 1344 ("Instrumentum infrascriptorum poetorum productorum per Albertinum sindicum constitum comunis et hominum Lavaroni tenor talis est et productum in dicta causa in suo favore") si riporta delle vicende della lite tra gli uomini di Lavarone e di Centa relativamente alla gestione dei boschi. Del documento (andato perduto) si conserva una trascrizione ad opera di Desiderio Reich, conservata insieme ad altri atti relativi a Lavarone e donati nel 1910 dallo studioso alla Biblioteca comunale di Trento (BCTN, Fondo manoscritti, ms. 2890/24: trascrizione di documenti relativi a Lavarone, trascrizioni dei primi del Novecento di documenti datati dal 1284 al 1485, con documenti originali degli anni 1630-1631 e 1711-1780).

subfondo 1

Comunità di Lavarone, 1602 - 1806

busta 1

Soggetti produttori

Comunità di Lavarone, [1556 ottobre 27] - 1810 agosto 31

Contenuto

Il subfondo conserva ciò che rimane della documentazione prodotta dalla comunità di Lavarone nel corso dell'attività esercitata fino al 1809.

Della documentazione prodotta dalla Comunità di Lavarone non resta molto, dato che la maggior parte dell'archivio è andato distrutto o disperso nel corso dei primi decenni del Novecento.

Parte della documentazione è stata oggetto di donazione da parte dell'amministrazione comunale e da parte degli eredi di Desiderio Reich e si trova presso la Biblioteca comunale di Trento (si veda introduzione generale).

Il materiale conservato è stato organizzato in 4 serie archivistiche, con documentazione dal 1602 al 1806.

Si conservano 4 elenchi del materiale archivistico comunale, redatti a cura del personale comunale.

Infatti il materiale archivistico era stato oggetto di elencazione dettagliata nel 1926 e nel 1933 e di elencazione sommaria (riferita solo agli atti più antichi) nel 1939 e in un successivo elenco non datato.

In archivio si conservano dunque 4 elenchi del materiale archivistico comunale, tutti redatti a cura del personale comunale, qui di seguito specificati:

- "Inventario di tutti i titoli ed atti, che si riferiscono al patrimonio comunale attivo e passivo ed all'amministrazione di esso", 1926, nel registro "Comune di Lavarone. Provincia di Trento. Inventario": si tratta di un elenco dettagliato dei volumi a stampa (nn. 1-80) e degli atti comunali (nn. 81-166);
- "Inventario di tutti i titoli ed atti, che si riferiscono al patrimonio comunale attivo e passivo e dall'amministrazione di esso", 1933, nel registro "Municipio di Lavarone. Provincia di Trento. Inventario anno 1933": si tratta di un elenco dettagliato dei volumi a stampa (nn. 1-99) e degli atti comunali (nn. 100-105, 107-180);
- "Inventario", 1939: elenco sommario degli atti più antichi (nn. 1-12);
- "Inventario" (sec. XX ex.): elenco sommario degli atti più antichi (nn. 1-15).

Per la collocazione degli elenchi conservati in archivio e per altre informazioni relative agli atti del periodo comunitario e alle loro vicende si rimanda all'introduzione generale all'archivio storico del Comune di Lavarone in questo inventario.

Le segnature relative a questi elenchi, ove presenti, sono riportate nella scheda descrittiva dell'unità archivistica nel campo 'segnatura antica': l'indicazione "n." si riferisce all'elenco del 1939, la sigla "EC n." fa riferimento all'elenco comunale più recente, secondo il quale sono stati trovati ordinati al momento dell'intervento di riordino.

La documentazione riporta una o più numerazioni:

- una coeva o antica sugli atti (priva di elenco, non riportata in descrizione);
- una sui fascicoli originali, relativa all'elenco del marzo 1926, comprendente i numeri da 81 a 166;
- una successiva relativa all'elenco del 1939, comprendente i numeri da 1 a 12;

- una successiva relativa all'ultimo elenco (sec. XX ex.), comprendente i numeri da 1 a 15.

Nella descrizione degli atti sono state riportate le segnature con le seguenti modalità: il solo numero indica la segnatura riportata sul fascicolo originale che fa riferimento all'elenco del 1926; la sigla EC seguita da un numero (EC n.) si riferisce invece all'elenco più recente.

Bibliografia utilizzata per la compilazione della scheda

REICH D., Notizie e documenti di Lavarone e dintorni, Trento, Società tip. ed. Trentina, 1910 [rist. anast.

Bologna, Athesia editrice, 1987]

serie 1.1

Atti degli affari della comunità, 1740 - 1806

Contenuto

La serie conserva atti degli affari della Comunità di Lavarone relativi alla rappresentanza della comunità, alla gestione e alla divisione dei beni, al legname e al bestiame, ai debiti.

Il materiale è conservato in una busta e ricondizionato in singoli fascicoli.

1.1. n. 1. b. 1

Supplica per l'elezione del sindaco

1740

Supplica rivolta a Carlo conte Trapp dai procuratori e sindaci di Lavarone per avere piena libertà nell'elezione dei sindaci così come previsto nella carta di regola.

Copia semplice coeva

Fascicolo, cc. 2

Segnature precedenti: n. 83; EC n. 2

1.1. n. 2. b. 1

"Scritto affrancato dalla magnifica Comunità... di fiorini 600" (1)

1740 giugno 3 - 1753 dicembre 12

Debito della Comunità di Lavarone nei confronti del signor Pietro Antonio Perotti cittadino di Trento:

- cc. 1-2, 7-8: scritto di debito di 600 fiorini verso il signor Pietro Antonio Perotti, cittadino di Trento, sottoscritto dai procuratori della Comunità di Lavarone, 1744 maggio 27 con approvazione di Carlo conte Trapp, 1740 giugno 3;

- cc. 3-6: deliberazioni della regola di Lavarone in merito alla necessità di prendere a prestito del denaro per la comunità di Lavarone e relative procure, 1740 maggio 22, 1740 maggio 23;

- c. 8: affrancamento del debito di 600 fiorini verso il signor Pietro Antonio Perotti, cittadino di Trento, sottoscritto dai rappresentanti della Comunità di Lavarone, 1753 dicembre 12.

Fascicolo, senza coperta, cc. 8

Segnature precedenti: n. 84; EC n. 3

Note

(1) Il titolo è preceduto dall'indicazione "N. 40 n. 37".

1.1. n. 3. b. 1

"1749. Accordo di squadratura" (1)

1749 agosto 3

Accordo relativo alla squadratura del legname posto al pubblico incanto dalla Comunità di Lavarone.

Fascicolo, cc. 2

Segnature precedenti: n. 85; EC n. 4

Note

(1) Operazione effettuata con la scure, l'accetta o la sega, per ottenere dai fusti il legname da costruzione.

1.1. n. 4. b. 1

"... Accordo della squadratura della mercanzia dell'anno 1760" (1)

1760 agosto 15

Accordo relativo alla squadratura del legname posto al pubblico incanto dalla Comunità di Lavarone.

Fascicolo, cc. 2

Segnature precedenti: n. 88; EC n. 8

Note

(1) Operazione effettuata con la scure, l'accetta o la sega, per ottenere dai fusti il legname da costruzione.

1.1. n. 5. b. 1

"Istromento Tamanini Francato"

1765 - 1775

Documento relativo al debito della Comunità di Lavarone verso Pietro Tamanini da [Kemina] e al suo affrancamento.

Fascicolo, senza coperta, cc. 16 (bianche cc. 4)

Segnature precedenti: n. 89; EC n. 9

1.1. n. 6. b. 1

"1780 Istrumento di divisione tra la magnifica comunità di Lavarone e l'onoranda vicinia di Luserna"

1780 agosto 4

Divisione della comunità di Lavarone e della vicinia di Luserna (1) e dei beni posseduti.

Registro, senza coperta, cc. 41 (numerazione originaria)

Segnature precedenti: n. 90; EC n. 10

Note

(1) Luserna diviene comunità.

1.1. n. 7. b. 1

Ingiunzione relativa alla presentazione del censimento degli animali abili al tiro da trasporto

1806 dicembre 29

Ingiunzione inviata alla Comunità di Lavarone dall'ufficio [commissariale] di Caldonazzo a presentare una nota specifica di tutti gli animali abili al tiro con nominativo del relativo proprietario.

c. 1

serie 1.2

Cause e controversie, 1602 - 1606 (con docc. dal 1485 in copia)

Contenuto

La serie conserva un solo volume relativo alle controversie per il possesso e i confini del Monterovere.

1.2. n. 8. b. 1

"1602 Processo e sentenza in causa Lavarone e Caldonazzo per Monterovere e Rio Bianco"

1602 - 1606 (con docc. dal 1485 in copia)

Atti relativi alla determinazione del possesso del monte Rovere tra la comunità di Lavarone e la comunità di Caldonazzo, 1602-1606, con documenti del 1485, 1503 e 1568.

Volume, senza coperta, cc. 61 (mancano le cc. 18-39, num. orig. parziale)

Segnature precedenti: n. 81; EC n. 1

serie 1.3

Estimi, 1753 - 1755 (con annotazioni fino al 1782)

Contenuto

Gli estimi, redatti a scopo fiscale, descrivevano i beni immobili esistenti sul territorio della comunità, con l'indicazione del proprietario, della tipologia e condizione, con relativa stima.

1.3. n. 9. b. 1

"Estimo generale della magnifica et onoranda comunità di Lavarone e suo ricinto, formato da noi Giovanni Nicolò Pegoretti e Giovanni Pavolo Picinini e Giovanni Maria De' Gasperi, con giuramento deputati e confirmati dall'illustrissimo sigor capitano Tamanini. Anno Domini 1755" (tit. int.)

1755 (con annotazioni fino al 1782)

Estimo delle proprietà nel territorio di Lavarone, 1755, con annotazioni fino al 1782.

Il registro riporta il nome del luogo (maso), il nome del proprietario, la descrizione del bene con relativi confini, le misure e la stima del bene.

Registro, legatura in pelle, pp. 1-783 (cc. bianche 9), con indice alfabetico iniziale

Segnature precedenti: EC n. 6

1.3. n. 10. b. 1

Estimo

1753 luglio 5 - 1753 luglio 9

Registro dei beni pertinenti ai proprietari di Lavarone e relative stime.

Il registro riporta il nome del proprietario, la descrizione del bene con relativi confini, le misure e la stima del bene.

Registro, senza coperta, cc. 70

Segnature precedenti: n. 86; EC n. 5

1.3. n. 11. b. 1

"N. IX n. 9 Gionghi e Magrè e Gasperi e Rocchetti"

1753 luglio 11 - 1753 luglio 13

Registro dei beni pertinenti ai proprietari di Gionghi, Magrè, Gasperi e Rocchetti e relative stime.

Il registro riporta il nome del proprietario, la descrizione del bene con relativi confini, le misure e la stima del bene.

Registro, senza coperta, cc. 72

Segnature precedenti: n. 86; EC n. 5

1.3. n. 12. b. 1

"N. XI Magrè"

1753 luglio 23 - 1754

Registro dei beni pertinenti ai proprietari di Magrè e relative stime.

Il registro riporta il nome del proprietario, la descrizione del bene con relativi confini, le misure e la stima del bene.

Registro, legatura in carta, cc. 84

Segnature precedenti: EC n. 7

serie 1.4

Registri dei conti della comunità, 1796 - 1806

Contenuto

La serie conserva un solo registro contabile.

1.4. n. 13. b. 1

Registro dei conti della comunità

1796 - 1806

Registro dei conti della comunità di Lavarone per spese diverse, impostato per partite nominative:

- cc. I-IV: indice alfabetico;
- cc. 1-67: registrazione delle somme incassate e spese dalla Comunità di Lavarone;
- alla c. 23a: "Polizza di me Andrea Giongo", spese sostenute da privato, 1796;
- alla c. 25a: "Nota dei viaggi fatti per conto della magnifica comunità di Lavarone...", 1796.

Registro, legatura in carta, cc. 67, con indice alfabetico alle cc. I-V

Segnature precedenti: n. 91

Ente

Comune di Lavarone

1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12

Luoghi

Lavarone (TN)

Archivi prodotti

Fondo Comune di Lavarone, 01/01/1602 - 31/12/1963

Subfondo Comune di Lavarone (ordinamento austriaco), 01/01/1823 - 31/12/1923

Storia

Nell'ottobre del 1813 le truppe austriache occuparono il Dipartimento dell'Alto Adige.

Il 10 dicembre esso venne posto sotto l'amministrazione provvisoria del commissario Anton von Roschmann.

Il 1 marzo 1814 Roschmann emanava la "Provvisoria organizzazione delle autorità politiche e lo stabilimento delle massime fondamentali per l'attuale amministrazione del Tirolo italiano ed illirico", al cui § 5 delle "Disposizioni generali", "Titolo primo", veniva stabilita salvo modifiche improrogabili, la prosecuzione della precedente distrettualizzazione comunale.

Terminata la fase di transizione, il 1 gennaio 1818 entrò in vigore nel Circolo di Trento un provvisorio ordinamento comunale, in applicazione della Circolare del Capitanato di Trento del 4 novembre 1817.

In conformità a tali disposizioni, Luserna, Casotto e Pedemonte furono ricostituiti in comuni autonomi.

Nel Circolo di Rovereto l'ordinamento comunale italico fu mantenuto fino al 31 dicembre 1820.

Il 1 gennaio 1821 venne introdotto il "Regolamento delle comuni e dei loro capi nel Tirolo e nel Vorarlberg" del 26 ottobre 1819. Esso sanciva la ricostituzione dei comuni sulla base della situazione esistente nel 1805, prima dell'occupazione bavarese. Con il decadere dell'ordinamento comunale introdotto sotto il Regno italico cessava anche la relativa distrettualizzazione e la gran parte delle frazioni chiedevano di sciogliere il legame amministrativo con il comune di aggregazione.

La Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849 regolò i diritti fondamentali dei comuni, garantiti dal § 33 della costituzione del 4 marzo 1849. Negli anni dal 1849 al 1860, soprattutto nelle valli Giudicarie, alcuni comuni operarono delle aggregazioni, molte delle quali furono seguite di lì a qualche anno da nuove separazioni.

Nel periodo del cosiddetto 'neoassolutismo' (1851-1861) la legge del 17 marzo 1849 non venne applicata e per la gestione dei comuni ci si avvalse di ordinanze emanate di volta in volta.

La legge comunale del 24 aprile 1859, che intendeva rendere stabili dette ordinanze, venne superata dalla ripresa della vita costituzionale nel 1861 e nell'amministrazione dei comuni si tornarono a recepire i principi che erano alla base della legge comunale provvisoria del 1849.

Il 5 marzo 1862 venne emanata la legge-quadro sull'ordinamento degli affari comunali, che rimandava a normative da elaborarsi da parte delle province.

Il 9 gennaio 1866 veniva emesso un "Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo".

Con il trattato di St. Germain del 10 settembre 1919, a seguito della sconfitta dell'Austria nella prima guerra mondiale, il Trentino venne annesso al Regno d'Italia. L'ordinamento comunale austriaco cessava con l'entrata in vigore del R.D. dell'11 gennaio 1923, che estese alle nuove province l'ordinamento comunale italiano.

Il nome Lavarone non indica un paese bensì il comune, formato da diversi antichi abitati sparsi; esistono Lavarone Chiesa e Lavarone Cappella, ed altri abitati che prendono perlopiù il nome delle famiglie di abitanti.

Il comune comprende i villaggi e i casolari di Chiesa, Gionghi, Cappella (i tre maggiori), Albertini, Lanzino, Stengheli, Bertoldi, Slaghenaufi, Azzolini, Rocchetti, Piccoli, Lago, Birti, Lenzi, Oseli, Sosteri, Nicolussi, Longhi, Gasperi, Magrè, Masetti.

Sede municipale era Chiesa.

Condizione giuridica

Ente pubblico territoriale, comune di campagna.

Ancora prima dell'effettivo decadere degli ordinamenti comunali italici furono emanate dal governo austriaco alcune norme riguardanti i comuni.

Il "Metodo di stendere in avvenire i conti della facoltà delle Giurisdizioni e dei Comuni" (Circolare governativa del 31 agosto 1817 n. 20934-1760) ripristinava le regole introdotte in tale ambito da Giuseppe II con l'ordinanza del 31 ottobre 1785.

La Circolare del Capitanato di Trento datata 4 novembre 1817 n. 11135 stabiliva il passaggio nel Circolo omonimo dall'organizzazione italica a quella austriaca, che doveva compiersi con il 1 gennaio 1818.

Il "Regolamento delle Comuni e dei loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg" del 26 ottobre 1819 ribadiva il ritorno all'organizzazione del 1805 e venne introdotto nel Tirolo italiano con il 1 gennaio 1821.

La Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849 n. 170 sancì per prima l'autogoverno comunale.

Durante gli anni del neassolutismo (1851-1861) una serie di ordinanze emanate di volta in volta annullò i principi liberali cui si atteneva la legge del 1849; tra queste, in particolare quelle del 31 dicembre 1851 n. 4 (che stabiliva nuovi criteri nell'amministrazione pubblica), del 19 marzo 1852 n. 67 (che conferiva alle autorità politiche il diritto di confermare gli ufficiali comunali) e del 15 gennaio 1852 n. 17 (che vietava la pubblicità delle discussioni in merito agli affari comunali).

La legge comunale del 24 aprile 1859 n. 58 cedette di lì a poco il passo alle norme introdotte durante l'avvento del liberalismo.

La legge-quadro del 5 marzo 1862 n. 18, passata alle diete provinciali per la discussione, elencava in ventisei articoli "le disposizioni fondamentali per l'ordinamento degli affari comunali" e rimandava a future leggi provinciali che avrebbero predisposto i regolamenti comunali nei diversi paesi della corona.

La legge del 3 dicembre 1863 n.115, emanata in esecuzione dell'art. II della legge comunale del 5 marzo 1862, concerneva la regolazione dei rapporti di incolato (Reichsgesetz über das Heimatrecht).

Il 9 gennaio 1866, sulla base delle disposizioni fissate nella legge comunale del 5 marzo 1862, veniva emesso il "Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo".

Le leggi del 18 gennaio 1882 n. 2 e dell'8 giugno 1892 n. 261 furono motivate dalla necessità di mettere in atto un maggiore controllo circa l'amministrazione del patrimonio e dei redditi comunali.

Funzioni, occupazioni e attività

Per tutto il periodo che precedette la rivoluzione del marzo 1848 (il Vormärz) i comuni furono interamente sottoposti alle autorità superiori, con scarsa partecipazione delle popolazioni alla gestione locale.

Nel "Metodo di stendere in avvenire i conti della facoltà delle giurisdizioni e dei comuni" del 31 agosto 1817, a seconda delle diverse "facoltà" e bisogni le comunità erano suddivise in comuni rurali e comuni di città (§ 6); i primi in comuni maggiori e "piccioli comuni" (§7). Dei comuni di città, per l'ambito trentino, facevano parte Trento, Rovereto, Riva e Arco.

La circolare del Capitanato di Trento del 4 novembre 1817 n.11135, riguardante l'organizzazione e futura amministrazione dei comuni nel Circolo di Trento stabiliva tra l'altro l'osservanza, a partire dal 1 gennaio 1818, dell'ordinanza governiale del 31 ottobre 1785 per l'amministrazione dei beni di ciascun singolo comune (la quale era annessa alla circolare del 3 aprile 1816 n. 7624).

Il "Regolamento delle comuni e dei loro capi nel Tirolo e nel Vorarlberg" del 26 ottobre 1819, ribadiva il ritorno alle antiche individualità comunali vigenti fino al 1805, sciogliendo le aggregazioni introdotte sotto il Regno italiano. Questo era rivolto alle "comuni di campagna", alle "città minori considerate come comuni", alle "città maggiori considerate come comuni". Tale ordinamento sancì uno stretto controllo da parte statale, riducendo le amministrazioni comunali a mere esecutrici della volontà dello stato.

La legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849 n. 170, emanata parallelamente alla nuova costituzione del 4 marzo 1849, contemplava per i comuni un livello di autogoverno al passo con le esigenze delle dottrine liberali. Questa affermava preliminarmente che "Base fondamentale dello Stato libero si è il libero comune" (Disposizioni generali, I), attribuendo al comune competenze naturali (concernenti tutti gli affari pubblici di interesse comunale che potevano essere affrontati con forze proprie) e delegate (riguardanti i compiti che al comune venivano affidati dallo stato). Alle autorità politiche non spettava alcuna ingerenza nei confronti dei comuni, la cui gestione era interamente affidata agli organi previsti per l'autoamministrazione.

La legge comunale provvisoria considerava alla medesima stregua paesi e città, tuttavia prevedeva l'emanazione di statuti propri per le città di Innsbruck, Bolzano e Trento, alle quali, sottoposte direttamente ai Capitanati circolari, era inoltre conferita l'amministrazione politica in prima istanza per il proprio distretto.

Con l'avviarsi della compagine statale verso forme assolutistiche anche lo spirito della Legge provvisoria comunale del 1849 venne svuotato, emanando una serie di ordinanze che ne contraddicevano i principi. Queste disposizioni del Ministero degli Interni, insieme al complesso delle ordinanze degli anni 1850 e 1851 e a frammenti della legge comunale del 1849 costituirono i fondamenti dell'amministrazione comunale per un intero decennio.

Legge comunale del 24 aprile 1859 n. 58 fu espressione della volontà del governo di accentrare nelle proprie mani tutta la pubblica amministrazione e non considerò più i comuni quali partner degli organi dell'amministrazione politica. Di tale legge solo le disposizioni sull'incolato furono applicate. Nel medesimo anno veniva emanata la patente di ottobre, mentre la costituzione del febbraio 1861 chiuse ufficialmente il periodo del neoassolutismo.

Al termine di tale esperienza si impose subito la necessità di rinnovare alla luce dei nuovi indirizzi liberali l'apparato statale e di conferire una diversa impronta anche all'organizzazione comunale, secondo i principi di autoamministrazione. Un marcato autogoverno, con aspetti sia positivi, che negativi, da allora in poi caratterizzò le amministrazioni locali in Austria.

La legge-quadro del 5 marzo 1862 n. 18 forniva solo una cornice normativa, il cui completamento era affidato poi alle leggi provinciali. Vi si elencavano pertanto solo "le disposizioni fondamentali per l'ordinamento degli affari comunali". Dal punto di vista delle competenze, delle funzioni e dell'ambito di attività dei comuni non si discostava di molto dagli indirizzi impressi alla normativa del 1849. Il comune, che era il principale depositario dell'autogoverno locale, non

veniva considerato come organo dello stato, ma come un soggetto a sé stante, caratterizzato da interessi specifici e dotato perciò di un raggio d'azione proprio.

Veniva pertanto ribadito quale punto fermo il conferimento ai comuni di una doppia sfera d'azione: quella naturale (tale espressione in questa legge veniva sostituita dal termine "indipendente") e quella delegata.

Dell'art. VII, che permetteva ai comuni aggregatisi in base alla legge provvisoria del 17 marzo 1849 di tornare a scindersi, approfittarono, nell'ambito trentino, i comuni del Capitanato di Tione che in precedenza avevano operato tale scelta.

La legge del 5 marzo 1862 ribadiva agli artt. XVII-XXI la possibilità per le Diete provinciali di istituire delle rappresentanze di Distretto o di Circolo (previste anche nella legge comunale del 1849 e mai attivate) con relative giunte, quali organi di raccordo tra i comuni e la Dieta, ma la Dieta tirolese rifiutò l'istituzione di dipartimenti politici così estesi, a motivo delle grandi distanze del paese e delle difficoltà di comunicazione.

Il "Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo" emanato il 9 gennaio 1866, quanto a competenze, funzioni e ambito di attività dei comuni, era conseguente alla legge del 5 marzo 1862. Un marcato autogoverno, con aspetti sia positivi, che negativi, da allora in poi caratterizzò le amministrazioni locali in Austria.

Struttura amministrativa

Nel periodo del Vormärz l'amministrazione dei comuni in Austria fu in stretta dipendenza dagli apparati statali. I rappresentanti scelti dagli abitanti furono solo autorità esecutive e consultive. L'amministrazione locale risultava burocraticamente complicata e spesso economicamente svantaggiosa.

La circolare del Capitanato di Trento del 4 novembre 1817 n.11135, quanto alla futura organizzazione amministrativa dei comuni nel Circolo di Trento stabiliva la nomina di una Rappresentanza comunale e di un capocomune coadiuvato da altro personale: un attuario, degli assistenti, un cassiere (con il compito di incassare le rendite comunali e di pagare le spese), delle guardie boschive e campestri. Il capocomune avrebbe convocato la rappresentanza secondo la necessità, dietro concessione del giudizio distrettuale e alla presenza di un rappresentante di quest'ultimo organo. I conchiusi della rappresentanza andavano registrati in un apposito libro sottoscritto dal capocomune, dall'attuario e dal delegato del giudizio distrettuale.

Compiti delle nuove rappresentanze comunali e dei capicomune erano: la stesura di un accurato inventario del patrimonio comunale, distinguendo l'attivo dal passivo ed evidenziando le diverse voci; la corretta tenuta degli atti; la presentazione dei conti consuntivi e degli eventuali arretrati; la consegna degli atti degli archivi comunali presenti nell'ex comune di aggregazione; la consegna all'archivio del giudizio dei registri di stato civile; la presentazione del rendiconto, secondo l'ordinanza del 1785.

Il "Regolamento delle comuni e dei loro capi nel Tirolo e nel Vorarlberg" del 26 ottobre 1819, istituiva nelle città maggiori considerate come comuni (Innsbruck, Trento, Bolzano, Rovereto) un Magistrato politico-economico, il quale fungeva anche da istanza politica per le gravi trasgressioni di polizia entro il proprio distretto. Il regolamento definitivo dei magistrati politico-economici delle diverse città giunse in tempi diversi (a Rovereto il 28 gennaio 1823, a Trento il 22 novembre 1825). Tra gli organi non compariva più la rappresentanza comunale.

Le città minori considerate come comuni (per la parte italiana, Riva, Ala e Arco) erano rette da un Magistrato politico-economico, composto di 12 (con più di 1.000 abitanti, da 16 a 20) elettori, i quali, sotto la presidenza del giudice distrettuale eleggevano:

- un borgomastro (sindaco): remunerato annualmente e confermato dal capitano circolare;
- quattro consiglieri: prestanti servizio gratuito e confermati dal giudizio distrettuale;

- un amministratore dei beni comunali: salariato annualmente e subordinato al Magistrato;
- un esattore steurale (fiscale): da assumere con contratto separato e subordinato al Magistrato;
- [solo in caso di beni consistenti, un cancelliere civico: salariato annualmente e confermato dal capitano circolare];
- [solo in caso di rilevante attività edilizia, un architetto civico].

Il Magistrato provvedeva a nominare, a pluralità di voti, il restante personale di cancelleria.

I comuni di campagna dovevano eleggere:

- un capocomune, con il compito di mantenere l'ordine e la polizia;
- due deputati, quali assistenti del capocomune e, in caso di assenza di quest'ultimo, suoi sostituti;
- un cassiere (per la cui attività si rimandava alle norme del 31 ottobre 1785 e del 3 marzo 1816), che amministrava i beni comunali, sotto il controllo del capocomune e dei deputati;
- un esattore steurale (o esattore comunale), addetto alla riscossione delle tasse (che non erano da non confondersi con i denari del comune);
- un certo numero di guardie campestri agli ordini del capocomune, "mantenute mediante contribuzioni in denaro, o in prodotti naturali, ovvero mediante assegnazioni di fondi comunali, od altri emolumenti";

I modi e i termini delle elezioni alle cariche comunali non erano specificati. Si sottolineava unicamente:

- la facoltà del rispettivo giudizio distrettuale (sovrano o patrimoniale) di respingere le nomine in caso di inammissibilità degli eletti;
- l'incompatibilità a ricoprire più uffici;
- l'obbligo fatto a ogni membro abile del comune, che riecheggiava l'antica consuetudine degli uffici conferiti a rotazione, di assumere almeno per un anno incarichi comunali (con possibilità di conferma successiva, su desiderio del comune e assenso rilasciato dal relativo giudizio distrettuale);
- l'abolizione delle figure dei sindaci, dei segretari e di altri scrivani;
- la permanenza dei comuni e dei capicomune sotto l'autorità dei giudizi distrettuali (si era ritornati a un sistema dove l'amministrazione giudiziaria non era separata da quella politico-economica);
- la nomina da parte del giudizio distrettuale di competenza, nei comuni lontani dalla sede giudiziaria, di delegati o giurati per facilitare l'amministrazione.

Il regolamento comunale del 1819, uno strumento legislativo troppo sommario e superficiale, rimase in vigore per quasi trent'anni.

Più dettagliata anche in merito all'organizzazione amministrativa fu la Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849 n. 170. La legge distingueva tra membri comunali e stranieri e, all'interno dei primi, tra cittadini del comune e "pertinenti". Il diritto di voto attivo e passivo, legato al censo, era inoltre riservato ai cittadini e ai "pertinenti" (ma questi ultimi solo se rivestivano uffici pubblici).

Gli organi previsti erano i seguenti:

- una rappresentanza comunale, di durata triennale, le cui sedute erano pubbliche le cui deliberazioni erano valide alla presenza di almeno 2/3 dei membri (o sostituti) e a maggioranza assoluta dei votanti. Sua composizione: comuni con meno di 100 elettori, almeno 8/9 soggetti; comuni con più di 100 elettori, 10 soggetti, con aggiunto uno per ogni venti elettori oltre i cento; comuni con più di 1000 elettori, un soggetto in più ogni cento elettori oltre i mille. Suoi Compiti (che delineavano un ampio raggio di azione): tutelare gli interessi del comune e provvedere ai bisogni del medesimo; rendere pubblici tramite inventari sostanze e diritti comunali; operare per un'adeguata rendita della sostanza comunale; controllare che i singoli membri del comune non ricavassero rendite superiori alle loro necessità dalle sostanze comunali a essi assegnate; investire le eccedenze delle rendite del comune per aumentarne il patrimonio; approntare i

preventivi annuali delle entrate e delle spese e, in caso di disavanzi, provvedere mediante sovrimposte (oltre una certa cifra, soggette ad approvazione da parte della rappresentanza comunale di Circolo); accedere a mutui nell'interesse del comune (oltre certe quote essi pure soggetti ad approvazione da parte della rappresentanza comunale di Circolo o concessi tramite leggi provinciali); fissare gli emolumenti degli impiegati e degli inservienti comunali e nominare gli organi amministrativi degli stabilimenti comunali di propria competenza; eleggere un proprio cassiere; destinare un soggetto alle mansioni di cancelleria; sopperire alle necessità dei poveri; assegnare i fondi necessari alle istituzioni di polizia per il mantenimento dell'ordine interno; far controllare periodicamente nel corso dell'anno i conti di cassa; in caso di necessità sottoporre a controllo la gestione della Deputazione; sempre in caso di necessità nominare commissioni per il controllo delle imprese comunali e altre commissioni, scegliendone i componenti; riunirsi due volte l'anno in seduta ordinaria per esaminare, nell'inverno il conto consuntivo, nell'estate il preventivo e per discutere sugli affari comunali; riunirsi in sedute straordinarie in casi urgenti (anche su richiesta scritta di almeno due terzi dei membri); per ogni seduta tenere un protocollo (firmato dal presidente e dal segretario), da conservare nell'archivio a disposizione del pubblico;

- una Deputazione comunale, di durata triennale, eletta a maggioranza assoluta, avente il compito preminente di rendere esecutive le deliberazioni della Rappresentanza. Sua composizione: Podestà, o Capocomune per i centri minori. Suoi compiti: presiedeva le sedute della Rappresentanza e ne convocava i membri; rappresentava il comune nei suoi rapporti esterni, in questioni civili e amministrative; sottoscriveva documenti comportanti obblighi del comune verso terzi; eseguiva le deliberazioni della Rappresentanza (se esse erano in opposizione alle vigenti leggi o a danno del comune ne trasferiva l'oggetto all'autorità distrettuale); amministrava il patrimonio comunale attenendosi rigorosamente al preventivo; per spese urgenti e straordinarie chiedeva l'approvazione della rappresentanza; a fine anno amministrativo trasmetteva a essa il conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita, corredato dai relativi documenti; sulla base di quest'ultimo, formava il preventivo sottoponendolo alla Rappresentanza; gli erano subordinati tutti gli impiegati e inservienti comunali; esercitava funzioni di polizia riguardo a nettezza urbana, sanità, poveri, strade, incendi, mercati, buon costume, domestici, cippi confinari, sicurezza delle persone e delle proprietà; doveva procacciarsi i mezzi per adempiere ciò ed era responsabile di eventuali omissioni; doveva impedire la questua e allontanare i mendicanti (alla Deputazione spettava comminare pene pecuniarie (o in prestazioni di lavoro) in relazione ai tre precedenti punti, tenendone protocollo);

- due consiglieri: l'anziano sostituiva il podestà in caso di suo impedimento. Loro compiti: prestarsi agli ordini del podestà, sotto la responsabilità di quest'ultimo.

Nella temperie neoassolutista l'organizzazione amministrativa dei comuni si rese in base a disposizioni provvisorie, in attesa che venisse elaborata la legge comunale del 24 aprile 1859 n. 58. Questa, rispetto alle ordinanze transitorie, ribadiva la necessità di un'approvazione delle autorità nella scelta degli ufficiali comunali. Il borgomastro stesso era designato dalle autorità su proposta di una terna di soggetti scaturiti dalle votazioni.

Decaduta la legge precedente con il mutare della situazione politica, la legge-quadro del 5 marzo 1862 non si scostava di molto dagli indirizzi impressi alla normativa del 1849 ed era in consonanza con l'avvento del liberalismo negli organi di governo dell'impero. Essa tutelava maggiormente i diritti dei singoli e perciò toglieva le precedenti limitazioni nell'accesso al comune e ai diritti elettorali.

Il "Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo" del 9 gennaio 1866 aggiungeva poche novità rispetto all'organizzazione amministrativa dei comuni prevista dalla legge provvisoria del 1849.

Emergeva la forte posizione del Capocomune, dotato di molte competenze e con i consiglieri nella mera posizione di aiutanti. In particolare al capocomune era affidato il disimpegno di molti affari derivanti dalla sfera d'azione delegata dallo stato al comune (ad esempio il diritto di punire nell'ambito dell'esercizio della polizia locale, § 57).

Veniva semplificato il modo di formare la rappresentanza comunale:

- nei comuni costituiti da meno di 100 elettori, 9 o 8 membri a seconda dell'istituzione di tre o due corpi elettorali;
- da 100 a 300 elettori, 12 membri;
- da 301 a 600 elettori, 18 membri;
- da 601 a 1000 elettori, 24 membri;
- più di 1.000 elettori, 30 membri.

Il presente regolamento, così come quello del 1862, era rivolto esclusivamente a paesi e borgate di dimensioni contenute, essendo le città maggiori ormai dotate di statuto proprio.

Al regolamento comunale del 9 gennaio 1866 era annesso il "Regolamento elettorale per i comuni della Contea principesca del Tirolo", tramite il quale i ceti più facoltosi mantenevano il controllo delle amministrazioni comunali.

Rispetto alla linea del governo, prevalse il punto di vista dei conservatori tirolesi riguardo alle limitazioni nell'accettazione nel comune di nuovi membri.

Con il progressivamente sempre più esteso diritto di voto presso il parlamento dell'Impero, la base sociale degli elettori delle rappresentanze comunali paradossalmente rimase spesso più bassa.

Allo scoppio della guerra le amministrazioni comunali caddero sotto il controllo delle autorità politiche.

Contesto generale

Il 21 aprile 1815 cessava il periodo di amministrazione provvisoria del Tirolo. A partire dal 1 maggio 1815 l'Austria incorporò ufficialmente il Dipartimento dell'Alto Adige, mentre il Congresso di Vienna confermava il passaggio dell'ex principato vescovile di Trento all'Austria, già avvenuto nel 1803.

Con il 24 marzo 1816 i distretti di Trento e Bressanone ottenevano una loro rappresentanza (insufficiente per la parte italiana del territorio) alla Dieta di Innsbruck, ripristinata dopo la sua soppressione sotto la Baviera.

Il 6 aprile 1818 il Tirolo venne incorporato nella Confederazione germanica, nata dalla dissoluzione dell'impero romano germanico e succeduta alla Confederazione del Reno crollata con Napoleone.

I due Capitanati di Circolo di Trento e Rovereto furono ricostituiti a partire dal 1 maggio 1815.

L'attività della Corte di giustizia di Trento cessava; con il 20 novembre 1815 veniva eretto un Giudizio civico provinciale a Trento e successivamente un Giudizio collegiale civile e criminale a Rovereto, ciascuno con competenze per i rispettivi Circoli.

Il Tribunale d'Appello e Giudizio criminale superiore aveva sede a Innsbruck, mentre l'ultima istanza giudiziaria era costituita dal Supremo Tribunale di Giustizia di Vienna.

La circolare del 17 luglio 1816 stabiliva che fosse riservata ai giudizi principeschi (sovrani) la giurisdizione criminale rispetto ai ripristinati giudizi patrimoniali nobili.

Con la Patente imperiale del 14 marzo 1817 il Tirolo fu diviso in 99 distretti amministrativi (più 7 nel Vorarlberg); 95 vennero amministrati da cosiddetti Giudizi cumulativi con competenze sia in materia politico-amministrativa, che giudiziaria. Furono denominati Giudizi distrettuali (Landgerichte), sia che ci si riferisse ai 44 principeschi (statali), che ai 51 patrimoniali (sottoposti a un dinasta). Entro gli anni Quaranta dell'Ottocento i dinasti rinunciarono via via ai propri residui diritti giudiziari.

Il Circolo di Trento era costituito da 10 giudizi principeschi e 11 patrimoniali; quello di Rovereto da 8 principeschi e 6 patrimoniali.

Nei 4 distretti cittadini di Innsbruck, Bolzano, Trento e Rovereto l'amministrazione politica era di competenza dei Magistrati, istituiti in dette città rispettivamente in data 11 novembre 1820, 25 febbraio 1821, 22 novembre 1825 e 28 febbraio 1823.

La nuova organizzazione giudiziaria decorreva dal 1 maggio 1817.

Per quanto riguardava la materia penale, l'Organizzazione dei giudizi criminali, secondo la Circolare dell'I.R. Giudizio di Appello del 16 aprile 1817 prescriveva che i giudizi di prima istanza fossero: inquirenti autorizzati anche a decidere (per la parte italiana il Giudizio civico provinciale di Trento e il Giudizio collegiale di Rovereto); inquirenti senza diritto di decisione, detti anche Giudizi distrettuali (per la parte italiana Cles, Cavalese, Tione); inquirenti competenti solo alla cattura dei sospettati di reato e all'assunzione dei rilievi informativi, detti semplicemente Giudizi (tutti gli altri).

La circolare del Capitanato di Trento di data 4 novembre 1817 n.11135, rivolta alle comunità del Circolo, esplicitava la dipendenza delle stesse dal Capitanato e dai Giudizi distrettuali.

Dopo i moti del 1848 e il fallimento dell'Assemblea costituente di Vienna-Kremsier, fu pubblicata la nuova costituzione del 4 marzo 1849, la quale permetteva allo stato di tenere saldamente in pugno la trasformazione dello stesso in senso moderatamente borghese.

Avendo alla base la separazione delle funzioni giudiziarie da quelle politico-amministrative, il 1 gennaio 1850 entrò in vigore la nuova organizzazione delle autorità amministrative politiche in Tirolo e Vorarlberg: una Luogotenenza a Innsbruck per tutta la provincia; tre Reggenze di Circolo, a Innsbruck, Bressanone e Trento; per l'esercizio delle funzioni politiche i Capitanati distrettuali (sei nella parte italiana); per l'esercizio delle funzioni giudiziarie i nuovi Giudizi distrettuali (26 per il Tirolo italiano), dotati di giurisdizione civile e penale in prima istanza.

Il nuovo ordinamento giudiziario in vigore a partire dal 1 maggio 1850 prevedeva dunque per il Tirolo italiano: 26 Giudizi distrettuali dotati di giurisdizione civile e penale in prima istanza; la Corte di Cassazione di Vienna, dotata della giurisdizione penale in terza e ultima istanza; un Senato a Trento dotato di giurisdizione civile in terza istanza e penale in seconda; due Corti di Giustizia, a Trento e a Rovereto, dotate di giurisdizione civile in seconda istanza; la Corte di Giustizia di Trento come Tribunale d'Appello, Corte d'Assise, Tribunale collegiale, mercantile e correzionale per la zona a nord di Trento; la Corte di Giustizia di Rovereto come Tribunale d'Appello, Corte d'Assise, Tribunale collegiale, mercantile e correzionale per la zona a sud di Trento, comprese le Giudicarie; una Camera di Commercio a Rovereto.

La patente imperiale del 31 dicembre 1851 (Silvesterpatent) annullò la costituzione imperiale del 4 marzo 1849 e diede inizio al periodo del neoassolutismo. Al posto della Dieta furono attivate deputazioni 'consultive' a fianco dei governatori.

L'amministrazione giudiziaria e quella politica ai livelli inferiori tornarono a essere unificate. Il 6 maggio 1854 vennero introdotti anche in Tirolo gli Uffici distrettuali misti, nella parte italiana detti anche Preture, i quali eliminarono gli ampi Capitanati distrettuali e incontrarono il favore della popolazione poiché, abbracciando all'incirca le dimensioni dei vecchi giudizi, erano ben distribuiti sul territorio.

La contea del Tirolo e Vorarlberg veniva divisa in quattro Circoli, con sede a Innsbruck, Bressanone, Trento e Bregenz, suddivisi in Distretti.

Il Circolo di Trento per l'amministrazione politica era costituito da 25 Uffici distrettuali (Preture).

Gli Uffici distrettuali corrispondevano ai Giudizi distrettuali. Per le città di Trento e Rovereto con i dintorni erano competenti i rispettivi magistrati civici.

L'autorità giudiziaria entrò in vigore a partire dal 25 novembre 1854.

Il Tribunale d'Appello per l'intera contea del Tirolo era ad Innsbruck.

Per l'amministrazione della giustizia nel Tirolo italiano vi erano: due Tribunali circolari (a Trento per i Distretti di Trento e dintorni, a Rovereto per i Distretti di Rovereto e dintorni); a Trento e Rovereto due Giudizi distrettuali delegati urbani, che esercitavano la giustizia nelle suddette città e dintorni; gli Uffici distrettuali misti, aventi competenze in materia giudiziaria civile oltre che in quella politica.

I Giudizi inquirenti in materia penale nel Circolo di Trento erano 8 (il Tribunale di Circolo di Trento, l'Ufficio distrettuale di Borgo, l'Ufficio distrettuale di Cavalese, l'Ufficio distrettuale di Primiero, l'Ufficio distrettuale di Cles, il Tribunale di Circolo di Rovereto, l'Ufficio distrettuale di Riva, l'Ufficio distrettuale di Tione).

La crisi subentrata alla sconfitta austriaca nella seconda guerra di indipendenza italiana e alla perdita della Lombardia segnarono la fine del neoassolutismo nella monarchia e l'apertura alle forze liberali. Vennero emanate prima la legge fondamentale del 20 ottobre 1860, poi la più innovativa legge fondamentale del 26 febbraio 1861.

Nel 1861, quale appendice alla legge fondamentale del 26 febbraio, venne approvato anche un nuovo regolamento provinciale per il Tirolo, il quale suscitò ancora delusione nei politici trentini a causa della loro insufficiente presenza alla Dieta: 21 deputati su un totale di 68. Da allora fino al 1914 in Tirolo, nonostante le pressioni per un rinnovamento, non furono introdotte sostanziali modifiche nella costituzione provinciale, né nei criteri della rappresentanza.

La sconfitta subita ad opera dei prussiani nel 1866 fece perdere all'Austria il ruolo-guida in Germania e provocò la cessione del Veneto all'Italia in seguito alla terza guerra di indipendenza. L'anno seguente le pressioni ungheresi portarono alla costituzione del 21 dicembre 1867, che decretava il cosiddetto Ausgleich, il compromesso che dava vita alla duplice monarchia austro-ungarica. I due tronconi di impero mantenevano in comune esercito e finanze, ma godevano ciascuno di un'organizzazione politico-amministrativa propria.

La legge del 19 maggio 1868 sull'erezione delle autorità politico-amministrative nei diversi regni della corona procedette alla completa separazione tra amministrazione politica e funzioni giudiziarie. Le autorità politiche distrettuali venivano denominate Capitanati distrettuali, creati nel 1849, decaduti durante il neoassolutismo e ora rimessi in vita, i quali erano retti da un Capitano e assorbivano l'attività politica che in precedenza era delle Preture e degli Uffici distrettuali misti.

Secondo l'ordinanza del Ministero degli Interni del 10 luglio 1868, la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg veniva divisa in 24 Capitanati distrettuali (in vigore a partire dal 31 agosto 1868), otto dei quali per la parte italiana.

Le città di Trento e Rovereto, che in base al regolamento comunale del 1862 erano state elevate a città statutarie, dal punto di vista politico-amministrativo erano equiparate ai Capitanati distrettuali, per l'ambito giudiziario invece dipendevano dall'omonimo Giudizio distrettuale.

Mentre nell'ambito dell'Impero si ebbero diverse leggi elettorali, tese ad allargare sempre più il diritto di voto (1873, 1882, 1896, fino al suffragio universale maschile del 1907) nei comuni della monarchia per l'elezione delle Rappresentanze comunali la base elettorale rimase notevolmente più bassa. L'ultima provincia a rinnovare il proprio ordinamento interno fu il conservatore Tirolo. Il 2 febbraio 1914 finalmente ottenne la ratifica imperiale la nuova Landesordnung tirolese, che rappresentò in parte ancora un compromesso con il vecchio ordine.

Il Comune di Lavarone, in base alla patente sovrana del 14 marzo 1817 e in continuità con la sua collocazione politico-amministrativa durante il medioevo e l'antico regime, appartenne alla giudicatura patrimoniale di Caldonazzo, infeudata ai conti Trapp, nell'ambito del Circolo di Trento. Con la cessione dei propri diritti giudiziari allo stato da parte dei Trapp, il 15 agosto 1824 Lavarone e gli altri comuni della giudicatura di Caldonazzo furono inglobati nel giudizio

distrettuale di Levico (ad esclusione di Palù, unito a Pergine), che esercitava l'amministrazione politica e quella giudiziaria indistintamente. Con l'istituzione dei capitanati distrettuali, nel 1849, e la separazione dei due ambiti amministrativi, Lavarone per l'amministrazione politica fece parte del Capitanato distrettuale di Borgo Valsugana e per quella giudiziaria dal Giudizio distrettuale di Levico. Durante il periodo del cosiddetto neoassolutismo - che abolì momentaneamente l'organizzazione del 1849 e i capitanati - l'amministrazione politica ai livelli inferiori fu nuovamente unita a quella giudiziaria e Lavarone fece parte dell'Ufficio distrettuale 'misto' (o Pretura) di Levico. In base alla legge del 19 maggio 1868 lo stato assunse come definitiva la separazione tra l'amministrazione politica e quella giudiziaria anche ai livelli inferiori: fu ricreato il Capitanato distrettuale di Borgo Valsugana, dal quale Lavarone dipese fino alla prima guerra mondiale e all'estinguersi della sovranità austriaca in Trentino.

Dal punto di vista ecclesiastico Lavarone era curazia della Pieve di Calceranica.

Fonti normative

Patente sovrana 31 dicembre 1812, per l'introduzione dell'imposta d'industria nelle province del Tirolo e Vorarlberg.

Editto del Commissario in capo del Tirolo De Roschmann del 31 dicembre 1813, concernente la provvisoria organizzazione del sistema di finanza nella parte italiana ed illirica del Tirolo

Patente 24 giugno 1814, "relativa alla presa di possesso del Tirolo e Vorarlberg"

Convenzione 28 giugno 1814 "relativa alla cessione da parte del Tirolo e del Vorarlberg, che altre volte apparteneva alla Baviera, a sua maestà l'imperatore d'Austria".

Ordinanza 24 aprile 1815 "relativa al tempo in cui hanno da entrare in attività le autorità politiche organizzate definitivamente sotto la direzione di sua eccellenza il conte Fernando di Bissingen governatore"

Circolare governatoriale 23 marzo 1816, "Spese e debiti della concorrenza militare"

Circolare del Governo dei 3 aprile 1816, n. 7624 "Conti arretrati, non che debiti delle Giurisdizioni, e delle Comuni"

Circolare governatoriale 16 luglio 1816, n. 16232, Ripristinazione dei giudizi patrimoniali

Patente sovrana 14 marzo 1817, n. 51, "Organizzazione dei giudizi distrettuali"

Ordinanza 16 aprile 1817, n. 80 "Organizzazione dei giudizi criminali".

Legge 13 aprile 1817, n. 79 Separazione del giudizio di Vigo in Fassa dal circolo di Bolzano, ed incorporamento del medesimo al circolo di Trento

Istruzione 31 agosto 1817, n. 20934/1760 "concernente i conti comunali, compilata per i comuni minori, secondo la prescrizione de' 31 ottobre 1785 in appendice alla circolare governiale"

Legge 31 agosto 1817, n. 65, "Metodo di stendere in avvenire i conti della facoltà delle giurisdizioni, e dei comuni"

Circolare dell'Imperial Regio Capitanato del Circolo di Trento 4 novembre 1817, n. 11135/3818 "Istruzioni per l'organizzazione e futura amministrazione dei comuni nel Circolo di Trento"

Circolare dell'Imperial Regio Capitanato circolare di Trento 21 dicembre 1817, n. 12283/4109, con istruzioni in merito alla tenuta del "giornale d'entrata ed uscita" e del "libro maestro"

Regolamento 14 agosto 1819, n. 168 "Regolamento delle Comuni, e dei loro Capi nel Tirolo e Vorarlberg"

Kaiserliches Patent vom 17 Maerz 1849, n. 170 "womit ein provisorisches Gemeinde-Gesetz erlassen wird"

Notificazione 29 novembre 1849, emanata dall'i. r. commissione d'attivazione del poter giudiziario pel Tirolo e Vorarlberg relativa all'organizzazione delle nuove autorità giudiziarie in questa provincia

Ordinanza imperiale 20 aprile 1854, n. 96, "wodurch eine Vorschrift für die Vollstreckung der Verfügungen und Erkenntnisse der landesfürstlichen politischen und polizeilichen Behörden erlassen wird".

Kaiserliches Patent vom 24 April 1859, n. 58, "womit ein neues Gemeinde-Gesetz erlassen wird"

Decreto del Ministero degli interni e della giustizia 30 gennaio 1860, n. 28 "betreffend die Bestellung eines beeideten Felschutzpersonales und das Verfahren über Feldfrevell"

Legge 5 marzo 1862, n. 14, "con cui vengono stabilite le disposizioni fondamentali per l'ordinamento degli affari comunali"

Legge 3 dicembre 1863, n. 105, "betreffend die Regelung der Heimatverhältnisse"

Legge 9 gennaio 1866, n. 1, "obbligatoria per la contea principesca del Tirolo, colla quale viene emanato un regolamento comunale ed un regolamento elettorale pei comuni"

Legge 25 luglio 1871, n. 95, "sull'introduzione di una legge generale sui libri fondiari"

Legge 22 gennaio 1879, n. 13, "con cui viene emanato un regolamento per le persone di servizio"

Legge del 18 gennaio 1882, n. 2, "valevole per la contea principesca del Tirolo, concernente l'amministrazione del patrimonio e delle entrate comunali ed i provvedimenti di rispettiva vigilanza sui comuni"

Legge 7 giugno 1883, n. 94, "concernente la divisione di terreni comuni e la regolazione di diritti comuni di godimento e di amministrazione"

Regolamento 18 giugno 1888, n. 3992 per i comuni italiani del Tirolo

Legge 8 giugno 1892, n. 17, Amministrazione della sostanza comunale e dei redditi comunali

Legge 10 marzo 1895, n. 16, concernente l'istituto della difesa del paese per la contea del Tirolo e pel Vorarlberg

Legge 9 giugno 1909, n. 62, "valevole per la contea principesca del Tirolo, sulla commassazione dei terreni agricoli"

Legge 9 giugno 1909, n. 61, valevole per la contea principesca del Tirolo, sulla divisione dei terreni comuni e la regolazione dei diritti di godimento e di amministrazione che vi si riferiscono

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Archivio storico del comune di Lavarone (ordinamento austriaco)

Il profilo storico-istituzionale riprende per la parte generale l'elaborato di Mauro NEQUIRITO e Margherita FAES citato in bibliografia.

Bibliografia

BRENTARI O., Guida del Trentino, Bologna, 1971, ristampa anastatica dell'edizione di Bassano del Grappa, 1890-1902

CAPUZZO E., Dal nesso asburgico alla sovranità italiana. Legislazione e amministrazione a Trento e a Trieste (1918-1928), Milano, 1992

CASETTI A., Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, TEMI, 1961

FAES M., NEQUIRITO M. (a cura di), Linee di sviluppo e cesure istituzionali nella storia dei comuni trentini dal Medioevo all'unione all'Italia descritte secondo le norme ISAAR, Provincia autonoma di Trento-

Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2004 (dattiloscritto)

GARBARI M., Le strutture amministrative del Trentino sotto la sovranità asburgica e la sovranità italiana, IN: Storia del Trentino, a cura di Lia De Finis, Trento, 1996

GARBARI M., Strutture amministrative comunali nella provincia del Tirolo durante il secolo XIX, IN: La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo, a cura di P. Schiera, Bologna, 1981

GIUNTA PROVINCIALE DEL TIROLO (a cura di), Raccolta di leggi, ordinanze e decisioni ad uso delle amministrazioni comunali del Tirolo, Innsbruck, 1908

WALLER G., Manuale delle leggi e regolamenti comunali, distrettuali e provinciali, nonché delle altre leggi ed ordinanze ai medesimi attinenti vevoli per la Contea principesca del Tirolo, Innsbruck, 1886

subfondo 2

Comune di Lavarone (ordinamento austriaco), 1823 - 1923

bb. 17

Soggetti produttori

Comune di Lavarone, 1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12

Contenuto

Il sottofondo conserva la documentazione prodotta dal Comune di Lavarone nell'epoca compresa fra il 1818 ed il 1923, periodo in cui vigeva la legislazione austriaca. Il primo documento conservato data 1823.

La documentazione conservata è scarsa e comprende i verbali delle sedute della rappresentanza comunale e del consiglio comunale, il carteggio ed atti degli affari comunali organizzato per annata e per oggetto, un registro anagrafico, gli inventari del patrimonio comunale e il materiale contabile.

Il materiale presente è quello tipico degli enti comunali asburgici ed è organizzato in 6 serie archivistiche. L'ordine delle serie vede all'inizio la documentazione prodotta dagli organi comunali, poi quella di carattere amministrativo e infine quella di natura contabile.

Protocolli delle sedute della rappresentanza comunale e del consiglio comunale, 1919 - 1923

Contenuto

La legge comunale provvisoria del 17 marzo 1849 prevede la tenuta e la conservazione in archivio di un protocollo per la registrazione dei verbali delle sedute della rappresentanza comunale. Il verbale, che deve essere sottoscritto da chi presiede la seduta, da un membro appositamente nominato e dal segretario, si articola in una serie di deliberazioni prese in base ai vari punti all'ordine del giorno elencati nel verbale stesso o nell'avviso di convocazione che lo precede.

Il Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo, emanato con la Legge 9 gennaio 1866 in ottemperanza alla Legge 5 marzo 1862 sull'ordinamento degli affari comunali, definisce la rappresentanza "organo deliberativo e sorvegliante" senza potere esecutivo (che rimane invece affidato alla deputazione) ma apporta poche variazioni al suo funzionamento. Questa ora ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta al trimestre e comunque ogni volta che sia necessario e che "lo domandi un terzo almeno dei suoi membri, o l'Autorità politica distrettuale, ovvero (...) la Giunta distrettuale".

Le funzioni e l'attività della rappresentanza comunale rimangono comunque pressoché invariate fino all'entrata in vigore della legislazione italiana nel 1923. Infatti in base al R.D. 4 febbraio 1915, entrato in vigore in Trentino a seguito del R.D. 11 gennaio 1923 n. 9, vennero istituiti anche nel Trentino gli organi di consiglio e di giunta.

La serie comprende un solo registro.

2.1. n. 14. b. 2

Protocollo di sessione della rappresentanza comunale e del consiglio comunale

1919 marzo 15 - 1923 giugno 2

- Deliberazione della rappresentanza comunale, 1919 marzo 15-27 marzo 1922 (1);
- deliberazione del consiglio comunale, 1922 marzo 27-1923 giugno 2.

Registro, legatura in mezza tela, pp. 373 (bianche pp. 358-400)

Note

(1) Nella seduta del 27 marzo 1922 si passa dalla dicitura "rappresentanza comunale" a quella di "consiglio comunale".

Carteggio ed atti degli affari comunali ordinati per annata, 1898 - 1923

Contenuto

La serie conserva il carteggio ed atti degli affari comunali organizzato per annata.

Il materiale prima del riordino era conservato parte in fascicoli sciolti (documentazione fino al 1920 compreso) parte in buste (dal 1921).

Per quanto riguarda la documentazione fino al 1920, il carteggio è stato riordinato per fascicoli annuali, per numero di protocollo, ove possibile, e in ordine cronologico, in quanto gli atti non presentavano nessuna classificazione nè riferimenti ad un titolare.

Per gli anni dal 1921 al 1923 il carteggio si trovava organizzato per posizioni, sottoposizioni e fascicoli, che sono stati mantenuti. Sono stati segnalati i fascicoli pluriennali.

L'estremo cronologico indicato nella descrizione della singola unità è quello dell'anno di riferimento.

La serie è assai incompleta, a causa della quasi totale perdita della documentazione antecedente alla prima guerra mondiale. Tuttavia diversa documentazione del carteggio ed atti per annata degli anni 1919-1922 si trova conservata a corredo dei documenti contabili relativi alla rendicontazione degli esercizi finanziari 1919-1922, poiché dopo essere stati utilizzati come pezze giustificative delle entrate e delle uscite comunali sono stati archiviati come documenti giustificativi del conto consuntivo.

2.2. n. 15. b. 2

Carteggio ed atti degli affari comunali

1898

Carteggio ed atti degli affari comunali in ordine di numero di protocollo e cronologico.

Fascicolo

2.2. n. 16. b. 2

Carteggio ed atti degli affari comunali

1909

Carteggio ed atti degli affari comunali in ordine di numero di protocollo e cronologico.

Fascicolo

2.2. n. 17. b. 2

Carteggio ed atti degli affari comunali

1910

Si conserva un solo atto del febbraio 1910.

Fascicolo

2.2. n. 18. b. 2

Carteggio ed atti degli affari comunali

1911

Carteggio ed atti degli affari comunali in ordine di numero di protocollo e cronologico.

Fascicolo

2.2. n. 19. b. 2

Carteggio ed atti degli affari comunali

1912

Carteggio ed atti degli affari comunali in ordine di numero di protocollo e cronologico.

2.2. n. 20. b. 2

Carteggio ed atti degli affari comunali

1913

Carteggio ed atti degli affari comunali in ordine di numero di protocollo e cronologico.

Fascicolo

2.2. n. 21. b. 2

Carteggio ed atti degli affari comunali

1914

Carteggio ed atti degli affari comunali in ordine di numero di protocollo e cronologico.

Fascicolo

2.2. n. 22. b. 2

Carteggio ed atti degli affari comunali

1915

Carteggio ed atti degli affari comunali in ordine di numero di protocollo e cronologico.

Fascicolo

2.2. n. 23. b. 2

Carteggio ed atti degli affari comunali

1918

Si conserva un solo atto del dicembre 1918.

Fascicolo

2.2. n. 24. b. 2

Carteggio ed atti degli affari comunali

1919

Carteggio ed atti degli affari comunali in ordine di numero di protocollo e cronologico.

Fascicolo

2.2. n. 25. b. 2

Carteggio ed atti degli affari comunali

1920

Carteggio ed atti degli affari comunali in ordine di numero di protocollo e cronologico.

Fascicolo

2.2. n. 26. bb. 3-6

Carteggio ed atti degli affari comunali

1921

Carteggio ed atti organizzato per posizioni e sottoposizioni secondo le categorie del titolario italiano.

- posizione I [Amministrazione];
- posizione II [Assistenza e beneficenza];
- posizione III [Polizia urbana e rurale]; si segnala: "Processo di fabbrica di C. R. fu Pietro", 1921-1922;
- posizione IV [Sanità e igiene]; si segnala: "Vertenza dr. S.", 1920-1921;
- posizione V [Finanze];
- posizione VI [Governo];
- posizione VII [Grazia, giustizia e culto];
- posizione VIII [Leva, truppe e servizi militari]; si segnala: anticipi pensioni di guerra, 1919-1921;
- posizione IX [Istruzione pubblica];
- posizione X [Lavori pubblici];
- posizione XI [Agricoltura, industria, commercio]; si segnala: "Asta erba della malga Bellem 1921", 1920-1921;
- posizione XII [Stato civile]; si segnala: "Rapporto bollettino settimanale del bestiame", 1921-1922; "Prospetto movimento forestieri", 1921-1922; atti relativi all'acquisto della cittadinanza italiana, 1921-1922;
- posizione XIII [Esteri];
- posizione XIV [Oggetti diversi];
- posizione XV [Pubblica sicurezza]; si segnala "Atti rallestramento esplosivi".

Fascicolo

2.2. n. 27. b. 7

Carteggio ed atti degli affari comunali

1922

Carteggio ed atti organizzato per posizioni e sottoposizioni:

- posizione IV [Sanità e igiene]; si segnala: "Idrofobia", 1922-1923; "Afta epizootica misure di polizia veterinaria 1922", 1922-1923; albi provvisori dei medici e dei farmacisti della Venezia Tridentina;
- posizione VI [Governo - elettorale];
- posizione IX [Istruzione];
- posizione XII [Pubblica sicurezza];
- posizione XV [Miscellanea]; si segnala: "Vendita piante del III lotto Ciovalt alla Cooperativa di lavoro Luserna", 1921-1923; "Atti relativi al ricevimento sua eccellenza Luciani ministro delle terre liberate", 1922-1923.

Fascicolo

2.2. n. 28. bb. 8-10

Carteggio ed atti degli affari comunali

1923

Carteggio ed atti organizzato per posizioni e sottoposizioni:

- posizione I/1 "Amministrazione comunale"; posizione I/2 "Amministrazione centr. e prov. Leggi e decreti"; "Delibere Giunta 1923"; "Delibere Consiglio 1923";
- posizione III "Elezioni";

- posizione IV "Finanza e demanio"; si segnala: "Elenco contrassegni tasse e velocipidi pro 1921 e 1922", 1921-1923; "Censimento bovine e animali domestici", 1922-1923;
- posizione V "Giustizia e culto";
- posizione VI "Istruzione pubblica";
- posizione VII "Lavori pubblici"; si segnala: "Atti relativi al collocamento delle campane", 1922-1923;
- posizione VIII "Milizia"; si segnala: "Militari 1923. Cavalli requisizioni", 1922-1925; bollettari denunce possesso quadrupedi e veicoli a disposizione dell'esercito, 1923-1926.;
- posizione IX "Opera pia - beneficenza";
- posizione X: "Patrimonio-Contabilità"; si segnala: "Esattoria...", 1923-1924;
- posizione XI: "Polizia e igiene";
- posizione XII: "Sicurezza pubblica..."; si segnala: "Atti relativi a licenze da ballo...", 1922-1923;
- posizione XIII: "Stato civile - Anagrafe";
- posizione XIV: "Miscellanea"; si segnala: "Domande e rinnovazioni patenti industriali", 1922-1923; "Registro di monta taurina", 1923.

Fascicolo

Carteggio ed atti degli affari comunali ordinati per oggetto, 1823 - 1923 (con docc. fino al 1968)

Contenuto

La serie comprende le pratiche, spesso relative ad affari pluriennali, che l'ufficio comunale riteneva importante tenere distinte o che sono state posteriormente riorganizzate.

Si tratta di alcuni fascicoli relativi ad affari diversi, fra cui si trovano compravendite e affittanze, la congrua per il parroco, la costruzione di strade ed edifici.

La serie è riordinata cronologicamente.

2.3. n. 29. b. 11

"Credito verso il Comune di Luserna 1823..."

1823 giugno 11 - 1895 luglio 12

Controversia fra il Comune di Lavarone e il Comune di Luserna per un debito:

- vertenza relativa al debito di Lavarone verso Luserna, 1823 giugno 11;
- lettera del Comune di Luserna al Comune di Lavarone in merito al debito, 1895 giugno 19;
- lettera del Capitanato distrettuale di Borgo al capocomune di Lavarone in merito alla vicenda, 1895 luglio 12.

Fascicolo

Segnature precedenti: n. 92; EL n. 12

2.3. n. 30. b. 11

"Acquisto casa Stengheli 1851..."

1851 - 1862

Pratica relativa alla permuta di una casa con orto, detta il 'palazzo', in località Maso Chiesa di Lavarone di proprietà della famiglia Stengheli con altro edificio di proprietà del Comune di Lavarone denominato 'casa Longhi' in Folgaria.

Fascicolo

Segnature precedenti: n. 94; EL n. 14

2.3. n. 31. b. 11

"Livello..."

1856 (in copia del 1876) - 1968

Rinuncia da parte di privati al diritto di enfiteusi su un suolo in località Loch.

Fascicolo

Segnature precedenti: n. 114

2.3. n. 32. b. 11

"Congrua parroco..."

1863 - 1901

Accordi fra il Comune di Lavarone e gli abitanti di Cappella per la congrua del parroco, il mantenimento della chiesa, della canonica e del cimitero.

Fascicolo

Segnature precedenti: n. 99

2.3. n. 33. b. 11

"Fondazione Conte Trapp 1827..."

1872 (con docc. del 1827 - 1828)

Iscrizione di ipoteca a carico del Comune di Caldonazzo:

- insinuazione del Comune di Lavarone contro il Comune di Caldonazzo quale detentore del capitale della Fondazione conte Trapp, 1872; in allegato atto relativo alle vicende del lascito del 1794 del signor conte Carlo de Trapp di un capitale da utilizzare per il mantenimento di due studenti di latinità, 1827 (copia) - 1828.

Fascicolo

Segnature precedenti: n. 93; EL n. 13

2.3. n. 34. b. 11

"Crediti vari..."

1904 - 1912

Crediti diversi del Comune di Lavarone verso privati.

Fascicolo

Segnature precedenti: n. 115

2.3. n. 35. b. 11

"Contratti servizio cassa 1905-1914"

1905 - 1914

Pratica relativa ai contratti tra il Comune di Lavarone ed istituti di credito locali per la gestione del servizio di cassa comunale e alla vertenza in merito.

Fascicolo

Segnature precedenti: n. 102

2.3. n. 36. b. 11

"Affittanza Camaustau..."

1906 - 1923

Atti relativi all'affittanza del bosco di proprietà comunale in località Camaustau di Lavarone.

Fascicolo

Segnature precedenti: n. 105; EL n. 15

2.3. n. 37. b. 11

Vendita piante

1908 - 1921

Aste pubbliche per la vendita del legname.

Fascicolo

Segnature precedenti: n. 106

2.3. n. 38. b. 11

"Allargamento strada Luserna"

1909

Carteggio relativo all'allargamento della strada da Lavarone verso Campo di Luserna.

Fascicolo

Segnature precedenti: n. 101

2.3. n. 39. b. 11

Acquisto terreni per edificio scolastico di Cappella

1911 - 1926

Carteggio ed atti relativi alla compravendita del terreno da utilizzare per l'orto e la strada del nuovo edificio scolastico della frazione Cappella.

Fascicolo

2.3. n. 40. b. 11

"Verbali di consegna"

1914 - 1921

- Verbale di consegna dell'ufficio comunale e del patrimonio comunale dal cessato capocomune al successore, 1914 maggio 16;
- "Elenco inventario della cassaforte esistente il 16.IV.1915";
- verbale di consegna dell'ufficio comunale e del patrimonio comunale dal cessato capocomune al successore, 1921 gennaio 27.

Fascicolo

Segnature precedenti: n. 110

2.3. n. 41. b. 11

"Fondi austriaci 1918"

1917 - 1918 (con doc. del 1915)

Pratica relativa all'anticipazione di fondi dello Stato al Comune di Lavarone, prevista nell'ambito dell'azione di governo in soccorso dei comuni.

Fascicolo

Segnature precedenti: n. 113

2.3. n. 42. b. 11

Permessi di ballo

1919 - 1920

Permessi di ballo da rilasciarsi agli esercenti operanti a Lavarone per gli anni 1919 e 1920.

Fascicolo

2.3. n. 43. b. 11

"Banca italiana di sconto 1920-1921"

1920 - 1922

Pratica relativa alla sottoscrizione del prestito nazionale da parte del Comune di Lavarone e ai rapporti tra la Banca italiana di sconto e l'amministrazione comunale.

Fascicolo

Segnature precedenti: n. 127

2.3. n. 44. b. 11

Costruzione strada Masi di Sotto-Cappella

1921

Progetti per la costruzione della strada Masi di Sotto-Cappella.

Fascicolo

serie 2.4

Registri anagrafici, 1910

Contenuto

La serie conserva un unico registro dello stato della popolazione del Comune di Lavarone al 1910.

2.4. n. 45. b. 12

"Registro della popolazione di Lavarone secondo lo stato al 31 dicembre 1910"

1910 dicembre 31

Registro della popolazione del Comune di Lavarone, con registrazioni distinte per singole frazioni.

Il registro riporta: numero casa, cognome e nome, luogo di nascita/dimora, epoca di nascita/matrimonio/morte, annotazioni.

Registro, legatura in tela, cc. 420, con rubrica alfabetica finale

Inventari del patrimonio comunale, 1908 - 1922

Contenuto

Ogni comune, per far fronte alle spese che si presentavano ogni anno, doveva ricorrere, oltre agli introiti derivanti dalle tasse, agli utili ricavati dalla gestione del patrimonio comunale.

L'intera sostanza comunale, sia mobile che immobile, dovesse essere tenuta in evidenza mediante un esatto inventario delle proprie sostanze che ogni comune doveva compilare periodicamente (1).

In questo elenco dovevano figurare i beni mobili e immobili, gli avanzi attivi e passivi, nonché i fondi e gli istituti amministrati dall'ente comunale e destinati a scopi di pubblica utilità, quali l'ospedale, il fondo poveri, ecc. (2). La Legge provinciale 6 giugno 1892 stabiliva che alla compilazione e alla periodica revisione dell'inventario dovesse provvedere una commissione nominata appositamente dalla rappresentanza comunale. L'inventario, da quest'ultima esaminato e rettificato, doveva essere poi firmato dal capocomune, da due membri della rappresentanza e da un consigliere comunale. Il documento veniva poi custodito in un luogo sicuro, ma ogni censito poteva consultarlo liberamente (3).

L'inventario era uno strumento particolarmente importante, poiché in base ad esso la rappresentanza comunale formava il bilancio di previsione, che costituiva, assieme al conto consuntivo, il principale documento contabile del programma amministrativo ed economico del comune (4).

Le variazioni occasionali nell'entità del patrimonio comunale dovevano essere dichiarate mediante appositi prospetti, sulla base dei quali si procedeva alla stesura di un nuovo elenco di consistenza.

Ogni comune era tenuto ad inviare una copia dell'inventario alla Giunta provinciale e ogni tre anni doveva spedirle una notifica riguardante i mutamenti verificatisi nel frattempo.

La serie comprende i registri degli inventari dei beni comunali ed elenchi relativi.

Note

(1) Legge 9 gennaio 1866, §§ 60-63; Legge 17 marzo 1849, §§ 71-77.

(2) Legge 8 gennaio 1882, §§ 1-12 e 91.

(3) Legge 8 giugno 1892, §§ 8-11.

(4) Legge 17 marzo 1849, § 7.

2.5. n. 46. b. 13

"Inventario sul patrimonio complessivo del comune di Lavarone del distretto politico di Borgo alla fine dell'anno 1907"
1908

Registro

2.5. n. 47. b. 13

"Inventario sul patrimonio complessivo del comune di Lavarone distretto politico di Borgo alla fine dell'anno 1918"
1919

Registro

2.5. n. 48. b. 13

"...Prospetto sopra i cambiamenti risultanti dopo i tre anni dall'ultima compilazione dell'inventario nel 1918 nella proprietà del Comune di Lavarone distretto politico di Borgo alla fine dell'anno 1921"

1921

Il registro riporta: numero corrente; oggetto; valore singolo, lire/centesimi, totale, lire/centesimi; annotazioni.

Registro

Preventivi, conti consuntivi e documenti giustificativi, 1898 - 1923

Contenuto

Il regolamento comunale del 1819 confermò le disposizioni precedentemente dettate dalla Circolare governatoriale 3 aprile 1816 n. 7624 e dalla Legge 31 agosto 1817 n. 65 "relativo al metodo di stesura dei conti". Ogni comune era obbligato alla redazione e alla tenuta annuale del "Sommario di tutta l'entrata ed uscita" e del "Sistema preliminare". La legge provvisoria comunale del 1849 stabilì che la rappresentanza dovesse approvare i conti preventivi e i consuntivi.

Il regolamento comunale del 1866 stabilì che ogni capocomune compilasse il bilancio e che la rappresentanza comunale lo esaminasse e lo approvasse, non più tardi di un mese dall'inizio del nuovo anno; il conto consuntivo doveva invece essere approvato dalla rappresentanza non più tardi di tre mesi dopo l'inizio dell'anno successivo. Una normativa più particolareggiata in materia fu emanata con Legge 2 giugno 1892 n. 17, concernente l'amministrazione del patrimonio e dei redditi comunali. In forza di tale legge, ogni anno il capocomune doveva compilare il preventivo delle entrate e delle spese, attenendosi ad un formulario la cui emanazione spettava alla giunta provinciale. Il bilancio doveva essere esposto alla pubblica visione e la rappresentanza comunale doveva approvarlo; il conto consuntivo era redatto dal capocomune sulla base delle registrazioni d'entrata ed uscita.

I preventivi contenevano le previsioni di entrata e di uscita del comune per il nuovo anno finanziario.

Nei conti consuntivi venivano annotate tutte le entrate ed uscite del comune.

Venivano entrambi redatti annualmente dal capocomune sulla base delle registrazioni di entrata e di uscita contenute nei giornali di cassa e presentati per l'approvazione alla rappresentanza comunale.

Dal 1819 al 1889 i bilanci preventivi portano la denominazione "Sistema preliminare di tutta l'entrata ed uscita" e si compongono di tre sezioni: il riassunto delle previsioni di entrata ed uscita per il nuovo anno amministrativo, l'allegato alla parte attiva, dove venivano riportate analiticamente le varie voci relative alla previsione di entrata e l'allegato alla parte passiva con un analogo elenco dei titoli riguardanti le previsioni di spesa; rimane invariato fino al 1883, quando entra in uso il "Preventivo"; un ulteriore mutamento si registra nel 1892 in seguito all'entrata in vigore della legge dell'8 giugno sulle finanze comunali.

Dal 1819 al 1889 i conti consuntivi erano denominati "Sommario di tutta l'entrata ed uscita" e si dividevano in tre parti: il quadro riassuntivo dove erano riportate tutte le entrate e le uscite del comune e due allegati per la parte attiva e passiva; dal 1892 la denominazione diventa "Conto consuntivo".

In base alla legge, il comune non poteva effettuare alcun pagamento senza un apposito mandato emesso dal capocomune; ogni mandato doveva contenere l'entità della somma pagata, il titolo della spesa e la legge o decreto che l'autorizzava. Gli ordini di incasso e i mandati di pagamento costituivano così i documenti giustificativi del conto consuntivo.

La serie comprende la documentazione contabile comunale organizzata per annate finanziarie.

La serie comprende le seguenti tipologie documentarie:

- conti preventivi con relativi allegati;
- conti consuntivi con relativi allegati;
- documenti giustificativi del conto consuntivo: mandati di pagamento con relative pezze d'appoggio; pezze d'appoggio dell'entrata (mancano gli ordini di incasso).

Per alcune annate si conservano gli assegni di pagamento.

La serie è molto lacunosa: infatti manca tutta la contabilità dell'Ottocento, a parte il 1898, e si conserva solo quella relativa agli anni dal 1913 al 1923.

2.6. n. 49. b. 14

"Preventivo 1898 n. 109"

1898

- "Allegato alla parte attiva del preventivo del Comune di Lavarone per l'anno 1898";
- "Allegato alla parte passiva del preventivo del Comune di Lavarone per l'anno 1898".

Fascicolo

Segnature precedenti: n. 109

2.6. n. 50. b. 14

Preventivo e documenti giustificativi del conto consuntivo

1915

- "1915 Preventivo... n. 109" (1): "Preventivo del Comune di Lavarone... per l'anno 1915"; "Allegato alla parte attiva del preventivo del Comune di Lavarone per l'anno 1915"; "Allegato alla parte passiva del preventivo del Comune di Lavarone per l'anno 1915";
- allegati al conto consuntivo: assegni di pagamento (documenti giustificativi delle uscite), per titolo di spesa.

Fascicolo

Segnature precedenti: n. 109

Note

(1) "n. 109" è la segnatura antica

2.6. n. 51. b. 14

"Preventivo 1917 n. 109"

1917

"Preventivo del Comune di Lavarone... per l'anno 1917", due esemplari, e atti relativi.

Fascicolo

Segnature precedenti: n. 109

2.6. n. 52. b. 14

Preventivo e documenti giustificativi del conto consuntivo

1919

- "1919 Preventivo n. 109" (1): "Preventivo del Comune di Lavarone... per l'anno 1919" e atti relativi; "Allegato alla parte attiva del preventivo del Comune di Lavarone per l'anno 1919", due esemplari; "Allegato alla parte passiva del preventivo del Comune di Lavarone per l'anno 1919", due esemplari;
- documenti giustificativi del conto consuntivo: mandati di pagamento 1919; registro matrici mandati di pagamento 1919-1920.

Fascicolo

Segnature precedenti: n. 109

Note

(1) "n. 109" è la segnatura antica

2.6. n. 53. b. 15

"Atti conti consuntivi degli anni 1914-1915-1918-1919"

1920 (con docc. dal 1913 e fino al 1921)

Pratica relativa alla verifica contabile effettuata negli anni 1920-1921 sui conti consuntivi degli esercizi finanziari 1914, 1915, 1918 e 1919, con doc (con documentazione contabile dal 1913):

Si segnala:

- "Resoconto riassuntivo dell'esattoria del Comune di Lavarone per l'anno 1914";
- "Resoconto riassuntivo dell'esattoria del Comune di Lavarone per l'anno 1915";
- "Resoconto riassuntivo dell'esattoria del Comune di Lavarone per l'anno 1919";
- "Conto consuntivo del Comune di Lavarone... per l'anno amministrativo 1913", copia;
- "Conto consuntivo del Comune di Lavarone... per l'anno amministrativo 1914", copia;
- "Conto consuntivo del Comune di Lavarone... per l'anno amministrativo 1915 fino alla fine dell'anno 1918", copia, due esemplari;
- "Conto consuntivo del Comune di Lavarone... per l'anno amministrativo 1919";
- documenti giustificativi delle spese comunali dell'anno 1914.

Fascicolo

2.6. n. 54. b. 15

Preventivo, conto consuntivo e documenti giustificativi

1920

- "Preventivo 1920 n. 109" (1): preventivo, due esemplari; allegato alla parte attiva del preventivo; allegato alla parte passiva del preventivo;
- "Atti del conto consuntivo 1920": conto consuntivo ed atti relativi: conto consuntivo 1919; conto consuntivo 1920, due esemplari; "Cassa Rurale Lavarone. Resoconto riassuntivo dell'esattoria del Comune di Lavarone per l'anno 1920";
- allegati al conto consuntivo: assegni di pagamento (documenti giustificativi delle uscite), per titolo di spesa.

Fascicolo

Segnature precedenti: n. 109

Note

(1) "n. 109" è la segnatura antica

2.6. n. 55. b. 16

Preventivo, conto consuntivo e documenti giustificativi

1921

- "Preventivo 1921 n. 109" (1): preventivo; allegato alla parte attiva del preventivo; allegato alla parte passiva del preventivo;
- "Atti del conto consuntivo 1921": conto consuntivo 1921 ed atti relativi;
- allegati al conto consuntivo: assegni di pagamento (documenti giustificativi delle uscite), per titolo di spesa.

Fascicolo

Segnature precedenti: n. 109

Note

(1) "n. 109" è la segnatura antica

2.6. n. 56. b. 17

Preventivo, conto consuntivo e documenti giustificativi (1)

1922

- "Preventivo 1922 del Comune di Lavarone": preventivo; allegato alla parte attiva del preventivo; allegato alla parte passiva del preventivo;
- "Pezze d'appoggio quinternetto 1922";
- allegati al conto consuntivo: assegni di pagamento (documenti giustificativi delle uscite), per titolo di spesa.

Fascicolo

Note

(1) Nella serie 'Carteggio ed atti ordinati per annata' in 'Carteggio ed atti' 1928 cat. 5 classe 3 fascicolo 17 "Conto consuntivo 1922" si conserva il Conto consuntivo per l'anno amministrativo 1922 e documenti relativi, poiché ancora necessitava di approvazione.

2.6. n. 57. b. 18

Preventivo, conto consuntivo e documenti giustificativi

1923

- "Preventivo 1923": preventivo, due esemplari; allegato alla parte attiva del preventivo, più esemplari; allegato alla parte passiva del preventivo, più esemplari; atti relativi;
- "Consuntivo pro 1923": allegati al conto consuntivo;
- "Pezze d'appoggio quinternetto 1923". "Pezze d'appoggio pel quinternetto 1923" 1915-1923;
- allegati al conto consuntivo: assegni di pagamento (documenti giustificativi delle uscite), per titolo di spesa.

Fascicolo

Ente

Comune di Lavarone

1923 gennaio 13 -

Luoghi

Gionghi (Lavarone, TN)

Archivi prodotti

Fondo Comune di Lavarone, 01/01/1602 - 31/12/1963

Subfondo Comune di Lavarone (ordinamento italiano), 01/01/1923 - 31/12/1963

Storia

In seguito alla sconfitta dell'Austria nel primo conflitto mondiale, il trattato di St. Germain datato 10 settembre 1919, approvato con R.D. datato 6 ottobre 1919 n. 1804 e convertito in legge il 26 settembre 1920, sancì l'annessione del Trentino all'Italia. L'ordinamento comunale austriaco tuttavia rimase in atto fino all'entrata in vigore del R.D. del 11 gennaio 1923 n. 9 che estese alle nuove Province l'ordinamento comunale italiano.

Con l'avvento del Fascismo, la riforma della legge comunale e provinciale italiana, pubblicata nel R.D. del 30 dicembre 1923 n. 1923, nella legge del 4 febbraio 1926 n. 237 (riguardante l'istituzione del podestà e della consulta municipale nominati dall'esecutivo nei comuni non eccedenti i 5000 abitanti) ed, infine, nel R.D. del 3 settembre 1926 n. 1910 (in base a cui fu esteso l'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno), operava la cancellazione completa del passato tessuto amministrativo nei comuni italiani.

Subito dopo con interventi di autorità furono aggregati alcuni comuni (R.D. datato 29 novembre 1928 n. 2970), fino a giungere in Trentino al numero di 117 (la riforma fu particolarmente intensa negli anni 1928-1929).

Caduto il regime e finita la guerra, fin dal maggio 1945 le domande di separazione delle frazioni dal centro cominciarono a giungere al CLN provinciale e furono poi dirottate alla Prefettura e accanto ai CLN comunali cominciarono a costituirsi CLN frazionali. Finalmente con Decreto legislativo luogotenenziale di data 7 gennaio 1946 n. 1, le amministrazioni comunali furono ricostituite su base elettiva in campo nazionale il che diede una spinta ulteriore alle domande di separazione, tanto che alla vigilia della convocazione della Costituente, pressoché la totalità dei sobborghi e delle frazioni avevano chiesto di costituirsi in comuni liberi, per ricostituire le strutture amministrative precedenti il Fascismo e di antica datazione storica.

Nello stesso anno si cominciò l'opera di ricostituzione degli ex comuni: gli abitanti dei sobborghi del capoluogo cittadino andarono alle urne in data 24 novembre 1946, mentre gli abitanti di altri 59 comuni trentini andarono al voto fra il 17 marzo e il 7 aprile dell'anno seguente (per la prima volta votarono le donne). Un altro turno elettorale per 13 comuni ci fu tra il 10 ottobre e il 19 dicembre.

Mentre continuavano i dibattiti nella fase di progettazione del futuro autonomistico della Regione, cominciarono ad avviarsi a soluzione le vertenze relative alla divisione dei comuni. Ad iniziare dal 31 ottobre 1946 furono emanati i singoli decreti legislativi per ogni comune costituito o ricostituito e fino al 1948, quando le competenze in materia comunale passarono alla Regione, i comuni ricostituiti furono 64. Le pratiche continuarono negli anni successivi tanto che attraverso decreti legge o leggi regionali, i comuni ricostituiti furono 119, portando il totale della provincia a 223.

Le più significative riforme riguardanti l'ordinamento dei comuni trentini nel dopoguerra sono rappresentate dalle disposizioni emanate con L.R. del 21 ottobre 1963 n. 29, con D.P.R.G. del 12 luglio 1984 n.12/L, con LR del 4 gennaio 1993 n. 1, e infine con il recente D.P.R.G. del 27 febbraio 1995 n.4/L.

Condizione giuridica

Con il R.D. datato 11 gennaio 1923 n. 9, vengono estesi al Trentino il Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. datato 4 febbraio 1915 n. 148; i decreti luogotenenziali datati 4 gennaio 1917 n. 129, 13 febbraio 1919 n.156 e 23 marzo 1919 n.504; i R.D. datati 18 settembre 1919 n.1825 e 20 ottobre 1921 n. 1576; i Regi decreti-legge datati 8 settembre 1922 n. 1285 e 21 dicembre 1922 n. 1654; il Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. del 12 febbraio 1911 n.297, modificato con R.D. datati 18 aprile 1920 n. 585 e 7 aprile 1921 n.559.

L'art. 25 del decreto datato 11 gennaio 1923 n. 9 stabilisce che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore dovranno aver luogo le elezioni generali amministrative per i consigli provinciali, nonché per i consigli comunali che hanno perduto due terzi dei loro membri.

Con R.D. datato 24 settembre 1923 n. 2013 sono estese alle nuove Province le disposizioni relative allo stato civile.

Il R.D. del 30 dicembre 1923 n. 1923, ovvero la "Riforma della legge comunale e provinciale", introduce alcune modifiche al Testo unico del 1915; quindi con la legge del 4 febbraio 1926 n. 237 e, infine, con il R.D. del 3 settembre 1926 n. 1910 fu esteso l'ordinamento fascista ai comuni del Regno.

Significativa riforma dell'ordinamento comunale si ebbe con il R.D. del 3 marzo 1934 n. 383 ("Approvazione del Testo unico della Legge comunale e provinciale").

Con D.L.L. datato 7 gennaio 1946 n.1 furono ricostituite le amministrazioni comunali su base elettiva.

Dopo il passaggio delle competenze in materia alla Regione, le leggi riguardanti specificatamente l'ordinamento comunale sono state le seguenti:

- L.R. datata 1 giugno 1954 n. 11 "Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali";
- L.R. datata 21 ottobre 1963 n. 29 "Ordinamento dei comuni";
- D.P.G.R. datato 12 luglio 1984 n.12/L "Approvazione del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni di cui al D.P.G.R. datata 19 gennaio 1984, n. 6/L";
- L.R. datata 4 gennaio 1993 n.1, "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige";
- L.R. datata 31 luglio 1993 n. 13, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- L.P. datata 8 novembre 1993 n.32, "Istituzione e ordinamento della Commissione consultiva sull'attività della giunta provinciale di vigilanza e tutela sugli enti locali";
- D.P.G.R. datato 27 febbraio 1995 n.4/L, "Approvazione del nuovo Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni".

Funzioni, occupazioni e attività

La sostanziale differenza introdotta dall'ordinamento italiano rispetto al precedente consiste nel fatto che, mentre prima i comuni venivano divisi in 3 classi, a seconda delle dimensioni, e ogni classe aveva determinate competenze, ora tutti i comuni, di qualsiasi entità, hanno i medesimi compiti.

Le competenze del comune di Caldes emergono dall'elenco delle serie, appartenenti all'archivio postunitario, classificate secondo il titolario stabilito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 1° marzo 1897 n. 17100/2 tuttora in vigore, di cui elenchiamo le 15 categorie:

- categoria I: Amministrazione;
- categoria II: Opere pie e beneficenza;
- categoria III: Polizia urbana e rurale;
- categoria IV: Sanità e igiene;
- categoria V: Finanze;
- categoria VI: Governo;
- categoria VII: Grazia, giustizia e culto;
- categoria VIII: Leva e truppe;
- categoria IX: Istruzione pubblica;
- categoria X: Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni;
- categoria XI: Agricoltura, industria e commercio;
- categoria XII: Stato civile, censimento, statistica;
- categoria XIII: Esteri;
- categoria XIV: Varie;
- categoria XV: Sicurezza pubblica.

Ogni comune è obbligato a tenere un inventario dei beni mobili e immobili; può contrarre mutui, pur con una certa garanzia e, in conformità alle leggi, imporre dazi e alcuni tipi di tasse; è obbligato a fare spese per gli uffici e per l'archivio comunale; per gli stipendi, per il servizio di riscossione e pagamenti, per le imposte dovute al comune, per servizio sanitario (medici e levatrici), per la conservazione del patrimonio comunale, per il pagamento dei debiti esigibili, per la sistemazione e la manutenzione delle strade comunali, dei porti, degli edifici ed acquedotti e dei cimiteri comunali, per l'istruzione elementare, per l'illuminazione, per i registri dello stato civile, per la festa nazionale, per le elezioni, per la polizia locale, per il carcere mandamentale ecc.

Con l'avvento del Fascismo, il podestà, di nomina regia, svolge le competenze già esercitate dal consiglio, dalla giunta e dal sindaco, come si evince dall'art. 5 della legge comunale e provinciale datata 4 febbraio 1926 n. 237.

Nel R.D. datato 3 marzo 1934 n. 383, all'art. 91 sono elencate le spese obbligatorie del comune fascista: per oneri patrimoniali, per spese generali, per polizia locale, sanità ed igiene, per sicurezza pubblica e giustizia, per opere pubbliche, per educazione nazionale (scuole), per agricoltura, per assistenza e beneficenza, per culto ecc. Per quanto riguarda finanza e contabilità la normativa rimane molto simile a quella dettata nel Regio decreto del 1915. Il depotenziamento dell'attività amministrativa dei comuni caratterizza l'epoca fascista.

Dopo la caduta del fascismo e la fine del secondo conflitto mondiale, vengono ricostituiti i precedenti organi comunali, con analoghe competenze.

Le numerose istanze di separazione delle frazioni dai comuni sono prudentemente prese in considerazione solo previa verifica della consistenza patrimoniale e degli introiti delle frazioni stesse.

Attraverso vari provvedimenti legislativi regionali e provinciali, si giunge al testo unico emesso dal Presidente della giunta regionale in data 27 febbraio 1995 n. 4/L, che stabilisce l'ordinamento attualmente in vigore, in cui si sottolinea primariamente l'autonomia della comunità locale e del comune che la rappresenta; lo statuto del singolo comune viene emesso con deliberazione del consiglio comunale e approvato dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte della giunta provinciale.

Struttura amministrativa

In base al Regio decreto di data 4 febbraio 1915 ("Nuovo testo unico della Legge comunale e provinciale"), entrato in vigore in Trentino a seguito del Regio Decreto di data 11 gennaio 1923 n. 9, ogni comune ha un consiglio, che elegge nel suo seno una giunta, che si rinnova ogni 4 anni e si compone di un numero pari (da 2 a 8) di assessori, e un sindaco, che è eletto a scrutinio segreto e dura in carica 4 anni, un segretario, nominato dal consiglio, e un ufficio comunale.

Gli organi di consiglio e giunta sono istituiti nei comuni italiani in base alla Legge comunale e provinciale contenuta nella Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia del 20 marzo 1865 n. 2248.

Per quanto riguarda le competenze dei singoli incaricati, in base allo stesso Regio decreto il consiglio esamina il consuntivo dell'anno precedente e lo approva, delibera il bilancio del comune e delle istituzioni che gli appartengono, nomina i revisori dei conti e i commissari per la revisione delle liste elettorali, vigila sulle istituzioni comunali, elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che compongono la giunta municipale.

Il consiglio inoltre delibera su tutte le materie proprie dell'amministrazione comunale che non siano esplicitamente attribuite a giunta o sindaco e cioè: stipendi, personale, lasciti, acquisti - salvo autorizzazione del prefetto -, alienazioni, cessioni, servitù, prestiti, affrancazione di censi, regolamenti relativi a beni comunali, regolamenti igienici e di polizia locale, cimiteri, destinazione di beni comunali, dazi e imposte comunali, fiere e mercati (cfr. art. 131). La giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti. Le deliberazioni sono valide se è presente la metà dei componenti, minimo tre. Questa delibera sulle spese impreviste, sugli storni, sulla preparazione dei ruoli delle tasse, sulle proposte dei regolamenti al consiglio, sulla conclusione dei contratti deliberati dal consiglio e rende conto al consiglio della sua gestione. (art. 139). Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale (art. 151), convoca consiglio e giunta, esegue le deliberazioni di entrambi gli organi, stipula i contratti, rilascia certificati di notorietà pubblica, stati famiglia, certificati di povertà, rappresenta il comune, sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali; quale ufficiale di governo (art. 152) è incaricato della pubblicazione delle leggi, della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, ha compiti in materia di ordine pubblico, sicurezza e igiene pubblica.

Il segretario comunale deve essere dotato di apposita patente di abilitazione e di un titolo di studio superiore; può rogare i contratti.

Sono previsti infine alcuni impiegati comunali le cui competenze sono stabilite da apposito regolamento.

Il numero di membri del consiglio va da 15 a 80, a seconda della popolazione del comune. Questo si riunisce due volte all'anno, ordinariamente in primavera e in autunno e le deliberazioni possono essere prese se è presente la metà dei consiglieri. Un regolamento interno determina numero, stipendio e attribuzioni degli impiegati comunali (fra gli altri c'è l'esattore o il tesoriere comunale).

Gode del diritto elettorale attivo qualsiasi cittadino maschio, iscritto nelle liste elettorali, che abbia compiuto il 21° anno che paghi annualmente al comune una certa contribuzione diretta erariale. Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori purché sappiano leggere e scrivere.

Nel 1926 in seguito all'estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno (R.D.L. 3 settembre 1926 n. 1910) i consigli e le giunte furono sciolti. Subentrava ad essi la figura del podestà. Egli era affiancato, nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti o nei comuni capoluoghi di provincia, da una consulta municipale, composta di un numero di membri fissati dal Prefetto, con particolari requisiti (in particolare se donne, cfr. art.68), che durano in carica 4 anni e sono riconfermabili. La scelta dei consultori vien fatta su terne designate dalle associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute. Le adunanze della consulta sono valide solo se è presente almeno la metà dei membri e i suoi pareri sono emessi a maggioranza assoluta di voti. L'ufficio di podestà o consultore municipale è generalmente

gratuito. Con l'avvento del fascismo, il podestà, di nomina regia, svolge le competenze già esercitate dal consiglio, dalla giunta e dal sindaco,

Il R.D. di data 3 marzo 1934 n. 383, stabilisce che il podestà possa essere affiancato dal vice podestà e da altri consultori. Inoltre è prevista la figura del segretario comunale, che ha la qualifica di funzionario statale, è diplomato e, per quanto attiene allo svolgimento delle sue funzioni, dipende gerarchicamente dal podestà e ne esegue gli ordini. L'apposito regolamento comunale provvede a disciplinare infine lo stato giuridico degli impiegati e dei salariati dipendenti comunali, oltre che l'ordinamento d'ufficio.

La giunta e il consiglio comunale sono ripristinati con il Decreto legislativo Luogotenenziale del 7 gennaio 1946 n.1, e ne fu ristabilita la modalità elettiva di nomina. Tutti coloro che sanno leggere e scrivere possono diventare consiglieri comunali, ma non coloro che hanno rivestito incarichi politici di rilievo in epoca fascista (presidenti di province o podestà). La giunta municipale è eletta dal consiglio nel suo seno, così pure il sindaco. A sindaco e assessori può essere data un'indennità di carica. I consigli comunali durano in carica 4 anni e si rinnovano completamente alla scadenza del quadriennio.

Con il Decreto del Presidente della giunta regionale di data 27 febbraio 1995 n. 4/L, emesso come Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni viene stabilito l'ordinamento attualmente in vigore in Trentino-Alto Adige. Organi del comune sono consiglio, giunta e sindaco. Il numero di assessori è stabilito dallo statuto. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto.

Il consiglio è definito organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Esso delibera: lo statuto, i programmi, le assunzioni di personale, le convenzioni tra comuni, l'assunzione diretta o l'affidamento di pubblici servizi, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, l'accensione di mutui o la concessione di prestiti, le spese che impieghino bilanci di più anni, gli acquisti e le alienazioni immobiliari non previste nel bilancio, la nomina di propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni (art. 28).

La giunta compie invece tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo Statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, alla giunta spetta la presentazione del bilancio di previsione al consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il sindaco rappresenta il comune, convoca e presiede la giunta nonché il consiglio comunale e sovrintende al funzionamento degli uffici, dei servizi e all'esecuzione degli atti. Nomina i componenti della giunta e i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il sindaco svolge funzioni di ufficiale di governo, sovrintende alla stesura dei registri di stato civile e di popolazione, allo svolgimento di funzioni in materia di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, adotta provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale.

Il segretario comunale è un dipendente comunale, iscritto ad apposito albo regionale articolato e gestito a livello provinciale: egli è laureato in materie specifiche, è il funzionario di più alto livello del comune e ha responsabilità in merito al controllo della legittimità delle deliberazioni comunali. Con L.R. 11 dicembre 1975 i segretari comunali diventano dipendenti comunali. Il segretario comunale redige i verbali delle sedute di giunta e consiglio, sovrintende e coordina l'attività dei dirigenti, è il capo del personale, coordina e, ove non vi siano i dirigenti, dirige i servizi e gli uffici dell'ente, può rogare i contratti.

Nel comune è prevista l'istituzione di un servizio di economato per le piccole spese e i servizi gestiti in economia, nonché la figura di un economo, e di un servizio di tesoreria.

I consiglieri eleggono un collegio di revisori composto da tre membri, che dura in carica tre anni (i revisori sono rieleggibili per una sola volta).

Lo statuto comunale può prevedere la figura del difensore civico, che svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.

Sono inoltre previste le figure dei dirigenti, cui sono attribuite responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente.

I comuni possono inoltre gestire dei servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione e a mezzo di società di capitale a partecipazione pubblica locale.

La prima attestazione di organo amministrativo di ordinamento italiano nel Comune di Lavarone risale al 1922, anno in cui vennero eletti la giunta municipale e il consiglio comunale in seguito alle elezioni amministrative del gennaio 1922.

Contesto generale

Con ordine di servizio datato 29 maggio 1915 del comando supremo del regio esercito italiano viene costituito un segretariato generale per gli affari civili come organo tecnico politico amministrativo per i territori occupati. A ciascun distretto politico è destinato un commissario civile. Finita la guerra, con ordinanza datata 19 novembre 1918 del Capo di Stato maggiore del Regio esercito, l'amministrazione della Venezia Tridentina viene affidata ad un governatore degli affari civili, il quale con R.D. datato 24 luglio 1919 n. 1251, viene sostituito da un Commissario generale civile, coadiuvato da vicecommissari.

Gli organi amministrativi previsti dalla legislazione comunale austriaca continuano la loro attività anche negli anni immediatamente successivi alla conclusione del primo conflitto mondiale e all'annessione del Trentino al Regno d'Italia, sancita ufficialmente con la legge datata 26 settembre 1920 che converte in legge il R.D. 6 ottobre 1919 n. 1804, riguardante l'approvazione del Trattato di St. Germain tra Italia ed Austria (ciò sulla base delle norme di diritto internazionale). Comunque, fin dal novembre del 1918 i capicomuni mutano formalmente la loro denominazione in quella italiana di sindaci.

In base al R.D. datato 4 febbraio 1915 (Nuovo testo unico della Legge comunale e provinciale), entrato in vigore in Trentino a seguito del R.D. datato 11 gennaio 1923 n. 9, il regno si divide in province, circondari, mandamenti e comuni. In ogni provincia vi sono un prefetto, con funzioni esecutive, un viceprefetto, un consiglio di prefettura, con funzioni consultive e amministrative, e una giunta amministrativa, presieduta dallo stesso Prefetto, con funzioni anche giurisdizionali.

In ogni circondario vi è un sottoprefetto, che esegue gli ordini del prefetto.

Le deliberazioni dei consigli e delle giunte comunali sono trasmesse ai prefetti e rispettivamente ai sottoprefetti e diventano esecutive se rimandate con il visto del prefetto o del sottoprefetto o se il decreto di sospensione non è pronunciato entro il termine di 15 giorni (1 mese per bilanci e consuntivi). Il prefetto inoltre può ordinare, a spese del comune, le indagini che crede necessarie. Sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa invece, le deliberazioni che riguardano significative transazioni di carattere soprattutto immobiliare e i regolamenti. Questa organizzazione è praticamente confermata dal R.D. datato 3 marzo 1934 n.383. La giunta provinciale amministrativa e il Ministro dell'interno esaminano le regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate, apportano ai bilanci eventuali modifiche.

Gli organi che amministrano la provincia sono il consiglio provinciale e la deputazione cui si aggiunge un presidente (con R.D. datato 30 dicembre 1923)

Per i comuni c'è la possibilità di unirsi in consorzi fra loro o con la Provincia, per provvedere a particolari servizi ed opere di comune interesse.

Con R.D. datato 21 gennaio 1923 n. 93 viene istituita la Provincia di Trento (comprendente anche Bolzano), con i circondari, corrispondenti ai distretti politici.

Con l'avvento del fascismo si ha una politica di accentramento delle cariche che vede l'istituzione di podestà di nomina regia nei comuni del Regno (R.D.L. 3 settembre 1926 n. 1910) mentre il prefetto diventa "unico solo rappresentante autorità di Governo nella Provincia" (telegramma di Mussolini del 13 giugno 1923).

Dopo la guerra, con l'istituzione della Regione le funzioni esercitate dalla Prefettura in materia di vigilanza e tutela sui comuni passano alla giunta provinciale. Successive leggi regionali regolamentano la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali e l'ordinamento dei comuni ed infine, con L.R. 11 dicembre 1975, i segretari comunali tornano alle dipendenze dei comuni.

La competenza regionale in materia rimane anche dopo l'approvazione del secondo Statuto di autonomia (1971), avvenuta al termine di un lungo processo noto con il nome di "Pacchetto", a seguito del quale la Regione cede gran parte delle competenze alle due province autonome di Trento e Bolzano. Detta competenza diventa primaria con la legge costituzionale n. 2 del 1993.

La legge regionale datata 27 febbraio 1995 prevede varie forme di collaborazione intercomunale: convenzioni fra comuni, consorzi di comuni, unione di comuni.

La giunta provinciale effettua un controllo preventivo di legittimità sugli atti deliberativi dei comuni.

Si deve infine far cenno all'esperienza dei comprensori, creati per diventare sia enti di governo che di gestione, intermedi tra comuni e Provincia, e ormai ridotti a una funzione di gestione secondaria.

Con la L.P. datata 2 marzo 1964 n. 2, "Ordinamento urbanistico della Provincia di Trento", sono fondati gli 11 comprensori della Provincia autonoma di Trento per coordinare lo sviluppo urbanistico del territorio. Gli organi sono la giunta comprensoriale e l'assemblea comprensoriale. Le competenze di questi organismi aumentano notevolmente con la L.P. datata 7 dicembre 1973 n. 62 e con il Testo unico approvato con D.P.G.P. datato 9 novembre 1981 n. 20-60/leg, che riassume i compiti istituzionali del comprensorio in materia di programmazione urbanistica e socioeconomica. Oltre a questi compiti primari il comprensorio gestisce funzioni delegate dalla Provincia e dai comuni. Le strutture assistenziali del comprensorio sono le seguenti: assistenza sociale, assistenza domiciliare, centro servizi per anziani, centro socioeducativo, centro giovani.

Il territorio di Lavarone rientrava nella giurisdizione della Pretura di Borgo.

Con l'istituzione dell'Ufficio del libro fondiario della Regione Trentino-Alto Adige, con L.R. 8 novembre 1950 n. 17 il territorio di Lavarone rientrava per competenza nella circoscrizione dell'Ufficio del catasto fondiario di Borgo.

Dal punto di vista ecclesiastico nel territorio del Comune di Lavarone esistono due parrocchie, entrambe comprese nel decanato di Folgaria: la parrocchia di san Floriano martire a Lavarone Chiesa, istituita nel 1667; la parrocchia dell'Assunzione a Lavarone cappella, elevata a parrocchia nel 1910.

Fonti normative

Regio decreto 8 giugno 1865, n. 2321, "col quale è approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale annessa a quella del 20 marzo 1865, n. 2248".

Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, Ordinamento giudiziario in vigore dal 1 gennaio 1866

Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 'col quale è approvato il regolamento giudiziario per l'esecuzione

del codice di procedura civile, di quello di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario'.

Regio decreto del 9 gennaio 1887, n. 4311, "che approva un nuovo ordinamento del servizio statistico"

Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217, "che approva il testo unico delle leggi sulle tasse di registro".

Regio decreto 21 settembre 1901, n. 445, "che approva il regolamento per la formazione e la tenuta del registro di popolazione in ciascun comune del regno".

Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, "che approva il regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale".

Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, "che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale".

Legge 7 aprile 1921, n. 457, "concernente il VI censimento generale della popolazione del regno"

Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1530, "che estende ai territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, la legge 7 aprile 1921, n. 457 sul censimento generale della popolazione nei comuni del Regno"

Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1594, "che detta norme per il censimento generale della popolazione nei territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778"

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9 "con cui si estendono alle nuove provincie la legge ed il regolamento comunale e provinciale"

Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 93, "che istituisce la provincia di Trento, con capoluogo Trento"

Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2013, "Estensione alle nuove provincie delle disposizioni relative all'ordinamento dello stato civile"

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale"

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".

Regio decreto 31 gennaio 1924, n. 151, "Norme per l'attuazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, riguardante la riforma della legge comunale e provinciale"

Regio decreto 23 maggio 1924, n. 824, "Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato"

Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2113, "Istituzione del servizio ispettivo sui comuni e sulle provincie, e modificazioni alle disposizioni della legge comunale e provinciale"

Legge 4 febbraio 1926, n. 237, "Istituzione del potestà e della consulta municipale nei comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti"

Regio decreto 6 maggio 1926, n. 760, "Determinazione per alcune provincie del regno, della data della cessazione delle amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del podestà e delle consulte municipali nei comuni di cui all'art. 1 della legge 4 febbraio 1926, n. 237"

Regio decreto legge 9 maggio 1926, n. 818, "Modificazioni alla legge 4 febbraio 1926, n. 237, sulla istituzione del podestà e della consulta municipale"

Regio decreto legge 3 settembre 1926, n. 1910, "Estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del regno"

Decreto legge 17 marzo 1927, n. 383, "Facoltà al governo del re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali"

Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove

province"

Regio decreto 23 aprile 1929, n. 551, "Fissazione della data di cessazione delle amministrazioni straordinarie e dell'attuazione del nuovo ordinamento dell'amministrazione provinciale in 17 provincie"

Regio decreto 26 luglio 1929, n. 1361, "Modifica alla tenuta dei registri dello stato civile"

Circolare del Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, 28 agosto 1929 n. 16900/3 rimettente in ruolo i militari già congedati dal governo austriaco

Legge 14 settembre 1931, n. 1175, Testo Unico delle leggi sulla finanza locale

Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale"

Legge 24 febbraio 1938, n. 329 "T.U. delle disposizioni legislative sul reclutamento del r. esercito"

Legge 16 giugno 1938, n. 1075, "Conversione in legge del r. decreto-legge 28 aprile 1938, n. 482, concernente la prescrizione, come requisito essenziale ad amministratore dei comuni e delle provincie, dello stato di coniugato o di vedovo con prole"

Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, "Codice di procedura civile"

Legge 18 dicembre 1941, n. 1368, Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Regio decreto legge 28 dicembre 1943, n. 29-B, "Defascistizzazione delle amministrazioni dello stato, degli enti locali e parastatali, degli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale"

Regio decreto legge 4 aprile 1944, n. 111, "Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie"

Regio decreto legge 12 aprile 1944, n. 101, "Norme integrative dei r. decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29-B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle amministrazioni dello stato, degli enti locali e parastatali, degli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette amministrazioni, enti ed aziende già licenziati per motivi politici"

Decreto legge luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159, "Sanzioni contro il fascismo"

Decreto legge luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 23, "Estensione alle donne del diritto di voto"

Decreto legge luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, "Ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Decreto legge luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 68, "Modificazioni alle norme per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali"

Decreto legge luogotenenziale 10 marzo 1946, n.76, "Modificazioni ed aggiunte al D.L.L. 7 gennaio 1946, n.1, sulla ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Decreto legge luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 272, "Disposizioni per la ricostruzione degli atti e documenti degli archivi dei municipi distrutti a seguito di eventi bellici o di tumulti popolari o di incendi, inondazioni, terremoti ed altre pubbliche calamità"

Decreto legge luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 83, "Modificazioni al D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostruzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 574, "Norme sull'assetto della legislazione nei territori liberati, per i provvedimenti adottati dagli enti locali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale"

Legge 9 giugno 1947 n. 530, "Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, e successive modificazioni"

Decreto legge luogotenenziale 7 gennaio 1948, n.1, "Ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"

Legge 29 aprile 1949, n. 264, Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

Legge Regionale 1 giugno 1954, n. 11, "Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali"

Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, "Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1128 sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 luglio 1984, n. 12/L, "Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni di cui al D.P.G.R. 19 gennaio 1984 n. 6/L"

Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11, "Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell'archivio provinciale"

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 febbraio 1995 n. 4/L, "Approvazione nuovo testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni"

Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, Nuove disposizioni in materia di beni culturali

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Il profilo storico-istituzionale riprende per la parte generale l'elaborato di Margherita FAES citato in bibliografia.

Bibliografia

CAPUZZO E., Dal nesso asburgico alla sovranità italiana. Legislazione e amministrazione a Trento e a Trieste (1918-1928), Milano, 1992

CASETTI A., Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, TEMI, 1961

FAES M., NEQUIRITO M. (a cura di), Linee di sviluppo e cesure istituzionali nella storia dei comuni trentini dal Medioevo all'unione all'Italia descritte secondo le norme ISAAR, Provincia autonoma di Trento-Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2004 (dattiloscritto)

GARBARI M., Le strutture amministrative del Trentino sotto la sovranità asburgica e la sovranità italiana, IN: Storia del Trentino, a cura di Lia De Finis, Trento, 1996

GORFER A., Le valli del Trentino. Guida geografico - storico - artistico - ambientale, Calliano, 1975-1977

subfondo 3

Comune di Lavarone (ordinamento italiano), 1923 - 1963 (con docc. fino al 1998)

bb. 345

Soggetti produttori

Comune di Lavarone, 1923 gennaio 13 -

Contenuto

Il sottofondo conserva la documentazione prodotta dal Comune di Lavarone nel periodo compreso fra il 1923, quando fu estesa alle nuove province la legge e il regolamento provinciale e comunale italiano, ed il 1963. Alcune serie tuttavia conservano documentazione fino al 1998.

Il materiale presente è quello tipico degli enti comunali italiani ed è organizzato in 36 serie archivistiche, sulla base del titolario di classificazione dei documenti d'archivio di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 17100/2 del 1° marzo 1897.

Si conserva anche la documentazione prodotta dai Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Lavarone, poichè questi rappresentano una gestione speciale del comune; la documentazione è organizzata in 4 serie archivistiche.

La numerazione di ogni serie è aperta per permettere incrementi futuri.

Deliberazioni del consiglio comunale (originali), 1923 - 1961

Contenuto

In base al R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 entrato in vigore in Trentino a seguito del R.D. 11 gennaio 1923 n. 9 ogni comune ha un consiglio comunale che elegge una giunta. Con R.D.L. 4 febbraio 1926, n. 237, in seguito all'estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno, i consigli comunali e le giunte furono sciolti. Ad essi subentra la figura del podestà; consiglio e giunta sono ripristinati con Decreto luogotenenziale 7 gennaio 1946 n. 1.

Con Decreto del presidente della giunta regionale di data 27 febbraio 1995 n. 4/L, emesso come Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, viene stabilito l'ordinamento attualmente in vigore in Trentino-Alto Adige.

Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

Il Comune di Lavarone si dotò di consiglio comunale a partire dal marzo del 1922.

La serie conserva i verbali delle deliberazioni del consiglio comunale, del podestà e del commissario prefettizio, in originale.

La serie è incompleta: mancano infatti le deliberazioni degli anni 1929-1946.

3.1. n. 1

"Registro delle deliberazioni consiliari..."

1923 giugno 27 - 1925 ottobre 12

1923: nn. 1-51;

1924: nn. 52-114;

1925: nn. 115-189.

Registro, pp. 147

3.1. n. 2

"Deliberazioni consiglio comunale..., commissariali..., podestarili..."

1925 novembre 21 - 1929 ottobre 7

- Deliberazioni del consiglio comunale, 1925 novembre 21-1926 febbraio 20:

1925: nn. 190-207;

1926: nn. 1/1-4/6.

- deliberazioni del commissario prefettizio, 1926 marzo 21-1926 maggio 7:

1926: nn. 5/1-13/3.

- deliberazioni del podestà (1), 1926 maggio 22-1929 agosto 28 (2):

1926: nn. 14/1-59/1;

1927: nn. 1-199;

1928: nn. 1-238;

1929: nn. 1-185.

Registro, cc. 200

Note

(1) Nominato con R. Decreto del 16 maggio 1926.

(2) Il registro venne chiuso in data 7 ottobre 1929.

3.1. n. 3

"Registro dei verbali di deliberazione di consiglio dal 14 aprile 1946 all'8 agosto 1949"

1946 aprile 14 - 1949 agosto 8

1946: nn. 1-14;

1947: nn. 15-27;

1948: nn. 1-25 bis;

1949: nn. 1-17.

Registro, cc. 100

3.1. n. 4

"Registro dei verbali di deliberazione del consiglio comunale..."

1949 agosto 26 - 1953 novembre 19

1949: nn. 18-44;

1950: nn. 1-21;

1951: nn. 1-59;

1952: nn. 1-70;

1953: nn. 1-44.

Registro, cc. 101 n.n. (bianche cc. 6)

3.1. n. 5

"Registro verbali di deliberazione del consiglio comunale..."

1954 febbraio 11 - 1956 luglio 21

1954: nn. 1-35;

1955: nn. 1-105;

1956: nn. 1-48.

Registro, cc. 198 n.n. (bianche cc. 142)

3.1. n. 6

"Registro dei verbali di deliberazione del consiglio comunale..."

1956 ottobre 27 - 1961 dicembre 16

1956: nn. 49-81;

1957: nn. 1-55;

1958: nn. 1-38;

1959: nn. 1-33;

1960: nn. 1-69;

1961: nn. 1-63.

Registro, cc. 200 n.n. (bianche cc. 112)

serie 3.2

Deliberazioni del consiglio comunale (copie), 1923 - 1963 (1)

Contenuto

La serie conserva le copie vistate (dalla Prefettura di Trento, dalla Giunta provinciale amministrativa e dalla Giunta provinciale) e le copie semplici delle deliberazioni del consiglio comunale. In alcuni casi sono allegati i materiali preparatori delle delibere.

Note

(1) Copie delle deliberazioni del Consiglio comunale dal 1923 al 1945 si trovano talvolta conservate nella serie "Carteggio ed atti ordinati per annata" alla categoria I.

3.2. n. 1. b. 1

Verbali di deliberazione del consiglio comunale - copie

1946

Nn. 1/1-14/14.

Fascicolo

3.2. n. 2. b. 1

Verbali di deliberazione del consiglio comunale - copie

1947

Nn. 15/11-26/10.

Fascicolo

3.2. n. 3. b. 1

Verbali di deliberazione del consiglio comunale - copie

1948

Nn. 2-25.

Fascicolo

3.2. n. 4. b. 1

Verbali di deliberazione del consiglio comunale - copie

1949

Nn. 1-44.

Fascicolo

3.2. n. 5. b. 1

Verbali di deliberazione del consiglio comunale - copie

1950

Nn. 2-20/5.

Fascicolo

3.2. n. 6. b. 1

Verbali di deliberazione del consiglio comunale - copie

1951

Nn. 1-59.

Fascicolo

3.2. n. 7. b. 2

Verbali di deliberazione del consiglio comunale - copie

1952

Nn. 1-69.

Fascicolo

3.2. n. 8. b. 2

Verbali di deliberazione del consiglio comunale - copie

1953

Nn. 2-36.

Fascicolo

3.2. n. 9. b. 2

Verbali di deliberazione del consiglio comunale - copie

1954

Nn. 1-35.

Fascicolo

3.2. n. 10. b. 3

Verbali di deliberazione del consiglio comunale - copie

1955

Nn. 1-105.

Fascicolo

3.2. n. 11. b. 3

Verbali di deliberazione del consiglio comunale - copie

1956

Nn.1-81.

Fascicolo

3.2. n. 12. b. 4

Verbali di deliberazione del consiglio comunale - copie

1957

Nn. 1-55.

Fascicolo

3.2. n. 13. b. 4

Verbali di deliberazione del consiglio comunale - copie

1958

Nn.1-38.

Fascicolo

3.2. n. 14. b. 4

Verbali di deliberazione del consiglio comunale - copie

1959

Nn. 1-33.

Fascicolo

3.2. n. 15. b. 5

Verbali di deliberazione del consiglio comunale - copie

1960

Nn. 1-69.

Fascicolo

3.2. n. 16. b. 5

Verbali di deliberazione del consiglio comunale - copie

1961

Nn. 1-59.

Fascicolo

3.2. n. 17. b. 6

Verbali di deliberazione del consiglio comunale - copie

1962

Nn. 1-57.

Fascicolo

3.2. n. 18. b. 6

Verbali di deliberazione del consiglio comunale - copie

1963

Nn. 1-82.

Fascicolo

serie 3.3

Verbali delle sedute del consiglio comunale, 1963 - 1971

Contenuto

La serie conserva due registri di appunti delle sedute del consiglio comunale sulla base dei quali venivano poi redatti i verbali delle deliberazioni.

I due registri sono redatti in forma non ufficiale, per uso interno, e riportano i seguenti elementi: la data delle sedute, i nominativi dei presenti, appunti relativi agli argomenti all'ordine del giorno e le decisioni in merito.

3.3. n. 1

"Registro delle presenze, appunti e decisioni annotate durante le sedute..."

1963 aprile 3 - 1963 agosto 26

Registro

3.3. n. 2

"Brogliaccio delle sedute di consiglio"

1963 settembre 28 - 1971 agosto 19

Registro

Deliberazioni della giunta municipale (originali), 1922 - 1961 (1)

Contenuto

In base al R.D. 4 febbraio 1915 n. 148, entrato in vigore in Trentino a seguito del R.D. 11 gennaio 1923 n. 9, ogni comune ha un consiglio comunale che elegge una giunta municipale. Con R.D.L. 4 febbraio 1926 n. 237, in seguito all'estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno, i consigli comunali e le giunte municipali furono sciolti. Ad essi subentra la figura del podestà; consiglio e giunta sono ripristinati con Decreto luogotenenziale 7 gennaio 1946 n. 1.

La giunta municipale compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio comunale.

La serie conserva le deliberazioni della giunta municipale. Dal 1926 al 1943, periodo nel quale la giunta venne sostituita dal podestà, si conservano le deliberazioni podestarili; dopo tale data la serie verrà proseguita con le deliberazioni del commissario prefettizio e poi della giunta municipale.

La serie non è completa, poiché sono andate perdute le deliberazioni degli anni 1926-1929.

Note

(1) La serie conserva anche le deliberazioni della giunta municipale del secondo semestre del 1922.

3.4. n. 1

"Deliberazioni giunta municipale dal 5.8.1922 al 31.12.1923"

1922 agosto 5 - 1923 dicembre 31 (1)

Deliberazioni della giunta municipale:

1922: nn. 2-18;

1923: nn. 1-16 (s.n. 1923 giugno 9-1923 dicembre 31).

Il registro riporta alle cc. 1-9 le entrate e le uscite del comune per l'anno 1919.

Registro, cc. 41 n.n. (bianche cc. 2)

Note

(1) Gli estremi cronologici del registro fanno riferimento ai verbali delle sedute della giunta.

3.4. n. 2

"Registro delle deliberazioni della giunta" (tit. int.)

1924 gennaio 7 - 1926 febbraio 18

1924: nn. 1-102;

1925: nn. 103-229;

1926: nn. 1/1-3/11.

Registro, pp. 159

3.4. n. 3

"Registro delibere del podestà..."

1929 ottobre 12 - 1934 dicembre 31

1929: nn. 186-274;

1930: nn. 1-103;

1931: nn. 1-96;

1932: nn. 1-62;

1933: nn. 1-52;

1934: nn. 1-87.

Registro, cc. 201 (bianche cc. 15)

3.4. n. 4

"Registro delibere del podestà ..."

1935 gennaio 5 - 1939 luglio 15

1935: nn. 1-83;

1936: nn. 1-60;

1937: nn. 1-76;

1938: nn. 1-54;

1939: nn. 1-29.

Registro, cc. 150

3.4. n. 5

Registro dei verbali di deliberazione del podestà, del commissario prefettizio e del sindaco

1939 luglio 29 - 1945 agosto 4

- Deliberazioni del podestà, 1939 luglio 29-1943 agosto 7:

1939: nn. 30-62;

1940: nn. 1-79;

1941: nn. 1-60;

1942: nn. 1-105;

1943: nn. 1-45;

- deliberazioni del commissario prefettizio, 1943 settembre 4-1945 maggio 19:

1943: nn. 46-64;

1944: nn. 1-105;

1945: nn. 1-45;

- deliberazioni del sindaco (1), 1945 maggio 26-1945 agosto 4:

1945: nn. 46-64.

Registro, cc. 150 n.n.

Note

(1) Il commissario prefettizio Giovanni Righele divenne sindaco il 5 maggio 1945, nominato con decreto n. 2394 Gab. dd. 17 luglio 1945.

3.4. n. 6

Registro dei verbali di deliberazione del sindaco e della giunta municipale

1945 agosto 4 - 1952 dicembre 30

- Deliberazioni del sindaco, 1945 agosto 4-1945 agosto 18:

1945: nn. 65-69;
- deliberazioni della giunta municipale (1), 1945 agosto 18-1952 dicembre 30:
1945: nn. 70-100;
1946: nn. 1-23 e 1/1-11/4 ;
1947: nn. 12-25;
1948: nn. 1-9;
1949: nn. 1-6;
1950: nn. 1-11;
1951: nn. 1-23;
1952: nn. 1-45

Registro, cc. 183 (bianche cc. 28), con indice finale delle delibere (2)

Note

(1) Nominata con decreto prefettizio del 25 luglio 1945.

(2) Indice finale delle delibere 1945 agosto 4-1949 dicembre 30.

3.4. n. 7

"Registro dei verbali di deliberazione della giunta comunale..."

1953 febbraio 4 - 1961 dicembre 12

1953: nn. 1-37;
1954: nn. 1-55;
1955: nn. 1-50;
1956: nn. 1-33;
1957: nn. 1-44;
1958: nn. 1-54;
1959: nn. 1-36;
1960: nn. 1-51;
1961: nn. 1-33.

Registro, cc. 201 n.n. (bianche cc. 40)

serie 3.5

Deliberazioni della giunta municipale (copie), 1930 - 1963 (1)

Contenuto

La serie conserva le copie vistate (dalla Prefettura di Trento, dalla Giunta provinciale amministrativa e dalla Giunta provinciale) e le copie semplici delle deliberazioni della giunta municipale, del podestà, del commissario prefettizio e del sindaco.

Note

(1) Copie delle deliberazioni della giunta municipale dal 1923 al 1929 si trovano talvolta conservate nella serie "Carteggio ed atti ordinati per annata" alla categoria I.

3.5. n. 1. b. 1

Verbali di deliberazione del podestà - copie

1930

Nn. 68-101.

Fascicolo

3.5. n. 2. b. 1

Verbali di deliberazione del podestà - copie

1931

Nn. 1-97.

Fascicolo

3.5. n. 3. b. 1

Verbali di deliberazione del podestà - copie

1932

Nn. 1-61.

Fascicolo

3.5. n. 4. b. 1

Verbali di deliberazione del podestà - copie

1933

Nn. 1-52.

Fascicolo

3.5. n. 5. b. 1

Verbali di deliberazione del podestà - copie

1934

Nn. 1-87.

Fascicolo

3.5. n. 6. b. 1

Verbali di deliberazione del podestà - copie

1935

Nn. 1-83.

Fascicolo

3.5. n. 7. b. 1

Verbali di deliberazione del podestà - copie

1936

Nn. 1-60.

Fascicolo

3.5. n. 8. b. 2

Verbali di deliberazione del podestà - copie

1937

Nn. 1-70.

Fascicolo

3.5. n. 9. b. 2

Verbali di deliberazione del podestà - copie

1938

Nn. 1-47.

Fascicolo

3.5. n. 10. b. 2

Verbali di deliberazione del podestà - copie

1939

Nn. 1-62.

Fascicolo

3.5. n. 11. b. 2

Verbali di deliberazione del podestà - copie

1940

Nn. 1-75.

Fascicolo

3.5. n. 12. b. 2

Verbali di deliberazione del podestà - copie

1941

Nn. 1-60.

Fascicolo

3.5. n. 13. b. 3

Verbali di deliberazione del podestà - copie

1942

Nn. 1-105.

Fascicolo

3.5. n. 14. b. 3

Verbali di deliberazione del podestà e del commissario prefettizio - copie

1943

- Deliberazioni del podestà nn. 1-43;

- deliberazioni del commissario prefettizio nn. 46-64.

Fascicolo

3.5. n. 15. b. 3

Verbali di deliberazione del commissario prefettizio - copie

1944

Nn. 1-120.

Fascicolo

3.5. n. 16. b. 3

Verbali di deliberazione del commissario prefettizio, del sindaco e della giunta municipale - copie

1945

- Deliberazioni del commissario prefettizio nn. 1-45;

- deliberazioni del sindaco nn. 46-69;

- deliberazioni della giunta municipale nn. 70-100.

Fascicolo

3.5. n. 17. b. 4

Verbali di deliberazione della giunta municipale - copie

1946

- Deliberazioni dell'amministrazione Giongo nn. 1-24;

- deliberazioni della nuova amministrazione nn. 1/1-11/4.

Fascicolo

3.5. n. 18. b. 4

Verbali di deliberazione della giunta municipale - copie

1947

Nn. 11/11-25/4 bis.

Fascicolo

3.5. n. 19. b. 4

Verbali di deliberazione della giunta municipale - copie

1948

Nn. 1-9.

Fascicolo

3.5. n. 20. b. 4

Verbali di deliberazione della giunta municipale - copie

1949

Nn. 1-5.

Alcune delibere sono senza numero.

Fascicolo

3.5. n. 21. b. 4

Verbali di deliberazione della giunta municipale - copie

1950

Nn. 1-10.

Fascicolo

3.5. n. 22. b. 4

Verbali di deliberazione della giunta municipale - copie

1951

Nn. 1-23.

Fascicolo

3.5. n. 23. b. 4

Verbali di deliberazione della giunta municipale - copie

1952

Nn. 1-45.

Fascicolo

3.5. n. 24. b. 4

Verbali di deliberazione della giunta municipale - copie

1953

Nn. 1-37.

Fascicolo

3.5. n. 25. b. 5

Verbali di deliberazione della giunta municipale - copie

1954

Nn. 1-55.

Fascicolo

3.5. n. 26. b. 5

Verbali di deliberazione della giunta municipale - copie

1955

Nn. 1-50.

Fascicolo

3.5. n. 27. b. 5

Verbali di deliberazione della giunta municipale - copie

1956

Nn. 1-33.

Fascicolo

3.5. n. 28. b. 5

Verbali di deliberazione della giunta municipale - copie

1957

Nn. 1-45.

Fascicolo

3.5. n. 29. b. 5

Verbali di deliberazione della giunta municipale - copie

1958

Nn. 1-54.

Fascicolo

3.5. n. 30. b. 5

Verbali di deliberazione della giunta municipale - copie

1959

Nn. 1-36.

Fascicolo

3.5. n. 31. b. 6

Verbali di deliberazione della giunta municipale - copie

1960

Nn. 1-51.

Fascicolo

3.5. n. 32. b. 6

Verbali di deliberazione della giunta municipale - copie

1961

Nn. 1-32.

Fascicolo

3.5. n. 33. b. 6

Verbali di deliberazione della giunta municipale - copie

1962

Nn. 3-28.

Fascicolo

3.5. n. 34. b. 6

Verbali di deliberazione della giunta municipale - copie

1963

Nn. 1-76.

Fascicolo

Verbali delle sedute della giunta municipale, 1945 - 1969

Contenuto

La serie conserva tre registri di appunti delle sedute della giunta comunale sulla base dei quali venivano poi redatti i verbali delle deliberazioni.

I tre registri sono redatti in forma non ufficiale, per uso interno, e riportano i seguenti elementi: la data delle sedute, i nominativi dei presenti, appunti relativi agli argomenti all'ordine del giorno e le decisioni in merito.

Il registro dei verbali di deliberazione della giunta comunale dal 1945 al 1946 riporta anche i verbali del Consorzio elettrico per gli anni 1931-1932.

3.6. n. 1

"Verbali di deliberazione della giunta comunale amministrativa 1.9.1945-23.5.1946"

1945 settembre 1 - 1946 maggio 23 (1)

- pp. 1-11: "Protocollo di sessione della direzione del Consorzio elettrico di Lavarone", 1931 giugno 13- 1932 settembre 24 (le sedute risultano cancellate).

- pp. 13-123: verbali delle sedute della giunta municipale:

1945: nn. 1-17;

1946: nn. 18-s.n. (2);

1946: nn. 1.

Registro, pp. 200 (3) (bianche pp. 77)

Note

(1) Gli estremi cronologici del registro fanno riferimento ai verbali delle sedute della giunta.

(2) I verbali delle sedute dal 1 gennaio 1946 al 23 marzo 1946 sono senza numero.

3.6. n. 2

"Registro delle presenze, appunti e decisioni annotate durante le sedute..."

1963 marzo 29 - 1964 aprile 1

Registro

3.6. n. 3

"Brogliaccio delle sedute di giunta"

1963 aprile 7 - 1969 maggio 7

Registro

Indici delle deliberazioni della giunta municipale, 1926 - 1952

Contenuto

Gli indici delle deliberazioni, previsti dal Regolamento del 12 febbraio 1902 n. 297, all. 4, nn. 10-11, sono gli strumenti di ricerca delle deliberazioni. Vi si registrano il numero progressivo del verbale di deliberazione, la data della deliberazione, un breve sunto dell'oggetto, la data di pubblicazione, eventuali richiami in merito alle deliberazioni, i provvedimenti dell'autorità superiore (denominazione, data del provvedimento, numero, indicazione dell'approvazione o visto dell'autorità superiore), eventuali osservazioni.

La serie conserva gli indici delle deliberazioni del commissario prefettizio, della giunta municipale e del sindaco del Comune di Lavarone per gli anni 1926-1952.

3.7. n. 1

"Indice deliberazioni del commissario prefettizio e podestà dal 21.3.26 al 31.12.926"

1926 marzo 21 - 1926 dicembre 31

Nn. 1-144.

Registro, cc. 22 n.n. (bianche cc. 13)

3.7. n. 2

"Indice delle deliberazioni del podestà 1.1.1928 al 28.6.1930"

1928 gennaio 21 - 1930 giugno 28

1928: nn. 1-238;

1929: nn. 1-274;

1930: nn. 1-67.

Registro, cc. 51 n.n. (bianche c. 1)

3.7. n. 3

"Indice delle deliberazioni del podestà" (tit. int.)

1930 luglio 12 - 1941 dicembre 31

1930: nn. 68-103;

1931: nn. 1-97;

1932: nn. 1-62;

1933: nn. 1-52;

1934: nn. 1-87;

1935: nn. 1-83;

1936: nn. 1-60;

1937: nn. 1-76;

1938: nn. 1-54;

1939: nn. 1-62;

1940: nn. 1-79;

1941: nn. 1-60.

Registro, cc. 47 n.n. (bianche c. 1)

3.7. n. 4

Indice delle deliberazioni del podestà, del commissario prefettizio e del sindaco

1942 gennaio 10 - 1946 marzo 17

- Indice delle deliberazioni del podestà:

1942: nn. 1-105;

1943: nn. 1-45;

- indice delle deliberazioni del commissario prefettizio:

1943: nn. 1-64;

1944: nn. 1-105;

1945: nn. 1-45;

- indice delle deliberazioni del sindaco:

1945: nn. 46-100;

1946: nn. 1-23.

Registro, cc. 82 n.n. (bianche cc. 46)

3.7. n. 5

"Indice delle deliberazioni della giunta comunale..."

1945 agosto 4 - 1952 dicembre 30

- Indice delle deliberazioni del sindaco:

1945: nn. 65/1-69/1;

- indice delle deliberazioni della giunta municipale:

1945: nn. 70/2-100/1;

1946: nn. 1/1-11/11;

1947: nn. 12/1-26/2;

1948: nn. 1/1-9/1;

1949: nn. 1/1-6/1;

1950: nn. 1/1-10/1;

1951: nn. 1/1-23;

1952: nn. 1-45.

Registro, cc. 21 n.n. (bianche cc. 3)

Protocolli degli esibiti, 1935 - 1963

Contenuto

Con l'estensione alle nuove provincie del regolamento provinciale e comunale italiano per la compilazione dei registri di protocollo venne applicata la circolare del Ministero dell'Interno n. 17100/2 del 1° marzo 1897. Secondo tale direttiva il registro di protocollo, annuale, doveva riportare il numero d'ordine di ogni documento, la sua data di spedizione e/o di ricevimento, il mittente, l'oggetto, la categoria e il fascicolo.

Si tratta della raccolta cronologica dei protocolli usati per la registrazione quotidiana della corrispondenza in arrivo e in partenza.

La serie conserva i protocolli degli esibiti dal 1935. Mancano tutti i protocolli precedenti.

3.8. n. 1

"Protocollo degli esibiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 1935"

1935 gennaio 2 - 1935 dicembre 30

Nn. 1-2402 (con errori e salti di numerazione).

Registro

3.8. n. 2

Protocollo degli esibiti

1936 gennaio 2 - 1936 dicembre 31

Nn. 1-2116 (con errori e salti di numerazione).

Registro

3.8. n. 3

"Protocollo degli esibiti anno 1937 dal 1 gennaio al 31 dicembre"

1937 gennaio 4 - 1937 dicembre 31

Nn. 1-2220 (con errori e salti di numerazione).

Registro

3.8. n. 4

"Protocollo degli esibiti anno 1938 dal 1 gennaio al 31 dicembre"

1938 gennaio 3 - 1939 gennaio 4 (1)

1938: nn. 1-2408 (con errori e salti di numerazione);

1939: nn. 1-8 (1).

Registro

Note

(1) Le registrazioni relative al 1939 sono state ricopiate sul protocollo dell'anno 1939.

3.8. n. 5

"Protocollo degli esibiti anno 1939 dal 1 gennaio al 31 dicembre"

1939 gennaio 3 - 1939 dicembre 31

Nn. 1- 2776 (con errori e salti di numerazione).

Registro

3.8. n. 6

"Protocollo 1940"

1940 gennaio 2 - 1940 ottobre 5

Nn. 1-3100 (con errori e salti di numerazione).

Registro

3.8. n. 7

Protocollo degli esibiti

1940 ottobre 5 - 1941 ottobre 18

1940: nn. 3101-4011;

1941: nn. 1-3070 (con errori e salti di numerazione).

Registro

3.8. n. 8

Protocollo degli esibiti

1941 ottobre 18 - 1942 ottobre 26

1941: nn. 3071-4027 (con errori e salti di numerazione);

1942: nn. 1-3000 (con errori e salti di numerazione).

Registro

3.8. n. 9

"Protocollo degli esibiti dal 26.10.1942 al 31.12.1942"

1942 ottobre 26 - 1942 dicembre 31

Nn. 3001-3776.

Registro

3.8. n. 10

Protocollo degli esibiti

1943 gennaio 2 - 1943 dicembre 31

Nn. 1-3508 (con errori e salti di numerazione).

Registro

3.8. n. 11

"Protocollo degli esibiti anno 1944-45..."

1944 gennaio 3 - 1945 aprile 14

1944: nn. 1-2898 (con errori e salti di numerazione);

1945: nn. 1-610.

Registro

3.8. n. 12

Protocollo degli esibiti

1945 aprile 14 - 1946 marzo 7

1945: nn. 611-2904 (con errori e salti di numerazione);

1946: nn. 1-720 (con errori e salti di numerazione).

Registro

3.8. n. 13

"Protocollo degli esibiti anno 1946 ..."

1946 marzo 7 - 1946 dicembre 31

Nn. 720-3738 (con errori e salti di numerazione).

Registro

3.8. n. 14

"Protocollo degli esibiti anno 1947"

1947 gennaio 2 - 1947 dicembre 31

Nn. 1-3205.

Registro

3.8. n. 15

"Protocollo degli esibiti anno 1948-49 ..."

1948 gennaio 2 - 1949 agosto 9

1948: nn. 1-2560;

1949: nn. 1-1830.

Registro

3.8. n. 16

"Protocollo degli esibiti anno 1949 ..."

1949 agosto 9 - 1950 dicembre 30

1949: nn. 1831-3085;

1950: nn. 1-3211 (con errori di numerazione).

Registro

3.8. n. 17

Protocollo degli esibiti

1951 gennaio 2 - 1951 dicembre 31

Nn. 1-3148.

Registro

3.8. n. 18

Protocollo degli esibiti

1952 gennaio 3 - 1952 dicembre 31

Nn. 1-3330 (con errori e salti di numerazione).

Registro

3.8. n. 19

Protocollo degli esibiti

1953 gennaio 2 - 1953 dicembre 31

Nn. 1-3188.

Registro

3.8. n. 20

Protocollo degli esibiti

1954 gennaio 2 - 1954 dicembre 31

Nn. 1-3235.

Registro

3.8. n. 21

Protocollo degli esibiti

1955 gennaio 3 - 1955 ottobre 6

Nn. 1-3510.

Registro

3.8. n. 22

Protocollo degli esibiti

1955 ottobre 6 - 1956 dicembre 5

1955: nn. 3511-4235;

1956: nn. 1-2760.

Registro

3.8. n. 23

Protocollo degli esibiti

1956 dicembre 7 - 1957 dicembre 31

1956: nn. 2761-2919;

1957: nn. 1-2966.

Registro

3.8. n. 24

Protocollo degli esibiti

1958 gennaio 2 - 1958 dicembre 31

Nn. 1-2736.

Registro

3.8. n. 25

"Protocollo degli esibiti anno 1959..."

1959 gennaio 2 - 1959 dicembre 31

Nn. 1-2810.

Registro

3.8. n. 26

"Protocollo degli esibiti anno 1960..."

1960 gennaio 2 - 1960 dicembre 31

Nn. 1-2764.

Registro

3.8. n. 27

Protocollo degli esibiti

1961 gennaio 2 - 1961 dicembre 29

Nn. 1-2676.

Registro

danni alla coperta

3.8. n. 28

Protocollo degli esibiti

1962 gennaio 2 - 1962 dicembre 31

Nn. 1-2938.

Registro

3.8. n. 29

Protocollo degli esibiti

1963 gennaio 2 - 1963 dicembre 30

Nn. 1-2621 (con errori e salti di numerazione).

Registro

Carteggio ed atti ordinati per annata, 1924 - 1963

Contenuto

In seguito al R.D. 11 gennaio 1923 n. 9 che estendeva al Trentino la legge e il regolamento comunale italiani, venne introdotto il titolario di classificazione degli atti d'archivio previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 17100/2 del 1° marzo 1897.

La documentazione è classificata secondo le 15 categorie del titolario, con all'interno le ripartizioni in classi e fascicoli: I. Amministrazione; II. Opere pie e beneficenza; III. Polizia urbana e rurale; IV. Sanità ed igiene; V. Finanze; VI. Governo; VII. Grazia, giustizia e culto; VIII. Leva e truppa; IX. Educazione nazionale; X. Lavori pubblici - poste - telegrafi - telefoni; XI. Agricoltura, industria, commercio; XII. Stato civile - anagrafe - censimento - statistica; XIII. Esteri; XIV. Pubblica sicurezza; XV. Oggetti diversi.

Può accadere che le ultime due serie siano invertite: XIV. Oggetti diversi; XV. Pubblica sicurezza.

La documentazione è stata archiviata per anno, in categorie, classi e fascicoli; in alcune annate è presente anche la categoria XI bis, che ha per oggetto la previdenza sociale e materie affini. Quest'organizzazione è stata mantenuta in sede di riordino.

La serie conserva il carteggio ed atti per gli anni 1924-1963 e si presenta quasi completa; mancano tuttavia alcune categorie per gli anni 1937, 1939, 1941-1944, 1952, 1957.

Sono state descritte le singole annate amministrative. L'estremo cronologico indicato nella descrizione della singola unità è quello dell'anno amministrativo di riferimento.

Sono stati segnalati i fascicoli, per lo più pluriennali, ritenuti di particolare interesse per la storia e i diritti del comune nonché per la ricerca in generale. L'evidenziazione dei fascicoli pluriennali viene ritenuta utile per il fatto che in questi confluiscono atti registrati a protocollo di vari anni, altrimenti di difficile reperimento.

3.9. n. 1. bb. 1-4

Carteggio ed atti

1924

Categorie I-XV. (1)

In cat. I: "Circolari 1924": carteggio ed atti e circolari della Regia Sottoprefettura di Borgo Valsugana; "Regolamento organico"; "Delibere Giunta 1924"; "Delibere Consiglio 1924"; "Allegati alle delibere 1924";

In cat. VI: "Elezioni politiche";

In cat. VII: "Ingrandimento Chiesa parrocchiale di Cappella...", 1920-1926;

In cat. IX: "Fabbisogno scolastico 1923-24", 1922-1924;

In cat. X: "Atti istituzione ufficio postale Cappella", 1922-1924; "Strada Piccoli-Dazio"; "Strada Slaghenaufer"; "Linee elettriche", 1923-1924;

In cat. XI: "Deliberazione metrica...", 1923-1926; "N. 106. Asta legnami 7.12.1924", 1924-1925;

In cat. XV: "Tubi pompieristici", 1923.

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 4 buste: catt. I-V; VI-IX; X-XIII; XIV-XV.

3.9. n. 2. bb. 5-9

Carteggio ed atti

1925

Categorie I-XV. (1)

In cat. I: "Giuramento dipendenti comunali...", 1925-1929; "1925 Deliberazioni Consiglio approvate", 1924-1925; "Delibere di Giunta";

In cat. IV: "Consorzio veterinario 1925";

In cat. V: "Tasse matricola"; "Copie regolamento"; "Conto consuntivo 1925", 1925-1926;

In cat. VI: "Onoranze a S.M. la Regina";

In cat. X: "Asta cimitero Cappella";

In cat. XIV: "Stranieri..." 1923-1925; "Dichiarazioni affittacamere", 1923-1926.

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 5 buste: catt. I-V; V; VI-IX; X-XIII; XIV-XV.

3.9. n. 3. bb. 10-14

Carteggio ed atti

1926

Categorie I-XV. (1)

In cat. I: "Delibere consiliari"; "Delibere giuntali"; "Deliberazioni commissariali": deliberazioni del commissario prefettizio e del podestà;

In cat. V: "Ricorsi accolti dalla G.P.A.", 1925; "Registro deliberazioni della Commissione tasse comunali", 1925-1926; "Commissione tasse. Esauriti-ricorsi dell'anno 1925", 1925; "Conto consuntivo 1924", 1926-1927;

- "Nomina revisori conto 1926", 1927; "Allegati al bilancio di previsione 1926", 1925-1926; "Conto consuntivo 1926", 1927-1928;

In cat. VIII: "Ricerca campi fortuna 1927", 1926; schede Opera nazionale invalidi della guerra, [post 1926];

In cat. IX: "Verbalì consegna moduli aule scolastiche", 1922-1926;

In cat. X: "Pratica cooperative riunite", 1926; "Strada Valcarretta", 1919-1926;

In cat. XI: "Appalto caccia 1926-1928 Piccinini Ezechiele 1-2-3 1926"; "Compenso piante col comune di Caldonazzo 1926"; "Vendita al minuto del semolino, fabbricazione pasta ecc. ...1927".

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 5 buste: catt. I-IV; V; VI-IX; X-XI; XII-XV

3.9. n. 4. bb. 15-22

Carteggio ed atti

1927

Categorie I-XV. (1)

In cat. I: "Compravendita part. edif. 18/2 PT Lavarone... 1927", 1921-1922, 1927-1928;

In cat. V: "Mutuo L. 1.300.000 Istituto Fondiario Banca Cooperativa", 1924-1926; "Costruzione Municipio-lodo arbitrale", 1923-1927; "Cancellazione ipotecaria L. 5.000 part. fonnd. 1127/2 (a Cappella) (Dr. Augusto)....", 1926-1927; "Cancellazione ipotecaria P.R. 858 Comune di Lavarone...", 1926-1927; "Danni guerra comunali", 1926-1927; "Vendita cartelle fondiari", 1926-1927; "Bilanci preventivi 1924-25-26-restituzione copia", 1924-1927;

In cat. X: "Conduttura energia elettrica SGET", 1925-1927;

In cat. VI: "Notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nei comuni aperti. Anno 1926", 1926-1927; "Matricola dei contribuenti alla tassa sul bestiame per l'anno 1926"; bollettario ricevute tassa esercizio e rivendita domestici, pianoforti, insegne e pubbl. eserc.", 1925-1926; "Copie ruoli erariali 1926": "Ruolo principale per l'imposta sui terreni per l'anno 1926", "Imposta sui redditi di ricchezza mobile per gli anni 1924-1925", "imposta sui redditi agrari di ricchezza mobile per l'anno 1926"

"Ruolo dei contribuenti alla tassa comunale sul bestiame per l'anno 1925"

"Ruolo suppletivo per gli anni 1924, 1925, 1926 sui fabbricati. Anno 1924"

VII. Grazia, giustizia e culti: "Lista giurati...", 1924-1927; "Riparazioni Chiesa Cappella", 1927-1928;

In cat. XIV: "Licenze affittacamere" nn. 1-89.

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 8 buste: catt. I-III; IV-V; V-VI; VII-VIII; IX-X; XI -XI bis; XII-XIII; XIV-XV.

3.9. n. 5. bb. 23-31

Carteggio ed atti

1928

Categorie I-XV. (1)

In cat. I: bozzetto stemma araldico del comune di Lavarone;

In cat. VI: "Elenco primo delle proposte di iscrizione nella lista elettorale per l'anno 1928"; "Lista elettorale della sezione per l'anno 1928"; liste elettorali preparatorie per l'anno 1928;

In cat. V: "Conto consuntivo... per l'anno amministrativo 1920"; "Conto consuntivo... per l'anno amministrativo 1921"; "Conto consuntivo... per l'anno amministrativo 1922" e documenti di corredo al conto consuntivo esercizio 1922.

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 9 buste: catt. I; II-IV; V; V; VI; VII-VIII; IX-X; XI-XI bis; XII-XV.

3.9. n. 6. bb. 32-37

Carteggio ed atti

1929

Categorie I-XV. (1)

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 6 buste: catt. I-IV; V; VI-VII; VIII-X; XI- XI bis; XII-XV.

3.9. n. 7. bb. 38-42

Carteggio ed atti

1930

Categorie I-XV. (1)

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 5 buste: catt. I-IV; V; VI-IX; X-XI; XI bis-XV.

3.9. n. 8. bb. 43-49

Carteggio ed atti

1931

Categorie I-XV. (1)

In cat. V: "Cassa rurale liquidazione arretrati", 1923-1931;

In cat. IX: "Indennità alloggio", 1923-1931;

In cat. XI: "Asta legname", 1929-1940;

In cat. XIV: fogli di via, 1926-1931.

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 7 buste: catt. I-IV; V; VI-IX; X-XI; XI; XII; XIII-XV.

3.9. n. 9. bb. 50-55

Carteggio ed atti

1932

Categorie I-XV. (1)

In cat. I: "Scarto atti inventario per la Croce Rossa", 1927-1932;

In cat. V: "Registro dei ricorsi alla Commissione di I istanza contro l'applicazione delle tasse ed imposte comunali", 1929-1932;

In cat. XI bis: previdenza sociale, 1930-1932;

In cat. XIV: "Acquisto attrezzi Corpo pompieri".

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 6 buste: catt. I-IV; V-VI; VII-X; XI; XI bis; XII-XV.

3.9. n. 10. bb. 56-60

Carteggio ed atti

1933

Categorie I-XV. (1)

In cat. V: Casa Premissaria, 1925-1933; "Vertenza Giuliani", 1930-1933; "P.E. (pendenze)", 1930,1933;

In cat. X: "Acquedotto Piccoli", 1932-1934.

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 5 buste: catt. I-IV; V; VI-IX; X-XI; XII-XV.

3.9. n. 11. bb. 61-66

Carteggio ed atti

1934

Categorie I-XV. (1)

In cat. II: "Spedalità per ricovero C.E.", 1932, 1934; "L. D.", 1932-1934;

In cat. V: "Pendenze: prospetti delle riscossioni di redditi comunali ed aggi relativi. Buoni di sgravio R.M.", 1924-1934

In cat. VIII: "Visita leva classe 1916", 1933;

In cat. X: "Lavori strada Cappella";

In cat. XI: "Svincolo deposito cauzione commercio S.L.", 1932-1934; sessione forestale, 1933; aste legname, 1925-1935.

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 6 buste: catt. I-II; III-V; VI-X; XI; XI-XIII; XIV-XV.

3.9. n. 12. bb. 67-71

Carteggio ed atti

1935

Categorie I-XV. (1)

In cat. II: "Ricovero C.A.", 1934;

In cat. V: "Liquidazioni pendenze legnificio", 1935-1936; "Imposte consumo appalti", 1932, 1935-1937;

In cat. XIV: "Corpo Pompieri": costituzione del corpo pompieri di Lavarone; "Stranieri permessi di soggiorno".

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 5 buste: catt. I-IV; V-VI; VII-X; XI; XII-XV.

3.9. n. 13. bb. 72-74

Carteggio ed atti

1936

Categorie I-XV. (1)

In cat. V: "Bilancio preventivo pro 1936-allegati", 1935-1936;

In cat. X: "Lavori strada Piccoli";

In cat. XIV: "Soggiorno stranieri 1936".

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 3 buste: catt. I-V; VI-X; XI-XV.

3.9. n. 14. bb. 75-78

Carteggio ed atti

1937

Categorie I-XV. (1)

In cat. V: "Esattoria comunale di Lavarone (Cassa ruale). Svincolo cauzione", 1936-1937.

Busta

Note

(1) L'annata è condizionata in 4 buste: catt. I-V; VI-X; XI; XII-XV.

3.9. n. 15. bb. 79-83

Carteggio ed atti

1938

Categorie I-XV. (1)

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 5 buste: catt. I-IV; V; VI-X; XI; XII-XV.

3.9. n. 16. bb. 84-87

Carteggio ed atti

1939

Categorie V-XV. (1)

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 4 buste: catt. V-VII; VIII-X; XI-XI bis; XII-XV.

3.9. n. 17. bb. 88-94

Carteggio ed atti

1940

Categorie I-XV. (1)

In cat. V: "Usi civici", 1940-1943.

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 7 buste: catt. I-IV; V; VI-VIII; IX-XI; XI; XII-XIII; XIV-XV.

3.9. n. 18. b. 95

Carteggio ed atti

1941

Categoria I, XI, XII. (1)

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 1 busta: catt. I, XI, XII.

3.9. n. 19. bb. 96-97

Carteggio ed atti

1942

Categorie I-IV, VIII, XIII-XV. (1)

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 2 buste: catt. I-IV; VIII, XIII-XV.

3.9. n. 20. bb. 98-100

Carteggio ed atti

1943

Categorie I-V, XI-XV. (1)

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 3 buste: catt. I-V, XI, XII-XV.

3.9. n. 21. bb. 101-103

Carteggio ed atti

1944

Categorie I-XII, XIV-XV.

In cat. II: "Elenco dei poveri 1943 e 1944", 1943-1944;

In cat. XI: "Atti vendita legname", 1943-1944.

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 3 buste: catt. I-VII; VIII-XI; XII, XIV-XV.

3.9. n. 22. bb.104-107

Carteggio ed atti

1945

Categorie I-XV. (1)

In cat. II: matrici delle spedalità, 1939-1945, regg.;

In cat. XIV: "Permessi di soggiorno", 1943-1945.

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 4 buste: catt. I-V; VI-X; XI-XIII; XIV-XV.

3.9. n. 23. bb. 108-110

Carteggio ed atti

1946

Categorie I-XV. (1)

In cat. X. Lavori pubblici: "Riparazioni casa poveri 'Albertini', 1946; "Strada 'Masetti'. Lavori in economia", 1946;

In cat. XI. Agricoltura, industria, commercio: "Fascicolo legna e legname", 1945-1946; "Sessione forestale", 1946-1947;

In cat. XV: "Dichiarazioni e certificati 1946", 1945-1947.

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 3 buste: catt. I-V; VI-X; XI-XV.

3.9. n. 24. bb. 111-113

Carteggio ed atti

1947

Categorie I-XV. (1)

In cat. II: "1947 Gestione pacchi AVISS" ("Domande ed elenchi preparatori", "Elenchi", "Assegnazioni", "Corrispondenza", "Circolari"); pacchi dono natalizi UNRRA, 1946-1947;

In cat. V: "Denuncia R.M. impiegati anno 1946", 1946-1947;

In cat. VIII: schede dei giovani della classe 1926 defunti, 1945, 1947; soccorsi giornalieri a famiglie bisognose dei militari alle armi, 1945-1947; liquidazioni competenze partigiani combattenti, 1946-1947; "Elenco militari internati, prigionieri, dispersi...", 1946-1947; "Sussidi straordinari 'una tantum' a congiunti bisognosi di militari alle armi", 1946-1947;

In cat. XI: "Stampati e rapporti forestali", 1946-1947.

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 3 buste: catt. I-V; VI-X; XI-XV.

3.9. n. 25. bb. 114-116

Carteggio ed atti

1948

Categorie I-XV. (1)

In cat. V: appalto gestione imposte di consumo, 1940-1949;

In cat. VIII: assegnamento rateo di pensione a privata, 1948-1949;
In cat. XI: "Legname 1948", 1947-1949;
In cat. XII: "Statistica sfollati della Venezia Giulia e Dalmazia", 1945-1948.

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 3 buste: catt. I-V; VI-XI; XII-XV.

3.9. n. 26. bb. 117-119

Carteggio ed atti

1949

Categorie I-XV. (1)

In cat. X: "Strada Rio Torto 1949", 1949-1951.

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 3 buste: catt. I-VII; VIII-IX; XII-XV.

3.9. n. 27. bb. 120-122

Carteggio ed atti

1950

Categorie I-XV. (1)

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 3 buste: catt. I-VII; VIII-XI; XII-XV.

3.9. n. 28. bb. 123-125

Carteggio ed atti

1951

Categorie I-XV. (1)

In cat. I: "R.A." affittanza appartamento comunale, 1950-1951;

In cat. II: matrici delle spese dei ricoveri ospedalieri, 1949-1951; denuncie nascite, 1949-1951;

In cat. X: "Strada delle Vezzene. Bitumatura della traversa interna dell'abitato di Lavarone", 1949-1952 (con docc. del 1934 e 1937);

In cat. XI: Rilascio licenze commercio, 1946-1951; richiesta di licenza di conduttore di autoveicoli da piazza per l'esercizio di mestiere ambulante, 1950-1951;

In cat. XII: Segnalazioni decessi al notaio, 1945-1951; rapporti alla Questura su carte d'identità, 1945-1951.

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 3 buste: catt. I-VI; VII-XI; XII-XV.

3.9. n. 29. bb. 126-128

Carteggio ed atti

1952

Categorie I-XIV. (1)

In cat. II: statistiche degli ECA, 1945-1952; "Comitato pro alluvionati (Raccolta fondi per alluvionati del Polesine)", 1951-1952;

In cat. IV: "Registro della vaccinazione autunnale 1952 dei bambini nati nel 1951-11.11.'52 - Municipio di Folgaria", reg.;

In cat. V: "Rimborso spese UNRRA tessile", 1948-1952; "Nomina commissione comunale di prima istanza tributi comunali biennio 1952-1953", 1948-1952;

In cat. VIII: elenchi di militari in congedo illimitato, 1948-1952; ricorso pensioni di guerra, 1945-1952;

In cat. XI: imposta camerale sul commercio ambulante 1951, 1950-1952.

Mancano le categorie XIII e XV.

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 3 buste: catt. I-IV; V-VIII; IX-XII, XIV.

3.9. n. 30. bb. 129-131

Carteggio ed atti

1953

Categorie I-XV. (1)

In cat. IV: "Registro dei parti - terzo trimestre 1953", reg.;

In cat. XI: rilascio licenze di commercio, 1952-1953;

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 3 buste: catt. I-III; IV-IX; X-XV.

3.9. n. 31. bb. 132-134

Carteggio ed atti

1954

Categorie I-XV. (1)

In cat. I: "Causa A.", 1954-1956: causa civile intentata dalla ditta A. di Trento contro il Comune di Lavarone per preteso risarcimento danni;

In cat. XI: "Taglio ordinario di legname esercizio 1954", 1953-1954.

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 3 buste: catt. I-V; VI-X; XI-XV.

3.9. n. 32. bb. 135-137

Carteggio ed atti

1955

Categorie I-XV. (1)

In cat. XI: accertamento lavori agricoli, 1945, 1954-1955;

In cat. XII: "Denunce nascite 1952-1955";

In cat. XIV (PS): rapporti mensili sulle carte d'identità, 1952-1955.

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 3 buste: catt. I-V; VI-XI; XII-XV.

3.9. n. 33. bb. 138-141

Carteggio ed atti

1956

Categorie I-XV. (1)

In cat. I: n. prot. 472 del 8 marzo 1956, dati di consistenza dell'archivio comunale di Lavarone;

In cat. XII: elenchi mensili deceduti, 1952-1956;

In cat. XV: matrici dei certificati d'iscrizione per gli esercenti mestieri ambulanti, 1930-1956, bollettario.

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 4 buste: catt. I-IV; V-X; XI-XIII; XIV-XV.

3.9. n. 34. bb. 142-143

Carteggio ed atti

1957

Categorie I-VIII, X-XIII, XV. (1)

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 2 buste: catt. I-VIII; X-XIII, XV.

3.9. n. 35. bb. 144-146

Carteggio ed atti

1958

Categorie I-XV. (1)

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 3 buste: catt. I-VI; VII-XI; XII-XV.

3.9. n. 36. bb. 147-149

Carteggio ed atti

1959

Categorie I-XV. (1)

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 3 buste: catt. I-IV; V-X; XI-XV.

3.9. n. 37. bb. 150-152

Carteggio ed atti

1960

Categorie I-XV. (1)

In cat. I: "Cassa pensioni dipendenti Enti locali", 1958-1960;

In cat. X: "C.L. Caffè Imperiale-Rovereto", 1935-1960;

In cat. XI: "Registro dei tori", 1944-1960.

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 3 buste: catt. I-V; VI-X; XI-XV.

3.9. n. 38. bb. 153-155

Carteggio ed atti

1961

Categorie I-XV. (1)

In cat. I: "Capitolato servizio custodi forestali", 1953-1961;

In cat. V: "Approvazione conti consuntivi. Legge regionale 1 giugno 1954 n.11", 1949-1961;

In cat. XIV: "Itinerario conforme alla Sovrana patente dei 24 febbraio 1827" (2): libretto personale di Beniamino Stenghele di Lavarone, 1851-1883.

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 3 buste: catt. I-IV; V-IX; X-XV.

(2) Documento dono di privato al Comune di Lavarone, prot. n. 291, 12 gennaio 1961.

3.9. n. 39. bb. 156-158

Carteggio ed atti

1962

Categorie I-XV. (1)

In cat. II: "Minore L.B. di G. affido all'Istituto provinciale educativo S. Ilario di Rovereto", 1962-1964;

In cat. X: "Sfruttamento acqua del lago di Lavarone", 1960-1962; controllo acqua potabile, 1960-1962; "Esproprio terreni costruzione strada per Magrè", 1949-1962; "Espropri (sic!) per la costruzione strada Chiesa-Albertini", 1948-1962 (con docc. dal 1939);

In cat. XIII: domande rilascio passaporti, 1958-1962.

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 3 buste: catt. I-IV; V-X; XI-XV.

3.9. n. 40. bb. 159-162

Carteggio ed atti

1963

Categorie I-XV. (1)

In cat. V: matrici dei buoni per acquisti diversi, 1944-1963.

Fascicolo

Note

(1) L'annata è condizionata in 4 buste: catt. I-IV; V-VII; VIII-XI; XII-XV.

Carteggio ed atti ordinati per oggetto, 1920 - 1988

Contenuto

La serie comprende le pratiche, spesso relative ad affari pluriennali, che l'ufficio comunale riteneva importante tenere distinte o che sono state posteriormente riorganizzate.

La serie è riordinata cronologicamente con l'accorgimento di avvicinare le unità di oggetto analogo.

3.10. n. 1. b. 1

"Elenco orfani di guerra del comune di Lavarone"

[1914] - 1934

- Elenchi degli orfani di guerra, s.d. [post 1924], 1933, 2 regg.;
- schede individuali degli orfani di guerra, s.d. [1914];
- schede di famiglia degli orfani di guerra, 1933-1934.

Fascicolo

3.10. n. 2. b. 1

Danni di guerra ai beni del comune di Lavarone

1920 - 1935

Pratiche relative ai danni di guerra causati dalla prima guerra mondiale ai beni del comune di Lavarone: carteggio ed atti relativi alla determinazione dei danni e alla loro liquidazione.

Fascicolo

3.10. n. 3. b. 2

"Danni guerra"

1922 - 1924

Pratica relativa ai danni di guerra causati dalla prima guerra mondiale: carteggio ed atti relativi all'attività di rimborso ai censiti danneggiati da parte del Consorzio della Provincia e dei comuni trentini di Trento.

Fascicolo

3.10. n. 4. b. 2

Allegati ai registri di stato civile

1924 - 1936

Allegati ai registri di stato civile:

- allegati ai registri degli atti di nascita, allegati ai registri degli atti di morte, 1924-1933;
- schede per la compilazione degli indici (annuali e decennali) e per le annotazioni anagrafiche, 1936.

Fascicolo

3.10. n. 5. b. 2

Inventari del patrimonio comunale

1926 - 1941

"Comune di Lavarone. Provincia di Trento. Inventario":

- "Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura...", 1926;
- "Elenco delle strade comunali compilato dalla giunta municipale il giorno 1° dicembre 1923 ed approvato dal Consiglio comunale nella seduta 19 gennaio 1924 n. 53", 1926;
- "Inventario dei beni immobili di uso pubblico per destinazione...", 1926;
- "Inventario dei beni immobili patrimoniali...", 1926;
- "Inventario dei beni mobili di uso pubblico...", 1926;
- "Inventario dei beni mobili patrimoniali, compresi quelli per determinazione di legge...", 1926;
- "Inventario dei crediti del comune", 1926;
- "Inventario di tutti i debiti, oneri ed altre passività gravanti il comune", 1926;
- "Inventario di tutti i titoli ed atti, che si riferiscono al patrimonio comunale attivo e passivo ed all'amministrazione di esso" (1), 1926.

"Riassunto generale degli inventari al principio di ogni anno dal 1933...": Registro riassuntivo degli inventari redatti annualmente negli anni 1933-1941.

"Municipio di Lavarone. Provincia di Trento. Inventario anno 1933":

- "Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura...", [1933];
- "Elenco delle strade comunali per il Comune di Lavarone", 1928, 1933;
- "Inventario dei beni immobili di uso pubblico per destinazione...", [1933];
- "Inventario dei beni immobili patrimoniali...", [1933];
- "Inventario dei beni mobili di uso pubblico...", [1933];
- "Inventario dei beni mobili patrimoniali, compresi quelli per determinazione di legge...", [1933];
- "Inventario dei crediti del comune", [1933], 1935;
- "Inventario di tutti i debiti, oneri ed altre passività gravanti il comune", [1933], 1939;
- "Inventario di tutti i titoli ed atti, che si riferiscono al patrimonio comunale attivo e passivo e dall'amministrazione di esso" (2), [1933].

Fascicolo

Note

(1) Ai nn. 81-166 elenco dei documenti presenti in archivio.

(2) Ai nn. 100-105, 107-180, elenco dei documenti presenti in archivio.

3.10. n. 6. b. 3

"Atti relativi alla nomina, modificazione... delle commissioni comunali"

1927 - 1932

- Commissione censuaria comunale;
- Commissione comunale di I grado tasse comunali;
- Commissione comunale disciplina commercio;
- Consorzio sanitario Luserna-Lavarone e ostetrico;
- Commissione consultiva edilizia;
- Commissione mandamentale imposte dirette;
- Consorzio medico Lavarone-Folgaria;
- Assemblea sanitaria consorziale.

Fascicolo

3.10. n. 7. b. 3

Licenze di commercio

1927 - 1968

Licenze di commercio rilasciate dal comune di Lavarone per la vendita al dettaglio e al minuto.

Fascicolo

3.10. n. 8. b. 4

Regolamento organico del personale comunale

1927 - 1974

Pratiche relative all'approvazione del regolamento organico del personale comunale; regolamenti organici e relative variazioni; atti relativi al regolamento e al trattamento economico del personale.

Fascicolo

3.10. n. 9. b. 5

Fascicoli del personale comunale

[193-] - 1965 (con docc. dal 1919)

Fascicoli personali degli impiegati e salariati del comune.

Fascicolo

3.10. n. 10. b. 6

Personale comunale collocato a riposo

1943 - 1978 (con doc. del 1934)

Pratica relativa al personale comunale in collocamento a riposo:

- fascicoli pensionistici personali dei dipendenti comunali.

Fascicolo

3.10. n. 11. b. 7

Gestione del personale

1946 - 1968

Pratica relativa alla materia del lavoro del datore Comune di Lavarone: denunce e iscrizioni Cassa mutua provinciale di malattia, collocamento, iscrizioni e cancellazioni dei lavoratori, circolari INPS, libri matricola INAIL, libri paga mensili.

Fascicolo

3.10. n. 12. b. 7

Personale comunale

1961 - 1979

Pratica relativa al personale comunale:

- libri matricola del personale comunale, 1961-1975, regg.;

- "Ricevute cassa malattia. Certificati avviamenti", 1966-1979.

Fascicolo

3.10. n. 13. b. 8

Matrici delle situazioni di famiglia per leva militare

1930 - 1934

Matrici delle dichiarazioni in merito alla situazione di famiglia dei chiamati alla leva militare, 1930-1933, 1933-1934, 2 regg.

Fascicolo

3.10. n. 14. b. 8

"Sussidi militari"

1935 - 1939

Pratica relativa al soccorso giornaliero per i congiunti dei militari alle armi:

- ruoli dei congiunti dei militari alle armi aventi diritto al soccorso giornaliero ed atti relativi;
- "Sussidi militari. Circolari";
- "Sussidi militari. Deliberazioni": verbali della Commissione comunale per l'erogazione dei soccorsi ai congiunti dei militari richiamati o trattenuti alle armi ed atti relativi, 1935-1937.

Fascicolo

3.10. n. 15. b. 8

Registro della popolazione

1930 - 1949

Pratica relativa alla formazione e alla tenuta del registro della popolazione, alla revisione e all'ispezione del registro di popolazione:

- "Verbali di revisione e d'ispezione del registro di popolazione";
- "Circolari".

Fascicolo

3.10. n. 16. b. 9

"Servizio nazionale targazione veicoli a trazione animale"

1934 - 1952

Pratica relativa al Servizio nazionale targazione veicoli a trazione animale dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

Fascicolo

3.10. n. 17. b. 9

"Mutuo passivo di originarie £. 200.000"

1935 - 1943

Pratica relativa al mutuo contratto dal comune di Lavarone con la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto in data 29 maggio 1935 e all'estinzione dello stesso:

- "Contratto. Piano d'ammortamento", 1935-1943; si segnala: "Registro dei mutui passivi e relativi piani d'ammortamento", 1935, reg.; contratto di mutuo;
- "Atti riguardanti il mutuo" 1941-1943.

Fascicolo

3.10. n. 18. b. 9

"Vecchie polizze assicurative"

1936 - 1988

- "Assicurazione fabbricati", 1936-1962: carteggio ed atti relativi alle assicurazioni contro il furto, i danni da incendio e gli infortuni per rischi professionali per il comune di Lavarone e all'assicurazione contro i danni da incendio, furto, infortuni per il Corpo dei Vigili del Fuoco di Lavarone;
- pratica polizze assicurazione r.c. auto per automezzi comunali, 1964-1988;

- pratica polizze assicurazione infortuni, 1965-1973;
- pratica polizze assicurazione danni da furto per la scuola media di Lavarone, 1971-1976.

Fascicolo

3.10. n. 19. b. 10

Anagrafe tributaria

1940 - 1945

- Direttrici anagrafiche delle nascite 1940-1945;
- direttrici anagrafiche dei matrimoni 1940-1945;
- direttrici anagrafiche dei decessi 1940-1945;
- direttrici anagrafiche delle immigrazioni 1940-1945;
- direttrici anagrafiche delle emigrazioni 1940-1945;
- direttrici delle variazioni anagrafiche avvenute entro il comune per riunione o scissione di famiglie o per trasferimento di persone da una famiglia ad un'altra non dipendenti da matrimoni o da movimenti migratori 1940-1945.

Fascicolo

3.10. n. 20. b. 11

"Danni di guerra"

1941 - 1951

Pratiche relative ai danni di guerra causati dalla seconda guerra mondiale: carteggio ed atti relativi alle prestazioni militari, al rilevamento e alla determinazione dei danni e alla loro liquidazione.

Fascicolo

3.10. n. 21. b. 11

"Registro schede sfollati"

1942 - 1946

Pratica del Servizio assistenza sfollati relativa agli sfollati ospitati nel comune di Lavarone:

- "Elenco delle schede sfollati" e relative schede degli assistiti, 1942-1946;
- "Registro degli sfollati", 1942-1943: registro degli sfollati immigrati temporaneamente da altri comuni (mod. Sf 7). Il registro riporta: permesso di soggiorno, data, numero; cognome, nome e paternità di ogni sfollato; comune e provincia di provenienza; numero carta annonaria generi alimentari vari rilasciata da questo comune allo sfollato; abitazione provvisoria presa nel comune, via, numero; data e numero della segnalazione giornaliera mod. Sf 4, data, numero; data del rientro al comune d'origine; note;
- "Dichiarazioni di sfollamento": dichiarazione di sfollamento, ricevute ed atti relativi, 1942-1944.

Fascicolo

3.10. n. 22. b. 12

Schede per sfollandi

1942 - 1945

Schede individuali degli sfollandi nel comune di Lavarone (mod. sf. 6).

Le singole schede riportano i seguenti dati:

- cognome, nome, paternità, maternità, razza, luogo di nascita, provincia di nascita, data di nascita, cittadinanza, religione, grado di istruzione, stato civile, coniugato con, vedovo di, professione o condizione, numero di libretto di lavoro, data di rilascio, comune di rilascio, tipologia di sfollato (volontario/d'autorità), comune da cui è sfollato, data di sfollamento, data di rilascio del permesso di soggiorno, data e comune di rientro dallo sfollamento.

3.10. n. 23. b. 13

"Carteggio sfollati"

1942 - 1947

Pratica relativa agli sfollati presenti nel comune di Lavarone:

- "Circolari - Corrispondenza", 1942-1947;
- "Domande di assistenza", 1943-1944;
- "Domande di sussidio", 1944-1945;
- "Revisione sussidi sfollamento", 1944-1945;
- "Contabilità sussidi sfollati": "Verbalì della commissione", 1943-1944; "Circolari - corrispondenza", 1942-1947;
- "Censimento profughi terre invase", 1944-1945;
- "Capacità ricettiva sfollati", 1942-1943;
- "Affitto quartieri agli sfollati", 1943-1944.
- stampati.

Fascicolo

3.10. n. 24. b. 14

"Profughi giuliani"

1947 (con docc. dal 1945)

Pratica relativa ai profughi e agli sfollati dalla Venezia Giulia e alla loro assistenza.

Fascicolo

3.10. n. 25. b. 14

"Servizio stranieri"

1942 - 1944

Corrispondenza e circolari relative ai cittadini stranieri nel territorio del comune di Lavarone.

Fascicolo

3.10. n. 26. b. 14

"Norme soggiorni estivi"

1942 - 1944

Pratica relativa ai soggiorni estivi nel territorio del comune di Lavarone per ragioni di annona - razionamento, secondo le disposizioni del Regio Decreto Legge 12 maggio 1942 n. 487 "Norme speciali per regolare l'afflusso e la permanenza estiva in tutte le località del Regno":

- "Disposizioni corrispondenza";
- "Distinte presenze villeggianti";
- "Statistiche";
- "Dichiarazioni di trasferimento".

Fascicolo

3.10. n. 27. b. 14

"Valori fondo asilo Giongo"

1943 - 1964 (con doc. del 1893)

Pratica relativa alla documentazione e ai beni del fondo asilo Giongo:

- consegna degli atti e dei valori, 1943, 1964;
- "Copia. Testamento Giongo Luigi e Pompeo 1896-1914 n. 100": pratica relativa al Legato Giongo pro erigendo Asilo 'Cecilia Giongo' in Lavarone, 1893-1938.

Fascicolo

3.10. n. 28. b. 14

"Compensi alloggiamenti militari"

1944 - 1946

Pratica relativa agli alloggiamenti militari per le forze armate germaniche nel comune di Lavarone:

- "Circolari corrispondenza", 1944-1945;
- "Assegnazione fondi", 1944-1945;
- "Carteggio inerente alle trattenute del 3% a favore dell'Ente provinciale turismo", 1944;
- "Liquidazioni alloggi privati", presso residenze alberghiere e private, 1944-1946.;

Fascicolo

3.10. n. 29. b. 15

Vertenza fra l'architetto P. e il comune di Lavarone

1946 - 1968

Pratica relativa alla progettazione e costruzione dell'acquedotto sussidiario della Fricca per conto del comune di Lavarone e alla vertenza relativa.

Fascicolo

3.10. n. 30. b. 15

"Tesseramento differenziato atti vari"

1947

Pratica relativa al censimento annonario per il tesseramento differenziato, al razionamento e ai rapporti con la Sezione provinciale per l'alimentazione (Se.pr.al): corrispondenza e circolari, atti relativi al censimento e stati di sezione provvisori e definitivi, classificazione per il tesseramento differenziale, ricorsi contro la classificazione nelle varie categorie ai fini del tesseramento differenziale.

Fascicolo

3.10. n. 31. b. 15

Malghe

1947 - 1956

Pratica relativa alle malghe:

- affitto delle malghe Laghetto, Frattelle, Millegrobbe di Sotto e Millegrobbe di Sopra;
- vendita del formaggio delle malghe;
- riparazione delle malghe comunali.

Fascicolo

3.10. n. 32. b. 16

"Domande di allacciamento alla rete idrica comunale"

1947 -1973

Pratica relativa agli allacciamenti alla rete idrica comunale da parte di privati.

Fascicolo

3.10. n. 33. b. 16

"Carteggio opzioni"

1948 - 1951

Pratica relativa all'esercizio del diritto di opzione per la cittadinanza italiana da parte dei cittadini dei territori ceduti alla Jugoslavia, previsto ai sensi della Legge n. 2298 del 2 dicembre 1947 e relativo regolamento n. 813 del 15 dicembre 1947 (emanati in Belgrado), in esecuzione del trattato di pace.

Fascicolo

3.10. n. 34. bb. 17-18

Sessioni forestali

1948 - 1965

Assegnazione dei prodotti forestali dei boschi comunali di Lavarone.

Fascicolo

3.10. n. 35. b. 19

"Farmacia"

1949 - 1957

Pratica relativa alla Istituzione di una farmacia in Lavarone, al suo affidamento e gestione e alla collocazione nelle diverse frazioni.

Fascicolo

3.10. n. 36. b. 19

Consorzio per la manutenzione strada Valcaretta fra i comuni di Lavarone-Caldonazzo-Calceranica

1949 - 1963

Carteggio ed atti relativi ai rapporti del comune con il Consorzio per la manutenzione strada Valcaretta fra i comuni di Lavarone-Caldonazzo-Calceranica, con sede a Lavarone.

Fascicolo

3.10. n. 37. b. 19

Consorzio di bonifica montana Astico-Brenta-Valletta Longhella

1955 - 1968

Carteggio ed atti relativi ai rapporti del comune con il Consorzio di bonifica montana Astico-Brenta-Valletta Longhella, con sede a Vicenza.

Fascicolo

3.10. n. 38. b. 20

Consorzio dei comuni compresi nel bacino imbrifero montano del fiume Brenta

1955 - 1969

Carteggio ed atti relativi ai rapporti del comune con il Consorzio del bacino imbrifero montano del Brenta, con sede a Borgo Valsugana.

Si segnala:

- copie dei verbali dell'assemblea consorziale;
- carteggio ed atti.

Fascicolo

3.10. n. 39. b. 21

Imposte e tasse comunali

1950 - 1968

Pratica relativa alle imposte e tasse comunali.

Fascicolo

3.10. n. 40. b. 22

Ricorsi contro imposte e tasse comunali

1959 - 1970

Pratiche relative ad imposte e tasse comunali: ricorsi, notifiche, accertamenti.

Fascicolo

3.10. n. 41. b. 23

"Vecchio schedario imposte comunali"

[sec. XX seconda metà]

Schedario dei contribuenti dovuti al pagamento delle imposte e tasse comunali nel Comune di Lavarone, in ordine alfabetico.

Fascicolo

3.10. n. 42. b. 24

"... Appalto riscossione imposte di consumo alla Società Trezza. Anni 1960-1964"

1958 - 1962 (con docc. dal 1950)

Pratica relativa alle imposte di consumo e all'appalto dei servizi di gestione delle imposte di consumo per il quadriennio 1960-1964.

Fascicolo

3.10. n. 43. b. 24

"Acquisto pesa pubblica"

1949 - 1951 (con doc. del 1956)

Pratica relativa all'acquisto, all'installazione ed alla gestione della pesa pubblica in Lavarone.

Fascicolo

3.10. n. 44. b. 24

"Sistemazione del nuovo centralino telefonico nella aula scolastica di Lavarone-Chiesa"

1950 - 1956

Carteggio ed atti relativi alla sistemazione del servizio telefonico in Lavarone, alla costruzione del centralino telefonico, al suo adeguamento e trasferimento presso l'edificio scolastico di Lavarone Chiesa, alle convenzioni tra il Comune di Lavarone e la Società telefonica delle Venezie Telve.

Si segnala: "Progetto di sistemazione aule scolastiche e ufficio telefonico in seguito allo spostamento della sede comunale", 1955-1956.

Fascicolo

3.10. n. 45. b. 24

"Installazione telefono frazione Masetti"

1952 - 1961

Pratica relativa all'installazione di un telefono pubblico in frazione Masetti e al contratto relativo.

Fascicolo

3.10. n. 46. b. 24

"Referendum"

1951

Referendum del 29 aprile 1951 per lo spostamento della sede degli uffici comunali dalla frazione Chiesa alla frazione Gionghi.

Fascicolo

3.10. n. 47. b. 24

Piano economico dei beni silvo-pastorali

1951 - 1963 (con docc. del 1939 in copia)

- "Piano economico dei boschi comunali di Lavarone per il decennio 1954-1963": pratica relativa alla redazione del piano economico dei beni silvo-pastorali ed atti relativi, 1951-1963 (con docc. del 1939 in copia);

- piano economico dei beni silvo-pastorali per il decennio 1954-1963: "Piano economico riassuntivo", reg.; "Prospetto per le descrizioni e il piano dei tagli per i boschi cedui", reg.; "Prospetto delle zone prative e pascolive", reg.; "Prospetto delle superfici secondo la divisione del piano", reg.; "Relazione", reg.; "Descrizioni particellari e risultati del rilievo dendrometrico - Piano dei tagli - Piano delle coltivazioni e dei miglioramenti forestali", reg.; "Riassunto dendrometrico", reg..

Fascicolo

3.10. n. 48. b. 25

"Banchi scuole"

1953 - 1957

Pratica relativa all'acquisto di mobilio scolastico con contributo del Ministero della pubblica istruzione.

Fascicolo

3.10. n. 49. b. 25

Risarcimento danni per esercitazioni militari

1958 - 1960

Pratica relativa al risarcimento dei danni causati dalle esercitazioni militari estive.

Fascicolo

3.10. n. 50. b. 25

Vaccinazioni

1958 - 1965

Pratica relativa alle vaccinazioni obbligatorie antipoliomelitiche, antivaiolose e antidifteriche:

- registro delle vaccinazioni antipoliomelitiche, 1958-1959, 1959-1963, 2 regg.;

- carteggio ed atti, 1961-1965.

Fascicolo

3.10. n. 51. b. 25

Rilevazione nazionale delle forze lavoro

1959 - 1962

Rilevazione nazionale delle forze lavoro per l'Istituto centrale di statistica.

Fascicolo

Repertori dei contratti, 1924 - 1927

Contenuto

La tenuta dei repertori dei contratti era regolata dalla legge 13 luglio 1887 n. 4702 e dal successivo R.D. del 30 dicembre 1923 n. 3269. Ogni sei mesi il segretario comunale doveva presentare il repertorio al ricevitore del registro, il quale apponeva il visto al repertorio, indicando il numero degli atti iscritti o dichiarando l'assenza di iscrizione. La presentazione dei repertori doveva avvenire entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno. Spettava invece al pretore vidimare ogni foglio del registro prima dell'utilizzo.

I registri riportano: il numero progressivo dell'atto, la data dell'atto, la natura, nomi e cognomi delle parti, indicazione sommaria dei beni e le note della registrazione (data e importo della tassa applicata).

La serie conserva due repertori dei contratti soggetti a tassa di registro vidimati dalla Pretura di Borgo.

3.11. n. 1. b. 1

"Repertorio degli atti in forma pubblica amministrativa o scrittura privata tenuti dal segretario..."

1924

Il repertorio, tenuti dal segretario in base alla Legge di registro del 20 maggio 1897 n. 217, art. 114, riporta:

- nn. di rep. 1-8.

Registro

3.11. n. 2. b. 1

"Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro"

1924 - 1927

Nn. di rep. 9-34.

Fascicolo

Contratti, 1922 - 1964

Contenuto

Nella formazione dei contratti i comuni devono osservare le norme della Circolare del Ministero dell'interno del 1 marzo 1897 n. 17100/2 art. 23, del T.U. 1915 art. 290 secondo comma, del titolo II del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni, del T.U. 1934 artt. 16, 295-296 e della Legge 9 giugno 1947 n. 530 art. 17.

La serie raccoglie i contratti stipulati dal comune con enti e privati, ordinati secondo il numero di repertorio.

La serie è lacunosa; mancano i contratti n. 12,13, 109, 110, 114, 115, 129, 139, 141, 142, 168, 199, 205-300, 305, 306, 310, 316, 341, 350-371, 373. I contratti 164-167 sono doppi (relativi ai contratti malghe, contratti per il taglio straordinario del legname per la costruzione dell'acquedotti e contratti legname). Si conserva anche una raccolta di contratti e convenzioni che il comune teneva distinti.

I contratti stipulati riguardano per la maggior parte compravendita di legname e affittanze malghe.

3.12. n. 1. b. 1

"Contratti e altri documenti non aventi attinenza con il repertorio del comune"

1922 - 1947

Si segnala:

- "Convenzione con la società generale elettrica tridentina (SGET) per attraversamento linea elettrica..." 1929;
- "Appalto caccia", 1931-1947;
- "Contratto di abbonamento al telefono", 1938-1939;
- contratto con il geometra M. P. per la verifica dei confini Forte Campo, 1937;
- "Convenzione per la custodia e manutenzione del cimitero militare Slaghenaufi", 1936;
- "Pratiche inerenti liquidazioni pendenze dovute rescissione aggiudicazione Casa Premissaria", 1922-1934;
- "Documenti estinzione debiti", 1927-1930;
- diritto di servitù relativa alla strada Azzolini, 1930.

Fascicolo

3.12. n. 2. b. 1

Contratti

1924 febbraio 5 - 1927 giugno 15

Nn. di rep. 1-34

Fascicolo

3.12. n. 3. b. 2

"Raccolta contratti dal 16 giugno 1927 al 20 novembre 1929 comprensivi dal n. 1 al n. 25 di repertorio"

1927 ottobre 31 - 1929 novembre 20

Nn. di rep. 1-25

Fascicolo

3.12. n. 4. b. 3

"Raccolta contratti dal 21 novembre 1929 al 9 settembre 1933 comprensivi dal n. 26 al n. 55 di repertorio"

1930 agosto 14 - 1933 settembre 9

Nn. di rep. 26-55

Busta

3.12. n. 5. b. 4

Contratti

1934 - 1937

Nn. di rep. 56-90

Busta

3.12. n. 6. b. 5

Contratti

1937 - 1941

Nn. di rep. 91-128

Busta

3.12. n. 7. b. 6

Contratti

1942 - 1945

Nn. di rep. 130-155

Busta

3.12. n. 8. b. 7

Contratti

1946 - 1947

Nn. di rep. 156-167

Busta

3.12. n. 9. b. 8

Contratti

1947 - 1949

Nn. di rep. 169-180

Busta

3.12. n. 10. b. 9

Contratti

1949 - 1950

Nn. di rep. 181-200

Busta

3.12. n. 11. b. 10

Contratti

1950 - 1951

Nn. di rep. 201-219

Busta

3.12. n. 12. b. 11

Contratti

1952

Nn. di rep. 220-234

Busta

3.12. n. 13. b. 12

Contratti

1956 - 1957

Nn. di rep. 301-317

Busta

3.12. n. 14. b. 13

Contratti

1957 - 1959

Nn. di rep. 318-331

Busta

3.12. n. 15. b. 14

Contratti

1959 - 1960

Nn. di rep. 332-349,

Busta

3.12. n. 16. b. 15

Contratti

1962 - 1964

Nn. di rep. 372-392

Busta

serie 3.13

Registri delle spese contrattuali, 1924 - 1932

Contenuto

In base alle prescrizioni del Regolamento 12 febbraio 1911 n. 297 art. 179 il comune era tenuto a compilare i registri dei depositi cauzionali dovuti per i contratti.

La serie conserva un solo registro.

3.13. n. 1

"Registro dei depositi cauzionali definitivi dal 1 gennaio 1932 - X"

1924 - 1932

Il registro di carico e scarico dei depositi cauzionali riporta:

- carico: data del deposito; depositante; motivo del deposito; valori depositati, descrizione/importi parziali; totale ammontare del deposito; annotazioni;
- scarico: data della restituzione del deposito/dell'ordine impartito al tesoriere o della deliberazione relativa alla restituzione; persona alla quale fu restituito il deposito; valori restituiti descrizione/importi parziali; totale ammontare dei valori restituiti; annotazioni.

Registro

Ruoli delle rendite patrimoniali e delle imposte e tasse, 1950 - 1963

Contenuto

I ruoli delle rendite patrimoniali e delle imposte e tasse comunali vengono compilati e redatti conformemente alle seguenti norme legislative:

- regolamento approvato con R.D. 23 giugno 1897, n. 237;
- Testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato con R. D. 17 ottobre 1923, n. 1401;
- Testo unico per la finanza locale approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175;
- circolare n. 3134 del 22 gennaio 1932 sui criteri da seguirsi per l'accertamento del reddito imponibile;
- legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;
- legge 16 giugno 1939, n. 942;
- decreto legislativo del capo provvisorio dello stato del 29 marzo 1947, n. 177 relativo a provvedimenti finanziari a favore delle provincie e dei comuni;
- circolari 14.6.1957, n. 23310/57 e 1.10.1957, n. 34627 dell'Intendenza di Finanza di Trento relative alla compilazione dei ruoli.

Per ogni tipo di imposta il comune teneva un registro pre-stampato in cui venivano di volta in volta riportati i nominativi dei contribuenti e l'entità dell'importo in denaro da essi pagato con annotazioni delle rate; i ruoli unici riportano più imposte e tasse su un unico registro. L'Intendenza di Finanza di Trento provvedeva a rendere esecutivo il ruolo e ne ordinava la riscossione. Le fonti principali di riscossione erano l'imposta di famiglia, sul valore locativo, sul bestiame, sui cani, sui domestici, sulle insegne, sui pianoforti, sugli esercizi e rivendite e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Si conservano 28 ruoli delle entrate o diritti comunali, imposte e tasse comunali, in ordine cronologico dal 1950 al 1963.

Altri ruoli sono conservati nelle serie contabili come documenti giustificativi delle entrate.

3.14. n. 1. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1950

Fornitura acqua.

Registro

3.14. n. 2. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1950

Tassa neve e tassa legna.

Registro

3.14. n. 3. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1951

Fornitura acqua.

Registro

3.14. n. 4. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1951

Tassa neve e tassa legna.

Registro

3.14. n. 5. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1952

Fornitura acqua.

Registro

3.14. n. 6. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1952

Tassa neve e tassa legna.

Registro

3.14. n. 7. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1953

Fornitura acqua.

Registro

3.14. n. 8. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1953

Tassa neve e tassa legna.

Registro

3.14. n. 9. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1954

Fornitura acqua.

Registro

3.14. n. 10. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1954

Tassa neve e tassa legna.

Registro

3.14. n. 11. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1955

Fornitura acqua.

Registro

3.14. n. 12. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1955

Tassa neve e tassa legna.

Registro

3.14. n. 13. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1956

Fornitura acqua.

Registro

3.14. n. 14. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1956

Tassa neve e tassa legna.

Registro

3.14. n. 15. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1957

Fornitura acqua.

Registro

3.14. n. 16. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1957

Tassa neve e tassa legna.

Registro

3.14. n. 17. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1958

Fornitura acqua.

Registro

3.14. n. 18. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1958

Tassa neve e tassa legna.

Registro

3.14. n. 19. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1959

Fornitura acqua.

Registro

3.14. n. 20. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1959

Tassa neve e tassa legna.

Registro

3.14. n. 21. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1960

Fornitura acqua.

Registro

3.14. n. 22. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1960

Tassa neve e tassa legna.

Registro

3.14. n. 23. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1961

Fornitura acqua.

Registro

3.14. n. 24. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1961

Tassa legna.

Registro

3.14. n. 25. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1962

Fornitura acqua.

Registro

3.14. n. 26. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1962

Legna ai censiti 1961-1962.

Registro

3.14. n. 27. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1963

Legna ai censiti 1961.

Registro

3.14. n. 28. b. 1

"Ruolo delle entrate o diritti comunali"

1963

Legna ai censiti 1962.

Registro

Bilanci di previsione, 1924 - 1963

Contenuto

Le norme che regolano la formazione, deliberazione, compilazione dei bilanci di previsione furono estese alle nuove provincie con R.D. 11 gennaio 1923 n. 9, che recepiva il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n. 148.

I bilanci di previsione rispecchiano la reale situazione economico-finanziaria, contengono le previsioni di entrata, con rendite patrimoniali, imposte comunali, sovraimposte di proventi diversi e quelle di uscita con oneri patrimoniali, spese generali e diverse. Il bilancio doveva essere pubblicato all'albo pretorio del comune per otto giorni consecutivi, in conformità al quanto disposto dall'art. 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383, e poi depositato in segreteria a disposizione del pubblico per eventuali reclami per venti giorni. Il bilancio veniva approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale - Prefettura di Trento.

La data indicata nella descrizione della singola unità è quella dell'esercizio finanziario di riferimento.

Sono stati conservati più esemplari nel caso in cui vi fossero delle varianti.

La serie è completa.

3.15. n. 1

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1924
1924

Registro

3.15. n. 2

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1925
1925

Due esemplari.

Registro

3.15. n. 3

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1926
1926

Due esemplari.

Registro

3.15. n. 4

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1927
1927

Due esemplari.

Registro

3.15. n. 5

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1928
1928

Due esemplari.

Registro

3.15. n. 6

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1929
1929

Due esemplari.

Registro

3.15. n. 7

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1930
1930

Registro

3.15. n. 8

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1931
1931

Registro

3.15. n. 9

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1932
1932

Due esemplari.

Registro

3.15. n. 10

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1933
1933

Registro

3.15. n. 11

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1934
1934

Due esemplari.

Registro

3.15. n. 12

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1935

1935

Due esemplari.

Registro

3.15. n. 13

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1936

1936

Registro

3.15. n. 14

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1937

1937

Due esemplari.

Registro

3.15. n. 15

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1938

1938

Tre esemplari.

Registro

3.15. n. 16

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1939

1939

Registro

3.15. n. 17

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1940

1940

Registro

3.15. n. 18

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1941

1941

Due esemplari.

Registro

3.15. n. 19

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1942

1942

Due esemplari.

Registro

3.15. n. 20

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1943
1943

Registro

3.15. n. 21

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1944
1944

Registro

3.15. n. 22

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1945
1945

Registro

3.15. n. 23

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1946
1946

Registro

3.15. n. 24

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1947
1947

Due esemplari.

Registro

3.15. n. 25

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1948
1948

Registro

3.15. n. 26

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1949
1949

Registro

3.15. n. 27

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1950
1950

Registro

3.15. n. 28

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1951
1951

Due esemplari.

Registro

3.15. n. 29

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1952
1952

Registro

3.15. n. 30

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1953
1953

Due esemplari.

Registro

3.15. n. 31

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1954
1954

Registro

3.15. n. 32

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1955
1955

Registro

3.15. n. 33

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1956
1956

Registro

3.15. n. 34

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1957
1957

Registro

3.15. n. 35

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1958
1958

Due esemplari.

Registro

3.15. n. 36

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1959
1959

Registro

3.15. n. 37

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1960
1960

Registro

3.15. n. 38

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1961
1961

Registro

3.15. n. 39

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1962
1962

Registro

3.15. n. 40

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1963
1963

Due esemplari.

Registro

Verbali di chiusura, 1950 - 1963

Contenuto

Le norme che disciplinano la redazione dei verbali di chiusura degli esercizi finanziari sono l'art. 301 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383, nonché all'art. 210 del Regolamento della predetta legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 12 febbraio 1911 n. 297.

Il sindaco assistito dal segretario comunale e dal tesoriere procedevano alla compilazione del verbale di chiusura dell'esercizio finanziario sulla scorta dei registri contabili ed in base agli impegni assunti con regolari deliberazioni. Insieme eseguivano la verifica di cassa e redigevano il relativo processo verbale entro il mese di gennaio dell'anno seguente. La situazione finale si chiudeva con le risultanze finali derivanti dal fondo cassa alla fine del precedente esercizio, le riscossioni e i pagamenti in conto residui e competenze, i residui attivi e i residui passivi, l'eventuale avanzo e disavanzo.

I verbali di chiusura sono sottoscritti dal sindaco e dal segretario. Entro il mese di febbraio i comuni dovevano trasmettere il verbale di chiusura e i suoi allegati alla Giunta provinciale di Trento.

La serie comprende i verbali di chiusura dal 1950 al 1963.

Alcuni al momento del riordino erano conservati insieme alla documentazione giustificativa delle entrate e delle uscite.

3.16. n. 1. b. 1

"Chiusura esercizio 1950. Residui attivi e passivi"

1950

- Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1950, reg.;
- atti relativi.

Fascicolo

3.16. n. 2. b. 1

"Chiusura esercizio 1951"

1951

- Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1951, reg.;
- atti relativi.

Fascicolo

3.16. n. 3. b. 1

"Chiusura esercizio 1952"

1952

- Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1952, reg.;
- atti relativi.

Fascicolo

3.16. n. 4. b. 1

"Chiusura esercizio 1953"

1953

- Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1953, reg.;
- atti relativi.

Fascicolo

3.16. n. 5. b. 1

"Chiusura esercizio 1954"

1954

- Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1954, reg.;
- atti relativi.

Fascicolo

3.16. n. 6. b. 1

"Chiusura esercizio 1955"

1955

- Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1955, reg.;
- atti relativi.

Fascicolo

3.16. n. 7. b. 1

"Chiusura esercizio 1956"

1956

- Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1956, reg.;
- atti relativi.

Fascicolo

3.16. n. 8. b. 1

"Verbale chiusura esercizio 1957"

1957

- Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1957, reg.;
- atti relativi.

Fascicolo

3.16. n. 9. b. 2

"Verbale di chiusura esercizio 1958"

1958

- Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1958, reg.;
- atti relativi.

Fascicolo

3.16. n. 10. b. 2

"Verbale chiusura esercizio 1959"

1959

- Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1959, reg.;
- atti relativi.

Fascicolo

3.16. n. 11. b. 2

"Chiusura esercizio 1960"

1960

- Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1960, reg.;
- atti relativi.

Fascicolo

3.16. n. 12. b. 2

"Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1961"

1961

Registro

3.16. n. 13. b. 2

"Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1962"

1962

Registro

3.16. n. 14. b. 2

"Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1963"

1963

Due esemplari.

Registro

Conti consuntivi, 1924 - 1963

Contenuto

Le normative che regolano la compilazione e l'approvazione dei conti consuntivi sono le seguenti:

- R.D. 12 febbraio 1911 n. 297, in base al quale si stabilisce che il conto consuntivo è diviso nello stesso modo del bilancio di previsione e deve dimostrare le entrate e le spese effettive delle competenze dell'anno, l'entrata e la spesa per movimento di capitali, le partite di giro, i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, il conto totale;
- R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839;
- R.D. 23 ottobre 1925 n. 2289, convertito nella Legge 24 maggio 1926 n. 898.

Nei conti consuntivi sono registrate tutte le riscossioni che devono corrispondere alle risultanze dei ruoli e delle reversali emesse dall'amministrazione e tutti i pagamenti con i relativi mandati divisi per titoli. Dopo la presentazione del conto consuntivo da parte del tesoriere i revisori e il consiglio comunale devono esaminarlo e discuterlo. Dopo l'approvazione da parte del consiglio l'ufficio comunale deve provvedere alla pubblicazione e all'invio all'autorità tutoria allegando i relativi documenti giustificativi delle entrate e delle spese.

La data indicata nella descrizione della singola unità è quella dell'esercizio finanziario di riferimento. Sono stati conservati più esemplari nel caso in cui vi fossero delle varianti; infatti alcuni esemplari dei conti sono stati redatti in anni successivi (soprattutto nell'anno 1936).

La serie è incompleta, manca il conto del 1934.

3.17. n. 1

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1924
1924

Tre esemplari.

Registro

3.17. n. 2

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1925
1925

Due esemplari.

Registro

3.17. n. 3

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1926
1926

Registro

3.17. n. 4

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1927

1927

Due esemplari.

Registro

3.17. n. 5

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1928

1928

Due esemplari.

Registro

3.17. n. 6

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1929

1929

Due esemplari.

Registro

3.17. n. 7

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1930

1930

Due esemplari.

Registro

3.17. n. 8

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1931

1931

Tre esemplari.

Registro

3.17. n. 9

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1932

1932

Due esemplari.

Registro

3.17. n. 10

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1933

1933

Registro

3.17. n. 11

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1935

1935

Registro

3.17. n. 12

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1936
1936

Registro

3.17. n. 13

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1937
1937

Registro

3.17. n. 14

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1938
1938

Registro

3.17. n. 15

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1939
1939

Registro

3.17. n. 16

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1940
1940

Registro

3.17. n. 17

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1941
1941

Registro

3.17. n. 18

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1942
1942

Registro

3.17. n. 19

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1943
1943

Registro

3.17. n. 20

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1944
1944

Registro

3.17. n. 21

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1945
1945

Registro

3.17. n. 22

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1946
1946

Registro

3.17. n. 23

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1947
1947

Registro

3.17. n. 24

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1948
1948

Registro

3.17. n. 25

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1949
1949

Registro

3.17. n. 26

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1950
1950

Registro

3.17. n. 27

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1951
1951

Registro

3.17. n. 28

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1952
1952

Registro

3.17. n. 29

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1953
1953

Registro

3.17. n. 30

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1954
1954

Registro

3.17. n. 31

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1955
1955

Registro

3.17. n. 32

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1956
1956

Registro

3.17. n. 33

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1957
1957

Registro

3.17. n. 34

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1958
1958

Registro

3.17. n. 35

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1959
1959

Registro

3.17. n. 36

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1960
1960

Registro

3.17. n. 37

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1961

1961

Registro

3.17. n. 38

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1962

1962

Registro

3.17. n. 39

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1963

1963

Registro

serie 3.18

Giornali e mastri della contabilità, 1924 - 1963

Contenuto

La serie è costituita da registri su cui sono annotati i mandati di pagamento e le reversali di cassa, distinti secondo i diversi capitoli di entrata e di uscita del bilancio di previsione.

Questi registri, strumenti indispensabili per la stesura del conto consuntivo, sono compresi fra quelli che gli uffici comunali dovevano tenere ai sensi del R.D. 12 febbraio 1911 n. 297 "che approva il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale", all. 4, n. 15.

Nel giornale di cassa sono registrate tutte le attività e le passività del comune secondo il loro naturale ordine di svolgimento temporale, mentre nel libro mastro vengono registrate secondo argomento nelle relative suddivisioni o rubriche.

La data indicata nella descrizione della singola unità è quella dell'esercizio finanziario di riferimento.

La serie è completa.

3.18. n. 1

"Registro delle entrate e delle spese. Esercizio 1924"

1924

Registro

3.18. n. 2

"Mastro uscite 1924"

1924

Registro

3.18. n. 3

"Registro delle entrate e delle spese. Esercizio 1925"

1925

Registro

3.18. n. 4

"Registro delle entrate e delle spese. Esercizio 1926"

1926

Registro

3.18. n. 5

"Registro delle entrate e delle uscite 1927"

1927

Registro

3.18. n. 6

"Registro mastro 1928"

1928

Registro

3.18. n. 7

"Registro unico della contabilità per l'esercizio 1929"

1929

Registro

3.18. n. 8

"Libro mastro di contabilità 1930"

1930

Registro

3.18. n. 9

"Libro di contabilità interna del Comune di Lavarone 1931"

1931

Registro

3.18. n. 10

"Libro di contabilità interna del Comune di Lavarone 1932"

1932

Registro

3.18. n. 11

"Libro di contabilità interna del Comune di Lavarone 1933"

1933

Registro

3.18. n. 12

"Libro di contabilità interna del Comune di Lavarone 1934"

1934

Registro

3.18. n. 13

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1935

1935

Registro

3.18. n. 14

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1936
1936
Registro

3.18. n. 15

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1937
1937
Registro

3.18. n. 16

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1938
1938
Registro

3.18. n. 17

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1939
1939
Registro

3.18. n. 18

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1940
1940
Registro

3.18. n. 19

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1941
1941
Registro

3.18. n. 20

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1942
1942
Registro

3.18. n. 21

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1943
1943
Registro

3.18. n. 22

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1944
1944

Registro

3.18. n. 23

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1945
1945

Registro

3.18. n. 24

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1946
1946

Registro

3.18. n. 25

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1947
1947

Registro

3.18. n. 26

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1948
1948

Registro

3.18. n. 27

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1949
1949

Registro

3.18. n. 28

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1950
1950

Registro

3.18. n. 29

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1951
1951

Registro

3.18. n. 30

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1952
1952

Registro

3.18. n. 31

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1953

1953

Registro

3.18. n. 32

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1954

1954

Registro

3.18. n. 33

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1955

1955

Registro

3.18. n. 34

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1956

1956

Registro

3.18. n. 35

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1957

1957

Registro

3.18. n. 36

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1958

1958

Registro

3.18. n. 37

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1959

1959

Registro

3.18. n. 38

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1960

1960

Registro

3.18. n. 39

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1961

1961

Registro

3.18. n. 40

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1962

1962

Registro

3.18. n. 41

Giornale e mastro della contabilità per l'anno 1963

1963

Registro

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento, 1924 - 1963

Contenuto

La serie comprende gli allegati al bilancio di previsione, gli allegati al conto consuntivo e i documenti giustificativi del conto consuntivo.

Gli allegati al bilancio di previsione sono le delibere di approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale e della Giunta provinciale, i verbali di verifica cassa dell'esattoria, gli elenchi delle passività arretrate, le delibere della giunta municipale e del consiglio comunale per storno dei fondi in bilancio, le relazioni della giunta municipale.

Gli allegati al conto consuntivo sono le delibere di approvazione del conto del consiglio comunale e della Giunta provinciale, le delibere di nomina dei revisori del conto, le relazioni dei revisori del conto, i verbali di verifica cassa dell'esattoria, le tabelle di svolgimento del conto, gli elenchi dei residui attivi e passivi, i prospetti delle entrate e delle uscite relativi alle gestioni speciali, le delibere della giunta municipale e del consiglio comunale per erogazione di spese a calcolo o impreviste.

I documenti giustificativi al conto consuntivo sono le reversali di cassa (ordini d'incasso dati al cassiere dell'amministrazione che giustificano le entrate), i mandati di pagamento (ordini di pagamento dati al cassiere dell'amministrazione che giustificano le uscite), le pezze d'appoggio (ricevute, note di spesa, quietanze, fatture...) che accompagnano le reversali e i mandati.

In questa serie sono inoltre raccolti, in qualità di pezze d'appoggio alle entrate comunali e negli allegati al conto consuntivo, anche i ruoli delle rendite, imposte e tasse comunali.

La descrizione considera l'annata dell'esercizio finanziario di riferimento. L'estremo cronologico indicato nella descrizione della singola unità è quello dell'esercizio finanziario di riferimento.

La serie è quasi completa: manca infatti solo la documentazione contabile relativa all'annata 1933.

La documentazione è stata descritta in questo modo: allegati al bilancio di previsione e se presenti eventuali sottofascicoli; allegati al conto consuntivo e se presenti eventuali sottofascicoli; documenti giustificativi del conto consuntivo, distinti in entrate ed uscite, segnalando le reversali di cassa ed i mandati di pagamento; le pezze d'appoggio sono state segnalate solo quando mancano le reversali di cassa ed i mandati di pagamento.

3.19. n. 1. bb. 1-2

Allegati al bilancio di previsione, reversali di cassa e mandati di pagamento

1924

Allegati al bilancio di previsione.

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

3.19. n. 2. bb. 3-4

Allegati al bilancio di previsione, reversali di cassa e mandati di pagamento

1925

Allegati al bilancio di previsione.

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

3.19. n. 3. bb. 5-6

Allegati al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1926

Allegati al conto consuntivo.

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

3.19. n. 4. bb. 7-8

Allegati al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1927

Allegati al conto consuntivo:

- "Originali verbali di deliberazione per storno fondi, erogazioni, spese 1927";
- "Allegati conto consuntivo 1927 ruoli tasse locali".

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

3.19. n. 5. bb. 9-10

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1928

Allegati al bilancio di previsione:

- "Allegati bilancio 1928";
- "Verbal di deliberazione per storno di fondi anno 1928";

Allegati al conto consuntivo:

- "Verbal liquidazione e pagamento polizze ed erogazione spese fondi a calcolo ed impreviste 1928".

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

3.19. n. 6. bb. 11-12

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1929

Allegati al bilancio di previsione:

- "Bilancio preventivo 1929...";

Allegati al conto consuntivo:

- "Raccolta deliberazioni relative storni e liquidazioni in conto competenza e residui - anno 1929";
- "Raccolta deliberazioni relative storni e liquidazioni in conto competenza et residui - consuntivo anno 1929".

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

3.19. n. 7. bb. 13-14

Allegati al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1930

Allegati al conto consuntivo.

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

3.19. n. 8. bb. 15-16

Allegati al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1931

Allegati al conto consuntivo:

- "Raccolta deliberazioni relative erogazioni in conto residui e competenza e storni consuntivo 1931";
- "Verifiche di cassa 1931 e documenti vari da allegarsi al consuntivo 1931".

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

3.19. n. 9. bb. 17-18

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1932

Allegati al bilancio di previsione:

- "Riassunto generale degli inventari...";

Allegati al conto consuntivo:

- "Raccolta verifiche di cassa e documenti vari da allegarsi al conto consuntivo pro 1932";
- "Raccolta deliberazioni relative storni e liquidazioni in conto competenza e residui - consuntivo 1932".

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

3.19. n. 10. bb. 19-20

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1934

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo.

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;

- uscita: mandati di pagamento.

Pezze giustificative dell'entrata.

Fascicolo

3.19. n. 11. b. 21

Allegati al bilancio di previsione e reversali di cassa

1935

Allegati al bilancio di previsione.

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa.

Fascicolo

3.19. n. 12. bb. 22-23

Allegati al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1936

Allegati al conto consuntivo.

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;

- uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

3.19. n. 13. bb. 24-25

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1937

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo.

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;

- uscita: mandati di pagamento.

Pezze giustificative dell'entrata e dell'uscita.

Fascicolo

3.19. n. 14. bb. 26-27

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1938

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo.

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento.

Pezze giustificative dell'entrata e dell'uscita.

Fascicolo

3.19. n. 15. bb. 28-29

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1939

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo.

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento.

Pezze giustificative dell'entrata e dell'uscita.

Fascicolo

3.19. n. 16. bb. 30-31

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1940

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo:

- "Verbali erogazione spese a calcolo";
- "Residui attivi e passivi 1940".

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

3.19. n. 17. bb. 32-33

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1941

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo:

- "Deliberazioni spese a calcolo";
- "Deliberazioni storno fondi e riserva";
- "Residui attivi e passivi 1941".

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento.

"Estratti dal giornale di cassa del tesoriere", 1935-1941.

"Copie giornale di tesoreria anno 1941".

Fascicolo

3.19. n. 18. bb. 34-36

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1942

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo:

- "Verbal di erogazione spese a calcolo";
- "Verbal storno di fondi";
- "Residui attivi e passivi 1942".

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: "Allegati entrata": reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento.

"Copie giornale tesoreria anno 1942".

Fascicolo

3.19. n. 19. bb. 37-38

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1943

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo:

- "Residui attivi e passivi 1943";
- "Verbal erogazione spese a calcolo 1943";
- "Verbal storno fondi e prelevamenti dal fondo di riserva".

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: "Allegati entrata": reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento.

"Copie del giornale di tesoreria anno 1943-XXI".

Fascicolo

3.19. n. 20. bb. 39-40

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1944

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo:

- "Verbal storno di fondi";
- "Verbal erogazione spese a calcolo";
- "Deliberazioni variazioni di bilancio".

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento.

"Copie giornali di tesoreria anno 1944".

Fascicolo

3.19. n. 21. bb. 41-42

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1945

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo:

- "Residui attivi e passivi 1945".

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;

- uscita: mandati di pagamento.

Documenti giustificativi dell'uscita.

"Copie giornale tesoreria 1945".

Fascicolo

3.19. n. 22. bb. 43-45

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1946

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo:

- "Consuntivo entrata 1946";

- "Consuntivo uscita 1946";

- "Residui attivi e passivi 1946";

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;

- uscita: mandati di pagamento.

"Copie giornali di tesoreria anno 1946".

Fascicolo

3.19. n. 23. bb. 46-47

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1947

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo:

- "Residui attivi e passivi 1947";

- "Consuntivo entrata 1947";

- "Consuntivo uscita 1947".

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;

- uscita: mandati di pagamento.

"Copie giornali di tesoreria anno 1947".

Fascicolo

3.19. n. 24. bb. 48-50

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1948

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo:

- "Residui attivi e passivi 1948";
- "Copie giornale di tesoreria anno 1948".

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

3.19. n. 25. bb. 51-53

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1949

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo:

- "Residui attivi e passivi 1949";
- "Consuntivo 1949. Entrata";
- "Copie giornale di tesoreria anno 1949";

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

3.19. n. 26. bb. 54-56

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1950

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo:

- "Chiusura esercizio 1950. Residui attivi e passivi"
- "Consuntivo 1950. Entrata".
- "Copie giornale di tesoreria anno 1950";

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

3.19. n. 27. bb. 57-59

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1951

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo:

- "Consuntivo 1951. Entrata";

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento;
- "Depositi cauzionali - Partite estinte nel 1951 n. 6. Depositi spese contr. Partite estinte nel 1951 n. 21": depositi per spese contrattuali e cauzioni su contratti stipulati negli anni 1947-1951.
- "Copie giornale di tesoreria 1951".

Fascicolo

3.19. n. 28. bb. 60-62

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1952

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo:

- "Consuntivo 1952. Entrata";
- "Depositi per spese contrattuali estinti nel corso dell'esercizio 1952";
- "Depositi cauzionali estinti nel corso dell'esercizio 1952".

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento.
- "Copie giornale di tesoreria 1952";

Fascicolo

3.19. n. 29. bb. 63-65

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1953

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo:

- "Consuntivo 1953. Entrata";
- "Copie giornale di tesoreria 1953";

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

3.19. n. 30. bb. 66-68

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1954

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo:

- "Consuntivo 1954. Entrata";
- "Copie giornale di tesoreria 1954".

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;

- uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

3.19. n. 31. bb. 69-71

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1955

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo.

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;

- uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

3.19. n. 32. bb. 72-75

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1956

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo.

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;

- uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

3.19. n. 33. bb. 76-78

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1957

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo.

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;

- uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

3.19. n. 34. bb. 79-81

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1958

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo.

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;

- uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

3.19. n. 35. bb. 82-84

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1959

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo.

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

3.19. n. 36. bb. 85-87

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1960

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo.

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

3.19. n. 37. bb. 88-90

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1961

Allegati al bilancio di previsione.

Allegati al conto consuntivo.

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

3.19. n. 38. bb. 91-93

Allegati al bilancio di previsione, reversali di cassa e mandati di pagamento

1962

Allegati al bilancio di previsione.

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento (mandati quietanzanti, documenti di corredo).

Fascicolo

3.19. n. 39. bb. 94-96

Allegati al bilancio di previsione, reversali di cassa e mandati di pagamento

1963

Allegati al bilancio di previsione.

Documenti giustificativi del conto consuntivo:

- entrata: reversali di cassa;
- uscita: mandati di pagamento.

Pezze giustificative dell'uscita.

Fascicolo

serie 3.20

Deliberazioni della Commissione elettorale comunale, 1953 - 1960

Contenuto

In base alla Legge del 7 ottobre 1947 n. 1058, agli artt. 12 e 14, in ogni comune veniva istituita una commissione elettorale comunale, le cui decisioni in merito alla tenuta e revisione delle liste elettorali dovevano essere formalizzate su un registro.

La commissione è composta dal sindaco che la presiede e da quattro commissari.

La serie conserva un registro delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale di Lavarone.

3.20. n. 1. b. 1

"Registro degli originali delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale"

1953 dicembre 31 - 1960 dicembre 15

1953: nn. 1-13;

1954: nn. 1-7;

1955: nn. 1-11;

1956: nn. 1-19;

1957: nn. 1-12;

1958: nn. 1-13;

1959: nn. 1-12;

1960: nn. 1-16.

Registro

serie 3.21

Elezioni, 1929 - 1963

Contenuto

La serie conserva gli atti relativi alle elezioni dell'assemblea costituente e del referendum istituzionale, alle elezioni amministrative e politiche.

3.21. n. 1. b. 1

Elezioni politiche 1929

1929

Insediamiento dell'ufficio elettorale, dichiarazioni di ricevuta del certificato elettorale per le elezioni del 24 marzo 1929.

Fascicolo

3.21. n. 2. b. 1

Elezioni comunali 1946

1946

Verbali di nomina scrutatori, prospetti di controllo, tabelle di scrutinio e verbali dei presidenti delle elezioni comunali del 7 aprile 1946

Fascicolo

3.21. n. 3. b. 1

Elezioni per l'Assemblea costituente ed al referendum istituzionale del 2 giugno 1946

1946

Verbali delle elezioni per l'Assemblea costituente ed il referendum istituzionale del 2 giugno 1946.

Fascicolo

3.21. n. 4. b. 2

Elezioni politiche 1948

1948

Verbali delle operazioni elettorali delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 18 aprile 1948

Fascicolo

3.21. n. 5. b. 2

Elezioni regionali 1948

1948

Verbali delle operazioni elettorali delle elezioni del Consiglio regionale del 28 novembre 1948

Fascicolo

3.21. n. 6. b. 2

Elezioni comunali 1951

1951

Verbalì delle operazioni elettorali delle elezioni comunali del 27 maggio 1951

Fascicolo

3.21. n. 7. b. 2

Elezioni regionali 1952

1952

Verbalì delle operazioni elettorali delle elezioni del Consiglio regionale del 16 novembre 1952

Fascicolo

3.21. n. 8. b. 2

Elezioni politiche 1953

1953

Verbalì delle operazioni elettorali delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 7 giugno 1953

Fascicolo

3.21. n. 9. b. 2

Elezioni comunali 1956

1956

Comunicazioni, circolari e verbalì delle elezioni comunali del 27 maggio 1956

Fascicolo

3.21. n. 10. b. 2

Elezioni regionali 1956

1956

Verbalì delle operazioni elettorali, comunicazioni, corrispondenza e circolari delle elezioni del Consiglio regionale dell'11 novembre 1956

Fascicolo

3.21. n. 11. b. 3

Elezioni politiche 1958

1958

Verbalì delle operazioni elettorali delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 maggio 1958

Fascicolo

3.21. n. 12. b. 3

Elezioni comunali 1960

1960

Tabelle di scrutinio, prospetti di controllo e verbalì delle operazioni elettorali delle elezioni del Consiglio comunale del 29 maggio 1960

Fascicolo

3.21. n. 13. b. 3

Elezioni regionali 1960

1960

Verbali delle operazioni elettorali, schede elettorali e tabelle di scrutinio delle elezioni del Consiglio regionale del 6 novembre 1960

Fascicolo

3.21. n. 14. b. 3

Elezioni politiche 1963

1963

Verbali delle operazioni elettorali delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 28 aprile 1963

Fascicolo

Liste di leva, 1922 - 1962

Contenuto

La legislazione italiana in materia di reclutamento militare (Regolamento con R.D. 2 luglio 1890 n. 6952, testo unico approvato con R.D. 24 dicembre 1911 n. 1497 e modificato dalla Legge 27 giugno 1912 n. 660 e Legge 19 giugno 1913 n. 638 e dal R.D.L. 20 aprile 1920 n. 452) fu estesa nei territori annessi al Regno d'Italia con R.D. 19 settembre 1921 n. 1331.

La serie riguarda la leva militare e comprende le liste dei cittadini maschi da sottoporsi a visita di leva, compilate annualmente a cura dei comuni. La redazione delle liste, predisposte per il 18° anno dopo l'anno di nascita dei chiamati alla leva, comincia quando i proscritti hanno tra i sedici e i diciassette anni.

Le liste di leva contengono: il numero d'ordine, il cognome e nome degli iscritti, le indicazioni per i provenienti da leve anteriori, nascita e residenza e variazioni alla lista di leva, descrizioni personali e le decisioni del consiglio di leva.

Le liste venivano verificate dalla giunta municipale ed eventualmente annotate ed aggiornate con l'annotazione delle decisioni del consiglio di leva o della commissione mobile di leva.

La serie è ordinata secondo l'anno della classe di leva ovvero l'anno di nascita.

L'anno indicato quale estremo cronologico è quello della data di approvazione della lista da parte della giunta municipale.

3.22. n. 1. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1885

[1922]

Registro

3.22. n. 2. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1886

[1922]

Registro

3.22. n. 3. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1887

[1922]

Registro

3.22. n. 4. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1888

[1922]

Registro

3.22. n. 5. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1889

[1922]

Registro

3.22. n. 6. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1890

[1922]

Registro

3.22. n. 7. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1891

[1922]

Registro

3.22. n. 8. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1892

[1922]

Registro

3.22. n. 9. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1893

[1922]

Registro

3.22. n. 10. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1894

[1922]

Registro

3.22. n. 11. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1895

[1922]

Registro

3.22. n. 12. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1896

[1922]

Registro

3.22. n. 13. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1897

[1922]

Registro

3.22. n. 14. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1898

[1922]

Registro

3.22. n. 15. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1899

[1922]

Registro

3.22. n. 16. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1900

[1922]

Registro

3.22. n. 17. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1901

1922

Registro

3.22. n. 18. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1902

1922

Registro

3.22. n. 19. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1903

1922

Registro

3.22. n. 20. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1904

1922

Registro

3.22. n. 21. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1905

1923

Registro

3.22. n. 22. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1906

1924

Registro

3.22. n. 23. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1907

1925

Registro

3.22. n. 24. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1908

1926

Registro

3.22. n. 25. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1909

1927

Registro

3.22. n. 26. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1910

1928

Registro

3.22. n. 27. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1911

1929

Registro

3.22. n. 28. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1912

1930

Registro

3.22. n. 29. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1913

1931

Registro

3.22. n. 30. b. 1

Lista di leva dei giovani riformati nell'anno 1913

1931

Registro

3.22. n. 31. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1914

1932

Registro

3.22. n. 32. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1915

1933

Registro

3.22. n. 33. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1916

1934

Registro

3.22. n. 34. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1917

1935

Registro

3.22. n. 35. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1918

1936

Registro

3.22. n. 36. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1919

1937

Registro

3.22. n. 37. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1920

1938

Registro

3.22. n. 38. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1921

1939

Registro

3.22. n. 39. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1922

1940

Registro

3.22. n. 40. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1923

1942

Registro

3.22. n. 41. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1924

1941

Registro

3.22. n. 42. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1925

1943

Registro

3.22. n. 43. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1926

1944

Registro

3.22. n. 44. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1927

1945

Registro

3.22. n. 45. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1928

1946

Registro

3.22. n. 46. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1929

1947

Registro

3.22. n. 47. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1930

1948

Registro

3.22. n. 48. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1931

1949

Registro

3.22. n. 49. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1932

1950

Registro

3.22. n. 50. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1933

1951

Registro

3.22. n. 51. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1934

1952

Registro

3.22. n. 52. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1935

1953

Registro

3.22. n. 53. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1936

1954

Registro

3.22. n. 54. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1937

1955

Registro

3.22. n. 55. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1938

1956

Registro

3.22. n. 56. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1939

1957

Registro

3.22. n. 57. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1940

1958

Registro

3.22. n. 58. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1941

1959

Registro

3.22. n. 59. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1942

1960

Registro

3.22. n. 60. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1943

1961

Registro

3.22. n. 61. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1944

1962

Registro

3.22. n. 62. b. 1

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1945

1963

Registro

Registri dei renitenti alla leva, 1953 - 1998

Contenuto

Il T.U. del 24 febbraio 1938 n. 329 (art. 187) e il Reg. del 3 aprile 1942 n. 1133 (art. 1084) dettavano le norme per la tenuta del registro dei renitenti alla leva.

La serie conserva un solo registro dei renitenti alla leva militare delle classi di leva 1932-1979, verificato a norma dell'art. 34 del Regolamento del reclutamento in data 4 aprile 1957, verificato nuovamente nel 1958, 1962, 1963, 1964.

3.23. n. 1. b.

"Registro dei renitenti"

1953 - 1998

Registro dei renitenti alla leva militare delle classi di leva 1932-1979, verificato a norma dell'art. 34 del Regolamento del reclutamento in data 4 aprile 1957, verificato nuovamente nel 1958, 1962, 1963, 1964.

Il registro riporta: numero d'ordine, cognome e nome, condizione, professione, arte o mestiere del renitente, classe di leva, numero attribuitogli in capolista, data della chiamata all'arruolamento; data della pubblicazione di renitenza, indicazioni se il renitente al tempo dell'esame definitivo 1. dimorava nel comune di suo domicilio, o in altro 2. abitava colla sua famiglia o separatamente, mutazioni nella situazione del renitente cioè: arresto/presentazione volontaria/morte/cancellazione dalla lista indicandovi i motivi.

Registro

Ruoli matricolari, 1922 - [1963]

Contenuto

La legislazione italiana in materia di reclutamento militare (Regolamento per l'esecuzione delle leggi sul reclutamento approvato con R.D. 2 luglio 1890 n. 6952, testo unico approvato con R.D. 24 dicembre 1911 n. 1497 e modificato dalla Legge 27 giugno 1912 n. 660 e Legge 19 giugno 1913 n. 638 e dal R.D.L. 20 aprile 1920 n. 452) fu estesa nei territori annessi al Regno d'Italia con R.D. 19 settembre 1921 n. 1331.

La serie riguarda la leva militare. Sui ruoli matricolari vengono riportati tutti i dati relativi alla situazione di servizio dei militari della medesima classe giudicati abili.

La serie è ordinata secondo l'anno della classe di leva ovvero l'anno di nascita.

Nella serie 3.36 'Registri diversi' è conservato un registro di ispezione dei ruoli matricolari.

3.24. n. 1. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1876

[1922]

Si conserva un solo foglio.

Registro

3.24. n. 2. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1877

[1922]

Registro

3.24. n. 3. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1878

[1922]

Registro

3.24. n. 4. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1879

[1922]

Registro

3.24. n. 5. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1880

[1922]

Registro

3.24. n. 6. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1881

[1922]

Registro

3.24. n. 7. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1882

[1922]

Registro

3.24. n. 8. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1883

[1922]

Registro

3.24. n. 9. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1884

[1922]

Registro

3.24. n. 10. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1885

[1922]

Registro

3.24. n. 11. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1886

[1922]

Registro

3.24. n. 12. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1887

1930

Due esemplari.

Registro

3.24. n. 13. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1888

1930

Due esemplari.

Registro

3.24. n. 14. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1889

[1922]

Registro

3.24. n. 15. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1890

[1922]

Registro

3.24. n. 16. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1891

[1922]

Registro

3.24. n. 17. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1892

[1922]

Registro

3.24. n. 18. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1893

[1922]

Registro

3.24. n. 19. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1894

[1922]

Registro

3.24. n. 20. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1895

[1922]

Registro

3.24. n. 21. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1896

[1922]

Registro

3.24. n. 22. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1897

[1922]

Registro

3.24. n. 23. b. 1

Ruolo provvisorio aggiuntivo bis dei militari in congedo provenienti dall'esercito austro-ungarico nati nell'anno 1897
1933

Registro

3.24. n. 24. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1898

[1922]

Registro

3.24. n. 25. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1899

[1922]

Registro

3.24. n. 26. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1900

[1922]

Registro

3.24. n. 27. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1901

[1922]

Due esemplari.

Registro

3.24. n. 28. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1902

[1922]

Due esemplari.

Registro

3.24. n. 29. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1903

[1922]

Due esemplari.

Registro

3.24. n. 30. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1904
[1922]

Due esemplari.

Registro

3.23. n. 31. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1905
[1923]

Due esemplari.

Registro

3.24. n. 32. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1906
[1924]

Due esemplari.

Registro

3.24. n. 33. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1907
[1925]

Registro

3.24. n. 34. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1908
[1926]

Registro

3.24. n. 35. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1909
[1927]

Registro

3.24. n. 36. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1910
[1928]

Registro

3.24. n. 37. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1911
[1929]

Registro

3.24. n. 38. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1912

[1930]

Registro

3.24. n. 39. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1913

[1931]

Registro

3.24. n. 40. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1914

[1932]

Registro

3.24. n. 41. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1915

[1933]

Registro

3.24. n. 42. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1916

[1934]

Registro

3.24. n. 43. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1917

[1935]

Registro

3.24. n. 44. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1918

[1936]

Registro

3.24. n. 45. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1919

[1937]

Registro

3.24. n. 46. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1920

[1938]

Registro

3.24. n. 47. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1921

[1939]

Registro

3.24. n. 48. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1922

[1940]

Registro

3.24. n. 49. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1923

[1941]

Registro

3.24. n. 50. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1924

[1942]

Registro

3.24. n. 51. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1925

[1943]

Registro

3.24. n. 52. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1926

[1944]

Registro

3.24. n. 53. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1927

[1945]

Registro

3.24. n. 54. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1928

[1946]

Registro

3.24. n. 55. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1929

[1947]

Registro

3.24. n. 56. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1930

[1948]

Registro

3.24. n. 57. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1931

[1949]

Registro

3.24. n. 58. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1932

[1950]

Registro

3.24. n. 59. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1933

[1951]

Registro

3.24. n. 60. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1934

[1952]

Registro

3.24. n. 61. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1935

[1953]

Registro

3.24. n. 62. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1936

[1954]

Registro

3.24. n. 63. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1937
[1955]

Registro

3.24. n. 63. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1938
[1956]

Registro

3.24. n. 65. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1939
[1957]

Registro

3.24. n. 66. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1940
[1958]

Registro

3.24. n. 67. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1941
[1959]

Registro

3.24. n. 68. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1942
[1960]

Registro

3.24. n. 69. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1943
[1961]

Registro

3.24. n. 70. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1944
[1962]

Registro

3.24. n. 71. b. 1

Ruolo matricolare comunale dei militari classe 1945
[1963]

Lavori pubblici, 1928 - 1966

Contenuto

Per lavori pubblici si intendono quelle opere pubbliche rivolte alla costruzione, al ripristino, alla manutenzione o ricostruzione, trasformazione o ampliamento di opere di pubblica utilità, finanziate dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali.

I lavori pubblici trovarono in Italia una prima regolamentazione con la Legge 20 marzo 1895 n. 2248 (allegato F) e con il relativo regolamento di esecuzione ovvero con il R.D. 25 maggio 1895 n. 350 e con il Decreto ministeriale 29 maggio 1895, modificato dal DCPS 15 luglio 1947 n. 763.

Il T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383 dettò ulteriori disposizioni in merito all'esecuzione dei lavori pubblici.

La Legge 17 agosto 1942 n. 1150 meglio nota come "legge urbanistica" rappresenta il testo fondamentale di disciplina della materia urbanistica, integrata in particolare dalla Legge 18 aprile 1962 n. 167, dalla Legge 6 agosto 1967 n. 765 e dalla Legge 22 ottobre 1971 n. 865.

Rientrano nei lavori pubblici opere quali: opere edilizie relative alla costruzione di edifici pubblici quali case comunali, scuole etc.; opere igieniche (fognature, acquedotti, cimiteri, macelli pubblici, mercati all'ingrosso); opere stradali relative alla manutenzione, costruzione e sistemazione di strade e piazze pubbliche, passeggiate, conservazione e sistemazione delle strade vicinali soggette al pubblico transito; opere idrauliche; opere marittime; opere che riguardano la navigazione interna; opere di bonifica relative alla bonifica forestale, montana etc.

La serie comprende le pratiche ed i progetti per i lavori pubblici eseguiti sul territorio comunale di Lavarone, suddivisi in sottoserie secondo l'oggetto dei lavori.

Strade, 1935 - 1966

Contenuto

In base alla Legge 20 marzo 1865 n. 2248 (allegato F) si definì, tra le altre cose, la competenza dell'amministrazione comunale su quelle vie classificate come "strade comunali".

Successivamente intervenne il dettato del R.D. 15 novembre 1923 n. 2506, con cui veniva adottata una nuova distinzione delle strade in 5 classi e poi la Legge 12 febbraio 1958 n. 126, che cambiò ulteriormente i criteri di classificazione delle strade e assegnò alla provincia diversi oneri in materia.

La sottoserie conserva le pratiche relative alla realizzazione e sistemazione delle strade di competenza comunale.

3.25.1. n. 1. b. 1

Sistemazione della strada delle Vezzene in frazione Gionghi di Lavarone

1935

Planimetrie, relazione tecnica, stima dei lavori.

Fascicolo

3.25.1. n. 2. b. 1

"Progetto per la costruzione della strada capoluogo-tennis-Albertini in Lavarone"

1939

"Strada Chiesa-Albertini" (tit. int.): pratica relativa alla sistemazione della strada dal capoluogo Chiesa alla frazione Albertini con passaggio dalla zona dei campi da tennis.

Fascicolo

3.25.1. n. 3. b. 1

Progetto per la costruzione della strada comunale denominata 'CAI' che dalla strada provinciale (Monteverde) congiunge la frazione Bertoldi

1946 - 1947

Pratica relativa ai lavori di costruzione della strada comunale denominata 'CAI' che dalla strada provinciale (Monteverde) congiunge la frazione Bertoldi.

Fascicolo

3.25.1. n. 4. b. 2

"Progetto per la pavimentazione in cubetti di porfido del viale G. Marconi in Lavarone fraz. Cappella"

1948

Progetto per lavori di opere stradali a sollievo della disoccupazione finanziati con Legge 10 agosto 1945 n. 517.

Fascicolo

3.25.1. n. 5. b. 2

Costruzione della strada comunale Oseli - bivio Forte Belvedere

1948 - 1953

Pratica relativa alla costruzione della strada comunale che congiunge la frazione di Oseli con l'imbocco della strada per Forte Belvedere.

Fascicolo

3.25.1. n. 6. b. 2

"Allacciamento strada CAI-Azzolini"

1949

Pratica relativa ai lavori di costruzione della strada fra la frazione Azzolini e la nuova strada Gionghi-Bertoldi.

Fascicolo

3.25.1. n. 7. b. 2

Sistemazione della strada comunale Piccoli-Dazio

1949 - 1950

Pratica relativa alla sistemazione della strada comunale.

Fascicolo

3.25.1. n. 8. b. 2

Ricostruzione del ponte sulla strada Rocchetti-Cappella

1950 - 1952

Pratica relativa alla ricostruzione in legno del ponte.

Fascicolo

3.25.1. n. 9. b. 3

Sistemazione e pavimentazione in frazione Chiesa e in frazione Cappella

1951 - 1958

Pratica per la sistemazione e pavimentazione con regolazione delle acque meteoriche in via Roma e nelle piazze e adiacenze in frazione Chiesa e in frazione Cappella.

(contratto nn. 241-242)

Fascicolo

3.25.1. n. 10. b. 4

"Allargamento strada Birreria-Bertoldi I lotto..."

1954 - 1959

Pratica relativa ai lavori di sistemazione, allargamento e rettifica della strada comunale 'Birreria - Bertoldi', che collega al capoluogo la frazione Bertoldi passando per le frazioni Stengheli e Lanzino e la località Birreria.

(contratto n. 292)

Fascicolo

3.25.1. n. 11. b. 4

"Costruzione strada Lenzi - Dazio. Lavori primo lotto"

1955 - 1958 (con doc. del 1950)

Pratica relativa ai lavori di costruzione della strada comunale 'Lenzi - Dazio' (primo lotto), per il collegamento tra la frazione Cappella in comune di Lavarone e la frazione Dazio in comune di Folgaria.

(contratto n. 293)

Fascicolo

3.25.1. n. 12. b. 5

"Progetto per la pavimentazione a porfido della piazza di Chiesa di Lavarone"

1955 - 1963

Pratica relativa ai lavori di pavimentazione a porfido della piazza della frazione Chiesa di Lavarone e del marciapiede dell'albergo Esperia.

(contratto nn. 281-282)

Fascicolo

3.25.1. n. 13. b. 5

"Costruzione strada Cappella-Longhi..."

1956 - 1958

Pratica relativa ai lavori di sistemazione, allargamento e rettifica della strada comunale fra la frazione Cappella e la frazione Longhi e del bivio per la frazione Oseli.

(contratto n. 305)

Fascicolo

3.25.1. n. 14. b. 5

"Allargamento strada Birreria-Bertoldi. Perizia suppletiva I lotto..."

1956 - 1959 (con doc. del 1954)

Pratica relativa ai lavori di sistemazione, allargamento e rettifica della strada comunale 'Birreria - Bertoldi', che collega al capoluogo la frazione Bertoldi passando per le frazioni Stengheli e Lanzino e la località Birreria.

(contratto n. 316)

Fascicolo

3.25.1. n. 15. b. 5

Allargamento e rettifica della strada comunale Birreria-Bertoldi tronco Stengheli-Lanzino

1958 - 1965

Cantiere di lavoro n. 062398/L.

Fascicolo

3.25.1. n. 16. b. 5

Sistemazione strade boschive del Rio Torto, Ziresa, Pontaron, Capitello, Cogole, Belem

1961 - 1966

Sistemazione strade boschive del Rio Torto, Ziresa, Pontaron, Capitello, Cogole, Belem danneggiate dall'alluvione del settembre 1960.

Cantiere di rimboschimento n. 19221/R.

Fascicolo

Opere igienico-sanitarie: acquedotti, fognature e cimiteri, 1928 - 1961

Contenuto

Il TU della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383 prescriveva come obbligatorie per i comuni le spese relative alla costruzione e manutenzione degli acquedotti per la fornitura di acqua potabile, delle opere fognarie e dei cimiteri. Il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, meglio noto come Testo unico delle leggi sanitarie, dettava ulteriori norme perché anche le amministrazioni comunali garantissero l'igiene e la sanità pubblica, con particolare attenzione alle aree cimiteriali.

La sottoserie, impostata per comprendere le pratiche dei lavori pubblici relativi alle opere igienico-sanitarie, conserva la documentazione relativa a lavori per la costruzione degli acquedotti in territorio comunale e al cimitero.

3.25.2. n. 1. b. 1

"Progetto per l'acquedotto di Masetti Lavarone"

1928

Costruzione dell'acquedotto nella frazione Masetti di Lavarone: relazione tecnica, progetti, preventivi e consuntivi di spesa.

Fascicolo

3.25.2. n. 2. b. 1

"Progetto del cimitero di Lavarone"

1929

Costruzione del cimitero di Lavarone (progetto dello studio Gaffuri & Segalla): disegni, relazione tecnica, computo metrico, capitolato.

Fascicolo

3.25.2. n. 3. b. 1

"Acquedotto Piccoli"

1931

Costruzione dell'acquedotto in frazione Piccoli: planimetrie, relazioni tecniche, verbali di regolare esecuzione, preventivi e consuntivi.

Fascicolo

3.25.2. n. 4. b. 1

"Costruzione di due vasche per acquedotto a Slaghenaufi e Gasperi"

1954 - 1958

Pratica per la costruzione di due vasche per l'acquedotto nelle località Slaghenaufi e Gasperi.

(contratto n. 266)

Fascicolo

3.25.2. n. 5. b. 2

"Costruzione di n. 2 serbatoi acquedotto frazione Magrè...."

1955 - 1959

Pratica per la costruzione di due vasche serbatoio integrative per acquedotto potabile in frazione Magrè.
(contratto n. 306)

Fascicolo

3.25.2. n. 6. b. 2

Costruzione vasca serbatoio per acquedotto della frazione Longhi

1960 - 1961

Pratica relativa alla costruzione di una vasca serbatoio in cemento per acquedotto potabile in frazione Longhi.
(contratto n. 350)

Fascicolo

Edifici, 1951 - 1960

Contenuto

L'amministrazione municipale era tenuta per legge ad intervenire per la costruzione di edifici civili di pubblica utilità. Tra questi rientrava soprattutto l'edilizia scolastica, come richiamato anche nel TU sull'istruzione elementare approvato con Regio Decreto 5 febbraio 1928 n. 577 e nel regolamento generale per l'istruzione elementare del 26 aprile 1928 n. 1297. Inoltre il comune era tenuto alla manutenzione degli edifici di sua proprietà, come la sede municipale, eventuali altri edifici residenziali o di servizio, le malghe e gli edifici rurali di uso pubblico.

La sottoserie conserva le pratiche relative alla realizzazione e sistemazioni degli edifici pubblici, quali la malga, la scuola e l'ufficio postale.

3.25.3. n. 1. b. 1

"Riparazione malghe danneggiate dalla neve"

1951 - 1959

Pratica relativa alla progettazione e alla realizzazione dei lavori di riparazione e ripristino delle malghe comunali danneggiate dalle nevicate dell'inverno 1950/1951 (Malga Millegrobbe di Sopra, Malga Millegrobbe di Sotto, Malga Fratelle).

Fascicolo

3.25.3. n. 2. b. 1

"Impianto di riscaldamento a nafta scuole di Cappella..."

1953 - 1954

Pratica relativa alla progettazione e realizzazione dell'impianto di riscaldamento dell'istituto scolastico di Cappella di Lavarone.

Fascicolo

3.25.3. n. 3. b. 1

"Ufficio postale Chiesa"

1959 - 1960

Pratica relativa alla sistemazione dell'ufficio postale presso i locali dell'edificio scolastico in Lavarone Chiesa.

Fascicolo

Lavori diversi, 1959 - 1964

Contenuto

La sottoserie conserva le pratiche relative ai lavori pubblici che non rientrano nelle sottoserie precedenti o che presentano carattere miscelaneo.

Si conservano pratiche relative ad opere destinate alla gioventù su un'area di campeggio e all'impianto di illuminazione pubblica.

3.25.4. n. 1. b. 1

"Campeggio studenti Lavarone"

1959 - 1964

Pratica relativa alla progettazione e realizzazione di strutture sportive e di servizio per i giovani: campi da gioco per le scuole del Comune di Lavarone in località Prà Grande, strutture di servizio presso il Campeggio studenti di Lavarone, problematiche relative.

Fascicolo

3.25.4. n. 2. b. 1

"Nuovo impianto illuminazione pubblica"

1962

Pratica relativa alla progettazione e realizzazione del nuovo impianto per la pubblica illuminazione in territorio comunale.

Fascicolo

Licenze edilizie, sec. XX

Contenuto

Nell'ordinamento italiano, come in quello di altri stati, chiunque intendesse eseguire un'opera edilizia è sempre stato soggetto ad un atto d'assenso dell'autorità competente, al fine di verificare che la stessa non fosse in contrasto con gli interessi pubblici tutelati. Il R.D. 12 febbraio 1911 n. 297, concernente il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, esteso alle nuove province nel 1923, all'art. 111 demandava ai regolamenti edilizi comunali la disciplina della materia, ivi compresa la formazione della commissione consultiva edilizia. L'art. 220 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, meglio noto come testo unico delle leggi sanitarie, disponeva che i progetti per la costruzione, ricostruzione o sopraelevazione di case dovessero essere sottoposti al visto del podestà, previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia. La materia fu disciplinata organicamente con la Legge 17 agosto 1942 n. 1150 nota come 'Legge urbanistica' e successive modifiche, che dettava norme circa la licenza di eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero a procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno e altro, riguardo le attribuzioni del podestà per la vigilanza sulle costruzioni e circa il contenuto dei regolamenti edilizi comunali: questi dovevano disporre anche in ordine alla formazione, attribuzioni e funzionamento della commissione edilizia comunale. In base a tale normativa la licenza edilizia veniva rilasciata dal podestà (poi dal sindaco) dietro presentazione di domanda nelle forme stabilite dal regolamento edilizio comunale, previo parere della commissione edilizia.

La serie comprende le licenze edilizie, organizzate ed archiviate per numero di particelle, senza alcun riferimento cronologico. Le pratiche sono dunque in ordine di particella edificiale (p.ed.), dal n. 1 al n. 1.459. Le pratiche sono consecutive (nn. 1-1.459) ed il loro numero ammonta a poco meno di 1.459: gli unici salti corrispondono al caso in cui le particelle siano cessate, eliminate o accorpate o se non sono mai state aperte pratiche ad esse relative.

La serie si compone di un totale di 748 buste. Il materiale è conservato in un vano destinato ad archivio dell'ufficio tecnico comunale.

Registri degli atti di nascita, 1924 - 1963

Contenuto

Nel Trentino la tenuta dei registri degli atti di nascita da parte dei comuni divenne obbligatoria a partire dal 1 gennaio 1924 (R.D. 24 settembre 1923 n. 2013).

I registri degli atti di nascita sono parte dell'archivio di stato civile: questi, vidimati preventivamente dal pretore della circoscrizione e tenuti in duplice originale, uno dei quali da trasmettere - una volta esaurito - all'organo giudiziario, devono essere conservati dall'ufficiale di stato civile.

3.27. n. 1

Registro degli atti di nascita

1924

Registro

3.27. n. 2

Registro degli atti di nascita

1925

Registro

3.27. n. 3

Registro degli atti di nascita

1926

Registro

3.27. n. 4

Registro degli atti di nascita

1927

Fascicolo

3.27. n. 5

Registro degli atti di nascita

1928

Registro

3.27. n. 6

Registro degli atti di nascita

1929

Registro

3.27. n. 7

Registro degli atti di nascita

1930

Registro

3.27. n. 8

Registro degli atti di nascita

1931

Registro

3.27. n. 9

Registro degli atti di nascita

1932

Registro

3.27. n. 10

Registro degli atti di nascita

1933

Registro

3.27. n. 11

Registro degli atti di nascita

1934

Registro

3.27. n. 12

Registro degli atti di nascita

1935

Registro

3.27. n. 13

Registro degli atti di nascita

1936

Registro

3.27. n. 14

Registro degli atti di nascita

1937

Registro

3.27. n. 15

Registro degli atti di nascita

1938

Registro

3.27. n. 16

Registro degli atti di nascita

1939

Registro

3.27. n. 17

Registro degli atti di nascita

1940

Registro

3.27. n. 18

Registro degli atti di nascita

1941

Registro

3.27. n. 19

Registro degli atti di nascita

1942

Registro

3.27. n. 20

Registro degli atti di nascita

1943

Registro

3.27. n. 21

Registro degli atti di nascita

1944

Registro

3.27. n. 22

Registro degli atti di nascita

1945

Registro

3.27. n. 23

Registro degli atti di nascita

1946

Registro

3.27. n. 24

Registro degli atti di nascita

1947

Registro

3.27. n. 25

Registro degli atti di nascita

1948

Registro

3.27. n. 26

Registro degli atti di nascita

1949

Registro

3.27. n. 27

Registro degli atti di nascita

1950

Registro

3.27. n. 28

Registro degli atti di nascita

1951

Registro

3.27. n. 29

Registro degli atti di nascita

1952

Registro

3.27. n. 30

Registro degli atti di nascita

1953

Registro

3.27. n. 31

Registro degli atti di nascita

1954

Registro

3.27. n. 32

Registro degli atti di nascita
1955
Registro

3.27. n. 33

Registro degli atti di nascita
1956
Registro

3.27. n. 34

Registro degli atti di nascita
1957
Registro

3.27. n. 35

Registro degli atti di nascita
1958
Registro

3.27. n. 36

Registro degli atti di nascita
1959
Registro

3.27. n. 37

Registro degli atti di nascita
1960
Registro

3.27. n. 38

Registro degli atti di nascita
1961
Registro

3.27. n. 39

Registro degli atti di nascita
1962
Registro

3.27. n. 40

Registro degli atti di nascita
1963

Registri degli atti di matrimonio, 1924 - 1963

Contenuto

Nel Trentino la tenuta dei registri degli atti di matrimonio da parte dei comuni divenne obbligatoria a partire dal 1 gennaio 1924 (R.D. 24 settembre 1923 n. 2013).

I registri degli atti di matrimonio sono parte dell'archivio di stato civile: questi, vidimati preventivamente dal pretore della circoscrizione e tenuti in duplice originale, uno dei quali da trasmettere - una volta esaurito - all'organo giudiziario, devono essere conservati dall'ufficiale di stato civile.

3.28. n. 1

Registro degli atti di matrimonio

1924

Registro

3.28. n. 2

Registro degli atti di matrimonio

1925

Registro

3.28. n. 3

Registro degli atti di matrimonio

1926

Registro

3.28. n. 4

Registro degli atti di matrimonio

1927

Registro

3.28. n. 5

Registro degli atti di matrimonio

1928

Registro

3.28. n. 6

Registro degli atti di matrimonio

1929

Registro

3.28. n. 7

Registro degli atti di matrimonio

1930

Registro

3.28. n. 8

Registro degli atti di matrimonio

1931

Registro

3.28. n. 9

Registro degli atti di matrimonio

1932

Registro

3.28. n. 10

Registro degli atti di matrimonio

1933

Registro

3.28. n. 11

Registro degli atti di matrimonio

1934

Registro

3.28. n. 12

Registro degli atti di matrimonio

1935

Registro

3.28. n. 13

Registro degli atti di matrimonio

1936

Registro

3.28. n. 14

Registro degli atti di matrimonio

1937

Registro

3.28. n. 15

Registro degli atti di matrimonio

1938

Registro

3.28. n. 16

Registro degli atti di matrimonio

1939

Registro

3.28. n. 17

Registro degli atti di matrimonio

1940

Registro

3.28. n. 18

Registro degli atti di matrimonio

1941

Registro

3.28. n. 19

Registro degli atti di matrimonio

1942

Registro

3.28. n. 20

Registro degli atti di matrimonio

1943

Registro

3.28. n. 21

Registro degli atti di matrimonio

1944

Registro

3.28. n. 22

Registro degli atti di matrimonio

1945

Registro

3.28. n. 23

Registro degli atti di matrimonio

1946

Registro

3.28. n. 24

Registro degli atti di matrimonio

1947

Registro

3.28. n. 25

Registro degli atti di matrimonio

1948

Registro

3.28. n. 26

Registro degli atti di matrimonio

1949

Registro

3.28. n. 27

Registro degli atti di matrimonio

1950

Registro

3.28. n. 28

Registro degli atti di matrimonio

1951

Registro

3.28. n. 29

Registro degli atti di matrimonio

1952

Registro

3.28. n. 30

Registro degli atti di matrimonio

1953

Registro

3.28. n. 31

Registro degli atti di matrimonio

1954

Registro

3.28. n. 32

Registro degli atti di matrimonio
1955
Registro

3.28. n. 33

Registro degli atti di matrimonio
1956
Registro

3.28. n. 34

Registro degli atti di matrimonio
1957
Registro

3.28. n. 35

Registro degli atti di matrimonio
1958
Registro

3.28. n. 36

Registro degli atti di matrimonio
1959
Registro

3.28. n. 37

Registro degli atti di matrimonio
1960
Registro

3.28. n. 38

Registro degli atti di matrimonio
1961
Registro

3.28. n. 39

Registro degli atti di matrimonio
1962
Fascicolo

3.28. n. 40

Registro degli atti di matrimonio
1963

Registri degli atti di morte, 1924 - 1963

Contenuto

Nel Trentino la tenuta dei registri degli atti di morte da parte dei comuni divenne obbligatoria a partire dal 1 gennaio 1924 (R.D. 24 settembre 1923 n. 2013).

I registri degli atti di morte sono parte dell'archivio di stato civile: questi, vidimati preventivamente dal pretore della circoscrizione e tenuti in duplice originale, uno dei quali da trasmettere - una volta esaurito - all'organo giudiziario, devono essere conservati dall'ufficiale di stato civile.

3.29. n. 1

Registro degli atti di morte

1924

Registro

3.29. n. 2

Registro degli atti di morte

1925

Registro

3.29. n. 3

Registro degli atti di morte

1926

Registro

3.29. n. 4

Registro degli atti di morte

1927

Registro

3.29. n. 5

Registro degli atti di morte

1928

Registro

3.29. n. 6

Registro degli atti di morte

1929

Registro

3.29. n. 7

Registro degli atti di morte

1930

Registro

3.29. n. 8

Registro degli atti di morte

1931

Registro

3.29. n. 9

Registro degli atti di morte

1932

Registro

3.29. n. 10

Registro degli atti di morte

1933

Registro

3.29. n. 11

Registro degli atti di morte

1934

Registro

3.29. n. 12

Registro degli atti di morte

1935

Registro

3.29. n. 13

Registro degli atti di morte

1936

Registro

3.29. n. 14

Registro degli atti di morte

1937

Registro

3.29. n. 15

Registro degli atti di morte

1938

Registro

3.29. n. 16

Registro degli atti di morte

1939

Registro

3.29. n. 17

Registro degli atti di morte

1940

Registro

3.29. n. 18

Registro degli atti di morte

1941

Registro

3.29. n. 19

Registro degli atti di morte

1942

Registro

3.29. n. 20

Registro degli atti di morte

1943

Registro

3.29. n. 21

Registro degli atti di morte

1944

Registro

3.29. n. 22

Registro degli atti di morte

1945

Registro

3.29. n. 23

Registro degli atti di morte

1946

Registro

3.29. n. 24

Registro degli atti di morte

1947

Registro

3.29. n. 25

Registro degli atti di morte

1948

Registro

3.29. n. 26

Registro degli atti di morte

1949

Registro

3.29. n. 27

Registro degli atti di morte

1950

Registro

3.29. n. 28

Registro degli atti di morte

1951

Registro

3.29. n. 29

Registro degli atti di morte

1952

Registro

3.29. n. 30

Registro degli atti di morte

1953

Registro

3.29. n. 31

Registro degli atti di morte

1954

Registro

3.29. n. 32

Registro degli atti di morte

1955

Registro

3.29. n. 33

Registro degli atti di morte

1956

Registro

3.29. n. 34

Registro degli atti di morte

1957

Registro

3.29. n. 35

Registro degli atti di morte

1958

Registro

3.29. n. 36

Registro degli atti di morte

1959

Registro

3.29. n. 37

Registro degli atti di morte

1960

Registro

3.29. n. 38

Registro degli atti di morte

1961

Registro

3.29. n. 39

Registro degli atti di morte

1962

Registro

3.29. n. 40

Registro degli atti di morte

1963

Registri degli atti di cittadinanza, 1924 - 1963

Contenuto

Nel Trentino la tenuta dei registri degli atti di cittadinanza da parte dei comuni divenne obbligatoria a partire dal 1 gennaio 1924 (R.D. 24 settembre 1923 n. 2013).

I registri degli atti di cittadinanza sono parte dell'archivio di stato civile: questi, vidimati preventivamente dal pretore della circoscrizione e tenuti in duplice originale, uno dei quali da trasmettere - una volta esaurito - all'organo giudiziario, devono essere conservati dall'ufficiale di stato civile.

3.30. n. 1

Registro degli atti di cittadinanza

1924

Registro

3.30. n. 2

Registro degli atti di cittadinanza

1925

Registro

3.30. n. 3

Registro degli atti di cittadinanza

1926

Registro

3.30. n. 4

Registro degli atti di cittadinanza

1927

Registro

3.30. n. 5

Registro degli atti di cittadinanza

1928

Registro

3.30. n. 6

Registro degli atti di cittadinanza

1929

Registro

3.30. n. 7

Registro degli atti di cittadinanza

1930

Registro

3.30. n. 8

Registro degli atti di cittadinanza

1931

Registro

3.30. n. 9

Registro degli atti di cittadinanza

1932

Registro

3.30. n. 10

Registro degli atti di cittadinanza

1933

Registro

3.30. n. 11

Registro degli atti di cittadinanza

1934

Registro

3.30. n. 12

Registro degli atti di cittadinanza

1935

Registro

3.30. n. 13

Registro degli atti di cittadinanza

1936

Registro

3.30. n. 14

Registro degli atti di cittadinanza

1937

Registro

3.30. n. 15

Registro degli atti di cittadinanza

1938

Registro

3.30. n. 16

Registro degli atti di cittadinanza

1939

Registro

3.30. n. 17

Registro degli atti di cittadinanza

1940

Registro

3.30. n. 18

Registro degli atti di cittadinanza

1941

Registro

3.30. n. 19

Registro degli atti di cittadinanza

1942

Registro

3.30. n. 20

Registro degli atti di cittadinanza

1943

Registro

3.30. n. 21

Registro degli atti di cittadinanza

1944

Registro

3.30. n. 22

Registro degli atti di cittadinanza

1945

Registro

3.30. n. 23

Registro degli atti di cittadinanza

1946

Registro

3.30. n. 24

Registro degli atti di cittadinanza

1947

Registro

3.30. n. 25

Registro degli atti di cittadinanza

1948

Registro

3.30. n. 26

Registro degli atti di cittadinanza

1949

Registro

3.30. n. 27

Registro degli atti di cittadinanza

1950

Registro

3.30. n. 28

Registro degli atti di cittadinanza

1951

Registro

3.30. n. 29

Registro degli atti di cittadinanza

1952

Registro

3.30. n. 30

Registro degli atti di cittadinanza

1953

Registro

3.30. n. 31

Registro degli atti di cittadinanza

1954

Registro

3.30. n. 32

Registro degli atti di cittadinanza
1955
Registro

3.30. n. 33

Registro degli atti di cittadinanza
1956
Registro

3.30. n. 34

Registro degli atti di cittadinanza
1957
Registro

3.30. n. 35

Registro degli atti di cittadinanza
1958
Registro

3.30. n. 36

Registro degli atti di cittadinanza
1959
Registro

3.30. n. 37

Registro degli atti di cittadinanza
1960
Registro

3.30. n. 38

Registro degli atti di cittadinanza
1961
Registro

3.30. n. 39

Registro degli atti di cittadinanza
1962
Registro

3.30. n. 40

Registro degli atti di cittadinanza
1963

Censimenti, 1936 - 1961

Contenuto

In base al regolamento del 12 febbraio 1911 all.4, n. 26 e al R.D. del 23 ottobre 1921, n. 1530, relativo a disposizioni sul censimento generale della popolazione e norme relative alla tenuta del registro della popolazione, veniva estesa ai territori annessi al regno la legge 7 aprile 1921, n. 457, che disponeva il VI censimento della popolazione.

Il Regio Decreto Legge 9 agosto 1935, n. 1639 convertito in legge 9 gennaio 1936 dettava le norme concernenti l'VIII censimento della popolazione.

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 1951 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 2 ottobre 1951 n. 226) dettava le norme per l'esecuzione della Legge 2 aprile 1951 n. 291, concernente i provvedimenti per il IX censimento generale della popolazione e per il III censimento generale dell'industria e del commercio.

Il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1961 n. 1011 regolava il X censimento della popolazione.

Il Decreto del presidente della repubblica 6 febbraio 1961, n. 69 regolava il I censimento generale dell'agricoltura.

La Legge del 18 gennaio 1934, n. 120, stabilì la periodicità di dieci anni per i censimenti industriali e commerciali e venne fatto il "Censimento industriale e commerciale 1937-1940".

La serie comprende: VIII, IX, X Censimento generale della popolazione, il Censimento industriale e commerciale del 1937-1940, il III e IV Censimento generale dell'industria e del commercio e il I Censimento generale dell'agricoltura.

La data indicata nel titolo della serie fa riferimento agli anni del censimento.

3.31. n. 1. bb. 1-2

VIII Censimento generale della popolazione

1935 - 1936

Carteggio ed atti relativi alle operazioni di censimento e fogli famiglia dell'VIII censimento generale della popolazione, 1936 aprile 21.

Sono presenti alcuni atti relativi al VII censimento generale della popolazione, 1931 aprile 21, 1930-1931.

Fascicolo

3.31. n. 2. bb. 3-4

Censimento industriale e commerciale 1937-1940

1937 - 1940

Carteggio ed atti relativi alle operazioni del censimento commerciale industriale del 1937- 1940 indetto in base al R. Decreto 23 marzo 1937 n. 387.

Fascicolo

3.31. n. 3. bb. 5-6

IX Censimento generale della popolazione

1949 - 1953

Carteggio ed atti relativi alle operazioni di censimento e fogli famiglia del IX censimento generale della popolazione, 1951 novembre 4.

Fascicolo

3.31. n. 4. b. 7

III Censimento generale dell'industria e del commercio

1950 - 1952

Carteggio ed atti relativi alle operazioni di censimento del III censimento generale dell'industria e del commercio, 1951 novembre 5.

Fascicolo

3.31. n. 5. b. 7

I Censimento generale dell'agricoltura

1960 - 1961

Carteggio ed atti relativi alle operazioni di censimento del I censimento generale dell'agricoltura, 1961 aprile 15.

Fascicolo

3.31. n. 6. bb. 8-11

Censimenti generali della popolazione e dell'industria e del commercio

1961 - 1962

- X censimento generale della popolazione, 1961 ottobre 15;

- IV censimento generale dell'industria e del commercio, 1961 ottobre 16.

Carteggio ed atti relativi alle operazioni di censimento e fogli famiglia.

Si segnala: "Stato di numerazione delle case ed altri fabbricati" (tit. int.), registro della numerazione civica modificata al X censimento della popolazione del 15 ottobre 1961.

Fascicolo

Registro della popolazione, 1922 - 1963

Contenuto

L'articolo 31 del regolamento datato 12 novembre 1921 stabiliva che, in occasione del sesto censimento della popolazione, i comuni del Trentino dovessero procedere alla formazione del registro della popolazione. Questo doveva essere impostato su questo modulo ripartito: fogli di casa, fogli di famiglia, fogli individuali. I fogli di casa dovevano essere tanti quanti gli edifici atti ad abitazione nel comune; dovevano riportare, oltre al numero civico, tutte le indicazioni necessarie alla loro individuazione e dovevano essere tenuti secondo l'ordine del numero della strada comunale. I fogli di famiglia dovevano essere racchiusi, in ordine alfabetico, dentro il foglio relativo alla casa dove ciascuna famiglia abitava. I fogli (o schede) individuali, ordinati alfabeticamente, dovevano essere tanti quanti gli individui aventi dimora stabile nel comune e contenere i dati relativi alla loro posizione anagrafica, stato civile, professione, etc..

Con l'ulteriore "Regolamento per la formazione e la tenuta dei registri di popolazione in ciascun comune del Regno" approvato con R.D. 2 dicembre 1929 n. 2132 (relativo alla Legge 7 aprile 1921 n. 457 concernente il censimento della popolazione) le componenti del registro della popolazione si ridussero a due: fogli di famiglia (mod. A) e schede individuali (mod. B), ordinati o secondo una numerazione progressiva o secondo l'ordine alfabetico (art. 5).

Attualmente il "servizio delle anagrafi della popolazione residente" è disciplinato con legge del 1954 e relativo regolamento del 1958; essendo state definitivamente soppresse le cartelle di casa, l'anagrafe risulta costituita da schede di famiglia e di convivenza nonché dalle schede individuali.

La serie è suddivisa in tre sottoserie.

Registri della popolazione, [1922]

Contenuto

Le normative che disciplinano la formazione e la tenuta dei fogli di famiglia e delle cartelle di casa sono state citate nell'introduzione alla serie 3.32 'Registro della popolazione'.

La sottoserie comprende due registri relativi all'impianto dell'anagrafe del 1922.

I registri sono impostati per gruppi familiari.

3.32.1. n. 1

"Registro generale della popolazione" (tit. int.)

[1922]

Registro della popolazione per le frazioni: Chiesa, Cappella, Albertini, Lanzino, Stengheli, Bertoldi, Slaghenaufi, Piccoli, Lago, Birti, Lenzi, Dazio, Oseli, Sosteri, Nicolussi, Longhi, Gasperi.

Il registro riporta: numero del foglio famiglia, via o piazza, numero delle persone che compongono la famiglia, cognome, nome, paternità, maternità, relazione di parentela, professione, nascita, stato civile, se coniugato epoca del matrimonio, data di entrata nel comune, pertinenza, luogo del domicilio legale, luogo di residenza o abitazione, luogo in cui va a stabilirsi in caso di cambiamento di residenza, data di uscita dal comune, data di morte, cambiamento stato civile, osservazioni.

Registro, legatura in mezza tela, cc. 199 (numerazione originale)

3.32.1. n. 2

"Registro generale della popolazione" (tit. int.)

[1922]

Registro della popolazione per le frazioni: Gasperi, Gionghi, Rocchetti, Azzolini, Magrè, Masetti.

Il registro riporta: numero del foglio famiglia, via o piazza, numero delle persone che compongono la famiglia, cognome, nome, paternità, maternità, relazione di parentela, professione, nascita, stato civile, se coniugato epoca del matrimonio, data di entrata nel comune, pertinenza, luogo del domicilio legale, luogo di residenza o abitazione, luogo in cui va a stabilirsi in caso di cambiamento di residenza, data di uscita dal comune, data di morte, cambiamento stato civile, osservazioni.

Registro, legatura in mezza tela, cc. 200 (numerazione originale)

sottoserie 3.32.2

Fogli di famiglia, 1922 - 1963

Contenuto

Le normative che disciplinano la formazione e la tenuta dei fogli di famiglia e delle cartelle di casa sono state citate nell'introduzione alla serie 3.32 'Registro della popolazione'.

La sottoserie conserva i fogli famiglia delle diverse frazioni, raccolti in sette registri-schedari di ferro, ed un fascicolo di fogli famiglia eliminati.

3.32.2. n. 1

Fogli famiglia

[1922 - 1963]

Fogli famiglia delle seguenti località: Albertini, Gasperi, Masetti, Stengheli, Gionghi, Magré, Chiesa, Cappella.

Fascicolo

3.32.2. n. 2

Fogli famiglia eliminati

1959 - 1963

Fascicolo

sottoserie 3.32.3

Schede individuali, [1922 - 1963]

Contenuto

Le normative che disciplinano la formazione e la tenuta dei fogli di famiglia e delle cartelle di casa sono state citate nell'introduzione alla serie 3.32 'Registro della popolazione'.

La sottoserie conserva le schede individuali eliminate in ordine alfabetico, raccolte in dieci schedari di ferro.

3.32.3. n. 1

Schede individuali anagrafiche eliminate

[1922 - 1963]

Schedario

Registri del movimento della popolazione, 1935 - 1967

Contenuto

All'art. 39 del R.D. 2 dicembre 1929 n. 2132, relativo al regolamento per la formazione e tenuta del registro della popolazione, si prevedeva la compilazione di un registro (mod. D) nel quale venisse riepilogato periodicamente il movimento della popolazione residente nel comune per effetto delle nascite, delle immigrazioni da altri comuni e dall'estero e delle morti ed emigrazioni per altri comuni e per l'estero. Oltre ai dati riguardanti la popolazione stabile il registro doveva riportare anche il numero delle persone iscritte solo provvisoriamente.

La serie conserva sei registri del movimento della popolazione.

3.33. n. 1. b. 1

"Registro del movimento della popolazione residente nel comune"

1935 - 1942

Registro

3.33. n. 2. b. 1

"Registro del movimento della popolazione residente nel comune" (tit. int.)

1942 - 1957

Registro

3.33. n. 3. b. 1

"Registro del movimento della popolazione residente nel comune"

1958 - 1960

Registro

3.33. n. 4. b. 1

"Registro movimento della popolazione residente annuale"

1958 - 1964

Registro

3.33. n. 5. b. 1

"Registro movimento della popolazione residente mensile"

1958 - 1963

Registro

3.33. n. 6. b. 1

"Registro della popolazione residente mensile..."

1963 - 1967

serie 3.34

Registri delle pratiche di immigrazione ed emigrazione, 1962 - 1972

Contenuto

La tenuta dei registri delle pratiche di immigrazione ed emigrazione era prevista dal Regio Decreto del 2 dicembre 1929 n. 2132, che stabiliva l'iscrizione o cancellazione di residenza in appositi registri.

La serie conserva un solo registro delle pratiche di immigrazione.

3.34. n. 1. b. 1

"Registro delle pratiche di immigrazione"

1963 - 1972

Il registro riporta: numero d'ordine, data della dichiarazione dell'interessato, cognome e nome del capo famiglia, numero dei componenti la famiglia, provenienza, corrispondenza col comune di provenienza, data dalla quale ricorre l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, osservazioni.

Registro

Stradari, 1936 - 1961

Contenuto

Lo stradario è contemplato dalla legge anagrafica del 24 dicembre 1954 n. 1228 art. 10 e del relativo regolamento di esecuzione D.P.R. del 30 maggio 1989 n. 223, art. 45.

Si tratta dell'elenco delle vie con relativi numeri civici, che deve essere tenuto costantemente aggiornato (ad esempio, se viene costruita una nuova casa vanno inseriti i nuovi numeri civici).

La serie conserva due stradari.

3.35. n. 1

"Stradario"

[1936 - 1951]

Il registro riporta: numero d'ordine; via, viale, vicolo, piazza, località o frazione; denominazione, parrocchia; atti che determinarono la denominazione, numeri civici, distanza della località o frazione dalla casa comunale km, ubicazione, censimenti, annotazioni.

Registro

3.35. n. 2

"Stradario"

[1961]

Il registro riporta: numero d'ordine; aree di circolazione, numeri civici, numeri civici distinti secondo l'appartenenza alle singole sezioni di censimento, ubicazione dell'area di circolazione, numeri civici non destinati ad uso di abitazione.

Registro

Registri diversi, [post 1922] - 1989

Contenuto

In questa serie si conservano i registri riguardanti i diversi settori di competenza dell'amministrazione comunale per i quali, data la natura peculiare o l'esiguità numerica, non si è ritenuto opportuno costituire delle serie autonome. Parte di questi registri sono previsti da norme specifiche, indicate nelle rispettive descrizioni, mentre altri sono stati redatti spontaneamente per motivi di carattere pratico.

La serie è riordinata cronologicamente con l'accorgimento di avvicinare le unità di oggetto analogo.

3.36. n. 1. b. 1

"Protocollo generale delle cariche comunali e provinciali autorità e gerarchie"

[post 1922]

Il registro riporta le registrazioni delle cariche comunali, dei diversi uffici e istituzioni presenti sul territorio comunale.

Per ogni nominativo è riportata la qualifica, i dati anagrafici, la data di nomina e di eventuale cessazione. Sono registrate le nomine dal 1919 al 1954.

Registro

3.36. n. 2. b. 2

"Protocollo generale delle cariche e delle autorità"

[post 1948]

Sono registrate le nomine dal 1946 al 1972.

Registro

3.36. n. 3. b. 3

"Registro dei mandati di pagamento..."

1923 - 1925

Il registro riporta: numero corrente, data, cognome e nome del creditore, oggetto del pagamento, titolo, categoria, articolo, lettera, importo.

Registro

3.36. n. 4. b. 3

"Registro licenze varie"

[1924 - 1962]

Registro delle licenze commerciali rilasciate nel comune di Lavarone negli anni 1924-1962.

Il registro riporta: numero; genere di licenza, intestatario, rappresentante, data e numero della licenza, insegna categoria.

Registro

3.36. n. 5. b. 3

"Commissione per la disciplina del commercio. Registro cronologico delle deliberazioni..." (tit. int)

1935 febbraio 26 - 1968 novembre 20

Registro

3.36. n. 6. b. 4

Permessi di seppellimento e constatazioni di morte

1924 - 1966

- Matrici permessi di seppellimento, 1924-1966, 13 matrici;
- verifica e constatazione di morte da parte dell'ufficio di stato civile, 1954-1955, 1 matrice.

Fascicolo

3.36. n. 7. b. 4

"Elenco delle istituzioni di beneficenza che hanno sede nel comune"

1931 - 1933

Il registro riporta: numero d'ordine; denominazione dell'istituto di beneficenza; data della fondazione; autorità che ne ha autorizzata o ordinata la fondazione; scopo dell'istruzione; entrata annua di cui dispone; annotazioni.

Il registro riporta una sola registrazione, relativa alla locale Congregazione di carità.

Registro

3.36. n. 8. b. 4

"Registro dei pensionati governativi residenti nel comune"

1932 gennaio 1 - 1933 gennaio 1 (con registrazioni fino al 1947)

Registro dei pensionati governativi residenti nel comune (nn. 1-43 e s.n.).

Il registro riporta: numero d'ordine; cognome e nome del pensionato; paternità; amministrazione di Stato a carico della quale sta la pensione; n. del certificato di iscrizione; ammontare della pensione annua a lordo di ritenute; indennità caro viveri; data di iscrizione nel registro e di rilascio del certificato (modello B); data: di morte del pensionato, di matrimonio per le vedove; data di partecipazione al Ministero del tesoro e alla Delegazione del Tesoro; trasferimento: data, destinazione; annotazioni.

Registro

3.36. n. 9. b. 4

"Registro pensionati dello Stato..."

1954 - 1967

Registro dei pensionati residenti nel comune:

- pensionati dallo Stato, 1954-1967 (nn. 1-80);
- pensionati dall'INPS, 1954-1967 (nn. 1-165, nn. 166-379)
- pensionati dell'INAIL, 1954-1967 (nn. 1-16);
- pensionati coltivatori diretti, 1958-1967 (nn. 1-89).

Il registro riporta: n. d'ordine; cognome e nome del pensionato; paternità; amministrazione di Stato a carico della quale sta la pensione; n. del certificato di iscrizione; ammontare della pensione annua a lordo di ritenute; indennità caro viveri; data di iscrizione nel registro e di rilascio del certificato (modello B); data: di morte del pensionato, di matrimonio per le vedove; data di partecipazione al Ministero del tesoro e alla Delegazione del Tesoro; trasferimento: data, destinazione; annotazioni.

Registro

3.36. n. 10. b. 4

"Registro degli atti notificati giudizialmente al Comune e dal Comune"

1932 - 1933

Il registro, previsto dal Reg. 12 febbraio 1911 n. 297 (all. 4), è senza registrazioni, solo vidimazioni del podestà.

Registro

3.36. n. 11. b. 4

"Registro commissioni comunali"

1933 dicembre 16 - 1941 dicembre 31

Il registro era previsto dal R. D. del 12 febbraio 1911 n. 297 (all. 4). Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

Verbal di deliberazione del comune di Lavarone per la costituzione e la nomina dei rappresentanti in seno alle seguenti commissioni:

- Commissione mandamentale delle imposte dirette, 1933 dicembre 16;
- Consorzio medico ostetrico Lavarone-Folgaria, [1927 ottobre 19] 1931 febbraio 7-1934 novembre 21;
- Commissione edilizia comunale, 1934 maggio 5;
- Commissione disciplina commercio ambulante, 1934 agosto 4-1936 dicembre 7;
- Consorzio veterinario Folgaria-Lavarone, 1934 settembre 15;
- Commissione comunale di I grado per i ricorsi contro le tasse comunali, 1934 agosto 25-1935 dicembre 14;
- Commissione comunale per i tributi locali, 1937 novembre 13-1941 dicembre 31;
- Commissione censuaria comunale, 1937 maggio 14-1939 settembre 7.

Registro

3.36. n. 12. b. 5

Registro dei contribuenti

1937 - 1946

Registro dei contribuenti del comune di Lavarone, in ordine alfabetico.

Il registro riporta, su una scheda di due pagine per ogni nominativo:

- n. della scheda, n. di riferimento al foglio di famiglia del registro di popolazione, nominativo del contribuente, residenza;
- anno (1937-1946);
- 1. Valor locativo 2. Imposta di famiglia N. delle persone a carico: 1. Canone annuo del fitto, 2. Redditi accertati /Detrazioni / 1. Valor locativo al netto / 2. Redditi al netto / Aliquota / Imposizione;
- Industria, comm., arti e profess.: Ricchezza mobile / Categoria / Importo, Aliquota, Imposizione, n. del ruolo;
- patente, categoria, aliquota, imposizione;
- licenza (vende bevande alcoliche o vinose?), categoria, aliquota, imposizione;
- vetture: pubbliche I cat., II cat.; private, 4 ruote, 2 cavalli, 4 ruote 1 cavallo, 2 ruote, imposizione, n. del ruolo;
- domestici, maschi, femmine, mezzo servizio, imposizione, n. del ruolo;
- imposta sui pianoforti e sui bigliardi, n. pianoforti, n. bigliardi, tassazione, n. del ruolo;
- imposta sulle macchine caffè espresso, n. macchine, n. becchi, tassazione, n. del ruolo;
- occupazione suolo pubblico, cat., m., imposizione, n. del ruolo;
- bestiame - caprini - cani: indicazione, cavalli di lusso, cavalli da sella, basto e tiro, muli da basto e da tiro, asini, buoi, manzi, vacche, tori, vitelli e giovenche, maiali, pecore, capre, motoni e castrati, agnelli e capretti non lattanti, cani di lusso o di affezione, cani da caccia o da guardia, cani da guardia gli edifici rurali ed al gregge; n. dei capi, mesi permanenza, importo; totale delle imposte: bestiame, importo, n. ruolo; cani, importo, n. ruolo; caprini, importo, n. ruolo;
- totale generale della tassazione annua,
- annotazioni relative ai ricorsi.

Registro

3.36. n. 13. b. 6

"Commissioni I istanza tributi locali"

1959 dicembre 29 - 1974 aprile 22

Verbali delle sedute della Commissione di prima istanza per i ricorsi dei tributi locali

Registro

3.36. n. 14. b. 6

"Registro dei libretti di lavoro"

1937 febbraio 10 - 1940 gennaio 1

Registro generale dei libretti di lavoro rilasciati (nn. 1-221).

Il registro riporta: numero del libretto, data del rilascio, data di rilascio del duplicato, cognome e nome, data di nascita, stato civile, numero dei figli, grado di istruzione, data di iscrizione: al PNF, alla MVSN, servizio militare prestato, se ex combattente; invalido, orfano di guerra, se il titolare é stato all'estero, note.

Registro

3.36. n. 15. b. 6

"Libretti lavoro lavoratori agricoltura"

1940 febbraio 20 - 1946 gennaio 22

Registro generale dei libretti di lavoro rilasciati (nn. 1-8).

Il registro riporta: data del rilascio da scrivere sul libretto: giorno, mese, anno; generalità del lavoratore: maschi, femmine, cognome e nome, paternità, luogo di nascita, data di nascita; indirizzo di residenza nel comune; mestiere esercitato; numero del libretto rilasciato; firma del lavoratore all'atto di ritiro del libretto; emigrato: a, il; riferimento al rilascio del duplicato: data, numero.

Registro

3.36. n. 16. b. 6

"Libretti lavoro lavoratori industria"

1940 gennaio 7 - 1949 gennaio 21

Registro generale dei libretti di lavoro rilasciati (nn. 222-474).

Il registro riporta: n. del libretto; data del rilascio; data di rilascio del duplicato; cognome e nome; data di nascita; stato civile; numero dei figli; grado di istruzione; data di iscrizione: al PNF, alla MVSN; servizio militare prestato; se ex combattente; invalido: di guerra, della causa nazionale; orfano di guerra; se il titolare é stato all'estero; note.

Registro

3.36. n. 17. b. 6

"Libretti lavoro lavoratori commercio"

1940 febbraio 28 - 1953 ottobre 14

Registro generale dei libretti di lavoro rilasciati (nn. 1-119).

Il registro riporta: data del rilascio da scrivere sul libretto: giorno, mese, anno; generalità del lavoratore: maschi, femmine, cognome e nome, paternità, luogo di nascita, data di nascita; indirizzo di residenza nel comune; mestiere esercitato; numero del libretto rilasciato; firma del lavoratore all'atto di ritiro del libretto; emigrato: a, il; riferimento al rilascio del duplicato: data, numero.

Registro

3.36. n. 18. b. 6

"Libretti lavoro lavoratori dell'industria"

1948 aprile 15 - 1950 novembre 20

Registro generale dei libretti di lavoro rilasciati (nn. 427-835).

Il registro riporta: numero del libretto; data del rilascio; data di rilascio del duplicato; cognome e nome; data di nascita; stato civile; numero dei figli; grado di istruzione; servizio militare prestato; se ex combattente; invalido: di guerra, della causa nazionale; orfano di guerra; se il titolare é stato all'estero; note.

Registro

3.36. n. 19. b. 6

"Registro delle denunce di infortuni sul lavoro" (tit. int.)

1940 luglio 27 - 1958 settembre 8

Il registro riporta: numero progressivo; cognome, nome e paternità dell'infortunato; denominazione della ditta denunziante; data dell'infortunio: data, mese, anno; termine di guarigione presunta; guarigione definitiva: giorno, mese, anno; data della spedizione della denuncia al Questore, al Pretore od all'Ente nazionale Propaganda Milano: giorno, mese, anno; osservazioni.

Registro

3.36. n. 20. b. 6

"Registro dei permessi di caccia, di porto d'armi e di pesca..." (tit. int.)

1940 - 1956

Il registro riporta: numero progressivo, data del rilascio, numero della licenza, natura del permesso, cognome nome e paternità del titolare, abitazione.

Registro

3.36. n. 21. b. 6

"Registro dei permessi di caccia, di porto d'armi e di pesca..." (tit. int.)

1957 - 1965

Il registro riporta: numero progressivo, data del rilascio, numero della licenza, natura del permesso, cognome nome e paternità del titolare, abitazione.

Registro

3.36. n. 22. b. 6

"Registro persone sfollate"

1942 - 1945

Il registro riporta: numero corrente, data dello sfollamento, data di partenza, luogo di destinazione, cognome e nome, paternità, data di nascita, comune di provenienza, provincia, data e numero del permesso di soggiorno, abitazione provvisoria, note.

Registro

3.36. n. 23. b. 6

"Registro delle ispezioni dei ruoli matricolari"

1956 - 1978

Registro

3.36. n. 24. b. 6

"Protocollo permessi soggiorno a stranieri"

1956 maggio 21 - 1989 marzo 10

Elenchi dei permessi di soggiorno rilasciati a stranieri.

Registro

3.36. n. 25. b. 6

"Registro carte d'identità..."

1958 febbraio 26 - 1968 dicembre 27

Il registro, previsto dalla legge di sicurezza pubblica 6 novembre 1926 n. 1848 e dal T.U. 18 giugno 1931 n. 773 art. 3, riporta: numero d'ordine, numero della carte di identità, data del rilascio, cognome e nome, paternità, maternità, data di nascita, luogo di nascita, stato civile, nazionalità, professione, residenza, via e numero, osservazioni.

1958: nn. 1-95;

1959: nn. 96-187;

1960: nn. 1-92;

1961: nn. 1-96;

1962: nn. 1-61;

1963: nn. 1-73;

1964: nn. 1-85;

1965: nn. 1-65;

1966: nn. 1-76;

1967: nn. 1-82;

1968: nn. 1-104.

Registro

Ente

Corpo dei vigili del fuoco volontari di Lavarone

1954 -

Luoghi

Gionghi (Lavarone, TN)

Archivi prodotti

Fondo Comune di Lavarone, 01/01/1602 - 31/12/1963

Subfondo Corpo volontario dei vigili del fuoco di Lavarone, 01/01/1954 - 31/12/1965

Storia

In seguito alla Legge regionale 20 agosto 1954 n. 24 sul servizio antincendi nella Regione Trentino-Alto Adige veniva istituito il Corpo dei vigili del fuoco volontari di Lavarone.

Condizione giuridica

Gestione speciale del comune.

Il Corpo dei vigili del fuoco volontari, addetto al servizio antincendio, viene regolato dalla Legge regionale 20 agosto 1954 n. 24 e dal relativo regolamento attuativo, pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige rispettivamente in data 30 agosto 1954 n. 23 e 14 febbraio 1955 n. 5.

Funzioni, occupazioni e attività

Il Corpo dei vigili del fuoco volontari è un corpo municipale addetto al servizio antincendio, ovvero tenuto ad espletare un pubblico servizio, affidato per legge ai comuni.

Struttura amministrativa

I corpi volontari dei vigili del fuoco funzionano amministrativamente e finanziariamente in forma autonoma rispetto ad altri servizi comunali; però la norma contenuta nel secondo comma dell'art. 12 del regolamento di esecuzione della L.R. 20 agosto 1954 n. 24 prescrive che "i totali delle entrate e delle uscite... sono iscritti nei corrispondenti articoli del tit. terzo del conto consuntivo comunale cui la gestione si riferisce".

Il Corpo dei vigili del fuoco volontari compila anche un proprio bilancio, un rendiconto e il giornale e mastro della contabilità.

Contesto generale

Il Corpo dei vigili del fuoco volontari di Lavarone ha rapporti con il Comune di Lavarone, con l'Ispettorato regionale per il servizio antincendi di Trento e con il Corpo provinciale dei vigili del fuoco volontari di Trento.

Fonti normative

Legge Regionale 20 agosto 1954, n. 24, Servizio antincendi

D.P.G.P 2 dicembre 1954, n. 92 "Approvazione del Regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 per la parte concernente le norme amministrative relative ai corpi volontari dei vigili del fuoco"

Legge Regionale 21 gennaio 1963, n. 2 "Disposizioni in materia di finanza locale concernenti il servizio antincendi e modifiche alla legge antincendi e modifiche alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 24"

subfondo 4

Corpo volontario dei vigili del fuoco di Lavarone, 1954 - 1965

b. 1

Soggetti produttori

Corpo dei vigili del fuoco volontari di Lavarone, 1954 -

Contenuto

L'archivio del Corpo dei vigili del fuoco volontari di Lavarone conserva un fascicolo di atti ed i registri contabili (bilanci di previsione, rendiconti della gestione e giornali mastri).

Benché ai sensi della Legge 20 agosto 1954 n. 24 i preventivi e i rendiconti costituissero allegati rispettivamente al bilancio di previsione ed al conto consuntivo del comune, in questo caso sono stati trovati conservati a parte e quindi si è costituito il sottofondo relativo.

serie 4.1

Carteggio ed atti, 1954 - 1965

Contenuto

La serie conserva un unico fascicolo di carteggio ed atti.

4.1. n. 1. b. 1

Servizio antincendio

1954 - 1965

- "Servizio antincendi", 1954-1955;
- "Richiesta contributi", 1957-1960;
- carteggio ed atti, 1956-1965.

Fascicolo

Bilanci di previsione, 1956 - 1963

Contenuto

L'articolo 2 del Regolamento per l'esecuzione della Legge regionale 20 agosto 1954 n. 24 sul Servizio antincendi (Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 dicembre 1954 n. 92), stabilisce che "ogni corpo volontario ha un suo bilancio di previsione ed un suo rendiconto che costituiscono allegati rispettivamente al bilancio ed al conto consuntivo del comune". La legge regionale n. 24 prevede che i comandanti dei corpi volontari compilino entro il mese di settembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'anno seguente ed entro il mese di gennaio il rendiconto della gestione dell'anno precedente, mentre il consiglio comunale approva il bilancio e il finanziamento della spesa relativa (art. 21). Tali aspetti gestionali sono meglio chiariti dal regolamento di attuazione. Questo all'art. 6 specifica che il comandante del corpo deve proporre entro il mese di agosto, sull'apposito modulo, lo schema del bilancio, al quale il sindaco applica, in via di proposta, i contributi del comune, per poi sottoporlo all'approvazione del consiglio comunale. Il rendiconto è invece reso dal comandante entro il mese di gennaio, firmato dallo stesso comandante e dal cassiere. Al consiglio comunale spetta il compito di approvare il rendiconto.

La serie conserva i bilanci dal 1956 al 1963.

4.2. n. 1. b. 1

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1956
1956

Registro

4.2. n. 2. b. 1

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1957
1957

Due esemplari.

Registro

4.2. n. 3. b. 1

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1958
1958

Registro

4.2. n. 4. b. 1

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1959
1959

Registro

4.2. n. 5. b. 1

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1960
1960

Due esemplari.

Registro

4.2. n. 6. b. 1

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1961
1961

Registro

4.2. n. 7. b. 1

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1962
1962

Due esemplari.

Registro

4.2. n. 8. b. 1

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1963
1963

Registro

Rendiconti della gestione, 1956 - 1961

Contenuto

L'articolo 2 del Regolamento per l'esecuzione della Legge regionale 20 agosto 1954 n. 24, sul Servizio antincendi (Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 dicembre 1954 n. 92), stabilisce che "ogni corpo volontario ha un suo bilancio di previsione ed un suo rendiconto che costituiscono allegati rispettivamente al bilancio ed al conto consuntivo del comune". La legge regionale n. 24 prevede che i comandanti dei corpi volontari compilino entro il mese di settembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'anno seguente ed entro il mese di gennaio il rendiconto della gestione dell'anno precedente, mentre il consiglio comunale approva il bilancio e il finanziamento della spesa relativa (art. 21). Gli aspetti gestionali sono meglio chiariti dal regolamento di attuazione. Questo all'art. 6 specifica che il comandante del corpo deve proporre entro il mese di agosto, sull'apposito modulo, lo schema del bilancio, al quale il sindaco applica, in via di proposta, i contributi del comune per poi sottoporlo all'approvazione del consiglio comunale. Il rendiconto è invece reso dal comandante entro il mese di gennaio, firmato dallo stesso comandante e dal cassiere. Al consiglio comunale spetta il compito di approvare il rendiconto.

La serie conserva i rendiconti dal 1956 al 1961.

4.3. n. 1. b. 1

"Rendiconto della gestione dell'anno 1956"

1956

Registro

4.3. n. 2. b. 1

"Rendiconto della gestione dell'anno 1957"

1957

Registro

4.3. n. 3. b. 1

"Rendiconto della gestione dell'anno 1958"

1958

Due esemplari.

Registro

4.3. n. 4. b. 1

"Rendiconto della gestione dell'anno 1959"

1959

Tre esemplari.

Registro

4.3. n. 5. b. 1

"Rendiconto della gestione dell'anno 1960"

1960

Due esemplari.

Registro

4.3. n. 6. b. 1

"Rendiconto della gestione dell'anno 1961"

1961

Due esemplari.

Registro

serie 4.4

Giornali mastri della contabilità, 1957 - 1962

Contenuto

La serie comprende i giornali mastri della contabilità dal 1957 al 1962.

4.4. n. 1. b. 1

Giornale - mastro per la tenuta della contabilità dell'esercizio 1957
1957

Registro

4.4. n. 2. b. 1

Giornale - mastro per la tenuta della contabilità dell'esercizio 1958
1958

Registro

4.4. n. 3. b. 1

Giornale - mastro per la tenuta della contabilità dell'esercizio 1959
1959

Registro

4.4. n. 4. b. 1

Giornale - mastro per la tenuta della contabilità dell'esercizio 1960
1960

Registro

4.4. n. 5. b. 1

Giornale - mastro per la tenuta della contabilità dell'esercizio 1961
1961

Registro

4.4. n. 6. b. 1

Giornale - mastro per la tenuta della contabilità dell'esercizio 1962
1962

Registro

Ente

Fondo poveri di Lavarone

[1867] - 1926 agosto 7

Luoghi

Lavarone (TN)

Archivi prodotti

Fondo Congregazione di carità di Lavarone, 01/01/1887 - 31/12/1939

Fondo Documentazione dell'archivio del Fondo poveri di Lavarone, 01/01/1867 - 31/12/1927

Storia

Il Fondo poveri operante in Lavarone svolgeva attività assistenziale a favore degli indigenti del paese. Lo scopo dell'istituzione era infatti, come attesta lo statuto, quello di "formare un capitale affinché co' suoi frutti e co' suoi interessi, come pure da volontarie offerte possano sufficientemente venire sovvenuti i poveri dimoranti non all'estero, ma nel paese, ossia entro il raggio di questo Comune" (1).

Lo statuto del fondo venne redatto all'inizio del 1887, anche se l'attività della fondazione si trova attestata nell'archivio parrocchiale di Lavarone a partire dal 1867 (2).

La gestione del fondo era separata dall'amministrazione comunale. Le frazioni del comune di Lavarone nominavano un amministratore ciascuna e a loro volta gli amministratori eleggevano un presidente, un vice-presidente e un cassiere. Le cariche avevano durata triennale. Il parroco e il capocomune erano membri fissi della fondazione. Ogni anno l'amministrazione doveva rendere conto del suo operato nel mese di gennaio; il rendiconto approvato veniva presentato al Comune.

Le necessità degli indigenti delle singole frazioni erano presentate al consiglio degli amministratori dal presidente e dall'amministratore della frazione e dovevano avere allegata una attestazione del medico comprovante "l'impotenza al guadagno per l'età o per malattia del chiederente la sovvenzione" (3).

Il patrimonio dell'istituzione era costituito da capitali, da fondi agricoli e da due case, una nella frazione Albertini e l'altra nella frazione Gionghi.

Nei primi anni del Novecento si aggiunse alla dotazione il legato fondato con testamento del 21 dicembre 1893 da Luigi fu Antonio Giongo detto "Zampes" di Gionghi di Lavarone. Egli aveva disposto infatti che "di tutto quello che avanza dopo la morte di mia moglie Anna, voglio che sia formato un capitale investito ed assicurato pupillarmente coll'interesse annuo del quale venga ogni anno comperata tanta farina gialla e dispensata ai più poveri del paese dal parroco pro tempore nei giorni vicini al mio anniversario della morte" (4).

Al momento dell'istituzione della Congregazione di carità di Lavarone, all'inizio del 1924, il Fondo poveri non cessò immediatamente: infatti per un periodo le due istituzioni analoghe svolsero entrambe la loro attività. Il Fondo poveri conflui poi nella stessa Congregazione solo a seguito della Legge 17 giugno 1926 n. 1187 e della conseguente delibera comunale n. 36/1 di data 7 agosto 1926; il Fondo poveri (come pure il legato Luigi Giongo "Zampes") cederà il proprio patrimonio alla Congregazione in data 15 gennaio 1927. Nell'atto di consegna il parroco don Nicolò Nicolao consegnò al presidente e al segretario della Congregazione di carità di Lavarone la documentazione attestante il patrimonio (libretti di risparmio, documenti di mutuo, cartelle al portatore, tre fondi e una casa nella frazione Albertini) e un

urbario "nel quale sono elencati i nomi dei singoli debitori verso il fondo poveri e dove è registrata la data del documento, capitale, percento, archiviazione con annotazione del saldo fatto o altra osservazione" (5).

Condizione giuridica

I cosiddetti 'fondi poveri', ovvero i patrimoni a disposizione delle opere di carità a favore degli indigenti (fondazioni, legati pii, donazioni et similia) erano solitamente amministrati dai parroci, da enti religiosi o dai maggiorenti locali, fino alla promulgazione della Legge 3 dicembre 1893 n. 105 BLI, in base alla quale ai Comuni venne assegnato l'obbligo di provvedere al mantenimento degli indigenti, di amministrare la sostanza del Fondo poveri in gestione separata da quella del Comune. La legge del 1893 prevedeva inoltre il diritto dei domiciliati poveri di essere assistiti dal rispettivo Comune di pertinenza.

La Circolare della Giunta provinciale del Tirolo dell'11 maggio 1912 n. 317/VII.9, indirizzata a tutti i Comuni del Tirolo ed avente come oggetto 'Poveri', prescriveva - a partire dal 1° luglio 1912 - l'introduzione di un apposito 'Registro dei poveri', da redigere in due esemplari, in cui inscrivere 'tutti i poveri che godono di un sussidio'.

Funzioni, occupazioni e attività

I fondi poveri istituiti presso i Comuni avevano come scopo primario l'assistenza delle persone indigenti o incapaci di provvedere a se stesse che avessero il 'diritto d'incolato' nel territorio municipale. Il Comune era inoltre tenuto a prestare soccorso, in caso di urgenza, anche a persone forestiere, con la possibilità tuttavia di rivalersi sul Comune di pertinenza dell'assistito e sullo stesso assistito per il recupero delle spese sostenute.

Struttura amministrativa

I fondi per i poveri venivano amministrati dalle locali autorità ecclesiastiche (in genere il parroco) e civili (il capocomune o sindaco), con mansioni diverse: la gestione diretta delle somme e degli assegni da elargire al bisognoso assistito spettava al parroco (che doveva annotare giornalmente le somme sul giornale delle entrate e delle uscite), mentre l'amministrazione vera e propria, fino alla presentazione dei conti alle autorità politiche distrettuali per i dovuti controlli, spettava al capocomune.

Le principali fonti da cui ricavare fondi da destinare all'assistenza ai poveri e ai bisognosi erano le seguenti: elargizioni spontanee, lasciti testamentari e legati pii; elemosine raccolte nelle chiese; somme fisse raccolte con sottoscrizioni; collette raccolte tra i parrocchiani; multe; tasse sugli spettacoli pubblici; terze parti delle eredità di ecclesiastici morti senza testamento espresso; interessi di capitali costituenti il capitale delle fondazioni; percentuali destinate ai poveri sugli incanti.

L'amministrazione dei fondi per i poveri era del tutto gratuita e non erano ammesse giacenze attive rimaste non spese per lungo tempo; ogni controllo relativo alla gestione era demandato alle autorità politiche distrettuali.

Contesto generale

La sorveglianza e il controllo sui fondi destinati ai poveri del Comune spettava alle autorità politiche distrettuali e poi all'autorità politica provinciale. In caso di controversia tra amministrazione comunale e istituti parrocchiali per la gestione di una fondazione decidevano i Giudizi.

Fonti archivistiche e bibliografia

Bibliografia

BOLOGNESI I. (a cura di), *Inventario dell'archivio storico del comune di Valfloriana, 1522-1962 e degli archivi aggregati, 1886-1993*, Trento, 2005, pp. 27 - 28

Note

- (1) Cfr. Documentazione dell'archivio del Fondo poveri di Lavarone, Carteggio e atti, fasc. 1.
- (2) Ibidem, Registri di amministrazione e dei verbali delle riunioni, reg. 1.
- (3) Ibidem, Carteggio e atti, fasc. 1.
- (4) Ibidem, fasc. 4.
- (5) Ibidem, fasc. 1.

Ente

Congregazione di carità di Lavarone

[1924 gennaio 1] - 1937 giugno 30

Luoghi

Lavarone (TN)

Archivi prodotti

Fondo Congregazione di carità di Lavarone, 01/01/1887 - 31/12/1939

Storia

In Trentino le congregazioni di carità vennero istituite durante il Regno italico in base al Decreto vicereale del 15 febbraio 1811 n. 49.

Ordinamento austriaco

Con l'annessione del Trentino all'Austria venne sostanzialmente confermata la normativa vigente in materia di assistenza e beneficenza pubblica, e l'unica legge che nomina la Congregazione di carità è l'editto del Commissario in capo del Tirolo de Roschmann del 1° marzo 1814. In base all'art. 118 del suddetto editto si stabiliva che la "Reggenza riconosce i segnalati servizi, che nel corso dei tre ultimi anni hanno essi (si tratta degli "Istituti di beneficenza esistenti sotto il nome di Congregazioni di carità") prestato a favore dell'umanità languente, e pel sostegno, e promozione delle rispettive fondazioni, e si ripromette dai medesimi eguale zelo, ed impegno disinteressato per l'avvenire, ed in questa fiducia essa non tarda a provvisoriamente confermarli ne' luoghi, ove esistono, e di invitarli ad esporle tutte quelle circostanze, che riguardano il compimento del numero dei membri, che vi appartengono, l'amministrazione della sostanza, ed il miglioramento di tali istituti." In aggiunta, l'art. 119 estendeva la possibilità di istituzione della Congregazione di carità per quegli istituti di beneficenza situati nelle frazioni o nei paesi non capoluogo di comune, dimostrando che la rendita lorda dei loro istituti ammontasse a 500 fiorini o più: alla politica centralistica del Regno d'Italia, che vedeva nelle Congregazioni di carità un valido strumento per controllare meglio il sistema assistenziale pubblico, si opponeva ora una evidente spinta al decentramento amministrativo messa in atto dall'Impero, che intendeva attribuire maggiore facoltà di autodeterminazione alle singole istituzioni piuttosto che all'ente che le amministrava. E ciò pur mantenendo sempre separate l'amministrazione e le competenze della Congregazione - o delle istituzioni che le facevano capo - da quelle dei comuni relativi.

Ordinamento italiano

La legislazione italiana che era estesa al Trentino in seguito al nuovo ordinamento non apportava significativi cambiamenti né alla struttura né agli scopi dell'istituzione. Questa prevedeva comunque un riordino amministrativo delle congregazioni di carità e degli enti di pubblica assistenza e beneficenza ed il ritorno ad un loro maggior controllo da parte dello Stato, in base a diversi provvedimenti di carattere generale (Legge 3 agosto 1862 n. 753, entrata in vigore col 1° gennaio 1863; relativo Regolamento di esecuzione del 27 novembre 1862 n. 1007; Legge 17 luglio 1890 n. 697, modificata con Legge 4 marzo 1928 n. 413, entrata in vigore col 19 maggio 1928; regolamento di attuazione ovvero R.D. 5 febbraio 1891 n. 99; R.D. 26 aprile 1923 n. 976). In particolare il R.D. 22 aprile 1923 n. 982 entrato in vigore col

16 maggio 1923 estendeva al Trentino la Legge 17 luglio 1890 n. 6972, precisando: l'obbligo di provvedere entro sei mesi alla nomina dei componenti delle congregazioni di carità e alla compilazione curata dai prefetti di "elenchi, inventari e stati" previsti nel R.D. 12 gennaio 1890 n. 6594; l'affidamento entro un anno di tutti gli istituti attualmente amministrati dai comuni, provincie e da da altri enti pubblici a speciali amministrazioni autonome (previa l'erezione in ente morale se ve ne fosse stata necessità), quando non ricorressero gli estremi della Legge 17 luglio 1890 n. 6972 per il concentramento nella Congregazione di carità o sotto un'unica amministrazione. I fondi di beneficenza, in precedenza amministrati dai comuni e dagli altri enti pubblici, venivano dunque concentrati nella Congregazione di carità. Inoltre nella Circolare della Regia Prefettura della Venezia Tridentina datata 27 giugno 1923 si ricordava l'obbligo di istituire la Congregazione di carità in ogni comune entro il termine di sei mesi.

In base alla Legge 3 giugno 1937 n. 847 veniva infine istituito l'Ente comunale di assistenza, che avrebbe assunto tutte le competenze assegnate alla Congregazione di carità, "intendendosi sostituito in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione". Per quanto riguarda nello specifico il Trentino, una circolare emessa dalla Regia Prefettura della Provincia di Trento nel 28 giugno 1937 precisava che a partire dal 1° luglio 1937, data di entrata in vigore della suddetta legge del 3 giugno 1937 e dunque del passaggio di competenze tra la Congregazione di carità e l'Ente comunale di assistenza, quest'ultimo sarebbe stato affidato ad "un'amministrazione straordinaria rappresentata, in tutti i comuni, da una Commissione presieduta dal Podestà e composta da un delegato del Segretario del Fascio e dalla Segreteria del Fascio Femminile"; tutto ciò "in attesa della costituzione dell'amministrazione ordinaria".

Secondo quanto riportato nel registro dal titolo "Elenco delle istituzioni di beneficenza che hanno sede nel comune" (conservato in Archivio del Comune di Lavarone, fondo di ordinamento italiano, serie 'Registri diversi', segnatura 3.35 n. 6), l'istituzione della Congregazione di carità di Lavarone data al 1° gennaio 1924. Tuttavia l'attività assistenziale era svolta in Lavarone dal Fondo poveri, che confluirà poi nella stessa Congregazione solo a seguito della Legge 17 giugno 1926 n. 1187 e della conseguente delibera n. 36/1 di data 7 agosto 1926. Il Fondo poveri (come pure la Fondazione Luigi Giongo 'Zampes' di Lavarone) cederà il proprio patrimonio alla Congregazione in data 15 gennaio 1927.

La Congregazione di carità di Lavarone cessò la sua attività con il 30 giugno 1937 e le sue competenze passarono all'Ente comunale di assistenza (ECA) di Lavarone, istituito in data 1° luglio 1937, secondo il dettato della legge.

Condizione giuridica

Ordinamento italico

Ente assistenziale

In Trentino la Congregazione di carità venne istituita e regolamentata con Decreto vicereale 15 febbraio 1811 n. 49, seguito poi da un'analoga disposizione datata 28 dicembre 1811 n. 305.

Ordinamento austriaco

Ente assistenziale

La normativa austriaca in fatto di pubblica assistenza e beneficenza trattò della Congregazione di carità soltanto negli artt. 118-125 dell'editto del de Roschmann datato 1° marzo 1814. Successivamente le normative generali riguardarono l'amministrazione e l'organizzazione dei singoli enti o fondazioni pie amministrate dalle congregazioni (cfr. B. Bortoli-C. Grandi, 'Un secolo di legislazione assistenziale nel Trentino (1814-1918)', Trento 1983) e la tutela dei poveri direttamente da parte dei comuni (Legge 17 marzo 1849, Legge 30 gennaio 1860 n. 28, Legge 3 dicembre 1863 n. 105, Legge 22 gennaio 1879 n. 13); l'organizzazione e la gestione delle congregazioni venne invece regolamentata con le

diverse circolari inviate dalle autorità ai comuni e con gli statuti delle congregazioni stesse, sottoposti all'approvazione superiore.

Ordinamento italiano

Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

Per quanto concerne la legislazione italiana in materia di pubblica assistenza e beneficenza, il R.D. 26 aprile 1923 n. 976 regolamentava l'amministrazione delle congregazioni e degli enti che vi facevano capo, mentre il R.D. 22 aprile 1923 n. 982 determinava l'estensione al Trentino della legislazione italiana vigente sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Le principali leggi dello Stato italiano che regolavano tale materia erano state, fino ad allora, la Legge 3 agosto 1862 n. 753, sull'amministrazione delle opere pie e la 'Legge Crispi' ovvero la Legge 17 luglio 1890 n. 6972 (modificata in seguito con il D.L. 30 dicembre 1923 n. 2841, che cambiò la dizione "istituzioni pubbliche di beneficenza" in "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", e poi con la Legge 4 marzo 1928 n. 413).

Nel 1891 era stato inoltre emanato il regolamento di attuazione (R.D. 5 febbraio 1891 n. 99) che precisava ulteriori norme per l'amministrazione delle congregazioni e di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. La Legge 4 marzo 1928 riformava per l'ultima volta le congregazioni, finché, in base all'art. 5 della Legge 3 giugno 1937 n. 847, queste vennero dichiarate soppresse e sostituite con gli enti comunali di assistenza (ECA).

Funzioni, occupazioni e attività

Nel corso della sua storia, indipendentemente dai passaggi di ordinamento statale, la Congregazione di carità in Trentino ebbe quale compito fondamentale l'assistenza e la beneficenza a persone in particolari difficoltà economiche (poveri, anziani, inabili al lavoro, fanciulli esposti, donne partorienti) o fisico-psichiche (malati e mentecatti) che da questa ricevevano sussidi in modo diretto - generi di prima necessità - o, molto spesso, attraverso l'assistenza e le cure prestate in apposite istituzioni di cui la Congregazione curava l'amministrazione patrimoniale. Le entrate della Congregazione provenivano da lasciti, donazioni, legati pii e, in seguito, avrebbero costituito anche una voce di bilancio del comune di appartenenza. La Congregazione teneva una contabilità unica e generale, redigendo però registri separati che davano conto delle attività e passività degli enti da questa amministrati.

Struttura amministrativa

Ordinamento italico

Il Decreto vicereale 15 febbraio 1811 n. 49 stabiliva l'organigramma e la gestione amministrativa delle congregazioni di carità. Con la loro istituzione in ogni comune cessavano le parziali amministrazioni in precedenza esercitate dalle corporazioni o dai privati, salvo i patronati di famiglie private che avrebbero conservato i propri diritti amministrandoli secondo le norme della propria fondazione.

Ordinamento austriaco

In seguito al passaggio del Trentino all'ordinamento austriaco, l'editto del de Roschmann del 1° marzo 1814 confermava sostanzialmente la normativa vigente in materia di pubblica assistenza e beneficenza regolamentata. Tutte le congregazioni di carità dovevano, entro un mese dalla data di pubblicazione del suddetto editto, fornire all'autorità da cui dipendevano i conti arretrati esaminati dal consiglio comunale che ne redigeva un verbale ed in particolare un elenco sommario di tutte le spese sostenute per "somministrazioni fatte al Militare durante il soggiorno delle Imp. Reg. Truppe, indicando ingenuamente (ossia secondo verità) le anticipazioni avute, ed i pagamenti ricevuti a conto". Le

congregazioni dovevano inoltre presentare, sempre entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione del presente editto, un prospetto dettagliato delle attività e passività degli enti da loro amministrati, accompagnato dalle proprie proposte per una migliore amministrazione patrimoniale. L'attivo di bilancio e le sostanze disponibili dovevano essere reinvestiti in capitali fruttiferi dalle congregazioni per un termine variabile secondo le circostanze e in modo che queste liquidità non venissero usate per risanare debiti urgenti e pesanti. Durante questa amministrazione le disposizioni fondamentali erano previste nello statuto che ogni Congregazione di carità doveva darsi (cfr., a titolo di esempio, nell'Archivio del Comune di Bocenago, Archivio della Congregazione di carità, periodo preunitario, Circolare n. 3417 del 30 novembre 1833 e Comunicazione n. 2881 del 11 dicembre 1833 dell'I.R. Giudizio Distrettuale Inquirente di Tione, "Carteggio e atti", 1833).

Le direttive date dalle autorità austriache prevedevano che la rappresentanza della Congregazione - che doveva riunirsi almeno una volta al mese - fosse composta da un preside (o presidente), possibilmente il curatore d'anime locale, da due consiglieri e da un cassiere; anche se non eletti come membri con voto attivo nelle deliberazioni, il curatore d'anime ed il capocomune locali dovevano comunque far parte dell'organo direttivo della Congregazione. La nomina del preside, dei consiglieri e del cassiere spettava alla rappresentanza comunale con l'approvazione dell'autorità superiore (cfr., a titolo di esempio, lo statuto della Congregazione contenuto nell'Archivio del Comune di Bocenago, Archivio della Congregazione di carità, periodo preunitario, la Circolare n. 3417 del 30 novembre 1833 e la Comunicazione n. 2881 del 11 dicembre 1833 dell'I.R. Giudizio Distrettuale Inquirente di Tione, "Carteggio e atti", 1833). Le congregazioni aventi una rendita lorda di fiorini 2000 o più, se la loro proposta era fondata, avevano facoltà di assumere un proprio cursore ovvero un messo per l'esecuzione: per fare ciò esse dovevano rendere noto l'importo dei loro crediti e il numero dei debitori da perseguire; anche questo cursore non avrebbe potuto comunque ricevere ed eseguire che mandati convalidati dal comune e dal giudice locale.

La rappresentanza della Congregazione si doveva occupare della conservazione del patrimonio e di decidere riguardo all'elargizione dei sussidi; le sue deliberazioni dovevano sempre essere redatte su apposito protocollo. I compiti specifici del cassiere erano quelli di tenere un giornale di tutti i pagamenti effettuati e un registro della contabilità riportante i capitali investiti e i nomi dei debitori con gli interessi da loro dovuti e le somme mano a mano versate; in tale registro dovevano poi comparire gli incassi dedotti dal giornale e le spese (per sussidi o altro) dedotte anch'esse dal giornale ma divise per mese. Il cassiere era altresì autorizzato a incassare gli interessi sui capitali e le rendite dei beni immobili e a rilasciare le relative quietanze; doveva inoltre, sulla base di mandati rilasciati dal preside, pagare puntualmente le sovvenzioni ai poveri secondo l'importo stabilito. Era incaricato di presentare ogni anno al preside la resa di conto (corredata dalle relative pezze d'appoggio) affinché la esaminasse con i consiglieri e la passasse poi per la liquidazione alla rappresentanza comunale; tale resa di conto veniva infine passata all'autorità superiore per la definitiva revisione ed approvazione.

Ordinamento italiano

Dopo l'annessione del Trentino all'Italia, il R.D. 22 aprile 1923 n. 982 e, per specifiche competenze amministrative, il R.D. 24 settembre 1923, determinavano l'adeguamento alla legislazione italiana vigente sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

La Congregazione di carità e le istituzioni da questa amministrate erano regolamentate in Italia con Legge 3 agosto 1862 n. 753, in base alla quale in ogni comune dello Stato vi era una Congregazione di carità che amministrava genericamente tutti i beni destinati a favore dei poveri per legge, o quando, nell'atto di fondazione, non venisse determinata l'amministrazione, l'opera pia o l'ente pubblico destinatario della disposizione, o ancora quando la persona

incaricata della gestione fosse impossibilitata ad accettare l'incarico. Anche in questi casi, tuttavia, il consiglio comunale avrebbe potuto proporre, a vantaggio dei propri abitanti, l'istituzione di una amministrazione speciale. Le singole istituzioni erano regolamentate agli artt. 1-25 e 30-38 della suddetta legge e nel relativo Regolamento di esecuzione del 27 novembre 1862 n. 1007. Si ricordava inoltre che la sorveglianza su queste spettava all'autorità governativa, alle deputazioni provinciali e ai consigli comunali; l'amministrazione competeva invece alle congregazioni di carità o ad altre persone e istituzioni per quelle opere i cui statuti non contemplassero le deliberazioni di nomina degli amministratori della Congregazione. La designazione delle istituzioni amministrate dalle congregazioni di carità spettava principalmente, in via di proposta, al consiglio comunale che ne avrebbe fatto la consegna con apposita deliberazione. L'autorità comunale doveva indagare se nel comune vi fossero lasciti o beni destinati a favore dei poveri e impediti alla loro destinazione: riconoscendone l'esistenza, avrebbe informato il Prefetto fornendo inoltre notizie dettagliate circa l'entità e la destinazione della fondazione. Le congregazioni dovevano avvisare il consiglio comunale del rifiuto o impossibilità degli amministratori ed esecutori testamentari a promuovere la costituzione in ente morale di una pia fondazione locale. La Congregazione o il consiglio comunale dovevano inoltre procedere all'esecuzione dei testamenti che indicassero un'opera assistenziale, qualora gli incaricati di costituirla quale "ente morale" ne fossero impossibilitati.

Successivamente, la Legge Crispi (Legge 17 luglio 1890 n. 6972), stabiliva che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fossero amministrate dalla Congregazione di carità o da "corpi morali, consigli, direzioni ed altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati". Tale legge veniva posta in esecuzione con i regolamenti approvati con R. D. 5 febbraio 1891 n. 9. In base al Regolamento amministrativo, la Congregazione di carità doveva essere costituita in ogni comune, anche se non aveva beni da amministrare, e doveva tenere: un archivio per conservare i registri di protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza e per altri atti di gestione amministrativa e contabile; una rubrica alfabetica divisa per materie per facilitare la ricerca degli atti; un registro cronologico delle deliberazioni; un elenco preciso ed aggiornato, diviso per categorie a seconda della natura dei beni, delle carte, titoli e documenti relativi ai singoli elementi del patrimonio amministrato; un inventario altrettanto ordinato ed aggiornato di tutti i beni che costituivano il patrimonio di ogni singola istituzione amministrata. Nel Regolamento di contabilità venivano descritte le norme relative alla gestione del patrimonio delle istituzioni pubbliche di beneficenza, all'"esercizio annuale", al "bilancio di previsione", al "servizio di riscossione, di cassa e dei depositi", al "rendimento dei conti". Le normative che succedevano alla legge del 1890 e ai regolamenti del 1891 non avrebbero portato rilevanti cambiamenti nell'amministrazione delle congregazioni di carità fino al R.D. 26 aprile 1923 n. 976, col quale il Ministro dell'Interno dichiarava sciolte le amministrazioni delle congregazioni e di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso comune, e imponeva di affidarne la gestione a speciali commissari o commissioni incaricate di proporre le opportune riforme.

In base alla Legge 17 luglio 1890 n. 6972 le congregazioni di carità erano composte da un presidente e da 4 membri nei comuni con popolazioni non superiore a 10.000 abitanti e di 8 membri, oltre al presidente, negli altri. Inoltre, per decisione del Prefetto, in caso di donazione o lascito, poteva essere ammesso a far parte della Congregazione il benefattore o la persona da esso designata per la gestione di tale bene. Il presidente era nominato dal consiglio comunale e in carica per 4 anni. Anche gli altri membri erano eletti dal consiglio comunale nella sessione di autunno e, per assumere o continuare il loro ufficio, erano obbligati a rendere il conto di una eventuale precedente amministrazione e a non avere avuto vertenze con la Congregazione. Questi inoltre assumevano l'incarico appena eletti, si rinnovavano per un quarto ogni anno ed erano sempre rieleggibili; nei primi tre anni la scadenza del loro mandato era estratta a sorte, in seguito determinata dall'anzianità. Nei regolamenti per l'esecuzione della Legge 17 luglio 1890, emessi con R.D. 5

febbraio 1891 n. 99, venivano stabilite, tra l'altro, molte norme relative a casi particolari in cui potevano variare il numero e l'elezione degli amministratori delle congregazioni.

La Legge 4 marzo 1928 n. 413 riformava l'amministrazione della Congregazione di carità in quanto prevedeva che questa fosse amministrata da un presidente assistito da un comitato di "patroni", così composto: 4 membri nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti; 6 per quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti; 8 nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Il presidente veniva nominato dal Prefetto "tra le persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza"; i "patroni" venivano nominati dallo stesso Prefetto "su terne presentate dalle associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della Legge 3 aprile 1926 n. 563". Nei comuni dove mancassero queste "associazioni sindacali", le terne venivano designate dalle "associazioni sindacali di 1° grado legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione è compreso il comune per il quale la designazione è richiesta". Le persone designate dovevano però appartenere, "per residenza o per esercizio di attività produttiva", al comune stesso. Il presidente e i "patroni" duravano in carica per 4 anni e potevano essere sempre rieletti, tenendo però presente le condizioni di ineleggibilità già previste dalla Legge 17 luglio 1890 n. 6972. Su deliberazione del presidente e sentito il parere del comitato dei "patroni", poteva comunque essere ammesso al suddetto comitato il benefattore o una persona da questi designata per la gestione del bene donato; tenuto conto della natura dell'istituzione e del valore del patrimonio, poteva inoltre esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'opera pia amministrata dalla Congregazione di carità. Il Prefetto aveva queste facoltà: sospendere o revocare il presidente con decreto motivato; disporre, "per gravi ragioni di opportunità amministrativa", lo scioglimento del comitato dei "patroni" o sospenderne la nomina (in tal caso avrebbe provveduto il presidente o, se impossibilitato, una persona da lui delegata con i requisiti per la nomina a "patrono"); delegare uno dei "patroni" per le funzioni di presidente, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo; dichiarare decaduti, su proposta del presidente o anche d'ufficio con provvedimento definitivo, i "patroni" che, senza giustificati motivi, non intervenissero alle sedute per più di tre mesi consecutivi. Il presidente convocava o presiedeva il comitato dei "patroni". Per la validità delle delibere era necessaria la presenza della metà dei componenti, oltre il presidente: i pareri venivano emessi con la maggioranza assoluta dei voti. Il presidente doveva comunque provvedere nei casi di impossibilità di pronunciamento per mancanza del numero legale; egli esercitava tutte le funzioni e deliberava su tutti gli affari riguardanti la gestione della Congregazione, mentre il comitato dei "patroni" aveva funzioni esclusivamente consultive. Il parere dei "patroni" era obbligatorio per le deliberazioni soggette all'approvazione della giunta provinciale amministrativa e per tutte le proposte di riforma relative agli istituti amministrati dalla Congregazione. In caso di discordia tra il parere del comitato e le proposte del presidente, costui doveva darne conto nel verbale di deliberazione.

Contesto generale

Ordinamento italiano

Nel corso della loro esistenza le congregazioni di carità dipesero in un primo tempo dal Ministro dell'Interno del Regno d'Italia, che vigilava direttamente sugli enti riuniti nella Congregazione tramite il Consigliere di stato (cfr. Decreto vicereale 15 febbraio 1811 n. 49, artt. 1, 5, 6).

Ordinamento austriaco

Con il passaggio del Trentino all'Austria, le congregazioni di carità furono sottoposte direttamente all'I.R. Giudizio distrettuale, mentre i rapporti tra le congregazioni e i comuni divennero più stretti. A partire dalla metà del secolo XIX, alcune leggi stabilivano che, non bastando i mezzi forniti dalle società di beneficenza e dagli istituti esistenti, la

rappresentanza comunale avrebbe dovuto sopperire all'importo occorrente per le sovvenzioni ai poveri con i fondi della cassa comunale, potendo decidere in quale modo impiegarli (Legge 24 marzo 1849 e Legge 3 dicembre 1863 n. 105). Gli istituti dei poveri, oltre agli eventuali lasciti o donazioni di cui beneficiavano, venivano inoltre finanziati con alcune entrate straordinarie del comune stesso come multe campestri, indennizzi forestali, incassi sui pubblici spettacoli, percentuali sulle vendite di legname e sulle vendite all'incanto di oggetti sequestrati (Legge 24 marzo 1849, Legge 30 gennaio 1860 n. 28, Legge 22 gennaio 1879 n. 13).

Ordinamento italiano

Con il R.D. 26 aprile 1923 lo Stato italiano pose l'amministrazione delle congregazioni di carità nelle mani di appositi commissari o commissioni, a loro volta dipendenti dal Ministero dell'Interno, mentre già con la Legge 17 luglio 1890 n. 6972 alle congregazioni furono sottoposte tutte le istituzioni pubbliche benefiche. Il comune, attraverso il suo consiglio, operava una funzione di controllo sul consiglio di amministrazione della Congregazione.

Fonti normative

Decreto del viceré Eugenio Napoleone 15 febbraio 1811, n. 49, "che estende al dipartimento dell'Alto Adige ed ai cantoni di Tobiano e Primiero il sistema amministrativo della pubblica beneficenza esistente negli altri dipartimenti"

Editto del commissario Anton De Roschmann 1 marzo 1814, concernente la provvisoria organizzazione delle autorità politiche e lo stabilimento delle massime fondamentali per l'attuale amministrazione del Tirolo italiano ed illirico

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Il profilo storico-istituzionale riprende per la parte generale l'elaborato di Corrado SALA citato in bibliografia.

Bibliografia

BORTOLI B., GRANDI C. (a cura di), Un secolo di legislazione assistenziale nel Trentino (1814-1918), Trento, 1983

SALA C., (a cura di), Profilo storico-istituzionale della Congregazione di carità dalle origini (1811) all'estinzione (1937). Modello di descrizione organizzato secondo le norme ISAAR (CPF), Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 1999

fondo A1

Congregazione di carità di Lavarone, 1887 - 1939 (con docc. fino al 1960)

bb. 9

Soggetti produttori

Fondo poveri di Lavarone, [1867] - 1926 agosto 7

Congregazione di carità di Lavarone, [1924 gennaio 1] - 1937 giugno 30

Contenuto

Dell'archivio della Congregazione di carità di Lavarone si conservano le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato dei patroni, i protocolli degli esibiti, il carteggio ed atti e la contabilità, il carteggio ed atti per oggetto, i bilanci di previsione ed i conti consuntivi con i documenti giustificativi dei conti consuntivi, i giornali e mastri della contabilità, i repertori dei contratti e due registri diversi.

In seguito alla soppressione del Fondo poveri e della Fondazione Giongo (denominata anche Legato Giongo) nel 1926, la documentazione relativa venne ereditata dalla Congregazione di carità di Lavarone.

Il fondo non presenta alcuna cesura archivistica, per cui le carte di diversa provenienza costituiscono un unico fondo.

Per quanto attiene a criteri di ordinamento e di descrizione, criteri di inventariazione, scarto, incrementi previsti, condizione giuridica, consultabilità e consultazione, riproducibilità si rimanda ai criteri generali presentati nell'introduzione dell'archivio storico del Comune di Lavarone.

È aggregato di:

Fondo Comune di Lavarone

serie 1

Deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato dei patroni (originali), 1927 - 1936

Contenuto

Organo amministrativo della Congregazione di carità era il consiglio di amministrazione, costituito dai membri e dal presidente.

In seguito alla Legge 4 marzo 1928 n. 413 venne istituito il comitato dei patroni, costituito da un presidente assistito dai cosiddetti patroni.

La serie conserva due registri.

A1. 1. n. 1. b. 1

"Registro verbali di deliberazione ..."

1927 - 1928

Verbali del consiglio di amministrazione della Congregazione di carità di Lavarone.

Registro

A1. 1. n. 2. b. 1

"Registro deliberazioni 1929"

1929 - 1936

- Verbali del consiglio di amministrazione, 1929 marzo 7-1930 aprile 15;

- verbali del comitato dei patroni, 1930 novembre 29-1936 settembre 5.

Registro

serie 2

Deliberazioni del comitato dei patroni (copie), 1935

Contenuto

Organo amministrativo della Congregazione di carità era il consiglio di amministrazione, poi sostituito dal comitato dei patroni, istituito in seguito alla Legge 4 marzo 1928 n. 413. Questo era costituito da un presidente assistito dai cosiddetti patroni.

La serie conserva un solo fascicolo di copie delle deliberazioni del comitato dei patroni della Congregazione di carità di Lavarone, relativo al solo 1935. Altre copie si trovano conservate nei fascicoli degli atti.

A1. 2. n. 3. b. 1

"Verbalì deliberazioni 1935"

1935

Verbalì delle deliberazioni del comitato dei patroni della Congregazione di carità di Lavarone (copie vistrate e non).

Si tratta di delibere relative a materia contabile, a concessione ed erogazione di sussidi agli assistiti e ad attività assistenziali.

Fascicolo

Protocolli degli esibiti, 1928 - 1938

Contenuto

Le norme che prevedono la tenuta dei protocolli degli esibiti vennero prescritte con R.D. 5 febbraio 1891 n. 99 (regolamento attuativo della Legge 17 luglio 1890 n. 697 e successive modifiche, entrata in vigore nel Trentino nel 1923); la Congregazione di carità aveva l'obbligo della tenuta dei registri di protocollo sui quali registrare la corrispondenza in arrivo ed in partenza. Si tratta di registri dove, in apposite finche, sono riportati i dati essenziali di ciascun documento, cioè il numero progressivo ad esso attribuito in fase di protocollazione, il mittente o il destinatario, l'oggetto, la data dell'atto, la data dell'arrivo e della partenza ed eventuali altre annotazioni.

La serie comprende un solo protocollo della corrispondenza della Congregazione di carità di Lavarone (fino al 1937), poi utilizzato di seguito anche dall'Ente comunale assistenza che le succede.

A1. 3. n. 4. b. 2

"Registro protocollo da 1.1.1928"

1928 gennaio 1 - 1938 gennaio 31

Protocollo degli esibiti della Congregazione di carità di Lavarone:

1928: nn. 1-19;

1929: nn. 1-42;

1930: nn. 1-26;

1932: nn. 1-23;

1933: nn. 1-29;

1934: nn. 1-31;

1935: nn. 1-29;

1936: nn. 1-29;

Protocollo degli esibiti della Congregazione di carità di Lavarone e dell'Ente comunale assistenza di Lavarone:

1937: nn. 1-27; (1)

Protocollo degli esibiti dell'Ente comunale assistenza di Lavarone:

1938: nn. 1-10.

Registro

Note

(1) Nn. 1-11: Congregazione di carità di Lavarone; nn. 12-27: Ente comunale di assistenza di Lavarone.

serie 4

Carteggio ed atti e contabilità ordinati per annata, 1924 - 1933 (con docc. dal 1914)

Contenuto

La serie comprende il carteggio ed atti organizzato per annata, talvolta anche con fascicoli relativi a singoli oggetti; per la maggior parte dei casi i fascicoli comprendono anche documentazione relativa a materia contabile, in genere denominata "specifiche", oltre ai registri contabili prescritti. Data la sistematicità del sistema di archiviazione non si è ritenuto opportuno modificarne l'organizzazione spostando il materiale nella serie della contabilità.

A1. 4. n. 5. b. 3

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1924

1924

- "Atti 1924 Cong. carità";
- "Specifiche 1924 Congregazione di carità".

Fascicolo

A1. 4. n. 6. b. 3

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1925

1925

- "Atti 1925";
- "Specifiche 1925".

Fascicolo

A1. 4. n. 7. b. 3

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1926

1926

- "Atti 1926";
- "Specifiche 1926 saldate".

Fascicolo

A1. 4. n. 8. b. 3

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1927

1927 (con docc. dal 1922)

- Carteggio ed atti 1927;
- "Circolari" 1927;
- "Deliberazioni" 1926-1927;
- "Specifiche..." 1926-1927;
- "Spedalità..." 1926-1927;
- "Contributo comunale..." 1927;
- "Pratiche sussidi 1927...", fascicoli personali dei sussidiati;

- "Tassa mano morta equilavente ed altre" 1926;
- "Fondo poveri e legato Giongo Luigi", 1922, 1926-1927;
- "Protezione maternità e infanzia" 1926-1927.

Fascicolo

A1. 4. n. 9. b. 3

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1928

1928

Carteggio ed atti e contabilità: "Specifiche", "Bilancio previsione 1928", "Servizio cassa ed esazione", "Vertenza V.-Congregazione Caldonazzo", fascicoli relativi ai sussidi per i singoli assistiti, "Opera naz. mat. e infanzia", atti relativi materia contabile.

Fascicolo

A1. 4. n. 10. b. 4

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1929

1929 (con docc. dal 1914)

Carteggio ed atti e contabilità: carteggio ed atti 1929 (con docc. dal 1926), fascicoli relativi ai sussidi per i singoli assistiti, "Bilancio 1930", "Scarto atti per croce rossa", "Revisioni prezzi contrattuali", "Debiti ipotecari fratelli..." 1929 (con docc. dal 1914).

Fascicolo

A1. 4. n. 11. b. 4

"Congregazione carità Lavarone 1930"

1930 (con docc. fino al 1935)

Carteggio ed atti e contabilità: "Tassa manomorta 1931-1935", 1927-193[5], "Bilancio previsione 1931", "Conto 1929", "Specifiche e fatture", carteggio ed atti (fascicoli diversi), fascicoli relativi ai sussidi per i singoli assistiti.

Fascicolo

A1. 4. n. 12. b. 4

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1931

1931 (con docc. dal 1927)

Carteggio ed atti e contabilità: carteggio ed atti, specifiche contabili 1931 e "Specifiche da saldare" 1927-1931, fascicoli relativi ai sussidi per i singoli assistiti.

Fascicolo

A1. 4. n. 13. b. 4

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1932

1932 (con docc. dal 1929)

Carteggio ed atti e contabilità: "Tagliandi cartelle debito pubblico", "Prelievo titoli" 1930-1932, "Conversione libretti in titoli" 1930-1932, "Specifiche", "Conto 1931", "Residui attivi e passivi", "Imposte e tasse", "Avv. Stefenelli - Vertenza Volf" 1929-1932, fascicoli relativi ai sussidi per i singoli assistiti.

Fascicolo

A1. 4. n. 14. b. 4

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1933

1933

Carteggio ed atti e contabilità: "Informazioni carattere economico ammi.vo", "Fallimento Banca Trentino A/A", "Debito verso Cassa rurale", "Conto 1932", "Storno di fondi", "Pezze giustificative", "Reversali incasso", "Atti giustificativi mandati", "Esattoria - Spese postali", "Pagamento imposte e tasse 1932", "Versamento R.M.", "Contributi ONMI 1932", specifiche, fascicoli relativi ai sussidi per i singoli assistiti.

Fascicolo

Carteggio ed atti ordinati per oggetto, 1887 - 1939

Contenuto

La serie comprende le pratiche, spesso relative ad affari pluriennali, che l'ente riteneva importante tenere distinte o che sono state posteriormente riorganizzate.

Si tratta di fascicoli relativi ad affari diversi, spesso di un certo rilievo, della Congregazione di carità di Lavarone, del Fondo poveri e della Fondazione Giongo: vi si trovano lo statuto della Congregazione di carità di Lavarone, diversi documenti ipotecari, vertenze, atti relativi alla consegna all'Ente comunale assistenza ed altri. Parte della documentazione riguarda il patrimonio della Congregazione di carità di Lavarone e delle precedenti opere pie (l'urbario, i documenti ipotecari, l'inventario).

La serie è ordinata cronologicamente.

A1. 5. n. 15. b. 5

"Congregazione di carità Lavarone. Documenti mutui ipotecari non ancora estinti"

1887 - 1937

Pratica relativa a mutui ed ipoteche sottoscritti dal Fondo poveri di Lavarone e dalla Congregazione di carità di Lavarone:

- "N. 1 Documento 25 maggio 1904...", 1904-1906, 1921-1922, 1937;
- "N. 2 Documento 11 dicembre 1887...", 1887, 1907, 1937;
- "N. 4 Documento 26 marzo 1896...", 1894, 1896, 1907, 1920, 1937;
- "N. 5 Obbligazione 21 sett. 1902...", 1902;
- "N. 6 Documento 4 aprile 1901...", 1893, 1899, 1901, 1907, 1937;
- "Doc. n. 7 Documento 16 gennaio 1914...", 1913-1914;
- "N. 8 Documento 18 gennaio 1890...", 1889, 1890, 1907, 1937;
- "N. 9 Obbligazione 6-1-1901...", 1901;
- documenti relativi a prestiti, 1897, 1908-1909, 1920-1922, 1937.

Fascicolo

A1. 5. n. 16. b. 5

"Congregazione di carità di Lavarone. Documenti ipotecari già estinti"

1887 - 1937

Pratica relativa a mutui ed ipoteche sottoscritti dal Fondo poveri di Lavarone e dalla Congregazione di carità di Lavarone:

- "N. 10 Documento... 7-1-1889 estinto", 1889, 1907, 1919-1920, 1929, 1937;
- "N. 11 Documento 20-7-1895... estinto", 1895, 1899, 1907;
- "N. 12 Documento 3 giugno 1914... estinto", 1910, 1913-1914, 1929;
- "13 Documento...", 1887, 1908, 1909, 1920, 1929;
- "14 Documento... estinto", 1893, 1900, 1907;
- "15 Documento... estinto", 1892;
- "16 Obbligazione... ora estinto", 1897, 1914;
- "17 Obbligazione...", 1898, 1904, 1907;
- "18 Documento..." 1913, 1927;
- "19 Obbligazione... estinta", 1888;

- documentazione diversa relativa al Fondo poveri, 1920-1927.

Fascicolo

A1. 5. n. 17. b. 5

"Urbario"

[1915] - 1926

Urbario del Fondo poveri di Lavarone relativo a documenti sottoscritti negli anni 1870-1915 (con annotazioni fino al 1926).

Il registro riporta: n. (nn. 1-29); cognome e nome del debitore; dimora; data del documento, arch., capitale (£/c), %, osservazioni.

Registro

A1. 5. n. 18. b. 5

"Vertenza V."

1924 - 1930

Pratica relativa alla spedalizzazione e mantenimento presso l'istituto Ospedale di Caldonazzo di persona inabile.

Fascicolo

A1. 5. n. 19. b. 5

"Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia"

1925 - 1926

Pratica relativa alle attività di protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia previste dalla Legge 10 dicembre 1925 n. 2277.

Fascicolo

A1. 5. n. 20. b. 5

"Verbalì consegna 1924-25-26"

1926

Verbale di consegna dell'archivio della Congregazione di carità di Lavarone da parte del presidente uscente al nuovo presidente della medesima Congregazione, avvenuta il 16 giugno 1926.

Fascicolo

A1. 5. n. 21. b. 5

"Fondazione Luigi Giongo"

1926 - 1927

Pratica relativa alla Fondazione Luigi Giongo Zampes di Lavarone e alla sua concentrazione nella Congregazione di carità di Lavarone a seguito della Legge 17 giugno 1926 n. 1187 e della conseguente delibera n. 36/1 di data 7 agosto 1926.

Fascicolo

A1. 5. n. 22. b. 5

"Verbale consegna - Fondo poveri"

1927 - 1934

Pratica relativa alla consegna del patrimonio del Fondo poveri alla Congregazione di carità, avvenuta il 15 gennaio 1927 in occasione della cessazione delle attività del Fondo poveri di Lavarone.

Fascicolo

A1. 5. n. 23. b. 5

"Congregazione di carità Lavarone. Inventario"

1930 - 1931

- "Inventario dei beni immobili patrimoniali", 1930, reg.;
- "Inventario dei beni mobili di qualunque specie...", s.d. [1930], reg.;
- "Inventario di tutti i debiti, gli oneri e le altre passività, 1930, reg.;
- "Inventario di tutti i titoli ed atti che si riferiscono al patrimonio attivo e passivo e all'amministrazione di esso dell'anno 1930", reg.;
- "Inventario delle cose dei terzi avute in deposito...", 1930, reg.;
- "Inventario anno 1930", carteggio ed atti relativi, 1930-1931.

Fascicolo

A1. 5. n. 24. b. 5

"Congregazione di carità di Lavarone. Statuto"

1935 - 1936

Statuto organico della Congregazione di carità di Lavarone, approvato in data 23 novembre 1935 (in copia conforme all'originale, datata 25 novembre 1936), modificato in data 16 marzo 1936.

Fascicolo

A1. 5. n. 25. b. 5

"Polizza di deposito valori a custodia presso l'Esattoria consorziale di Levico"

1935 - 1939

- Estratto conto bancario, 1935;
- polizza di deposito valori a custodia della Congregazione di carità di Lavarone poi Ente comunale assistenza (copia), 1936-1939, reg.

Fascicolo

A1. 5. n. 26. b. 5

"Verbale di trapasso dalla Congregazione all'ECA"

1937 giugno 30 - 1937 luglio 8

- Verbale di verifica della cassa della Congregazione di carità di Lavarone, 30 giugno 1937;
- processo verbale della verifica straordinaria di cassa della Congregazione di carità di Lavarone, 8 luglio 1937.

Fascicolo

Bilanci di previsione, conti consuntivi, reversali di cassa e mandati di pagamento, 1924 - 1937

Contenuto

I bilanci di previsione venivano compilati, approvati e pubblicati conformemente alle seguenti norme legislative: Legge 17 luglio 1890 n. 6972; regolamento amministrativo approvato con R.D. 5 febbraio 1891 n. 99; Legge 29 dicembre 1901 n. 5308; R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841; Legge 17 giugno 1926 n. 1187; T.U. legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383.

I conti consuntivi venivano compilati, approvati e pubblicati conformemente alle seguenti norme legislative: Legge 17 luglio 1890 n. 6972; regolamento amministrativo approvato con R.D. 5 febbraio 1891 n. 99; R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841; Legge 20 febbraio 1927 n. 275.

La rendicontazione contabile delle entrate e delle uscite dell'ente avveniva secondo il dettato della Legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modifiche, estesa al Trentino con il R.D. 22 aprile 1923 n. 982 ed entrato in vigore il 16 maggio 1923.

La serie conserva documentazione relativa alla gestione contabile dell'attività della Congregazione di carità di Lavarone: bilanci di previsione, conti consuntivi e documenti giustificativi del conto consuntivo ovvero reversali di cassa e mandati di pagamento.

La contabilità è organizzata e descritta per annata.

Altro materiale attinente alla materia contabile si conserva nella serie 'Carteggio ed atti e contabilità', in particolare nei fascicoli denominati 'Specifiche'.

A1. 6. n. 27. b. 6

"Conto consuntivo 1924"

1924

Contabilità per l'esercizio 1924:

- "Conto finanziario dell'esercizio 1924...", regg., due esemplari;
- "Resoconto morale a corredo del Conto consuntivo dell'esercizio 1924";
- "Conto finanziario ed economico dell'esercizio 1924...", reg.;
- documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento, 1924.

Fascicolo

A1. 6. n. 28. b. 6

Conto consuntivo e mandati di pagamento

1925

Contabilità per l'esercizio 1925:

- "Conto finanziario ed economico dell'esercizio 1925...", regg., tre esemplari;
- resoconto morale a corredo del conto consuntivo dell'esercizio 1925;
- documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento, 1925.

Fascicolo

A1. 6. n. 29. b. 6

Bilancio di previsione, conto consuntivo, mandati di pagamento

1926

Contabilità per l'esercizio 1926:

- "Bilancio ossia conto preventivo dell'entrata e dell'uscita dell'opera pia denominata Congregazione di carità di Lavarone per l'esercizio 1926-1927-1928", reg.;
- "Conto finanziario dell'esercizio 1926...", reg.;
- "Conto finanziario ed economico dell'esercizio 1926...", reg.;
- "Resoconto morale a corredo del Conto consuntivo dell'esercizio 1926";
- documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento, 1926.

Fascicolo

A1. 6. n. 30. b. 6

Conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1927

Contabilità per l'esercizio 1927:

- Conto consuntivo finanziario ed economico patrimoniale dell'esercizio 1927, regg., due esemplari;
- "Resoconto morale a corredo del Conto consuntivo dell'esercizio 1927";
- "Registro reversali d'incasso. Anno 1927";
- documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento, 1927;
- elenco dei residui attivi e dei residui passivi relativi al conto consuntivo 1927.

Fascicolo

A1. 6. n. 31. b. 6

Conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1928

Contabilità per l'esercizio 1928:

- "Conto finanziario dell'esercizio 1928...", reg.;
- "Conto finanziario ed economico dell'esercizio 1928...", reg.;
- resoconto morale a corredo del Conto consuntivo dell'esercizio 1928;
- "Registro reversali d'incasso. Anno 1928";
- documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento, 1928.

Fascicolo

A1. 6. n. 32. b. 6

Bilancio di previsione, conto consuntivo, mandati di pagamento

1929 (con doc. dal 1927 fino al 1931)

Contabilità per l'esercizio 1929:

- "Bilancio preventivo della pia opera denominata Congregazione di carità di Lavarone. Anno 1929-30-31", reg.;
- "Allegati al bilancio di previsione della P.O. per il triennio 1929-1930-1931", 1927-1931;
- "Conto consuntivo dell'esercizio 1929... per l'Opera pia Congregazione di carità Lavarone", reg.;
- documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento, 1929.

Fascicolo

A1. 6. n. 33. b. 7

Conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1930

Contabilità per l'esercizio 1930:

- "Conto consuntivo dell'esercizio 1930", reg.;
- documenti giustificativi dell'entrata: reversali di cassa, 1930;
- documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento, 1930.

Fascicolo

A1. 6. n. 34. b. 7

Bilancio di previsione, conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1931

Contabilità per l'esercizio 1931:

- "Bilancio preventivo della pia opera denominata Congregazione di carità di Lavarone anno 1931", reg.;
- "Conto consuntivo dell'esercizio 1931...", reg.;
- documenti giustificativi dell'entrata: reversali di cassa, 1931; bollettari di ricevute dei contributi comunali;
- documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento, 1931.

Fascicolo

A1. 6. n. 35. b. 7

Bilancio di previsione, conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1932

Contabilità per l'esercizio 1932:

- "Bilancio di previsione della pia opera denominata Congregazione di carità anno 1932/1934", regg., tre esemplari;
- "Conto consuntivo dell'esercizio 1932", regg., tre esemplari;
- documenti giustificativi dell'entrata: reversali di cassa;
- documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

A1. 6. n. 36. b. 7

Bilancio di previsione, conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento

1933

Contabilità per l'esercizio 1933:

- "Bilancio di previsione per gli esercizi 1933" (sic!), regg.;
- allegati al bilancio di previsione 1933;
- "Conto consuntivo 1933 della Congreg. di carità di Lavarone", reg.;
- documenti giustificativi dell'entrata: reversali di cassa;
- documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

A1. 6. n. 37. b. 8

Bilancio di previsione, conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1934

Contabilità per l'esercizio 1934:

- "Bilancio di previsione per gli esercizi 1934" (sic!), reg.;
- "Conto consuntivo... dell'esercizio 1934", reg.;
- documenti giustificativi dell'entrata: reversali di cassa;
- documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

A1. 6. n. 38. b. 8

Bilancio di previsione, conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1935

Contabilità per l'esercizio 1935:

- "Bilancio di previsione per gli esercizi 1935-36-37", regg.;
- "Bilancio 1935": allegati al bilancio di previsione per gli esercizi 1935-1936-1937;
- "Conto consuntivo... per l'esercizio 1935", reg.;
- documenti giustificativi dell'entrata: reversali di cassa;
- documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

A1. 6. n. 39. b. 8

Bilancio di previsione, conto consuntivo, reversali di cassa e mandati di pagamento
1936

Contabilità per l'esercizio 1936:

- "Bilancio di previsione per gli esercizi 1936" (sic!), regg.;
- allegati al bilancio di previsione l'esercizio 1936;
- "Conto consuntivo... dell'esercizio 1936", reg.;
- elenchi dei residui attivi e dei residui passivi;
- documenti giustificativi dell'entrata: reversali di cassa; "Atti giustificativi entrate 1936", bollettario di ricevute dei contributi comunali;
- documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

A1. 6. n. 40. b. 8

"Bilancio previsione 1937 della Congregazione di carità di Lavarone" (1)
1937

Contabilità per l'esercizio 1937:

- allegati al bilancio di previsione e alla sua variazione.

Fascicolo

Note

(1) Il bilancio di previsione, insieme alla restante documentazione contabile relativa all'esercizio 1937, si conserva nell'archivio dell'Ente comunale assistenza di Lavarone nella serie 'Carteggio ed atti e contabilità'.

serie 7

Giornali e mastri della contabilità, 1928 - 1937

Contenuto

In base all'art. 60 del R.D. 5 febbraio 1891 n. 33 del regolamento di contabilità, gli assuntori del servizio di tesoreria ed i tesorieri avevano l'obbligo di tenere un giornale cassa ove, in stretto ordine cronologico, registrare ogni entrata ed uscita. Il giornale doveva essere periodicamente presentato al presidente o ad altro membro dell'amministrazione da questi delegato per il visto di chiusura.

Nei giornali cassa si trovano annotate le attività e le passività secondo l'ordine cronologico di svolgimento.

Nei libri mastri le entrate e le uscite si trovano invece registrate distinte in suddivisioni o rubriche, trascrivendo i dati registrati in ordine cronologico e numerico nel giornale cassa.

La serie conserva i giornali e mastri della contabilità della Congregazione di carità di Lavarone per gli esercizi finanziari 1928-1937.

A1. 7. n. 41. b. 9

"Mastro 1928"

1928

Registro delle entrate e delle spese per l'esercizio 1928.

Registro

A1. 7. n. 42. b. 9

"Registro delle entrate e delle spese 1929"

1929

Registro delle entrate e delle spese per l'esercizio 1929.

Registro

A1. 7. n. 43. b. 9

"Mastro 1930"

1930

Registro delle entrate e delle spese per l'esercizio 1930.

Registro

A1. 7. n. 44. b. 9

"Mastro entrate e uscite 1931"

1931

Registro delle entrate e delle spese per l'esercizio 1931.

Registro

A1. 7. n. 45. b. 9

"Libro mastro 1932-1933-1934"

1932 - 1933

Registro delle entrate e delle spese per gli esercizi 1932-1933.

Registro

A1. 7. n. 46. b. 9

"Registro mastro 1934"

1934

Registro delle entrate e delle spese per l'esercizio 1934.

Registro

A1. 7. n. 47. b. 9

"Giornale mastro 1935"

1935

Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1935.

Registro

A1. 7. n. 48. b. 9

"Libro mastro 1936"

1936

Libro mastro delle esigenze e delle spese per l'esercizio 1936.

Registro

A1. 7. n. 49. b. 9

"Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1937"

1937

Registro

serie 8

Repertori dei contratti, 1924 - 1937 (con registrazioni fino al 1960) (1)

Contenuto

In base alle prescrizioni dell'art. 114 della Legge 20 maggio 1897 n. 217 e in base al R.D. del 30 dicembre 1923 n. 3269 art. 127, la Congregazione era tenuta alla redazione del repertorio degli atti.

Ogni anno nei mesi di gennaio e luglio i repertori dovevano essere presentati all'Ufficio del registro in base al Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3269.

La serie conserva tre registri vidimati dal Pretore di Borgo e vistati dall'Ufficio del registro di Borgo.

I primi due registri iniziano all'epoca del Fondo poveri e proseguono con la Congregazione di carità; il terzo registro inizia all'epoca della Congregazione di carità e prosegue nelle registrazioni (dal 1937 al 1960) effettuate dal subentrato Ente comunale assistenza di Lavarone.

Note

(1) Dal 1937 al 1960 si tratta di registrazioni relative all'Ente comunale assistenza.

A1. 8. n. 50. b. 10

"Fondo poveri Lavarone Congregazione di carità di Lavarone. Repertorio art. 114 L. 20/V-897 n. 217"

1924 - 1927

Repertorio degli atti in forma pubblica o per scrittura privata; vidimazioni dal 1923, registrazioni dal 1924.

Il registro riporta: numero d'ordine; data dell'atto e luogo in cui fu ricevuto; natura dell'atto; cognome e nome paternità, domicilio o residenza delle parti; indicazione sommaria dei beni o delle cose dedotte in contratto, loro ubicazione e prezzo o valore; durata del contratto; data della registrazione; numero di reg.; volume; foglio; tassa, spese di contratto compresa la tassa; annotazioni.

Registro

A1. 8. n. 51. b. 10

"Congregazione di carità di Lavarone. Repertorio art. 114 L. 20/V-897 n. 217"

1924 - 1929

Repertorio degli atti in forma pubblica o per scrittura privata; vidimazioni dal 1923, registrazioni dal 1924.

Il registro riporta: numero d'ordine; data dell'atto e luogo in cui fu ricevuto; natura dell'atto; cognome e nome paternità, domicilio o residenza delle parti; indicazione sommaria dei beni o delle cose dedotte in contratto, loro ubicazione e prezzo o valore; durata del contratto; data della registrazione; numero di reg.; volume; foglio; tassa, spese di contratto compresa la tassa; annotazioni.

Registro

A1. 8. n. 52. b. 10

"Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro"

1929 - 1960

- Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro della Congregazione di carità di Lavarone, 1929-1937;

- repertorio degli atti soggetti a tassa di registro dell'Ente comunale di assistenza, 1937-1960.

Il registro riporta: numero progressivo; data dell'atto; natura dell'atto; cognome e nome delle parti; indicazione sommaria dei beni o delle cose dedotte in contratto; annotazioni.

Registro

serie 9

Registri diversi, 1924 - [1936]

Contenuto

La serie conserva due registri relativi a materie diverse, uno relativo alle forniture di generi vari agli assistiti da parte della Congregazione di carità ed uno in cui sono elencati gli amministratori eletti nel dicembre 1935.

A1. 9. n. 53 . b. 10

Registro delle matrici dei buoni di somministrazione

1924 - 1927

Registro delle matrici dei buoni delle sommistrazioni erogate per conto della Congregazione di carità di Lavarone.

Registro

A1. 9. n. 54. b. 10

"Registro dei membri in carica per il quadriennio 1926 1939" (1)

[1935 - 1936]

Registro dei membri della Congregazione di carità eletti nel dicembre 1935, in carica per il quadriennio 1936-1939.

Registro

Note

(1) Sic! Presumibilmente si tratta di un refuso in vece della data 1936.

Ente

Ente comunale di assistenza di Lavarone

1937 luglio 1 - 1993 giugno 30

Luoghi

Lavarone (TN)

Altre forme del nome

ECA di Lavarone

Archivi prodotti

Fondo Ente comunale di assistenza di Lavarone, 01/01/1937 - 31/12/1985

Storia

Gli Enti comunali di assistenza (ECA) sono istituiti con la legge datata 3 giugno 1937 n. 847, entrata in vigore il 1 luglio 1937, in ogni comune del regno in sostituzione delle precedenti Congregazioni di carità che contestualmente erano soppresse. Per quanto riguarda nello specifico il Trentino, una Circolare emessa dalla Regia Prefettura della Provincia di Trento nel 28 giugno 1937 precisava che a partire dal 1 luglio 1937, data di entrata in vigore della suddetta legge del 3 giugno 1937 e dunque del passaggio di competenze tra la Congregazione di carità e l'Ente comunale di assistenza, quest'ultimo sarebbe stato affidato ad "un'amministrazione straordinaria rappresentata, in tutti i comuni, da una commissione presieduta dal podestà e composta da un delegato del segretario del Fascio e dalla segreteria del Fascio femminile"; tutto ciò "in attesa della costituzione dell'amministrazione ordinaria".

Il R.D.L. datato 14 aprile 1944 n. 125, entrato in vigore dal 7 giugno 1944, modificava la legge del 1937 in seguito anche al R.D.L. 2 agosto 1943 n. 704 che sanciva la soppressione del Partito nazionale fascista

La Legge regionale del 25 febbraio 1982 dettava le norme per lo scioglimento degli ECA, con effetto dal 3 marzo 1983. Spettava dunque alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 18 dello statuto speciale di autonomia (D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), disciplinare con proprie leggi l'assunzione delle funzioni degli ECA da parte dei comuni, singoli o associati.

Con la L. P. datata 12 luglio 1991 n. 14, che disponeva l'organizzazione dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento, era stabilito (art. 10) che "le funzioni già esercitate dagli enti comunali di assistenza" fossero delegate ai comuni e che per i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti l'esercizio delle funzioni ad essi delegate avvenisse in forma associata da parte del comprensorio di rispettiva appartenenza. Per quanto riguardava l'indirizzo, il coordinamento, la programmazione e l'attuazione dell'assistenza tutte le funzioni venivano delegate alla Giunta provinciale.

Ciononostante i Comitati ECA del Trentino-Alto Adige hanno continuato ad operare in qualità di commissari straordinari; l'effettivo passaggio di competenze ai comuni (Trento e Rovereto) o ai comprensori, nel caso di comuni con meno di 20.000 abitanti è avvenuto a partire dal 1 luglio 1993.

Condizione giuridica

Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

La legge datata 3 giugno 1937 n. 847 ed entrata in vigore dal 1 luglio 1937 sopprimeva la Congregazione di carità e istituiva in ogni comune del regno l'Ente comunale di assistenza, demandandogli tutte le attribuzioni già assegnate dalle leggi allora vigenti alla Congregazione di carità. Ciononostante, restava in vigore la Legge 17 luglio 1890 n. 6972 ("legge Crispi"), con le modificazioni precedenti (Legge speciale 20 novembre 1859 e Legge organica 3 agosto 1862 n. 753) e quelle successive (R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841 e Legge 17 giugno 1926 n. 1187).

Con il R.D.L. datato 14 aprile 1944 n. 125, entrato in vigore dal 7 giugno 1944, che modificava la legge del 1937 in seguito anche al R.D.L. 2 agosto 1943 n. 704, si davano nuove normative per l'elezione del Comitato di amministrazione dell'ECA.

Con il D.P.R. datato 19 agosto 1954 n. 968 riguardante il decentramento dei servizi del Ministero dell'Interno, è sostituito l'art. 3 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841: le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono divise in due classi; appartengono alla prima classe quelle che esercitano l'assistenza e la beneficenza a favore dei poveri esistenti nel territorio di tutta la Repubblica e quelle che hanno un'entrata annua ordinaria effettiva superiore ai 30 milioni di lire. Tutte le altre appartengono alla seconda classe (art. 11).

Con la Legge regionale datata 25 febbraio 1982 n. 2, con effetto dal 3 marzo 1982, sono dettate le norme sullo scioglimento degli ECA. Tuttavia la circolare della Provincia autonoma di Trento, di data 23 giugno 1993 e con effetto dal 1 luglio dello stesso anno, comunica nuove disposizioni per lo scioglimento degli ECA, dove viene specificato che i comuni di Trento e Rovereto o i comprensori diventano i nuovi enti gestori dei servizi socio-assistenziali.

Funzioni, occupazioni e attività

La Legge del 3 giugno 1937 n. 847 disponeva l'istituzione in ogni comune dell'Ente comunale di assistenza, con "lo scopo di assistere gli individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolare necessità" (art. 1) e con l'intento di perfezionare il sistema assistenziale nella sua organizzazione periferica. La legge ne regolava la costituzione e il funzionamento, ne adeguava la denominazione alla coeva funzione di soccorso agli indigenti e imprimeva una forma di attività assistenziale unitaria e organica.

Come si deduce dagli articoli 7 e 8 della legge del 1937, l'assistenza cui sono destinati gli ECA era quella "generica", la quale si concretizzava in soccorsi o prestazioni immediate e temporanee (ad esempio piccoli sussidi, razioni di vitto, ricovero notturno, etc.). La stessa legge (art. 5) aveva soppresso in ogni comune la Congregazione di carità ed aveva affidato all'ECA "tutte le attribuzioni... assegnate dalle leggi... alla Congregazione di carità, intendendosi sostituto in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione con l'Ente comunale di assistenza alla Congregazione di carità". Pertanto (art. 6) "con l'entrata in vigore della... legge sono di diritto trasferiti ad ogni Ente comunale di assistenza il patrimonio della Congregazione di carità del rispettivo comune; le attività a quella spettanti per qualsiasi titolo; e l'amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ad essa affidate". L'art. 7 della medesima legge 1937 disponeva la fusione "con l'Ente comunale di assistenza delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle altre opere esistenti nel comune che abbiano lo stesso fine", affinché provvedessero "all'assistenza generica immediata e temporanea, con soccorsi in denaro, o in natura o con prestazioni". Dalla fusione erano escluse perciò le istituzioni aventi scopi differenti: infatti l'art. 8 della legge prevedeva anzi la separazione dagli enti comunali di assistenza delle istituzioni già amministrate dalla Congregazione di carità aventi fini diversi dall'assistenza generica, immediata e temporanea, come ospedali, orfanotrofi, ricoveri di vecchi, inabili etc. Con la legge del 1937 la personalità delle istituzioni fuse nell'Ente comunale di assistenza si estingueva e il patrimonio dei vari enti fusi diveniva un tutto unico.

Fra le attribuzioni e le facoltà trasferite al nuovo ente "ope legis" prevalevano quelle già esercitate dalla Congregazione di carità in forza degli art. 3, 4, 7 e 8 della legge del 1937. Infatti, secondo l'art. 3 della succitata legge l'ECA aveva capacità di acquistare e possedere beni, di ricevere lasciti e donazioni e ad esso erano devolute le disposizioni a favore dei poveri espresse genericamente. In particolare se si trattava di beni di scarsa entità patrimoniale destinati a scopo di beneficenza generica, non era necessaria l'erezione in ente morale del lascito, ma era sufficiente, dopo che il prefetto ne avesse autorizzata l'accettazione, inserire le norme per l'erogazione delle rendite nello statuto organico dell'ECA. Qualora invece il lascito avesse avuto un'importante consistenza economica ed uno scopo particolarmente distinto dai fini generici dell'ente di assistenza, poteva essere eretto un ente morale, per dare ad esso una personalità propria e distinta. Ed in base all'art.4 della stessa legge del 1937, l'ECA poteva amministrare, per renderne più semplice ed economica la gestione, un ente autonomo, senza che questo perdesse la sua personalità giuridica, né i suoi fini, né il suo patrimonio, finché l'istituzione non avesse un'amministrazione propria. A tal fine l'ECA doveva tenere, con bilancio separato, distinte le rendite del proprio patrimonio da quelle delle istituzioni amministrate.

A norma dell'art. della succitata legge, l'ECA doveva curare gli interessi dei poveri del comune e assumerne la rappresentanza legale dinanzi all'autorità amministrativa e giudiziaria.

In forza dell'art. 8, l'ECA era incaricato di promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e tutela legale degli orfani, dei minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, e di assumere provvisoriamente la loro cura nei casi di urgenza con la prestazione di soccorsi immediati.

Poiché dunque l'ECA era il centro intorno al quale si svolgeva l'organizzazione pubblica di assistenza nel comune, esso doveva essere costituito in ogni comune, anche quando non avesse patrimonio da amministrare, perché doveva in ogni caso provvedere all'erogazione dei fondi che il Ministero dell'Interno, tramite le prefetture, assegnava per il raggiungimento delle finalità assistenziali demandategli per legge.

Per quanto concerneva gli scopi assistenziali, l'ECA aveva il compito di intervenire nei casi di bisogni urgenti, dipendenti da circostanze transitorie, nelle quali era necessaria la pronta somministrazione di soccorsi in denaro o in natura o prestazioni personali o altre immediate e improrogabili forme assistenziali, in attesa che gli enti e gli altri organi competenti intervenissero con le più appropriate forme di assistenza sociale; doveva comunque terminare lo stato di disagio che aveva determinato il ricorso all'assistenza.

L'ECA non faceva beneficenza, ma attività di assistenza sociale, intesa a sottrarre da momentanee difficoltà gli individui, che per ragioni di età o di salute, erano inabili al lavoro, o non lo trovavano e non potevano usufruire dell'assistenza sindacale, né delle assicurazioni sociali. La legge del 1937 non richiedeva lo stato di povertà, per l'intervento assistenziale. Successivamente, con l'art. 15 del D.D.L. datato 22 marzo 1945 n. 173 (art. 15) che istituiva i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblici, è istituito in ogni comune, a cura dell'ECA, un elenco delle persone ivi dimoranti assistite o bisognose di assistenza perché si trovavano in stato di povertà o di bisogno. Sulla base dell'iscrizione in detto elenco veniva rilasciato agli interessati, d'ufficio o su richiesta, un libretto di assistenza nel quale erano annotate le singole prestazioni. Era obbligo degli ECA di esigere, da coloro che ne richiedevano l'assistenza, il possesso del libretto e di annotarvi i procedimenti adottati.

Il patrimonio di ogni ECA era formato (secondo la Legge 3 giugno 1937 n. 847, art. 4) dalle rendite del suo patrimonio e da quelle delle istituzioni amministrate (non destinate a particolari scopi istituzionali); dalle elargizioni delle province, dei comuni e di altri enti pubblici e privati. Inoltre l'art. 4 della legge 1937 si richiamava al provento dell'addizionale di un centesimo, istituita con il R.D.L. 30 dicembre 1936 n. 2171: addizionale sull'imposta di ricchezza mobile (e altre imposte dirette e sovrapposte) e sulle imposte di registro, di successione, di manomorta e ipotecaria. Tale addizionale fu elevata al 2% (D.L. 27 ottobre 1937 n. 2144) e poi ancora al 5% (D.L. 18 febbraio 1946 n. 100, art. 7), ma in base al

citato decreto del 1946, questa aggiunta del 3% non profittava agli ECA, bensì alle amministrazioni provinciali. Per di più agli ECA non era destinato tutto il 2% del ricavato dell'addizionale, ma soltanto la parte stabilita con la legge del bilancio. La somma relativa veniva così ripartita tra le province e messa a disposizione dei prefetti; questi a loro volta la ripartivano fra gli ECA della provincia. Infatti con il D.P.R. 19 agosto 1954 n. 968, riguardante il decentramento dei servizi del Ministero dell'Interno, era stabilito (art. 17) che "i quattro quinti dei fondi stanziati annualmente sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria del bilancio del Ministero dell'Interno per l'integrazione dei bilanci degli ECA, ai sensi della Legge 3 giugno 1937 n. 847, della Legge 8 aprile 1940 n. 377 e del D.L. 22 marzo 1945 n. 173, vengono dal Ministero ripartiti nei primi due mesi dell'esercizio finanziario, tra le province, affinché i prefetti li distribuiscano fra gli ECA. Il residuo quinto resta a disposizione del Ministero per fronteggiare successive esigenze inerenti all'integrazione dei bilanci degli enti predetti". Un'altra fonte di integrazione finanziaria era costituita dai contributi assegnati agli ECA sul fondo nazionale di soccorso invernale, regolato in via permanente con la Legge 3 novembre 1954 n. 1042.

Struttura amministrativa

L'art. 2 della Legge 3 giugno 1937 n. 847 prevedeva che l'ECA fosse amministrato da un comitato presieduto dal podestà e cui facevano parte un rappresentante del fascio di combattimento, designato dal segretario del fascio; la segretaria del fascio femminile; rappresentanti delle associazioni sindacali, in numero di quattro nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti; di sei nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 e fino a 100.000 abitanti; di otto nei comuni con più di 100.000 abitanti. Questi rappresentanti erano nominati dal prefetto, su terne proposte dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione era compreso il comune per il quale la proposta veniva fatta; dovevano appartenere, per esercizio di attività produttiva, al comune stesso; duravano in carica quattro anni, e potevano sempre essere confermati.

Il R.D.L. datato 14 aprile 1944 n. 125, entrato in vigore dal 7 giugno 1944, modificava la legge del 1937: l'ECA aveva un Comitato di amministrazione composto di cinque membri nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di nove nei comuni con una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, di tredici negli altri. I membri del comitato erano nominati a votazione segreta con deliberazione della Giunta municipale (solo in seguito al D.L.L. 7 gennaio 1946 n. 1 e alla L. 9 giugno 1947 n. 530 l'elezione spettava al Consiglio). La votazione era approvata dal Prefetto; i membri duravano in carica quattro anni e avevano mansioni gratuite. Il Comitato nominava il presidente tra i suoi membri nella prima riunione. Non potevano essere nominati membri del Comitato per l'amministrazione dell'ECA coloro che, a norma dell'art. 7 del R.D.L. 4 aprile 1944 n. 111, non potevano essere nominati assessori municipali ad eccezione degli ecclesiastici e dei ministri di culto. L'elezione del comitato era libera: ogni consigliere poteva votare tanti nomi quanti erano i membri da eleggere; oppure si poteva procedere a successive elezioni singole, votando ogni volta un solo nome; in entrambi i casi erano eletti coloro che conseguivano la maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti era eletto il più anziano d'età. Dopo due votazioni libere, si procedeva al ballottaggio (art. 6 del Regolamento 5 febbraio 1891 n. 99): si poteva cioè votare solo per uno dei due nomi che nella precedente elezione avevano riportato il maggior numero di voti. Le adunanze del Comitato amministratore erano ordinarie e straordinarie. Le prime avevano luogo in maggio e in settembre, o nelle epoche stabilite dalla Legge del 3 giugno 1937 n. 837 per l'esame del conto consuntivo; per l'approvazione del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni del medesimo; le altre, straordinarie, erano convocate ogniquale volta ci fosse un'urgente necessità, sia per invito del presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due dei componenti il comitato stesso, sia per invito dell'autorità governativa. Il comitato amministratore dell'ECA esercitava tutte le attribuzioni relative alla gestione dell'ente ed alla sua attività assistenziale e deliberava,

collegialmente, su tutti gli affari che interessavano l'istituzione stessa. In particolare spettava al Comitato: deliberare entro settembre il bilancio di previsione, ed entro maggio il conto proprio e quello delle istituzioni che amministrava; predisporre il preventivo programma assistenziale per il periodo 1 luglio-30 giugno dell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del Prefetto; prendere le deliberazioni per stare in giudizio; deliberare sull'affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue redimibili di ogni natura, che derivassero da obbligazioni civili accertate; promuovere l'autorizzazione per l'accettazione di eredità, di lasciti e di doni, per il riconoscimento legale di nuove fondazioni di beneficenza, sostituendosi, se necessario, agli amministratori ed esecutori testamentari che non potevano o non volevano compiere gli atti necessari, e fare gli atti conservativi occorrenti; proporre gli statuti e formulare i regolamenti di amministrazione e servizio interno; nominare, sospendere e licenziare gli impiegati e i salariati; provvedere al servizio di esazione e di tesoreria; nominare persone e comitati per l'attuazione dell'assistenza e accertamenti necessari; promuovere le riforme nell'amministrazione e le mutazioni del fine delle locali istituzioni di assistenza e beneficenza; deliberare su tutti gli atti che riguardavano l'amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite e l'interesse dell'istituzione rappresentata; promuovere, in relazione alle esigenze locali, le opportune iniziative per il coordinamento dell'azione propria dell'ente con quella perseguita, in forza delle disposizioni statutarie o fondazionali, dalle altre istituzioni a carattere generico o specifico del luogo. Il Presidente e i membri del comitato non potevano percepire assegni o remunerazioni per il loro operato all'interno dell'ente.

Il presidente del comitato amministratore rappresentava l'ente; predisponendo gli atti deliberativi; organizzava, in collaborazione con il comitato, l'attività assistenziale; spediva avvisi per la convocazione del comitato, presiedendone e dirigendone le adunanze; provvedeva agli affitti e agli appalti autorizzati e alla stipulazione dei contratti relativi; curava la regolare tenuta degli inventari, la conservazione dei titoli e documenti relativi ai beni; procedeva alle ordinarie verifiche di cassa; vigilava che nei tempi stabiliti il tesoriere redigesse il conto; poteva sospendere, per gravi e urgenti motivi, gli impiegati e i salariati, riferendo al comitato adunato in breve tempo; prendeva, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti necessari; aveva facoltà di affidare ai membri del comitato speciali incarichi per lo svolgimento dell'attività dell'ente.

Contesto generale

L'ECA, a norma dell'art. 9 della legge istitutiva del 3 giugno 1937 n. 847, era sottoposto ad uno speciale controllo, che abbracciava tutta l'attività tecnica dell'ente, e che si esercitava mediante l'approvazione del prefetto di una particolareggiata relazione sull'opera assistenziale svolta durante l'anno, sulle erogazioni disposte e sul programma dell'attività da svolgere nell'anno successivo. Il prefetto dunque, tramite l'esercizio di un potere di direzione e di coordinamento dell'indirizzo, formale e sostanziale, dell'attività assistenziale, interveniva per regolare, disciplinare e attuare il finanziamento dei programmi dei singoli enti comunali.

Già la legge del 1890 prevedeva l'azione popolare a tutela dell'integrità del patrimonio degli indigenti, ed affidava al Ministro dell'interno un potere di alta vigilanza sulla pubblica beneficenza. In seguito, con la riforma effettuata con R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841, veniva riconosciuto allo stesso Ministro il diritto di intervenire in tutti i giudizi della pubblica beneficenza. Questo diritto fu poi attribuito al prefetto, ai sensi del D.P.R. 19 agosto 1954 n. 968 (art. 14), come conseguenza del decentramento dei servizi del Ministero dell'Interno.

L'ECA doveva far approvare le deliberazioni dell'elezione dei membri del suo comitato dal prefetto fino al 1944, come risulta dal sistema di controllo vigente fino a quella data (il prefetto cioè esercitava sulle deliberazioni comunali un controllo pieno, di merito e di approvazione); in seguito alla L. 9 giugno 1947 n. 530, art. 3, il prefetto esercitava solo un controllo di legittimità sulla deliberazione consiliare.

Per quanto concerneva la gestione del patrimonio proprio e di quello delle istituzioni amministrate, l'ECA era soggetto alle norme che regolavano la vigilanza e la tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ed erano pertanto sottoposte alla vigilanza dell'autorità provinciale.

Con D.D.L. datato 22 marzo 1945 n. 173 erano istituiti i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblici: oltre ad altri compiti specifici, essi "vigilano la gestione degli enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della Legge 17 luglio 1890 n. 6972" (art. 3); inoltre "per l'esplicazione dell'attività di sua competenza, il comitato provinciale si vale della collaborazione dell'Ente comunale di assistenza. Spetta a questo di promuovere l'intervento del comitato provinciale, quando lo ritenga necessario e, nei casi di assoluta urgenza, di adottare i provvedimenti necessari e indilazionabili nell'interesse dei bisognosi, con l'obbligo di riferirne subito al comitato stesso" (art. 14).

L'ECA di Lavarone era soggetta alla tutela della Prefettura di Trento, dalla Giunta provinciale amministrativa e della Giunta provinciale di Trento.

Fonti normative

Legge 3 giugno 1937, n. 847, "Istituzione in ogni comune del regno dell'Ente comunale di assistenza"

Circolare 28 giugno 1937, n. 23420 II - B, della r. Prefettura della Provincia di Trento, "Ente comunale di assistenza"

Regio decreto 19 dicembre 1940, n. 2023, "Aggiunte all'art. 56 del regolamento di contabilità per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99".

Regio decreto legge 2 agosto 1943, n. 704, Soppressione del Partito nazionale fascista

Regio decreto legge 14 aprile 1944, n. 125, "Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti comunali di assistenza"

Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, "Nuove norme per la modificazione delle piante organiche del personale degli Enti locali"

Decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, "Istituzione di Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica"

Decreto legge 21 aprile 1948, n. 1372, "Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Legge 24 novembre 1948, n. 1437, "Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 90, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, delle indennità di caropane e delle spese per il servizio razionamento consumi"

Legge 3 agosto 1949, n. 589, "Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali"

Legge 30 luglio 1951, n. 961, "Ratifica, con modificazioni, del D.L. 21 aprile 1948, n. 1372, concernente provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Legge 7 aprile 1954, n. 142, "Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per il pagamento di titoli di

spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, "Decentramento dei servizi del Ministero dell'interno"

Legge 11 marzo 1958, n. 209, "Conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Legge 13 marzo 1958, n. 296, "Costituzione del Ministero della sanità"

Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 97, Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Legge 30 gennaio 1963, n. 70, "Norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie"

Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, "Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali"

Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, "Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica"

Legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30, "Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale"

Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 215, "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche al D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469: assistenza e beneficenza pubblica".

Legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, "Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza"

Legge regionale 11 giugno 1987, n. 6, "Norme per il rinnovo dei comitati amministrativi degli enti comunali di assistenza"

Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento"

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Il profilo storico-istituzionale riprende per la parte generale l'elaborato di Anna GUASTALLA citato in bibliografia.

Bibliografia

BORTOLI B., GRANDI C. (a cura di), Un secolo di legislazione assistenziale nel Trentino (1814-1918), Trento, 1983

GUASTALLA A., (a cura di), Profilo storico-istituzionale dell'Ente comunale di assistenza. Modello di descrizione organizzato secondo le norme ISAAR (CPF). Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 1999 (dattiloscritto)

fondo A2

Ente comunale di assistenza di Lavarone, 1937 - 1985

Altre denominazioni: ECA di Lavarone

bb. 18

Soggetti produttori

Ente comunale di assistenza di Lavarone, 1937 luglio 1 - 1993 giugno 30

Contenuto

L'archivio dell'Ente comunale di assistenza di Lavarone era conservato insieme all'archivio del comune, in buste separate, nelle quali le carte erano già divise per tipologie documentarie.

Si è conservato l'ordinamento originale; ad esempio, secondo un uso diffuso nell'organizzazione degli archivi dell'ECA, si conservavano il carteggio ed atti insieme alla gestione contabile dell'attività assistenziale svolta ogni anno.

L'archivio è abbastanza completo; mancano però diverse annate di documentazione dall'anno di istituzione dell'ente (1937) fino al 1985 (anno in cui la documentazione cessa, anche se l'ECA continua la sua attività fino al suo scioglimento nel 1993).

Per quanto attiene a criteri di ordinamento e di descrizione, criteri di inventariazione, scarto, incrementi previsti, condizione giuridica, consultabilità e consultazione, riproducibilità si rimanda ai criteri generali presentati nell'introduzione dell'archivio storico del Comune di Lavarone.

È aggregato di:

Fondo Comune di Lavarone

serie 1

Protocolli degli esibiti, 1937 - 1945

Contenuto

Le norme che prevedono la tenuta dei protocolli degli esibiti vennero prescritte con R.D. 5 febbraio 1891 n. 99 (regolamento attuativo della Legge 17 luglio 1890 n. 697 e successive modifiche, entrata in vigore nel Trentino nel 1923); l'Ente comunale di assistenza aveva l'obbligo della tenuta dei registri di protocollo sui quali registrare la corrispondenza in arrivo ed in partenza.

La serie conserva due registri dove, in apposite finche, sono riportati i dati essenziali di ciascun documento, cioè il numero progressivo ad esso attribuito in fase di protocollazione, il mittente o il destinatario, l'oggetto, la data dell'atto, la data dell'arrivo e della partenza ed eventuali altre annotazioni.

A2. 1. n. 1. b. 1

"Protocollo degli esibiti" (tit. int.)

1937 - 1942

Protocollo degli esibiti della Congregazione di carità e dell'Ente comunale assistenza di Lavarone:

1937: nn. 1-21;

1938: nn. 1-24;

1939: nn. 1-23;

1940: nn. 1-18;

1941: nn. 1-22;

1942: nn. 1-10.

Registro

A2. 1. n. 2. b. 1

"Protocollo degli esibiti dal 1 gen. 1943..."

1943 gennaio 22 - 1945 luglio 10

Protocollo degli esibiti dell'Ente comunale assistenza di Lavarone:

1943: nn. 1-10;

1944: nn. 1-11;

1945: nn. 1-3.

Registro

serie 2

Deliberazioni del comitato d'amministrazione, 1938 - 1960

Contenuto

Gli articoli 32 e 34 della Legge 17 luglio 1890 n. 6972 specificano le regole per la stesura dei verbali delle deliberazioni del comitato amministrativo e per la loro approvazione, mentre l'articolo 21 capo I tit. III del R.D. 5 febbraio 1891 n. 99 prevede la tenuta di un registro cronologico delle deliberazioni.

Il comitato d'amministrazione si riuniva nella sede dell'ente ed era composto dal presidente e dai consiglieri; assisteva alle riunioni il segretario.

La serie comprende i verbali delle deliberazioni del Comitato di amministrazione dell'Ente comunale di assistenza di Lavarone fino al 1960.

A2. 2. n. 3. b. 1

"Registro dei verbali di deliberazione..."

1938 gennaio 21 - 1942 dicembre 1

Verbali delle deliberazioni del Comitato di amministrazione dell'Ente comunale assistenza di Lavarone.

Registro

A2. 2. n. 4. b. 1

"Registro verbali di deliberazioni dal 31.12.1942..."

1942 dicembre 31 - 1960 ottobre 20 (1)

Verbali delle deliberazioni del Comitato di amministrazione dell'Ente comunale assistenza di Lavarone.

Registro

Note

(1) L'ultima deliberazione è di data 20 ottobre 1960, ma è sottoscritta dal segretario e dal presidente in data 3 dicembre 1960.

Carteggio ed atti e contabilità, 1937 - 1985

Contenuto

La serie è composta da varie tipologie documentarie (carteggio ed atti, documenti contabili, mandati di pagamento, reversali di cassa, tabelle di svolgimento e registri contabili), organizzate per annualità, secondo un uso diffuso presso gli enti comunali di assistenza del Trentino.

Per alcune annate si conservano anche copie dei verbali delle deliberazioni.

La serie conserva documentazione fino al 1985; mancano gli atti degli anni 1961, 1980 e 1981.

A2. 3. n. 5. b. 2

Contabilità per l'esercizio 1937

1937

Contabilità per l'esercizio 1937 (rendicontazione dell'attività della cessata Congregazione di carità di Lavarone e del subentrato Ente comunale assistenza di Lavarone):

- "Bilancio di previsione per gli esercizi 1937", reg.; (1)
- "Conto consuntivo... per l'esercizio 1937", reg.;
- elenco dei residui attivi e passivi;
- documenti giustificativi dell'entrate: reversali di cassa;
- documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

Note

(1) Un fascicolo relativo al bilancio di previsione per l'esercizio 1937 e la relativa documentazione predisposta nel 1936 si trova nell'archivio della Congregazione di carità di Lavarone nella serie 'Bilanci di previsione, conti consuntivi, reversali di cassa e mandati di pagamento'.

A2. 3. n. 6. b. 2

Contabilità per l'esercizio 1938

1938

Contabilità per l'esercizio 1938:

- "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1 gennaio 1938 al 31 dicembre 1940", regg.;
- "Conto consuntivo... per l'esercizio 1938", reg.;
- documenti giustificativi dell'entrate: reversali di cassa;
- documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

A2. 3. n. 7. b. 2

Contabilità per l'esercizio 1939

1939

Contabilità per l'esercizio 1939:

- "Conto consuntivo... per l'esercizio 1939", reg.;
- documenti giustificativi dell'entrate: reversali di cassa;

- documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

A2. 3. n. 8. b. 2

Contabilità per l'esercizio 1940

1940

Contabilità per l'esercizio 1940:

- "Bilancio di previsione per l'esercizio 1940", regg.;
- "Conto consuntivo... dell'esercizio 1940", reg.;
- "Elenchi residui attivi e passivi";
- verbali verifica cassa comunale;
- documenti giustificativi dell'entrate: reversali di cassa;
- documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

A2. 3. n. 9. b. 3

Carteggio ed atti e contabilità 1941

1941

Carteggio ed atti, deliberazioni e contabilità per il 1941:

- "Verbali deliberazioni anno 1941 approvati";
- "Copie verbali deliberazione anno 1941";
- "Corrispondenza 1941";
- "Bilancio di previsione per l'esercizio 1941...", regg.;
- "Conto consuntivo... dell'esercizio 1941", reg.;
- "Contabilità 1941": "Elenchi residui attivi e passivi", "Verbali di verifica di cassa", reversali di cassa, mandati di pagamento, "Atti giustificativi - Uscita - 1941", bollettario buoni per razioni generi alimentari o valute.

Fascicolo

A2. 3. n. 10. b. 3

Carteggio ed atti e contabilità 1942

1942

Carteggio ed atti e contabilità per il 1942:

- "Corrispondenza 1942", 2 fascc.;
- "Contabilità anno 1943" (1): "Verbali di deliberazione 1942", "Atti giustificativi entrata 1942", "Atti giustificativi uscita 1942", "Verifica di cassa 1942", "Bollettario buoni 1942",
- "Bilancio preventivo 1942": "Verbale chiusura esercizio 1941", "Bilancio di previsione per l'esercizio 1942...", regg.;
- "Conto consuntivo... dell'esercizio 1942", reg.;
- documenti giustificativi dell'entrate: reversali di cassa;
- documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

Note

(1) Si tratta della contabilità del 1942!

A2. 3. n. 11. b. 4

Carteggio ed atti e contabilità 1943

1943

Carteggio ed atti, deliberazioni e contabilità per il 1943:

- "Verbali deliberazione 1943 approvati";
- "Corrispondenza anno 1943-XXI";
- "Bilancio di previsione per l'esercizio 1943...", reg.;
- "Conto consuntivo... dell'esercizio 1943", reg.;
- "Contabilità 1943-XXI": "Bilancio preventivo per l'anno finanziario 1943-XXI" (contiene "Bilancio di previsione per l'esercizio 1943", reg.), "Elenchi dei residui attivi passivi 1943", "Atti giustificativi entrata 1943", "Atti giustificativi uscita 1943", reversali di cassa, mandati di pagamento, "Fattura da pagare 1943", "Bollettario buoni 1943", "Verifiche di cassa 1943".

Fascicolo

A2. 3. n. 12. b. 4

Carteggio ed atti e contabilità 1944

1944

Carteggio ed atti e contabilità:

- corrispondenza 1944;
- "Verbali deliberazione 1944";
- "Bilancio preventivo anno 1944": "Bilancio di previsione per l'esercizio 1944", reg.; "Allegati al bilancio di previsione per l'anno 1944";
- "Bilancio di previsione per l'esercizio 1944", reg.;
- "Conto consuntivo... dell'anno 1944", reg.;
- documenti giustificativi dell'entrate: reversali di cassa;
- documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento;
- "Atti giustificativi entrata";
- "Atti giustificativi uscita";
- "Bollettari buoni 1944".

Fascicolo

A2. 3. n. 13. b. 5

Carteggio ed atti e contabilità 1945 e 1946

1945 - 1946

Carteggio ed atti e contabilità 1945 e 1946:

- "Corrispondenza 1945 e 1946": carteggio ed atti relativi all'attività di assistenza e beneficenza svolta nel 1945 e 1946.
- Contabilità per gli esercizi 1945 e 1946:
- "Bilancio previsione 1945"; allegati al bilancio di previsione per l'esercizio 1945;
- "Bilancio di previsione per l'esercizio 1945", regg.;
- "... Allegati uscita 1945 e 1946";
- "... Allegati entrata 1945 e 1946";
- matrici delle reversali di cassa, 1945-1946;
- "Registro giornale contabilità anno 1945", reg.;
- "Bilancio di previsione per l'esercizio 1946", reg.;
- elenchi residui attivi e passivi pro 1946;
- "Registro giornale contabilità anno 1946", reg.,
- documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento, documenti giustificativi dell'entrate: reversali di cassa.

Fascicolo

A2. 3. n. 14. b. 6

"ECA 1947"

1947

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1947:

- "1947 Corrispondenza";
- "1947 Sussidio reduci e caro pane";
- "ECA 1947 Conto consuntivo 1947": "Bilancio di previsione per l'esercizio 1947", regg.; "Conto consuntivo... dell'esercizio 1947", regg.; "Registro giornale contabilità anno 1947", reg.; documenti giustificativi dell'entrate: reversali di cassa; documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento; "1947 Residui attivi e passivi - Verbalì verifica cassa"; "1947 Allegati entrata"; "1947 Allegati uscita"; "1947 Fatture da pagare".

Fascicolo

A2. 3. n. 15. b. 6

Carteggio ed atti e contabilità 1948

1948

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1948:

- carteggio ed atti;
- "Ente comunale assistenza di Lavarone. Conto consuntivo 1948" (contabilità per l'esercizio 1948): "Bilancio di previsione per l'esercizio 1948", reg.; "Conto consuntivo... per l'esercizio 1948", reg.; "Registro giornale contabilità anno 1948", reg.; documenti giustificativi dell'entrate: reversali di cassa; documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

A2. 3. n. 16. b. 6

Carteggio ed atti e contabilità 1949

1949

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1949:

- carteggio ed atti;
- "Conto consuntivo ECA 1949": "Bilancio di previsione per l'esercizio 1949", regg.; "Conto consuntivo... per l'esercizio 1949", reg.; "Registro giornale contabilità anno 1949", reg.; documenti giustificativi dell'entrate: reversali di cassa; documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

A2. 3. n. 17. b. 7

Carteggio ed atti e contabilità 1950

1950

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1950:

- carteggio ed atti;
- "Conto consuntivo 1950": "Bilancio di previsione per l'esercizio 1950", reg.; "Conto consuntivo... per l'esercizio 1950", reg.; "Registro giornale contabilità anno 1950", reg.; documenti giustificativi dell'entrate: reversali di cassa; documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

A2. 3. n. 18. b. 7

Carteggio ed atti 1951

1951

Carteggio ed atti relativi all'attività di assistenza e beneficenza svolta nel 1951.

Fascicolo

A2. 3. n. 19. b. 7

Carteggio ed atti e contabilità 1952

1952

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1952:

- carteggio ed atti;

- "Conto consuntivo anno 1952": "Bilancio di previsione per l'esercizio 1952", regg.; "Conto consuntivo... per l'esercizio 1952", regg.; "Registro giornale contabilità anno 1952", regg.; documenti giustificativi dell'entrate: reversali di cassa; documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento;

Fascicolo

A2. 3. n. 20. b. 7

Carteggio ed atti 1953

1953

Carteggio ed atti relativi all'attività di assistenza e beneficenza svolta nel 1953.

Fascicolo

A2. 3. n. 21. b. 7

Carteggio ed atti 1954

1954

Carteggio ed atti relativi all'attività di assistenza e beneficenza svolta nel 1954.

Fascicolo

A2. 3. n. 22. b. 8

Carteggio ed atti e contabilità 1955

1955

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1955:

- carteggio ed atti;

- "Conto consuntivo 1955": "Bilancio di previsione per l'esercizio 1955", regg.; "Conto consuntivo... per l'esercizio 1955", regg.; registro giornale della contabilità dell'anno 1955, regg.; documenti giustificativi dell'entrate: reversali di cassa; documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

A2. 3. n. 23. b. 8

Carteggio ed atti e contabilità 1956

1956

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1956:

- carteggio ed atti;

- "Conto consuntivo 1956": "Bilancio di previsione per l'esercizio 1956", regg.; "Conto consuntivo... per l'esercizio 1956", reg.; registro generale di cassa per l'esercizio 1956, reg.; documenti giustificativi dell'entrate: reversali di cassa; documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

A2. 3. n. 24. b. 9

Carteggio ed atti e contabilità 1957

1957

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1957:

- carteggio ed atti;

- "Conto consuntivo 1957": "Bilancio di previsione per l'esercizio 1957", regg.; "Conto consuntivo... per l'esercizio 1957", reg.; registro giornale della contabilità dell'anno 1957, reg.; documenti giustificativi dell'entrate: reversali di cassa; documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

A2. 3. n. 25. b. 9

Carteggio ed atti e contabilità 1958

1958

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1958:

- carteggio ed atti;

- "Conto consuntivo 1958": "Bilancio di previsione per l'esercizio 1958", regg.; "Conto consuntivo... per l'esercizio 1958", reg.; registro giornale della contabilità dell'anno 1958, reg.; documenti giustificativi dell'entrate: reversali di cassa; documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

A2. 3. n. 26. b. 10

Carteggio ed atti e contabilità 1959

1959

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1959:

- carteggio ed atti;

- "Conto consuntivo 1959": "Bilancio di previsione per l'esercizio 1959", reg.; "Conto consuntivo... per l'esercizio 1959", reg.; registro generale di cassa per l'esercizio 1959, reg.; documenti giustificativi dell'entrate: reversali di cassa; documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

A2. 3. n. 27. b. 10

Carteggio ed atti e contabilità 1960

1960

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1960:

- carteggio ed atti;

- "Conto consuntivo 1960": "Bilancio di previsione per l'esercizio 1960", reg.; "Conto consuntivo... per l'esercizio 1960", reg.; registro giornale della contabilità dell'anno 1960, reg.; documenti giustificativi dell'entrate: reversali di cassa; documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

A2. 3. n. 28. b. 11

Contabilità per l'esercizio 1962

1962

Contabilità per l'esercizio per l'anno 1962:

- "Bilancio di previsione per l'esercizio 1962", reg.;
- "Conto consuntivo... dell'esercizio 1962", reg.;
- registro giornale della contabilità dell'anno 1962, reg.;
- documenti giustificativi dell'entrate: reversali di cassa
- documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento;
- giornale di cassa.

Fascicolo

A2. 3. n. 29. b. 11

Carteggio ed atti e contabilità 1963

1963

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1963:

- "ECA Corrispondenza 1963";
- contabilità per l'esercizio 1963: "Bilancio di previsione per l'esercizio 1963", reg.; "Conto consuntivo... dell'esercizio 1963", reg.;
- registro giornale della contabilità dell'anno 1963, reg.; documenti giustificativi dell'entrate: reversali di cassa; documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

A2. 3. n. 30. b. 11

Carteggio ed atti e contabilità 1964

1964

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1964:

- "ECA Corrispondenza 1964";
- Contabilità per l'esercizio 1964: "Bilancio di previsione per l'esercizio 1964", regg.; "Conto consuntivo... dell'esercizio 1964", reg.;
- documenti giustificativi dell'entrate: reversali di cassa; documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento; "Mastro 1964".

Fascicolo

A2. 3. n. 31. b. 12

Carteggio ed atti e contabilità 1965

1965

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1965:

- "ECA Corrispondenza 1965";
- Contabilità per l'esercizio 1965:
- "Bilancio di previsione per l'esercizio 1965", reg.;
- "Conto consuntivo... dell'esercizio 1965", reg.;
- "Mastro 1965": documenti giustificativi dell'entrate: reversali di cassa; documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

A2. 3. n. 32. b. 12

Carteggio ed atti e contabilità 1966

1966

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1966:

- "ECA Corrispondenza 1966";

Contabilità per l'esercizio 1966:

- "Bilancio di previsione per l'esercizio 1966", regg.; "Conto consuntivo... dell'esercizio 1966", reg.; documenti giustificativi dell'entrate: reversali di cassa; documenti giustificativi dell'uscite: mandati di pagamento; giornale di cassa.

Fascicolo

A2. 3. n. 33. b. 12

Carteggio ed atti e contabilità 1967

1967

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1967:

- "ECA Corrispondenza 1967";

Contabilità per l'esercizio 1967:

- "Bilancio di previsione per l'esercizio 1967", reg.;

- "Conto consuntivo... dell'esercizio 1967", reg.;

- documenti giustificativi dell'entrate: reversali di cassa;

- documenti giustificativi dell'uscita: mandati di pagamento.

Fascicolo

A2. 3. n. 34. b. 13

Carteggio ed atti e contabilità 1968

1968

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1968:

- "ECA Corrispondenza 1968";

- contabilità.

Fascicolo

A2. 3. n. 35. b. 13

Carteggio ed atti e contabilità 1970

1970

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1970:

- carteggio ed atti relativi alla gestione dell'attività assistenziale;

- "Contabilità 1970": "Bilancio di previsione per l'esercizio 1970"; "Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1970"; documenti giustificativi dell'entrate: mandati di pagamento; documenti giustificativi dell'uscita: reversali di cassa; tabelle di svolgimento.

Fascicolo

A2. 3. n. 36. b. 13

"Contabilità 1971"

1971

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1971:

- Bilancio di previsione 1971, regg.

- Conto consuntivo 1971, reg.
- registro generale di cassa esercizio 1971, reg
- documenti giustificativi dell'uscita: reversali di cassa 1971
- documenti giustificativi dell'entrate: mandati di pagamento 1971
- tabelle di svolgimento 1971.

Fascicolo

A2. 3. n. 37. b. 14

Carteggio ed atti e contabilità 1972

1972

Carteggio ed atti e circolari e contabilità per l'anno 1972:

- "Corrispondenza 1972"; "Circolari", 1971-1973;
- Contabilità 1972: Bilancio di previsione 1972, Conto consuntivo 1972, registro generale di cassa esercizio 1972, documenti giustificativi dell'entrate: reversali di cassa 1972, documenti giustificativi delle uscite: mandati di pagamento 1972, tabelle di svolgimento 1972.

Fascicolo

A2. 3. n. 38. b. 14

Carteggio ed atti e contabilità 1973

1973

Carteggio ed atti e circolari e contabilità per l'anno 1973:

- "1973 Corrispondenza"; "Circolari 1973";
- "Contabilità 1973": reversali di cassa, mandati di pagamento, documenti giustificativi delle entrate e delle uscite, giornale di cassa; "Bilancio di previsione per l'esercizio 1973"; "Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1973"; "Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1973"; tabelle di svolgimento.

Fascicolo

A2. 3. n. 39. b. 15

Carteggio ed atti e contabilità 1974

1974

Carteggio ed atti e contabilità per l'anno 1974:

- carteggio ed atti;
- "Contabilità 1974": reversali di cassa, mandati di pagamento, documenti giustificativi delle entrate e delle uscite, giornale di cassa; "Bilancio di previsione per l'esercizio 1974", "Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1974", "Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1974", tabelle di svolgimento.

Fascicolo

A2. 3. n. 40. b. 15

Carteggio ed atti e contabilità 1975

1975

Carteggio ed atti, deliberazioni e contabilità per l'anno 1975:

- "Corrispondenza 1975";
- "Delibere" 1975;

- "Contabilità 1975": reversali di cassa, mandati di pagamento, giornale di cassa, "Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1975".

Fascicolo

A2. 3. n. 41. b. 15

"1976 Contabilità"

1976

Contabilità per l'esercizio 1976:

- reversali di cassa, mandati di pagamento, giornale di cassa,
- "Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1976",
- "Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1976",
- tabelle di svolgimento.

Fascicolo

A2. 3. n. 42. b. 16

Contabilità per l'esercizio 1977

1977

Contabilità per l'esercizio 1977:

- "1977 Contabilità"; reversali di cassa, mandati di pagamento, giornale di cassa;
- "Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1977";
- Giornale e mastro per l'esercizio 1977.

Fascicolo

A2. 3. n. 43. b. 16

"ECA Consuntivo 1978"

1978

Contabilità per l'esercizio 1978:

- "Contabilità 1978": reversali di cassa, mandati di pagamento, documenti giustificativi delle entrate e delle uscite, giornale di cassa;
- "Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1978";
- "Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1978"; tabelle di svolgimento.

Fascicolo

A2. 3. n. 44. b. 16

"Contabilità 1979"

1979

Contabilità per l'esercizio 1979:

- "Contabilità 1979": reversali di cassa, mandati di pagamento, giornale di cassa, tabelle di svolgimento.
- Conto consuntivo 1979
- Giornale e mastro della contabilità 1979.

Fascicolo

A2. 3. n. 45. b. 16

Carteggio ed atti e contabilità 1982

1982

Carteggio ed atti e contabilità 1982:

- carteggio ed atti;
- mandati di pagamento e alcuni documenti contabili.

Fascicolo

A2. 3. n. 46. b. 16

Carteggio ed atti e contabilità 1983

1983

Carteggio ed atti e contabilità 1983:

- carteggio ed atti;
- "Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1983", reg.

Fascicolo

A2. 3. n. 47. b. 16

Contabilità per gli esercizi 1984 e 1985

1984 - 1985

La pratica conserva solo alcuni documenti bancari emessi dalla tesoreria (giornale di cassa, riepilogo di cassa, bollette e scalare).

Fascicolo

serie 4

Carteggio ed atti ordinati per oggetto, 1937 - 1982

Contenuto

La serie comprende le pratiche, spesso relative ad affari pluriennali, che l'ente riteneva importante tenere distinte o che sono state posteriormente riorganizzate. Si tratta di pratiche relative allo statuto, alla gestione dell'assistenza secondo il criterio del minimo vitale, ai decreti di nomina dei componenti del comitato di amministrazione dell'ECA e alla gestione del patrimonio e dell'assistenza.

La serie conserva il carteggio ed atti organizzato per oggetto, ordinato cronologicamente.

A2. 4. n. 48. b. 17

"Decreto di nomina componenti il Comitato dell'Ente com. ass."

1937

Pratica relativa alla costituzione del Comitato di amministrazione dell'Ente comunale assistenza di Lavarone, in carica dal 1° ottobre 1937 al 30 settembre 1941.

Fascicolo

A2. 4. n. 49. b. 17

"Statuto"

1941 - 1942

Pratica relativa allo statuto organico dell'Ente comunale assistenza di Lavarone.

Fascicolo

A2. 4. n. 50. b. 17

Programma assistenziale per gli anni 1943-1949

1943 - 1949

- "Programma assistenziale 1943-1944";
- "Programma assistenziale 1944-1945";
- "Programma assistenziale 1945-1946...", 1945-1949.

Fascicolo

A2. 4. n. 51. b. 17

"ECA Sussidio temporaneo ai reduci"

1945 - 1947 (con docc. fino al 1951)

- "Domande", 1945-1946;
- "Circolari e corrispondenza", 1945-1947;
- "Rendiconti dal 16-9-1945...", 1945-1947 (con docc. fino al 1951).

Fascicolo

A2. 4. n. 52. b. 17

"Elenco caro pane 1946"

1946

Pratica relativa ai sussidi per indennità caro pane agli assistiti.

Fascicolo

A2. 4. n. 53. b. 17

Assistenza ai mutilati ed invalidi civili - Fascicoli personali degli assistiti

1967 - 1974

Pratica relativa all'assistenza ai mutilati ed invalidi civili: fascicoli personali degli assistiti (in ordine alfabetico).

Fascicolo

A2. 4. n. 54. b. 17

"Minimo vitale"

1975

Pratica relativa alla gestione dell'assistenza secondo il criterio del minimo vitale.

Fascicolo

A2. 4. n. 55. b. 17

"Sistemazione fondo poveri"

1975 - 1978

Pratica relativa ai lavori di sistemazione della casa di proprietà ex Fondo poveri in frazione Albertini.

Fascicolo

A2. 4. n. 56. b. 17

"Minimo vitale 1976"

1976

Pratica relativa alla gestione dell'assistenza secondo il criterio del minimo vitale.

Fascicolo

A2. 4. n. 57. b. 17

"Minimo vitale 1977"

1977

Pratica relativa alla gestione dell'assistenza secondo il criterio del minimo vitale.

Fascicolo

A2. 4. n. 58. b. 17

"Minimo vitale"

1979

Pratica relativa alla gestione dell'assistenza secondo il criterio del minimo vitale.

Fascicolo

A2. 4. n. 59. b. 17

"Casa Albertini"

1979 - 1982

Pratica relativa alla sistemazione e al rifacimento del tetto della casa di proprietà ex Fondo poveri in località Albertini: carteggio ed atti, affidamento lavori, progetti, contabilità.

Fascicolo

A2. 4. n. 60. b. 17

"Minimo vitale 1981"

1981

Pratica relativa alla gestione dell'assistenza secondo il criterio del minimo vitale.

Fascicolo

serie 5

Giornali e mastri della contabilità, 1938 - 1944

Contenuto

La serie conserva i giornali e mastri della contabilità dal 1938 al 1944.

Originariamente i giornali e mastri della contabilità per gli anni 1944-1950, 1952, 1955, 1957-1958, 1960, 1962-1963, 1973-1978 si trovavano conservati nella serie 'Carteggio ed atti e contabilità'; in sede di riordino è stato mantenuto tale sistema di archiviazione.

A2. 5. n. 61. b. 18

"Giornale e mastro per la contabilità per l'esercizio 1938"

1938

Registro

A2. 5. n. 62. b. 18

"Giornale e mastro per la contabilità per l'esercizio 1939"

1939

Registro

A2. 5. n. 63. b. 18

"Giornale e mastro per la contabilità per l'esercizio 1940"

1940

Registro

A2. 5. n. 64. b. 18

"Giornale e mastro per la contabilità per l'esercizio 1941"

1941

Registro

A2. 5. n. 65. b. 18

"Giornale e mastro per la contabilità per l'esercizio 1942"

1942

Registro

A2. 5. n. 66. b. 18

Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1943

1943

Registro

A2. 5. n. 67. b. 18

Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1944
1944
Registro

Ente

Consiglio scolastico locale di Lavarone

1894 gennaio 1 - 1924 settembre 30

Luoghi

Lavarone (TN)

Archivi prodotti

Fondo Consiglio scolastico locale di Lavarone, 01/01/1921 - 31/12/1923

Storia

Prima della Legge n. 7/1892 era in vigore il "Regolamento politico per le scuole elementari" pubblicato l'11 agosto 1805: la scuola aveva carattere conservativo-religioso-morale-politico; era affidata alla chiesa la sorveglianza scolastica, l'approvazione dei programmi e dei libri di testo, la proposta dei maestri definitivi e la nomina degli assistenti e dei supplenti; erano addossate ai comuni le spese per gli edifici e gli stipendi dei maestri. In seguito la Legge del 25 maggio 1868 n. 48, recante le disposizioni di massima sui rapporti della scuola con la chiesa, demandava la suprema direzione e sorveglianza su tutto ciò che riguardava l'istruzione e l'educazione al Ministero dell'istruzione, al Consiglio scolastico provinciale, al Consiglio scolastico distrettuale e al Consiglio scolastico locale (cfr. E. Leonardi, 'La scuola elementare trentina...', p. 234).

Con la Legge del 30 aprile 1892 n. 7, entrata in vigore il 1 gennaio 1894, veniva nominato un Consiglio scolastico locale in ogni comunità scolastica.

Negli anni del primo conflitto mondiale, tra il 1915 e il 1918, il Trentino era diviso in territori occupati dal Regio Esercito austriaco e territori non occupati. In questi ultimi giunse in data 20 maggio 1915 l'ordine telegrafico di chiudere immediatamente le scuole nelle città e nei paesi dichiarati zona di guerra e lo stesso giorno molti maestri irredentisti furono imprigionati dai gendarmi austriaci. Invece nel periodo di massima occupazione del Trentino da parte del Regio Esercito, alla fine dell'anno scolastico 1916, il Segretario Generale per gli affari civili aveva organizzato la scuola elementare in 72 località appartenenti al distretto di Borgo, Primiero, Rovereto e Tione (cfr. E. Leonardi, op. cit., pp. 41-42). I restanti distretti erano Cavalese, Cles, Trento città, Trento distretto e Riva (cfr. E. Leonardi, op. cit., p.191).

Con la riforma scolastica promossa tramite numerosi decreti da Giovanni Gentile nel corso del 1923 ed entrata in vigore il 1 ottobre 1924, si sopprimeva ogni rappresentanza elettiva e ogni organo di gestione locale e si riformava lo stato giuridico della scuola (cfr. Q. Antonelli, 'Per una scuola elementare trentina...', pp. 217-218): l'organizzazione gestionale prevedeva dunque una struttura amministrativa verticalizzata in vista del rafforzamento del potere centrale (cfr. Q. Antonelli, op. cit., pp.247-248).

La prima annotazione presente nel fondo del Consiglio scolastico di Lavarone è una registrazione a protocollo del 18 febbraio 1921; l'ultima attestazione è del 23 gennaio 1923.

Le date riportate nell'attestazione sono quelle istituzionali.

Condizione giuridica

In seguito alla riforma attuata da Maria Teresa d'Austria con l'emanazione dell'"Allgemeine Schulordnung" del 6 dicembre 1774 e da Francesco I con il "Regolamento politico per le scuole elementari" dell'11 agosto 1805 (che riprendeva l'Ordinanza aulica del febbraio 1787), entrata in vigore nei circoli di Bolzano, Trento e Rovereto dopo la pace di Vienna del 1818, si delinea la legislazione scolastica trentina come restò in vigore fino al 1869.

Soltanto con le due leggi del 1892 si attuava una riforma scolastica giunta fino agli anni Trenta del Novecento: la Legge del 30 aprile 1892 n. 8 per la Contea principesca del Tirolo concernente le scuole popolari pubbliche e la Legge del 30 aprile 1892 n. 7, in vigore con il 1 gennaio 1894 e concernente la sorveglianza sulla scuole, con la quale era istituito il Consiglio scolastico locale (artt. 1-20).

La riforma Gentile del 1923, che comprendeva un vasto numero di decreti e ordinanze riguardanti l'istruzione ad ogni livello, entrata in vigore dal 1 luglio 1924, sopprimeva il Consiglio scolastico locale. In particolare la soppressione del Consiglio scolastico locale rientrava fra le norme dettate dal R.D. datato 20 dicembre 1923 n. 3113 (anch'esso in vigore dal 1 febbraio 1924) concernente le scuole popolari nei territori annessi al Regno italiano.

Fra gli atti ufficiali degli anni 1923-1924 si trova una circolare del Regio Provveditorato che, in data 6 marzo 1924, dettava le norme per la liquidazione del Consiglio scolastico locale. In questa si legge che in seguito alla profonda riforma apportata alla legislazione scolastica preesistente con i regi decreti dal 1 ottobre 1923 in poi, quasi tutte le mansioni affidate dalla legge del 30 aprile 1892 n. 7 ai Consigli scolastici locali furono assegnate ad altri organi (patronati, sindaci, direttori didattici, ispettori).

Funzioni, occupazioni e attività

Il Consiglio scolastico locale, nominato dal 1892 in ogni comunità scolastica, aveva la funzione di sorveglianza sulle scuole popolari pubbliche e sugli asili infantili, sui corsi speciali di insegnamento collegati alle scuole popolari pubbliche ed infine, sui corsi di perfezionamento per ragazze del circondario scolastico.

Il Consiglio scolastico controllava l'ordinamento scolastico locale e l'osservanza delle leggi scolastiche e delle disposizioni delle autorità superiori. In particolare controllava la retribuzione corrisposta e i contributi, pagati con fondi locali, ai maestri; amministrava il fondo scolastico locale, se esisteva, e il patrimonio delle fondazioni scolastiche (o ne sorvegliava l'amministrazione); vigilava sull'edificio, sui fondi e sulle suppellettili della scuola e ne teneva l'inventario; custodiva i documenti della scuola; compilava annualmente il rapporto sull'andamento della scuola; decideva l'accettazione di scolari di altri circondari scolastici e dei bambini inferiori ai sei anni; promuoveva la frequentazione della scuola e proponeva al Consiglio scolastico distrettuale le punizioni per la mancata frequenza; ripartiva sui singoli giorni della settimana le ore d'insegnamento stabilite dal piano d'istruzione e stabiliva in quali ore del giorno si dovesse impartire l'istruzione; sorvegliava che l'istruzione durasse effettivamente quanto stabilito; vigilava sulla disciplina scolastica e sul comportamento degli alunni fuori della scuola; controllava il comportamento di maestri; accordava ai maestri i permessi (fino a tre giorni) per personali incombenze; risolveva le divergenze fra maestri e fra maestri e comune o autorità; informava, dava pareri e faceva proposte alle rappresentanze comunali e alle varie autorità; determinava in base alla legge il numero di maestri necessario.

Secondo il R.D. n. 3113/1923 (art. 4), fino al 30 giugno 1924 la gestione dei servizi scolastici doveva continuare a funzionare con il concorso finanziario degli enti scolastici locali, territoriali e istituzionali esistenti. Detti enti dovevano contribuire alle spese per le scuole pubbliche popolari nella misura risultante dai relativi bilanci dell'anno 1923.

Invece, secondo la circolare del Regio Provveditorato della Venezia Tridentina datata 6 marzo 1924 i consigli scolastici locali, come dettato dal R.D. n. 3113/1923, dovevano funzionare dal 1° febbraio al 1° luglio 1924 quali "uffici di

stralcio", cioè l'opera dei suddetti consigli si doveva limitare a liquidare gestioni arretrate o a trattare vertenze di indole economico-amministrativa. Dunque vi rientravano i consigli scolastici locali che amministravano eventuali patrimoni quali speciali fondazioni scolastiche, stabili intavolati a nome del Consiglio scolastico locale, patrimoni speciali et alia ed i consigli che si occupavano della gestione amministrativa dei fondi necessari al coprimonto delle spese richieste dal regolare funzionamento di scuole il cui mantenimento spettava a più comuni insieme (riparto della spesa fra comuni, riscossione quote relative, provvista di mezzi didattici, di arredi scolastici, di materiale per il riscaldamento ecc.). La circolare aggiunge che i consigli rappresentanti un solo comune, cui non spettavano le incombenze sopra citate, dovevano già considerarsi sciolti, con l'incarico di passare, entro il mese di marzo, alla consegna degli atti e degli eventuali avanzi di gestione ordinaria al rispettivo comune.

Struttura amministrativa

Il Consiglio scolastico locale era composto dai rappresentanti della chiesa cattolica, della scuola, dei comuni formanti la comunità scolastica, dal sorvegliante della scuola locale ed infine, dal patrono della scuola, se c'era.

Il patrono della scuola, membro del Consiglio scolastico, aveva il diritto di voto e poteva nominare un suo sostituto.

Il curatore d'anime del territorio cui apparteneva la scuola rappresentava gli interessi religiosi della scolaresca e aveva diritto di voto; al suo posto poteva essere nominato dall'autorità ecclesiastica superiore un sacerdote. Se nella comunità scolastica vi erano diverse scuole situate in diversi territori ecclesiastici, era compito dell'autorità ecclesiastica superiore affidare un curatore d'anime al Consiglio scolastico locale.

Il dirigente della scuola rappresentava la scuola nel consiglio.

Se al Consiglio scolastico sottostavano più scuole, entrava nel consiglio il dirigente della scuola di categoria più alta; nel caso in cui ci fossero più scuole della stessa categoria, spettava al Consiglio scolastico distrettuale scegliere il dirigente; tuttavia i dirigenti esclusi avevano diritto di partecipare e votare alle riunioni in cui si fosse trattato del loro istituto. Inoltre se una scuola pubblica era condotta da docenti appartenenti ad un ordine di religiose, la dirigente poteva nominare un sostituto per partecipare alle riunioni del consiglio; questi aveva soltanto diritto di voto consultivo.

I rappresentanti del comune locale erano eletti dalla rappresentanza comunale.

Nel caso in cui alla stessa comunità scolastica appartenessero diversi comuni, il rappresentante era eletto da tutte le rappresentanze comunali, con l'interessamento del preside del Consiglio scolastico distrettuale.

Nel consiglio entrava anche il capocomune locale e la rappresentanza comunale locale eleggeva anche due sostituti. Tutti gli eleggibili nella rappresentanza comunale erano anche eleggibili nel Consiglio scolastico locale.

Secondo la decisione del Consiglio scolastico distrettuale, il Consiglio scolastico locale era composto di un numero di membri fra 2 e 5 e ripartito sui rispettivi comuni in base al censo e al numero della popolazione.

Le elezioni erano fissate ogni sei anni e gli eletti duravano in carica finché non si fosse formato un nuovo Consiglio scolastico; tutti i membri erano rieleggibili.

Nel caso di dimissioni di un membro, si effettuava un'elezione per sostituirlo fino alla scadenza del mandato dell'intero consiglio.

L'ingiustificato rifiuto ad entrare nel consiglio o ad assumere la carica di presidente era punito dal Consiglio scolastico distrettuale con una multa in denaro e si dovevano indire nuove elezioni. Le multe inflitte erano versate nel fondo scolastico locale.

I membri del Consiglio scolastico locale eleggevano a maggioranza assoluta di voti un presidente (detto anche preside) ed il suo sostituto.

Il rappresentante della chiesa poteva rifiutare l'elezione; i maestri delle scuole popolari non potevano ricoprire la carica di presidente o sostituto.

Nel caso in cui il presidente e il sostituto fossero impediti ad assumere la direzione del consiglio, la presidenza era assegnata al più anziano fra i membri del consiglio.

Il presidente rappresentava il Consiglio scolastico locale all'esterno e doveva aver cura del corretto adempimento delle attribuzioni del consiglio; distribuiva gli affari da trattare agli altri membri, metteva in esecuzione le deliberazioni e si occupava degli affari correnti; aveva il diritto di sospendere le esecuzioni delle deliberazioni in contrasto con la legge purché entro otto giorni rimettesse al Consiglio scolastico distrettuale l'oggetto sospeso. In caso di vertenze urgentissime di affari non correnti, il presidente poteva prendere da solo le disposizioni senza convocare il consiglio in seduta straordinaria, ma era tenuto a farle approvare nella seduta di consiglio successiva.

Secondo le norme dettate dalla Legge n. 7/1892 (artt. 1-20), la costituzione del Consiglio scolastico locale doveva essere notificata alle rappresentanze comunali della comunità scolastica e al Consiglio scolastico distrettuale.

Nelle scuole popolari con lingua d'insegnamento tedesca ed italiana o ladina, si dovevano scegliere i rappresentanti comunali appartenenti ad entrambe le nazionalità ed il loro numero era fissato dal Consiglio scolastico distrettuale.

Diverso era nei comuni in cui c'erano scolari non appartenenti alla religione cattolica: il Consiglio scolastico locale era tenuto ad eleggere ed invitare un consultore della rispettiva religione per trattare degli interessi religiosi.

Il Consiglio scolastico locale esercitava la sorveglianza tramite il sorvegliante scolastico locale, nominato dal Consiglio scolastico distrettuale, dopo la consultazione dei comuni formanti la comunità scolastica. Il sorvegliante doveva abitare nel luogo della scuola e durava in carica per tutto il tempo dell'attività del consiglio.

Se il Consiglio scolastico sorvegliava più scuole, potevano essere eletti due sorveglianti. Inoltre se nelle scuole si avevano più lingue di insegnamento (italiano, tedesco e ladino) veniva nominato anche uno speciale sorvegliante per la rispettiva nazionalità.

Il sorvegliante scolastico, in forza della sua nomina, era membro del Consiglio scolastico locale; egli non poteva rappresentare due persone nel consiglio quindi le cariche di presidente del consiglio e di sorvegliante non potevano essere riunite in una sola persona.

Il sorvegliante aveva l'obbligo di visitare frequentemente la scuola, doveva consultarsi con il dirigente della scuola e portare in consiglio le osservazioni fatte.

Tutti i membri del Consiglio scolastico locale potevano visitare la scuola, ma in particolare il rappresentante della chiesa cattolica doveva controllare frequentemente lo stato dell'educazione morale-religiosa, portando a conoscenza il consiglio delle mancanze riscontrate e delle proposte da considerare.

Spettava però esclusivamente al Consiglio scolastico locale prendere disposizioni, all'interno della sfera di sua competenza.

Il consiglio si riuniva di regola una volta al mese a seduta ordinaria, ma il presidente poteva convocare un'assemblea straordinaria dietro richiesta di due membri. I membri del consiglio dovevano essere invitati ad ogni assemblea e, perché questa fosse valida, dovevano intervenire la maggioranza dei consiglieri. Le decisioni erano prese a maggioranza assoluta di voti ed in caso di parità era decisivo il voto del presidente. Ogni seduta doveva essere messa a protocollo.

I membri del Consiglio scolastico locale non potevano essere presenti a discussioni e votazioni riguardanti i loro propri interessi personali; questi inoltre non avevano diritto a nessuna retribuzione per il disbrigo degli affari, ma la comunità scolastica li risarciva per eventuali spese sostenute.

Nel periodo di transizione dall'Austria all'Italia, il Trentino conserva l'organizzazione scolastica austriaca, compresi gli organismi di sorveglianza.

Nacque in quest'epoca un acceso dibattito fra cattolici e laici per le questioni organizzative, fra le quali anche il Consiglio scolastico locale. Secondo la relazione del maestro Miorelli del 1919 "...la scuola appartiene giuridicamente al Comune, il quale nomina i propri maestri, quantunque i contributi comunali per il mantenimento della scuola siano minimi e gravino sul distretto e sulla provincia... Della propria scuola il Comune è sommamente geloso" (cfr. "Diritti e doveri...", 1919). Datato 15 dicembre 1920 è l'intervento sulla rivista "La scuola redenta", nella quale i maestri laici chiedevano una scuola laica e sollecitavano l'abolizione dei Consigli scolastici locali, che rappresentavano un'ingerenza della gerarchia ecclesiastica nel governo della scuola.

La riforma Gentile sopprimeva infine ogni rappresentanza elettiva e ogni organo di gestione locale sostituendoli con i consigli scolastici regionali e i consigli di disciplina di nomina ministeriale.

Con il R.D. n. 3113 del 1923, concernente le disposizioni per le scuole elementari nei territori annessi, l'amministrazione scolastica per tutti i comuni, eccettuati i capoluoghi di provincia, venne affidata al Regio Provveditorato (art. 3).

Secondo l'art. 5 del succitato decreto, i prefetti interessati per ragioni di territorio erano incaricati di provvedere, inteso il provveditore competente, alla nomina di commissari straordinari con l'incarico di liquidare e ripartire fra i comuni, che facevano parte della medesima circoscrizione scolastica amministrativa, il patrimonio mobiliare e immobiliare, e la quota dei crediti e dei debiti in dipendenza dei rapporti preesistenti, così di diritto pubblico come di diritto privato. A commissari per la predetta liquidazione e ripartizione dovevano essere preferibilmente nominati i sottoprefetti nel cui territorio era compreso il maggior numero di comuni.

Contesto generale

Il Consiglio scolastico locale aveva una fitta rete di rapporti esterni per la struttura organizzativa della scuola popolare austriaca.

L'autorità immediatamente superiore al Consiglio scolastico locale era l'I.R. Consiglio scolastico distrettuale, incaricato della sorveglianza sulle scuole popolari pubbliche e sugli istituti sottostanti al Consiglio locale.

I distretti scolastici coincidevano con i distretti politici ed in Trentino erano 10: Borgo, Cavalese, Cles, Primiero, Riva, Rovereto città, Rovereto distretto, Tione, Trento città e Trento distretto. Le città con proprio statuto comunale infatti formavano un proprio distretto.

Il Consiglio scolastico distrettuale, fra le sue numerose competenze (cfr. art. 27 della Legge n.7 del 1892), doveva dettare disposizioni per la costituzione dei consigli scolastici locali, nominava i sorveglianti locali e vigilava sull'attività degli stessi; disponeva ispezioni straordinarie nelle scuole e stabiliva, sentito il consiglio scolastico locale, l'epoca per le ferie legali presso le scuole popolari pubbliche, in considerazioni dei luoghi dove esse erano situate. In pratica il Consiglio scolastico distrettuale, con sede nel capoluogo del distretto, funzionava da tramite fra l'organo superiore con sede ad Innsbruck e la moltitudine di consigli scolastici locali dispersi sul territorio.

L' I.R. Consiglio scolastico provinciale era, nella provincia, la suprema autorità di sorveglianza sulle scuole e vi sottostavano tutti gli istituti di educazione ed insegnamento di ogni ordine e grado. Questo rifletteva nella sua struttura interna la diversa composizione nazionale del Tirolo ed era il diretto interlocutore del Ministero di culto e istruzione.

Al vertice della struttura statale vi era il Ministero del culto e dell'istruzione dal quale dipendevano gerarchicamente le autorità sopracitate.

Il Consiglio scolastico locale di Lavarone rendeva conto del suo operato al Consiglio scolastico distrettuale di Borgo.

Fonti normative

Legge 30 aprile 1892, n. 7, valevole per la Contea principesca del Tirolo concernente la sorveglianza sulle scuole

Legge del 30 aprile 1892, n. 8, valevole per la contea principesca del Tirolo concernente le scuole popolari pubbliche

Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 374, Soppressione dei consigli scolastici provinciali e delle deputazioni scolastiche

Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3113, Disposizioni concernenti le scuole elementari nei territori annessi, in vigore dal 1 febbraio 1924

Circolare 6 marzo 1924 del regio Provveditore agli studi di Trento per la liquidazione dei consigli scolastici locali

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

"Archivio del Consiglio scolastico locale di Lavarone"

Il profilo storico-istituzionale riprende per la parte generale l'elaborato di Anna GUASTALLA citato in bibliografia.

Bibliografia

ARCAINI R.G. (a cura di), Gli archivi delle scuole elementari trentine: censimento descrittivo, Trento, 2003

GUASTALLA A. (a cura di), Consiglio scolastico locale. Profilo storico-istituzionale del Consiglio scolastico locale, redatto nel 1999 secondo le norme internazionali ISAAR (CPF), Provincia autonoma di Trento, Servizio beni librari e archivistici, 1999, dattiloscritto

fondo A3

Consiglio scolastico locale di Lavarone, 1921 - 1923

b. 1

Soggetti produttori

Consiglio scolastico locale di Lavarone, 1894 gennaio 1 - 1924 settembre 30

Contenuto

L'archivio del Consiglio scolastico locale di Lavarone costituisce un fondo aggregato dell'archivio comunale di Lavarone. Il fondo comprende poca documentazione dal 1921 al 1923, consistente in un protocollo degli esibiti e nel carteggio ed atti.

La documentazione al momento del riordino si presentava confusa con i documenti del comune; riordinata, è stata organizzata in due serie.

Per quanto attiene a criteri di ordinamento e di descrizione, criteri di inventariazione, scarto, incrementi previsti, condizione giuridica, consultabilità e consultazione, riproducibilità si rimanda ai criteri generali presentati nell'introduzione dell'archivio storico del Comune di Lavarone.

È aggregato di:

Fondo Comune di Lavarone

serie 1

Protocollo degli esibiti, 1921 - 1923

Contenuto

Il registro riporta il numero progressivo, la data della presentazione, il numero di protocollo della parte esibente, il nominativo dell'esibente, l'oggetto dell'esibito, la data e il tenore della risoluzione e il numero di fascicolo.

La serie conserva un solo protocollo degli esibiti del Consiglio scolastico.

A3. 1. n. 1. b. 1

"Protocollo esibiti del Consiglio scolastico locale"

1921 febbraio 18 - 1923 gennaio 24

1921: nn. 1-25;

1922: nn. 1-5;

1923: n. 1.

Registro

serie 2

Carteggio ed atti, 1921

Contenuto

La serie conserva pochi atti protocollati per l'anno 1921.

A3. 2. n. 2. b. 1

Carteggio ed atti

1921

Prot. nn. 21-23 e senza numero.

Fascicolo

Ente

Opera nazionale maternità e infanzia. Comitato di patronato di Lavarone

1934 gennaio 15 - 1975 dicembre 31

Luoghi

Lavarone (TN)

Altre forme del nome

ONMI. Comitato di patronato di Lavarone

Archivi prodotti

Fondo Comitato di patronato dell'Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI) di Lavarone, 01/01/1931 - 31/12/1947

Storia

La Legge 10 dicembre 1925 n. 2277 (in vigore entro quattro mesi dal 7 gennaio del 1926) istituiva in ogni comune il Comitato di patronato che, in qualità di organo locale dell'Opera nazionale maternità e infanzia, doveva provvedere alla protezione e all'assistenza della maternità e dell'infanzia. Il Comitato di patronato aveva sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dal comune.

La Legge 1° dicembre 1966 n. 1081, modificando il R.D.L. 5 settembre 1938 n. 2008, dettava nuove norme per l'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia a livello nazionale, provinciale e locale e mutava la denominazione del Comitato di patronato in Comitato comunale.

La Legge 23 dicembre 1975 n. 698 scioglieva e trasferiva le funzioni dell'Opera nazionale e dunque dei Comitati comunali alle regioni, compresi i poteri di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia previsti dall'art. 5 del R.D. n. 2316 del 1934.

Il comitato di Lavarone comincia la sua attività nel 1934, come risulta dalla circolare indirizzata al presidente del comitato dell'ONMI di Lavarone riguardante i membri del comitato; precedentemente invece per l'attività di competenza faceva riferimento al comitato di patronato di Levico. La corrispondenza relativa alle assistite di Lavarone era inviata al comitato di Levico che la spediva poi per conoscenza al comune di Lavarone.

Le prima data indicata nell'intestazione si riferisce al primo documento del comitato di Lavarone presente in archivio mentre la seconda data è quella istituzionale.

Condizione giuridica

Il R.D. 14 giugno 1923 n. 1396 "Riforme alla legge 4 maggio 1898 sui monti di pietà", disponeva all'art. 3 che un decimo degli utili di gestione fosse erogato a favore di istituzioni di beneficenza e assistenza locale del luogo.

La Legge 10 dicembre 1925 n. 2277 istituiva l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Il R.D.L. 21 ottobre 1926 n. 1904 apportava modificazioni alla Legge 10 dicembre 1925 n. 2277.

Il R.D.L. 8 maggio 1927 n. 798 creava un ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.

La Legge 23 giugno 1927 n. 1485 concedeva esenzioni fiscali e tributarie all'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

La Relazione e il R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, "Testo unico per la finanza locale", al capo X, sez. III, disponeva lo stanziamento di quote per l'assistenza della maternità e infanzia.

La Legge 13 aprile 1933 n. 298 apportava modificazioni di aggiornamento e perfezionamento alla legge sull'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Il R.D.L. 22 marzo 1934 n. 654 tutelava la maternità delle lavoratrici.

La Legge 26 aprile 1934 n. 653 tutelava il lavoro delle donne e dei fanciulli.

Il R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, all'art. 26 dettava i provvedimenti relativi al traviamiento dei minorenni abbandonati.

Il R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316 approvava il testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia.

Il R.D.L. 5 settembre 1938 n. 2008 dettava nuove disposizioni sull'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

La Legge 1° dicembre 1966 n. 1081, modificando il R.D.L. 5 settembre 1938 n. 2008, dettava nuove norme per l'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia.

La Legge 23 dicembre 1975 n. 698, con decorrenza dal 1° gennaio 1976, dettava le norme per lo scioglimento e il trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia alle regioni a statuto ordinario e speciale per il rispettivo territorio. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale aveva luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.

La Legge 1° agosto 1977 n. 563 apportava modifiche ed integrazioni alla Legge 23 dicembre 1975 n. 698.

Funzioni, occupazioni e attività

Il Comitato di patronato per la protezione della maternità e dell'infanzia fu istituito in ogni comune con la Legge 10 dicembre 1925 n. 2277 per organizzare e attuare l'assistenza della maternità con ambulatori specializzati, adoperandosi perché le madri allattassero i loro figli e perché questi fossero sorvegliati e curati nel periodo dell'allattamento e dopo lo svezzamento, anche con l'aiuto di infermiere retribuite dall'Opera nazionale e da visitatrici volontarie. Inoltre era compito del Comitato esercitare una vigilanza igienica, educativa e morale sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatori o istituti pubblici o privati di assistenza e beneficenza e provvedere all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e all'educazione dei fanciulli abbandonati; curare l'assistenza e la protezione dei minori anormali e dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati, esercitando, in concorso con le Congregazioni di carità, le attribuzioni previste dall'art. 8 della Legge 17 luglio 1890 n. 6972; vigilare sugli adolescenti, denunciando all'autorità giudiziaria fatti che potessero importare la perdita della patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore e curare la legale rappresentanza dei minorenni; denunciare fatti in contrasto con la legge sul lavoro dei fanciulli e con altre disposizioni emanate a loro tutela; assumere le iniziative necessarie per la protezione e l'assistenza della maternità e infanzia nei singoli comuni e promuovere presso i Prefetti i provvedimenti di cui all'art. 27 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841 (R.D. n. 2316 del 1934, art. 13).

Per la vigilanza sopra indicata, una persona che allevasse o custodisse un minore fuori della dimora dei genitori o del tutore, doveva farne dichiarazione al locale Comitato di patronato, comunicando anche eventuali cambiamenti di

residenza o eventuale morte o ritiro del minorenne. Anche gli istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza dovevano comunicare al Comitato l'elenco dei fanciulli ricoverati, di quelli affidati a privati allevatori e dovevano notificarne l'eventuale dimissione (art. 20).

Secondo la Legge 23 dicembre 1975 n. 698 (all'art. 10 "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia"), il fondo destinato all'Opera nazionale e suoi organi locali veniva ripartito tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché tra le province di Trento e Bolzano, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della Legge 16 maggio 1970 n. 281, con decreto del Ministro per il tesoro, in proporzione alla spesa mediamente sostenuta dall'ONMI nel triennio 1973-1975 in ciascuna delle regioni.

Le regioni, con legge di bilancio, dovevano assegnare alle province ed ai comuni le somme necessarie all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite. Il Ministro per il tesoro era autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Inoltre l'art. 11 stabiliva che le regioni, le province ed i comuni si sostituivano all'ONMI, ai suoi organi centrali e periferici, in tutti i rapporti giuridici nascenti da convenzioni relative ai servizi di assistenza espletati dall'ente.

La medesima legge n. 698/1975 disponeva che restassero attribuite allo Stato e venissero esercitate dal Ministero della sanità le funzioni di carattere internazionale già esercitate dall'ONMI.

Struttura amministrativa

Secondo la Legge n. 2277 del 1925, il Comitato di patronato per la protezione della maternità e dell'infanzia era composto da membri di diritto e da altri membri scelti dal presidente della Federazione provinciale, tra persone di indiscussa probità ed esperte in materia di assistenza materna ed infantile e si avvalevano dell'opera del segretario e degli altri impiegati del comune.

Secondo il dettato del R.D. n. 2316 del 1934 erano patroni di diritto: il segretario del Fascio di combattimento o un suo delegato, un magistrato o un conciliatore designati dal presidente del Tribunale, l'ufficiale sanitario del comune, il presidente della Congregazione di carità, il direttore didattico o un maestro, un sacerdote avente cura delle anime e designato dal Prefetto ed infine, la segretaria del Fascio femminile. I patroni potevano richiedere il diretto intervento degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e degli ispettori corporativi. I patroni non diligenti o che non eseguivano gli incarichi ricevuti decadevano dalla carica. La decadenza era pronunciata dal Consiglio direttivo della Federazione su proposta del presidente. I patroni dovevano, con l'assistenza delle autorità di pubblica sicurezza, ritirare e collocare il minore in luogo sicuro, quando fosse allevato in locali insalubri o pericolosi, o da persone che non fossero capaci di provvedere all'educazione e istruzione. I patroni potevano allontanare i minori anche nel caso in cui le nutrici, gli allevatori, gli amministratori e i direttori degli istituti si fossero opposti alle loro visite. I patroni erano considerati a tutti gli effetti come pubblici ufficiali.

Nei comuni nei quali occorresse costituire più di un Comitato, secondo la Legge n. 2277 del 1925 il numero di tali comitati e dei componenti di ciascuno di essi erano stabiliti, per ogni comune, secondo la rispettiva popolazione, dal Consiglio direttivo della Federazione provinciale, con deliberazione approvata dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale. Invece, secondo il R.D. n. 2316 del 1934, i componenti dei Comitati aggiunti erano nominati dal Comitato, cui spettava determinare, con deliberazione approvata dal Consiglio direttivo della Federazione, il numero dei Comitati aggiunti e dei rispettivi componenti. La nomina dei patroni e delle patronesse non di diritto e dei componenti dei Comitati aggiunti doveva essere ratificata dal Consiglio direttivo della Federazione (R.D. n. 2316 del 1934, art. 11).

Per il R.D. n. 2316 del 1934 il podestà o suo delegato era di diritto presidente del Comitato di patronato; per assenze o impedimenti veniva sostituito dalla segretaria del Fascio femminile.

Le nomine del presidente e del vice-presidente dei Comitati aggiunti erano fatte, rispettivamente, dal podestà e dalla segretaria del Fascio femminile, con la ratifica del Consiglio direttivo della Federazione (art. 11); le cariche erano gratuite (art. 16).

Con la Legge 1° dicembre 1966 n. 1081 (art. 3), oltre al mutamento di denominazione del Comitato di patronato in Comitato comunale, era previsto una diversa composizione di detto organo locale: esso era composto infatti dal sindaco o da un consigliere comunale, da lui delegato, con l'incarico di presidente; da tre consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, designati dal Consiglio comunale; da due membri designati dalla Federazione provinciale; da due membri designati dal Consiglio comunale tra esperti di problemi assistenziali, di cui uno espresso dalla minoranza; dal presidente dell'Ente comunale di assistenza; dall'ufficiale sanitario o, in mancanza, da un medico condotto designato dal sindaco; da un ispettore scolastico o un direttore didattico o un insegnante elementare designato dal provveditore agli studi; dal presidente del patronato scolastico; da un sacerdote designato dall'Ordinario diocesano competente per territorio; da un medico esperto in materia di assistenza nominato dal medico provinciale. Le funzioni di segretario erano esercitate da un impiegato del comune. Il Comitato comunale era nominato dal presidente della Federazione provinciale; i membri duravano in carica per cinque anni e potevano essere riconfermati. Il Comitato comunale nominava un vicepresidente scelto tra i consiglieri comunali membri del comitato stesso o tra i membri designati dal Consiglio comunale.

Contesto generale

La Legge n. 2277 del 1925 aveva istituito l'ente morale denominato "Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia" con sede a Roma, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno che ne approvava conti e bilanci. Questa era amministrata da un Consiglio centrale composto di ventisette membri secondo la Legge n. 2277 del 1925, ridotti a tredici con il R.D. n. 2316 del 1934, in carica per un quadriennio e riconfermabili. In seno al Consiglio centrale era nominata una Giunta esecutiva, composta dal presidente, dal vice-presidente, sette membri del Consiglio (Legge n. 2277 del 1925, art. 2), ridotto a uno scelto tra i consiglieri (R.D. n. 2316 del 1934, art. 2). Erano considerati soci dell'Opera nazionale coloro che con elargizioni e contributi periodici concorrevano al conseguimento dei fini dell'Ente. I soci si distinguevano in benemeriti, perpetui, temporanei e giovanili, a seconda delle somme devolute. L'Opera nazionale provvedeva a organizzare, tramite i suoi organi provinciali e comunali, tutte le forme di assistenza e protezione specifiche dei Comitati di patronato locali e ne favoriva le iniziative. Istituiva ambulatori per la sorveglianza e la cura delle gestanti, di scuole teorico-pratiche di puericultura e corsi popolari d'igiene materna e infantile. Organizzava, di concerto con le amministrazioni provinciali, con gli ufficiali sanitari comunali, con le autorità scolastiche l'opera di profilassi antitubercolare e la lotta contro le altre malattie infantili. Vigilava infine sull'applicazione delle disposizioni legislative sulla protezione della maternità e infanzia e promuoveva le riforme necessarie (R.D. n. 2316 del 1934, artt. 1-7).

La Federazione provinciale, costituita da tutte le istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, attuava i compiti dell'Opera nazionale. Essa aveva sede nel comune capoluogo, era retta, secondo la Legge n. 2277 del 1925 da un Consiglio composto dal presidente e otto consiglieri (fra i quali il medico provinciale e l'ispettore scolastico) scelti, da parte della Giunta esecutiva dell'Opera nazionale, tra i presidenti e i direttori delle istituzioni federate. Con il R.D. n. 2316 del 1934 il Consiglio era invece composto di undici membri; fra questi il presidente e il vice-presidente erano di diritto, rispettivamente, il presidente dell'Amministrazione provinciale o un rettore da lui delegato, e la fiduciaria provinciale dei Fasci femminili o una sua delegata. Inoltre facevano parte del Consiglio per diritto un consigliere di prefettura preposto ai servizi dell'assistenza e beneficenza

pubblica, il medico provinciale, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato ed altri sei componenti nominati da diverse autorità. I compiti delle Federazioni provinciali erano, fra gli altri, quelli di dirigere, coordinare e vigilare sulle attività dei Comitati comunali di patronato (artt. 8-10).

Fonti normative

Legge 10 dicembre 1925 n. 2277, 'Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia',
in "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia", 1926, pp. 12-19

R.D.L. 21 ottobre 1926 n. 1904, 'Modificazioni alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia', in "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia", 1926, pp. 2222-2226, in "Gazzetta Ufficiale" 22 novembre 1923 n. 269.

Legge 23 giugno 1927, n. 1168, 'Concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia', in "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia", 1927, p. 1114, (Gazz. Uff. 16 luglio 1927, n. 163).

R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798, 'Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono', in "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia", 1927, pp. 781-785 (Gazz. Uff. 1 giugno 1927, n. 126).

Legge 14 settembre 1931, n. 1175, Testo Unico delle leggi sulla finanza locale

Legge 13 aprile 1933, n. 298, 'Modificazioni di aggiornamento e perfezionamento alla legge sull'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia', in "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia", 1933, pp. 434-440, (Gazz. Uff. 26 aprile 1933, n. 97).

Legge 26 aprile 1933, n. 653, 'Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli', in "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia", 1933, pp. 774-786 (Gazz. Uff. 27 aprile 1933, n. 99).

Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia

R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 26, 'Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni', in "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia", 1934, pp. 1951-53, (Gazz. Uff. 5 settembre 1934, n. 208).

R.D.L. 5 settembre 1938, n.2008 , 'Nuove disposizioni sull'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia', in "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia", 1938, pp. 59-60, (Gazz. Uff. 14 gennaio 1938, n. 11).

Legge 1 dicembre 1966, n. 1081 'Modifiche al R.D.L. 5 settembre 1938, n. 2008, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento dell'ONMI', in "Raccolta ufficiale delle leggi d'Italia", 1966, pp. 2619-20 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1966, n. 320).

Legge 23 dicembre 1975, n. 698, 'Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia', in "Gazzetta Ufficiale" 31 dicembre 1975, n. 343.

Legge 1 agosto 1977, n. 563 'Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698', in "Gazzetta Ufficiale" 23 agosto 1977, n. 229

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Il profilo storico-istituzionale riprende per la parte generale l'elaborato di Anna GUASTALLA citato in bibliografia.

Bibliografia

ALESSI R., 'Scopi dell'ONMI e leggi che ne regolano il funzionamento', in "Corriere Amministrativo", 1968

GUASTALLA A., (a cura di), Profilo storico-istituzionale dell'Opera nazionale maternità e infanzia. Modello di descrizione organizzato secondo le norme ISAAR (CPF). Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 1999 (dattiloscritto)

PAPALDO A., 'L'ONMI nel sistema costituzionale italiano', in "Maternità e infanzia", 1963

PRIMICERIO B., 'Lineamenti di diritto sanitario', Roma, 1972

fondo A4

Comitato di patronato dell'Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI) di Lavarone, 1931 - 1947

b. 1

Soggetti produttori

Opera nazionale maternità e infanzia. Comitato di patronato di Lavarone, 1934 gennaio 15 - 1975 dicembre 31

Contenuto

Al momento del riordino la documentazione prodotta dall'Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI) - Comitato di patronato di Lavarone era conservata in una busta a parte, chiaramente distinguibile dall'archivio del comune.

Il fondo conserva due registri di protocollo e il carteggio dal 1931-1934 relativo all'Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI) - Comitato di patronato di Levico al quale Lavarone faceva riferimento e fino al 1934 e il carteggio dal 1934 al 1947 dell'Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI) - Comitato di patronato di Lavarone.

È aggregato di:

Fondo Comune di Lavarone

serie 1

Protocolli degli esibiti, 1934 - 1941

Contenuto

La serie conserva solamente due registri di protocollo.

A4. 1. n. 1. b. 1

Protocollo degli esibiti

1934 - 1937

Il registro riporta: numero, data della registrazione, data e numero delle carte in arrivo, oggetto ed analisi sommaria delle carte in arrivo, ufficio a cui l'affare è assegnato, data, tenore del provvedimento.

1934: nn. 1-41;

1935: nn. 1-25;

1936-1937: nn. 1-24, 25-28;

1937: nn. 1-25.

Registro

A4. 1. n. 2. b. 1

Protocollo degli esibiti

1938 - 1941

Il registro riporta: lettere ricevute, numero progressivo, descrizione delle lettere, ufficio o persona che scrive, oggetto, lettere spedite, data, ufficio o persona a cui si scrive, oggetto, classificazione del carteggio.

1938: nn. 1-24;

1939-1940: nn. 1-23;

1941: nn. 1-3.

Registro

serie 2

Carteggio ed atti, 1931 - 1947

Contenuto

Le serie comprende il carteggio in fascicoli annuali per numero di protocollo e cronologico. Le carte sono state ordinate mantenendo l'ordinamento originario.

A4. 2. n. 3. b. 1

"Corrispondenza e circolari anno 1931"

1931

Fascicolo

A4. 2. n. 4. b. 1

Corrispondenza anno 1932

1932

Fascicolo

A4. 2. n. 5. b. 1

Corrispondenza anno 1933

1933

Fascicolo

A4. 2. n. 6. b. 1

"Corrispondenza e circolari anno 1934"

1934

Fascicolo

A4. 2. n. 7. b. 1

Corrispondenza anno 1935

1935

Fascicolo

A4. 2. n. 8. b. 1

"Corrispondenza anno 1936"

1936

Fascicolo

A4. 2. n. 9. b. 1

"Corrispondenza e circolari anno 1937"

1937

Fascicolo

A4. 2. n. 10. b. 1

"Corrispondenza e circolari anno 1938"

1938

Fascicolo

A4. 2. n. 11. b. 1

"Corrispondenza e circolari anno 1939"

1939

Fascicolo

A4. 2. n. 12. b. 1

"Corrispondenza e circolari anno 1940"

1940

Fascicolo

A4. 2. n. 13. b. 1

"Corrispondenza e circolari anno 1941"

1941

Fascicolo

A4. 2. n. 14. b. 1

"Corrispondenza e circolari anno 1942"

1942

Fascicolo

A4. 2. n. 15. b. 1

"Corrispondenza e circolari anno 1943"

1943

Fascicolo

A4. 2. n. 16. b. 1

"Corrispondenza 1944"

1944

Fascicolo

A4. 2. n. 17. b. 1

"Corrispondenza anno 1945"

1945

Fascicolo

A4. 2. n. 18. b. 1

"Corrispondenza anno 1946"

1946

Fascicolo

A4. 2. n. 19. b. 1

Corrispondenza anno 1947

1947

Fascicolo

Ente

Ufficio del giudice conciliatore di Lavarone

1929 luglio 1 - 1995 aprile 30

Luoghi

Gionghi (Lavarone, TN)

Archivi prodotti

Fondo Ufficio del giudice conciliatore di Lavarone, 01/01/1929 - 31/12/1994

Storia

Con il R.D. 4 novembre 1928 n. 2325 "Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno", a partire dal 1° luglio 1929 anche in Trentino venne estesa la normativa riguardante l'ordinamento giudiziario già operante nel Regno d'Italia, con cui era prevista la presenza in ogni comune di un giudice conciliatore nominato dal re, su proposta del consiglio comunale, con le funzioni di comporre e giudicare le controversie.

Ulteriori disposizioni sono contenute nel codice di procedura civile del 1940 (C.p.c. approvato con R.D. 28 ottobre 1940 n. 1443) e nel R.D. 18 dicembre 1941 n. 1368 "Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile".

Le principali norme in materia di costituzione degli uffici di conciliazione vigenti nella Regione Trentino-Alto Adige sono contenute: nell'Ordinamento Giudiziario approvato con D.P.R. 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modificazioni (O.G.); nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5 (D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670); nelle successive norme di attuazione dello Statuto approvate con D.P.R. 1° febbraio 1973 n. 49.

Con la Legge 21 novembre 1991 n. 374, in sostituzione del giudice di conciliazione, venne istituito il giudice di pace, anche se con successive modificazioni l'Ufficio del giudice conciliatore resterà operativo sul territorio fino al 1° maggio 1995.

Le prime attestazioni dell'attività dell'Ufficio del giudice conciliatore sono le vidimazioni dei registri da parte della Pretura di Borgo del 24 luglio 1929.

Le date riportate nell'intestazioni sono quelle istituzionali di esistenza dell'ente.

Condizione giuridica

Ente di diritto amministrativo.

Funzioni, occupazioni e attività

Il Giudice conciliatore e il viceconciliatore appartenevano all'ordine giudiziario come magistrati onorari (art. 4 O.G.), cioè in qualità di cittadini incaricati di svolgere funzioni giudiziarie per un periodo di tempo limitato; inoltre l'ufficio di giudice conciliatore e di viceconciliatore era gratuito ed onorario (art. 21 O.G.).

Secondo l'ordinamento giudiziario il giudice conciliatore aveva funzione conciliativa e contenziosa in materia civile e le sue competenze, oltre alla forma degli atti e dei giudizi, sono determinate dal codice di procedura civile ("Il giudice

conciliatore è competente in materia civile per cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione", art. 7, sez. II O.G.).

Con la Legge 18 dicembre 1941 n. 1368 venivano riorganizzati gli uffici di conciliazione: l'art. 28 prevedeva che presso l'ufficio fossero tenuti: 1) il "ruolo generale" degli affari civili, nel quale erano segnati in ordine cronologico tutti gli affari dell'ufficio di conciliazione; 2) una "rubrica alfabetica" generale degli affari civili; 3) il "ruolo di udienza", nel quale erano segnate le cause portate alla discussione davanti al conciliatore e riportate le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza; 4) il "registro cronologico" dei provvedimenti e degli altri atti originali compilati dal cancelliere; 5) il "registro di repertorio" degli atti soggetti a registrazione; 6) il "registro delle spese di giustizia" anticipate dall'erario in materia civile; 7) il "registro delle spese" inerenti alle cause riflettenti persone o enti ammessi alle prenotazioni a debito; 8) il "registro di carico dei depositi" per spese di cancelleria, contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo di ufficio; 9) il "registro di scarico dei depositi" per spese di cancelleria. Tutti i registri, prima dell'uso, dovevano essere numerati e vidimati dal pretore, ed in qualunque momento egli poteva farseli presentare per controllarne la tenuta.

Oltre ai registri predetti, il cancelliere del conciliatore doveva tenere i seguenti registri, numerati e vidimati dal conciliatore: 1) registro dei depositi giudiziari; 2) registro dei mandati su depositi giudiziari; 3) registro di scarico dei depositi di carta bollata; 4) registro dei proventi di cancelleria.

Se il numero degli affari era rilevante, il conciliatore, su proposta del dirigente di cancelleria, poteva autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente; e poteva autorizzare la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l'altro i numeri dispari o anche in volumi distinti per materia.

Struttura amministrativa

Il R.D. 6 dicembre 1865 n. 2626 sull'ordinamento giudiziario del Regno prevedeva l'istituzione presso ogni comune di un conciliatore di nomina regia che, assistito dal segretario comunale in veste di cancelliere, avrebbe dovuto comporre, su richiesta delle parti, le controversie minori ed eventualmente giudicare delle medesime.

Con disposizioni successive alla Legge 16 giugno 1892 n. 261, veniva regolato il funzionamento di un vero e proprio ufficio di conciliazione, retto da un giudice elettivo competente in materia di "azioni personali, civili e commerciali" fino a 100 lire di valore, di "danni dati" fino alla stessa somma e di locazioni di immobili.

Con il R.D. 26 dicembre 1892 n. 728 si stabiliva che il giudice veniva scelto sulla base di apposite "liste degli eleggibili" compilate dalle giunte comunali, e nominato dal presidente del tribunale su proposta del procuratore regio.

Secondo il nuovo ordinamento giudiziario, approvato con D.P.R. 30 gennaio 1941 n. 12, in ogni comune doveva essere costituito un ufficio di conciliazione composto dal giudice conciliatore, dal viceconciliatore, dal cancelliere e dal messo di conciliazione (artt. 20 e 28). I giudici conciliatori e i vicegiudici prestavano giuramento davanti al pretore, duravano in carica tre anni e potevano essere confermati, mentre il cancelliere e il messo giuravano davanti al giudice conciliatore e la loro carica non aveva scadenza triennale.

Dopo la nomina, il conciliatore ed il viceconciliatore ricevevano dal pretore il relativo decreto e prima di assumere le loro funzioni dovevano prestare giuramento secondo la formula di cui alla Legge 23 dicembre 1946 n. 473, davanti al pretore. Il giuramento non si ripeteva nel caso di riconferma della carica.

Fino al 1984 il Codice civile abilitava il giudice conciliatore a decidere determinate categorie di controversie entro un limite di valore, cioè cause relative a beni mobili e a contratti di locazione di beni immobili.

Tra il conciliatore ed il viceconciliatore non vi era alcun rapporto di subordinazione stante il dettato costituzionale per cui il giudice è soggetto "solo alla legge". Pertanto il giudice conciliatore per così dire "titolare" aveva, rispetto al viceconciliatore, esclusivamente il compito di coordinare l'attività dell'ufficio distribuendo tra i vari giudici le cause che sopravvenivano.

Le funzioni di cancelliere di conciliazione erano esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria, da altre persone residenti nel comune, che presentassero le necessarie garanzie di idoneità. In caso di mancanza o impedimento temporaneo del cancelliere spettava al sindaco provvedere a delegare un altro impiegato del comune. Il cancelliere, anche se assunto in via provvisoria, doveva prestare giuramento davanti al conciliatore. Nell'esercizio delle sue funzioni, il cancelliere diventava funzionario dell'ordine giudiziario ed era soggetto alla vigilanza del Procuratore della Repubblica. Compito del cancelliere era documentare le attività del conciliatore, quelle proprie e quelle delle parti in causa; assisteva il giudice in tutti gli atti dei quali doveva essere formato processo verbale (che doveva contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti erano compiuti e la descrizione dell'attività svolta e delle rilevazioni fatte nonché le dichiarazioni ricevute). Il cancelliere inoltre redigeva il processo verbale di udienza sotto la direzione del conciliatore.

I cancellieri avevano l'obbligo di tenere separati i registri per l'annotazione degli "avvisi alle parti", delle "tasse di bollo iscritte a debito nelle cause di gratuito patrocinio", e delle "convocazioni e deliberazioni dei consigli di famiglia e di tutela" delegati dal pretore. Dovevano anche conservare "in distinti volumi di inserzione", separatamente per le cause fino e oltre le 50 lire, le serie cronologiche dei "processi verbali di conciliazione", dei "processi verbali vari", "ordinanze e altri atti in cause" e degli "originali delle sentenze".

Raccolte distinte dovevano inoltre essere costituite per le "dichiarazioni di ricorso in appello al pretore" e per gli "atti di notorietà" delegati dal pretore stesso.

Le funzioni di ufficiale giudiziario detto anche messo o usciere, ausiliario dell'ordine giudiziario, presso ogni ufficio di conciliazione erano esercitate dall'inserviente comunale o da altre persone residenti nel comune, con le necessarie garanzie di idoneità, previa autorizzazione concessa con decreto del presidente del tribunale. Prima dell'esercizio delle sue funzioni l'ufficiale giudiziario doveva prestare giuramento con la stessa formula del cancelliere.

La denominazione "uscieri", usata da tutte le leggi che hanno preceduto l'ordinamento giudiziario del 1941, venne da questo abbandonata, ma riapparve nel D.L.L. 1° febbraio 1946 n. 122 che ne modificò la competenza e migliorò il loro trattamento economico.

Gli ufficiali giudiziari notificavano in forma esecutiva le sentenze dei conciliatori e i provvedimenti da loro emanati, secondo le norme dettate dal D.L.L. 1° febbraio 1946 n. 122 che innovava il sistema anteriore per il quale la notifica delle sentenze spettava agli ufficiali giudiziari delle preture; questi dovevano anche notificare le ingiunzioni ed eseguire i pignoramenti riguardanti la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e dei comuni e per il recupero delle spese di spedalità (Legge 14 aprile 1930 n. 639).

Era consentito alle parti di stare in giudizio personalmente, senza ministero di difensore. Inoltre davanti ai conciliatori che si trovano in comuni diversi dalle sedi di preture, le parti potevano farsi rappresentare da persona che, pur priva della qualità di difensore professionale, fosse munita di mandato scritto.

Secondo l'art. 20 dell'Ordinamento giudiziario, in ogni comune doveva essere costituito un ufficio di conciliazione; nei comuni divisi in borgate o frazioni potevano essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore ma era permessa la nomina di un solo giudice e vicegiudice conciliatore (Statuto, art. 96; Norme di attuazione, art. 28). Salvo casi eccezionali, il giudice di conciliazione svolgeva la propria attività nella casa comunale, assistito dal segretario comunale in veste di cancelliere e da un inserviente comunale in veste di messo.

Contesto generale

Il controllo sugli uffici di conciliazione spettava di norma (eccezion fatta per le regioni Trentino-Alto Adige e Val d'Aosta per le quali la vigilanza spettava alle giunte provinciali) al presidente della Corte d'appello, al presidente del Tribunale ed al Pretore, secondo le rispettive competenze territoriali: distretto, conciliazione, mandamento (art. 229 dell'ordinamento giudiziario).

Il controllo sul conciliatore era risolto sostanzialmente sul piano disciplinare. La sorveglianza era infatti esercitata dal presidente della corte d'appello, dal presidente del tribunale e dal pretore con riguardo agli uffici di conciliazione esistenti, rispettivamente, nel distretto, nel circondario e nel mandamento. Erano anche previste ipotesi di decadenza, revoca e dispensa dall'ufficio.

Secondo l'art. 94 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, alla nomina, decadenza o revoca dei giudici e vicegiudici conciliatori provvedeva il Presidente della Giunta regionale, in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica e sentito il parere della Giunta provinciale competente, mentre l'art. 95 prevedeva che la vigilanza sugli uffici di conciliazione fosse esercitata dalla Giunta provinciale.

Per quanto riguarda la tenuta dei registri obbligatori, il Pretore poteva, in ogni momento, eseguire un accertamento ispettivo negli uffici di conciliazione per controllare la regolarità dei registri.

Il Giudice conciliatore di Lavarone era soggetto al controllo della Pretura di Borgo e della Pretura di Trento.

Fonti normative

Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, Ordinamento giudiziario in vigore dal 1 gennaio 1866

Legge 16 giugno 1892, n. 261, "sulla competenza dei conciliatori"

Regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728, "Approvazione regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1892, n. 261, sulla competenza dei conciliatori"

Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, "che approva il testo unico delle leggi relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato"

Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, "Testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari, e del personale addetto agli uffici di conciliazione"

Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al regno

Legge 25 giugno 1940, n. 763, "Ordinamento degli uffici di conciliazione"

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario

Legge 18 dicembre 1941, n. 1368, Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, "Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali"

Legge 30 luglio 1984, n. 399, "Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore"

Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L, "Approvazione del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale"

Legge 21 novembre 1991, n. 374, "Istituzione del giudice di pace"

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Il profilo storico-istituzionale riprende per la parte generale l'elaborato di Anna GUASTALLA citato in bibliografia.

Bibliografia

DI NANNI L., FUSCO G., VACCA G., Giudizio civile innanzi al conciliatore e competenza del pretore nella legge 339/1984, Napoli, 1985

GUASTALLA A., (a cura di), Profilo storico-istituzionale dell'Ufficio del giudice conciliatore, Modello di descrizione organizzato secondo le norme ISAAR (CPF). Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 1999 (dattiloscritto)

AZARA ANTONIO, EULA ERNESTO (diretto da), Novissimo digesto italiano, Torino, 1957-1975

PALLADINO A., GALLI G., Il procedimento civile avanti al giudice conciliatore, Piacenza, 1962

PASCASIO M., Formulario del conciliatore, Milano, 1985

fondo A5

Ufficio del giudice conciliatore di Lavarone, 1929 - 1994 (1)

b. 1

Soggetti produttori

Ufficio del giudice conciliatore di Lavarone, 1929 luglio 1 - 1995 aprile 30

Contenuto

La documentazione dell'Ufficio di conciliazione istituito presso il Comune di Lavarone era conservata nell'archivio comunale, in una busta a se stante, nelle quali i registri e le carte erano già divise per tipologie documentarie.

Il fondo comprende documentazione dal 1929 al 1994.

Per quanto attiene a criteri di ordinamento e di descrizione, criteri di inventariazione, scarto, incrementi previsti, condizione giuridica, consultabilità e consultazione, riproducibilità si rimanda ai criteri generali presentati nell'introduzione dell'archivio storico del Comune di Lavarone.

È aggregato di:

Fondo Comune di Lavarone

Note

(1) Il "Repertorio delle sentenze definitive e dei verbali di conciliazione soggetti alla tassa di registro" venne vidimato dall'ufficio del registro fino al 6 febbraio 1996.

serie 1

Carteggio ed atti, 1932 - 1994

Contenuto

La serie conserva un fascicolo con le convocazioni e deliberazioni dei consigli di famiglia per la tutela dei minori, i verbali di conciliazione, gli atti di citazione, cause e ricorsi per decreti ingiuntivi e un fascicolo per oggetto riguardante le nomine e conferme in carica dei conciliatori e dei vice conciliatori.

A5. 1. n. 1. b. 1

Convocazioni e deliberazioni dei consigli di famiglia per la tutela dei minori

1932

Fascicolo

A5. 1. n. 2. b. 1

Verbali di conciliazione

1946 - 1954

Fascicolo

A5. 1. n. 3. b. 1

Carteggio ed atti

1954 - 1994

Atti di citazione, cause e ricorsi per decreti ingiuntivi.

Fascicolo

A5. 1. n. 4. b. 1

"Decreti nomina"

1968 - 1990

Nomine e conferme in carica dei conciliatori e dei vice conciliatori

Fascicolo

serie 2

Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro, 1929 - 1996

Contenuto

Il registro riporta: numero progressivo, data dell'atto, natura dell'atto (verbale di conciliazione o sentenza definitiva), nome e cognome delle parti, provvedimento emanato, nota della registrazione, osservazioni.

La serie conserva un solo registro che non contiene registrazioni.

A5. 2. n. 5. b. 1

"Repertorio delle sentenze definitive e dei verbali di conciliazione soggetti alla tassa di registro" (tit. int.)

1929 luglio 24 - 1996 febbraio 6 (1)

Registro vidimato, privo di registrazioni.

Registro

Note

(1) Il registro viene vidimato fino al 1996 e chiuso definitivamente il 6 febbraio 1996 a seguito dell'istituzione del Giudice di Pace.

serie 3

Repertori delle sentenze ed atti soggetti a registrazione, 1942 - 1974

Contenuto

Il repertorio doveva essere tenuto dal cancelliere, che lo compilava in base al Regio Decreto del 30 dicembre 1923 n. 2369, artt. 127-128, e al Regio decreto del 18 dicembre 1941 n. 1368.

Il registro riporta: il numero progressivo annuale, la data dell'atto o della sua iscrizione, natura dell'atto, numero e specie del ruolo cui l'atto si riferisce, nome e cognome delle parti, indicazione sommaria dei beni, nota della registrazione, annotazioni.

A5. 3. n. 6. b. 1

"Repertorio delle sentenze ed atti soggetti a registrazione"

1942 maggio 20 - 1974 agosto 8

Registro vidimato, privo di registrazioni.

Registro

serie 4

Ruoli generali degli affari civili, 1942 - 1974

Contenuto

La serie comprende un unico registro compilato in base al Regio decreto del 18 dicembre 1941 n. 1368.

Il registro riporta: numero progressivo annuale, data dell'iscrizione a ruolo, oggetto e valore dell'affare, cognome e nome del conciliatore, affari in sede contenziosa, affari in sede non contenziosa, restituzione degli atti e dei fascicoli di parte, annotazioni.

A5. 4. n. 7. b. 1

"Ruolo generale degli affari civili"

1942 maggio 20 - 1974 agosto 8

Registro

serie 5

Rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili, 1942 - 1974

Contenuto

La serie comprende un unico registro, compilato in base al Regio decreto del 18 dicembre 1941 n. 1368.

A5. 5. n. 8. b. 1

"Rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili"

1942 maggio 20 - 1974 agosto 8

Registro

serie 6

Ruoli delle udienze, 1942 - 1974

Contenuto

La serie comprende un solo registro compilato in base al Regio Decreto del 18 dicembre 1941 n. 1368, art. 28.

Il registro riporta: numero d'ordine per ogni udienza, numero del ruolo generale degli affari contenziosi civili, cognome e nome o domicilio degli attori, cognome e nome o domicilio dei convenuti e delle altre parti, costituzione di parti all'udienza, dichiarazioni delle parti, provvedimenti pronunciati, annotazioni.

A5. 6. n. 9. b. 1

"Ruolo delle udienze"

1942 maggio 20 - 1974 agosto 8

Registro

serie 7

Registri cronologici dei provvedimenti ed atti originali, 1942 - 1974

Contenuto

La serie comprende un solo registro compilati in base al Regio Decreto del 18 dicembre 1941 n. 1368, artt. 28, 29, 30, 31 e 32.

Il registro riporta: numero progressivo annuale, data della iscrizione dell'atto, numero e specie del ruolo nel quale l'atto fu registrato, natura dell'atto, cognome e nome, numero dei casi, annotazioni.

A5. 7. n. 10. b. 1

"Registro cronologico dei provvedimenti ed atti originali"

1942 maggio 20 - 1974 agosto 8

Registro

serie 8

Registri delle spese giudiziarie anticipate dall'erario in materia civile, 1942 - 1974

Contenuto

La serie comprende un solo registro compilato in base al Regio Decreto del 18 dicembre 1941 n. 1368, art. 28.

Il registro riporta: numero, cognome e nome, oggetto della causa, persone alle quali fu concessa l'indennità, tasse liquidate, riepilogo statistico, annotazioni.

A5. 8. n. 11. b. 1

"Registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile"

1942 maggio 20 - 1974 agosto 8

Registro vidimato, privo di registrazioni.

Registro

serie 9

Registri delle spese prenotate a debito, 1942 - 1974

Contenuto

La serie comprende un solo registro compilato in base al Regio Decreto del 18 dicembre 1941 n. 1368, art. 28, 29, 30, 31 e 32.

Il registro riporta: numero d'ordine; cognome, nome, paternità e residenza; atti che danno luogo alla spesa; numero dei fogli impiegati; somme dovute all'erario; somme dovute ai funzionari; totale delle colonne; cognome, nome e qualità; annotazioni.

A5. 9. n. 12. b. 1

"Registro delle spese prenotate a debito"

1942 maggio 20 - 1974 agosto 8

Registro vidimato, privo di registrazioni.

Registro

serie 10

Registri di carico e scarico dei depositi per le spese di cancelleria nei processi civili, 1942 - 1974

Contenuto

La serie comprende due registri compilati in base al Regio Decreto del 18 dicembre 1941 n. 1368, artt. 28, 29, 30, 31 e 32.

I registri riportano: numero, data, natura della spesa, ammontare della spesa, annotazioni.

A5. 10. n. 13. b. 1

"Registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria nei processi civili"

1942 maggio 20 - 1974 agosto 8

Registro vidimato, privo di registrazioni.

Registro

A5. 10. n. 14. b. 1

"Registro di carico dei depositi per spese di cancelleria nei processi civili"

1944 gennaio 31 - 1974 agosto 8

Registro vidimato, privo di registrazioni.

Registro

Ente

Patronato nazionale per l'assistenza sociale. Ufficio di corrispondenza di Lavarone.

[1927 maggio 23] - [1939 dicembre 18]

Luoghi

Lavarone (TN)

Archivi prodotti

Fondo Ufficio di corrispondenza del Patronato nazionale per l'assistenza sociale di Lavarone, 01/01/1927 - 31/12/1939

Storia

Lo statuto del Patronato nazionale per l'assistenza sociale provinciale fu approvato con Decreto Ministeriale del 27 settembre 1930 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 1 ottobre 1930.

La prima attestazione presente in archivio risale al 23 maggio 1927; si tratta di una circolare di istruzioni per l'utilizzo dei moduli in dotazione presso i singoli corrispondenti. L'ultima attestazione presente in archivio è del 18 dicembre 1939 e si tratta di una lettera inviata dal patronato di Bolzano in merito alla richiesta di certificati.

Funzioni, occupazioni e attività

Compito del patronato era quello di assistere e tutelare i lavoratori nelle pratiche amministrative e giudiziarie relative all'assicurazione infortuni ed alle assicurazioni e previdenze sociali in genere, e più precisamente assistere i lavoratori per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni agricoli, contro gli infortuni nell'industria, le malattie professionali, contro le invalidità e la vecchiaia, per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, la protezione della maternità e altro.

Struttura amministrativa

Presso ogni comune esisteva un Ufficio di corrispondenza del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

Contesto generale

Il Patronato nazionale per l'assistenza sociale - corrispondente di Lavarone dipendeva dall'Ufficio provinciale del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, con sede in Trento.

fondo A6

Ufficio di corrispondenza del Patronato nazionale per l'assistenza sociale di Lavarone, 1927 - 1939

b. 1

Soggetti produttori

Patronato nazionale per l'assistenza sociale. Ufficio di corrispondenza di Lavarone. , [1927 maggio 23] - [1939 dicembre 18]

Contenuto

L'archivio del Patronato nazionale per l'assistenza sociale di Lavarone costituisce un fondo aggregato dell'archivio comunale di Lavarone.

Il fondo comprende il carteggio ed atti per gli anni 1927-1939.

La documentazione al momento del riordino era conservata in una busta a parte; riordinata, è stata organizzata in un'unica serie.

Per quanto attiene a criteri di ordinamento e di descrizione, criteri di inventariazione, scarto, incrementi previsti, condizione giuridica, consultabilità e consultazione, riproducibilità si rimanda ai criteri generali presentati nell'introduzione dell'archivio storico del Comune di Lavarone.

È aggregato di:

Fondo Comune di Lavarone

serie 1

Carteggio ed atti, 1927 - 1939

Contenuto

La serie conserva il carteggio del patronato organizzato in tre classi:

Classe 1 - Riservate;

Classe 2 - Infortuni agricoli ed industriali;

Classe 3 - Varie.

La documentazione non presenta nessun timbro e numero di protocollo né in arrivo né in partenza.

Il materiale è stato riordinato, all'interno delle classi, in ordine cronologico.

A6. 1. n. 1. b. 1

Classe 1 - Riservate

1927 - 1935

Fascicolo

A6. 1. n. 2. b. 1

Classe 2 - Infortuni agricoli ed industriali

1932

Fascicolo

A6. 1. n. 3. b. 1

Classe 3 - Varie

1932 - 1939

Fascicolo

Ente

Federazione italiana della caccia. Sezione comunale di Lavarone

1931 luglio 17 - 1968 aprile 4

Luoghi

Gionghi (Lavarone, TN)

Altre forme del nome

FIDC. Sezione comunale di Lavarone

Archivi prodotti

Fondo Sezione cacciatori di Lavarone, 01/01/1931 - 31/12/1967

Storia

La prima attestazione di esistenza della sezione cacciatori di Lavarone risale al luglio 1931 e si riferisce ad una lettera del Commissario ministeriale per l'applicazione della legge sulla caccia nelle nuove provincie in cui si stabilisce di istituire una sezione cacciatori nel distretto di Lavarone. Nel corso del 1940 la sezione cacciatori si trasforma in sottosezione.

L'ultima attestazione presente in archivio è del 1967 e si tratta di alcune ricevute di versamento in conto corrente di somme di denaro.

Condizione giuridica

Ente pubblico.

La Federazione italiana della caccia è una persona giuridica istituita con R.D. 5 giugno 1939 n. 1016. La FIDC è organo del CONI ai sensi della Legge 16 febbraio 1942 n. 426. E' composta da Sezioni comunali e provinciali ed attua le sue finalità attraverso i propri organi centrali e periferici.

Funzioni, occupazioni e attività

La FIDC presiede all'attività ed alla organizzazione dei cacciatori, uccellatori e concessionari di bandite e riserve di caccia, applicando le disposizioni vigenti in materia secondo le disposizioni nazionali. Si occupa dell'educazione e preparazione tecnica dei cacciatori, della propaganda delle buone norme venatorie, dell'incremento del patrimonio faunistico e della repressione della caccia di frodo. Provvede inoltre all'organizzazione di gare, mostre, concorsi, esposizioni e d altre pubbliche manifestazioni di carattere venatorio.

Le Sezioni comunali hanno sede nei comuni di ogni provincia e sono formate dai soci residenti nel territorio del comune. Le sezioni svolgono nel territorio di giurisdizione compiti affidati alla FIDC, come previsto dal R.D. del 5 giugno 1939 n. 1016 e all'art. 2 dello Statuto approvato dal CONI il 21 novembre 1964 e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste l 28 maggio 1965.

Le sezioni comunali fra l'altro provvedono: all'esecuzione delle ordinanze delle sezioni provinciali di competenza, all'educazione venatoria e alla preparazione tecnica dei soci, all'incremento e alla tutela del patrimonio faunistico, alla repressione del bracconaggio, alla riunione in assemblea dei propri iscritti, alla tenuta dell'elenco dei soci.

Struttura amministrativa

Le Sezioni comunali, provinciali e i Consigli regionali costituiscono l'organizzazione della FIDC.

Organi centrali sono l'Assemblea nazionale, il Presidente, il Consiglio nazionale direttivo e la Giunta esecutiva, l'Ufficio di presidenza, il Collegio dei probiviri, il Collegio dei revisori dei conti. Le Sezioni comunali dipendono dalle Sezioni provinciali di competenza, i cui presidenti provvedono all'elezione del Presidente dell'Assemblea nazionale. Le Assemblee provinciali sono formate dai presidenti delle Sezioni comunali della provincia. Le Sezioni comunali sono rette da un Consiglio direttivo composto da non meno di tre membri eletti dai soci residenti nel territorio di competenza.

L'amministrazione della sezione era retta da un presidente.

Contesto generale

La sezione cacciatori di Lavarone dipendeva dall'Associazione provinciale cacciatori di Trento.

fondo A7

Sezione cacciatori di Lavarone, 1931 - 1967

b. 1

Soggetti produttori

Federazione italiana della caccia. Sezione comunale di Lavarone, 1931 luglio 17 - 1968 aprile 4

Contenuto

La documentazione della Sezione cacciatori di Lavarone costituisce un archivio depositato all'archivio del comune. La documentazione era conservata in un'unica busta che conteneva numerosi fascicoli. La documentazione è stata riorganizzata in tre serie.

Per quanto attiene a criteri di ordinamento e di descrizione, criteri di inventariazione, scarto, incrementi previsti, condizione giuridica, consultabilità e consultazione, riproducibilità si rimanda ai criteri generali presentati nell'introduzione dell'archivio storico del comune di Lavarone.

È aggregato di:

Fondo Comune di Lavarone

serie 1

Carteggio ed atti,, 1931 - 1967

Contenuto

La serie conserva la documentazione della Sezione e sottosezione cacciatori di Lavarone, organizzata in fascicoli annuali. Il carteggio, non presentando alcuna protocollazione, è stato riordinato, all'interno delle varie annate, secondo un criterio cronologico.

Si tratta per lo più di corrispondenza fra la Sezione cacciatori di Lavarone e l'Associazione provinciale cacciatori di Trento.

A7. 1. n. 1. b. 1

Carteggio ed atti

1931 - 1934

Fascicolo

A7. 1. n. 2. b. 1

"Incartamento associazione cacciatori..."

1935

Fascicolo

A7. 1. n. 3. b. 1

Carteggio ed atti

1936

Fascicolo

A7. 1. n. 4. b. 1

Carteggio ed atti

1937

Fascicolo

A7. 1. n. 5. b. 1

Carteggio ed atti

1938

Fascicolo

A7. 1. n. 6. b. 1

"Corrispondenza 1939"

1939

Fascicolo

A7. 1. n. 7. b. 1

"Corrispondenza 1940"

1940

Fascicolo

A7. 1. n. 8. b. 1

"Corrispondenza 1941"

1941

Fascicolo

A7. 1. n. 9. b. 1

"Corrispondenza anno 1942..."

1942

Fascicolo

A7. 1. n. 10. b. 1

"Incartamento anno 1943..."

1943

Fascicolo

A7. 1. n. 11. b. 1

"Corrispondenza anno 1944"

1944

Fascicolo

A7. 1. n. 12. b. 1

Carteggio ed atti

1947 - 1967

Fascicolo

serie 2

Mastri delle entrate e delle uscite, 1935 - 1941

Contenuto

La serie conserva due registri.

I registri riportano le seguenti voci: entrate, numero d'ordine, cognome e nome, oggetto dell'entrata, importo, osservazioni; uscite, numero d'ordine, cognome e nome, natura del pagamento, importo, note.

A7. 2. n. 13. b. 1

"Mastro delle entrate ed uscite anno venatorio 1935"

1935

Registro

A7. 2. n. 14. b. 1

"Mastro delle entrate e delle uscite della sezione cacciatori di Lavarone anno 1941"

1941

Registro

serie 3

Registri cassa, 1936 - 1967

Contenuto

La serie conserva due registri che riportano in ordine cronologico le entrate e le uscite di cassa. Le entrate si riferiscono al versamento delle quote annuali alla Sezione cacciatori di Lavarone.

A7. 3. n. 15. b. 1

"Libro casa"

1936 - 1939

Registro entrate e uscite.

Registro

A7. 3. n. 16. b. 1

"Registro cassa"

1941 - 1967

Il registro riporta: numero del titolo qualificativo, data delle operazioni, motivo delle operazioni, entrata, uscita.

Registro

Ente

Ufficio provinciale unico di collocamento. Sezione di Lavarone

[1937] - 1938

Luoghi

Lavarone (TN)

Archivi prodotti

Fondo Unione provinciale fascista lavoratori dell'industria - Delegazione comunale di Lavarone, 01/01/1937 - 31/12/1940

Storia

La prima attestazione di esistenza dell'Ufficio provinciale unico di collocamento di Lavarone risale al 1937. Si tratta del carteggio inviato ad R. C., collocatore di Lavarone.

L'ultima attestazione presente in archivio è del 1938, anno in cui l'ufficio di collocamento viene sciolto.

Funzioni, occupazioni e attività

Compito del collocatore era assistere e tutelare i lavoratori.

Struttura amministrativa

Presso il Comune di Lavarone operava un collocatore.

Ente

Unione provinciale fascista lavoratori dell'industria. Delegazione comunale di Lavarone

[1938] - [1940]

Luoghi

Lavarone (TN)

Archivi prodotti

Fondo Unione provinciale fascista lavoratori dell'industria - Delegazione comunale di Lavarone, 01/01/1937 - 31/12/1940

Storia

La legge fondamentale dell'ordinamento sindacale corporativo fascista fu emanata il 3 aprile 1926, n. 563, e il Regolamento di esecuzione della stessa legge venne emanato con Regio decreto il 1 luglio 1926, n. 1130. Il 2 luglio 1926 veniva istituito il Ministero delle corporazioni e presso di esso il Consiglio nazionale delle corporazioni, radicalmente riformato con la legge 20 marzo 1930, n. 206, organizzato su sette sezioni.

Le organizzazioni sindacali fasciste furono soppresse con decreto luogotenenziale del 23 novembre, n. 369.

La prima attestazione di esistenza del delegato dell'unione provinciale fascista lavoratori dell'industria di Lavarone risale al 1938 e si tratta del carteggio inviato a R. C. collocatore di Lavarone.

L'ultima attestazione presente in archivio è del 1940.

Funzioni, occupazioni e attività

Compito del delegato dell'unione provinciale fascista lavoratori dell'industria di Lavarone era quello di assistere e tutelare i lavoratori dell'industria. Fra le competenze dell'ente vi era quello di provvedere al collocamento dei lavoratori dell'industria.

Struttura amministrativa

Presso il comune di Lavarone operava un delegato comunale dell'Unione provinciale fascista lavoratori dell'industria.

Contesto generale

Il Delegato comunale dell'Unione provinciale fascista lavoratori dell'industria di Lavarone dipendeva dalla CFLI (Confederazione fascista lavoratori industria) - Unione provinciale fascista lavoratori dell'industria di Trento.

Fonti archivistiche e bibliografia

Bibliografia

MASSARO C., La previdenza ENASARCO dalle origini alla nuova normativa, Padova, Cleup, 2004

fondo A8

Unione provinciale fascista lavoratori dell'industria - Delegazione comunale di Lavarone, 1937 - 1940

busta 1

Soggetti produttori

Ufficio provinciale unico di collocamento. Sezione di Lavarone, [1937] - 1938

Unione provinciale fascista lavoratori dell'industria. Delegazione comunale di Lavarone, [1938] - [1940]

Contenuto

Il fondo conserva la documentazione dell'Ufficio di collocamento di Lavarone per gli anni 1937-1938, la documentazione dell'Unione provinciale fascista lavoratori dell'industria inviata al delegato comunale di Lavarone per gli anni 1938-1939 e al delegato-collocatore per la zona di Lavarone per l'anno 1939.

Come spesso accadeva nei piccoli comuni, tali cariche erano ricoperte da un'unica persona che diveniva il referente di diversi soggetti istituzionali. Tale situazione di concentrazione delle cariche in capo ad un solo individuo (di solito un impiegato comunale) favoriva, come in questo caso, la confusione dei ruoli e, conseguentemente, delle carte prodotte nello svolgimento delle diverse attività da un'unica persona. Tanto più frequentemente ciò accadeva quando gli ambiti e le materie di competenza erano analoghi.

Per quanto attiene a criteri di ordinamento e di descrizione, criteri di inventariazione, scarto, incrementi previsti, condizione giuridica, consultabilità e consultazione, riproducibilità si rimanda ai criteri generali presentati nell'introduzione dell'archivio storico del Comune di Lavarone.

È aggregato di:

Fondo Comune di Lavarone

serie 1

Carteggio ed atti, 1937 - 1940

Contenuto

La serie comprende il carteggio ed atti dell'ufficio di Lavarone: si tratta di corrispondenza e circolari e di pratiche relative alle materie di competenza dello stesso (collocamento, disoccupazione, indennità, malattia, maternità, assistenza, contratti, disciplina salariale, affari sindacali, tesseramento dei lavoratori etc.).

La serie è stata riordinata cronologicamente.

A8. 1. n. 1. b. 1

"Ufficio di collocamento"

1937 - 1938

Carteggio inviato dall'Ufficio provinciale unico di collocamento di Trento al collocatore C. R. collocatore per la zona di Lavarone.

Fascicolo

A8. 1. n. 2. b. 1

"Contratti di lavoro, tabelle salariali..."

1937 - 1938

Circolari e stampati relativi a contratti di lavoro, tabelle salariali, indennità di disoccupazione, indennità per maternità, assistenza malattia ai familiari dei lavoratori.

Fascicolo

A8. 1. n. 3. b. 1

"Circolari"

1938 - 1939

Circolari della Confederazione fascista lavoratori industria. Unione provinciale fascista lavoratori di Trento.

Fascicolo

A8. 1. n. 4. b. 1

"Atti personali (Federazione lavoratori industria e Ufficio di collocamento)"

1938 - 1939

Corrispondenza inviata a C. R. in qualità di collocatore dell'Ufficio provinciale unico di collocamento e di delegato-collocatore dell'Unione provinciale lavoratori dell'industria, nominato con Decreto 28 luglio 1939 n. 8099.

Fascicolo

A8. 1. n. 5. b. 1

"Corrispondenza"

1938 - 1939

Corrispondenza inviata dall'Unione provinciale fascista lavoratori industria di Trento al delegato per la zona di Lavarone e al delegato-collocatore.

Fascicolo

A8. 1. n. 6. b. 1

"Disposizioni, tabelle salariali..."

1938 - 1939

Fascicolo

A8. 1. n. 7. b. 1

"Tesseramento 1939"

1939

Resoconti dei tesserati per l'anno 1939.

Fascicolo

A8. 1. n. 8. b. 1

"Denunce vertenze"

1939

Moduli per le denunce di vertenze sindacali presentate dagli operai.

Fascicolo

A8. 1. n. 9. b. 1

"Sindacato industria"

1939 - 1940

Fascicolo

Ente

Fascio di combattimento. Ufficio combattenti di Lavarone

[1942 aprile 29] - [1943 maggio 5]

Luoghi

Lavarone (TN)

Archivi prodotti

Fondo Fascio di combattimento - Ufficio combattenti di Lavarone, 01/01/1942 - 31/12/1943

Storia

Il 23 marzo 1919 a Milano viene fondato a Milano il movimento politico dei Fasci di combattimento, dai quali poi nacque il Partito nazionale fascista, che nel 1921 andò al potere ufficializzando i suoi organi come parte integrante dell'organizzazione statale.

Il 29 luglio 1919 viene costituito a Trento il primo Fascio d'azione; l'11 gennaio del 1921 si tenne a Trento l'assemblea provinciale dei Fasci di combattimento. (1)

La prima attestazione presente in archivio di esistenza dell'Ufficio combattenti di Lavarone risale all'aprile del 1942: si tratta di una circolare della Federazione dei fasci di combattimento riguardo alla compilazione della relazione mensile sul funzionamento degli uffici combattenti.

L'ultima attestazione è del maggio del 1943 ed è relativa alla relazione mensile dell'ufficio combattenti.

Condizione giuridica

Con Legge 9 dicembre 1928 n. 2693 il PNF è riconosciuto ente di diritto pubblico.

Con R.D. 28 aprile 1938 n. 513 venne approvato il nuovo statuto del Partito nazionale fascista; all'art. 11 si legge che "hanno personalità giuridica le Federazioni dei fasci di combattimento ed i Fasci di combattimento".

Funzioni, occupazioni e attività

Attività di competenza degli uffici combattenti era sostenere le famiglie di combattenti richiamati e caduti, reduci, feriti e mutilati, con sussidi in denaro, assistenza varia (indumenti, medicine, visite, uffici funebri ecc.), collocamento al lavoro, pratiche e interessamento in genere (assistenza nelle pratiche scritte, corrispondenza con i richiamati, consulenza), iniziative locali per raccolte fondi (trattenimenti cinematografici, raccolta offerte ecc.).

Struttura amministrativa

Presso il Comune di Lavarone operava un fiduciario dei combattenti.

Contesto generale

L'Ufficio combattenti di Lavarone dipendeva dall'Ufficio combattenti della Federazione dei fasci di combattimento di Trento.

Note

(1) Notizie tratte da "Inventario dell'archivio storico del Comune di Valfloriana (1522-1962) e degli archivi aggregati (1886-1993)", a cura di Isabella BOLOGNESI, Trento, 2005 (dattiloscritto).

fondo A9

Fascio di combattimento - Ufficio combattenti di Lavarone, 1942 - 1943

busta 1

Soggetti produttori

Fascio di combattimento. Ufficio combattenti di Lavarone, [1942 aprile 29] - [1943 maggio 5]

Contenuto

La documentazione dell'Ufficio combattenti di Lavarone costituisce un archivio depositato nell'archivio del Comune di Lavarone.

L'archivio documenta gli anni dal 1942 al 1943 ed è costituito di carteggio e di un registro della contabilità.

La documentazione, molto esigua, è conservata in un'unica busta.

Per quanto attiene a criteri di ordinamento e di descrizione, criteri di inventariazione, scarto, incrementi previsti, condizione giuridica, consultabilità e consultazione, riproducibilità si rimanda ai criteri generali presentati nell'introduzione dell'archivio del Comune di Lavarone.

È aggregato di:

Fondo Comune di Lavarone

serie 1

Carteggio ed atti, 1942 - 1943

Contenuto

La serie conserva un unico fascicolo.

A9. 1. n. 1. b. 1

"Carteggio combattenti"

1942 - 1943

Si segnala:

- relazioni mensili sul funzionamento dell'ufficio;
- pratica di congedo per malattia del caporale V.L.;
- offerte all'ufficio combattenti.

Fascicolo

serie 2

Libri cassa, 1942 - 1943

Contenuto

La serie conserva un unico registro delle entrate e delle uscite.

Il registro riporta: entrata, data dell'entrata, natura dell'entrata, importo, uscita, data dell'uscita, natura della spesa, importo.

A9. 2. n. 2. b. 1

"Libro cassa. Ufficio combattenti"

1942 - 1943

Registro delle entrate e delle uscite.

Registro

Ente

United Nations Relief and Rehabilitation Administration. Comitato comunale UNRRA Tessile di Lavarone

1947 marzo 12 - 1948

Luoghi

Lavarone (TN)

Altre forme del nome

UNRRA. Comitato comunale UNRRA Tessile di Lavarone

Archivi prodotti

Fondo Comitato comunale UNRRA tessile di Lavarone, 01/01/1946 - 31/12/1948

Storia

L'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Ricostruzione (United Nations Relief and Rehabilitation Administration - UNRRA) nasce il 9 novembre 1943.

I Comitati comunali UNRRA tessile vennero costituiti secondo la circolare n.1 di prot. 229/7 del 10 febbraio 1947 emessa dal Comitato Provinciale di Trento. La circolare stabiliva l'organizzazione e i compiti dei comitati comunali.

Il comitato comunale Unrra tessile di Lavarone fu costituito il 12 marzo 1947.

Funzioni, occupazioni e attività

L'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Ricostruzione UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) nasce per portare aiuto ai paesi che uscivano dalla guerra, fornendo loro cibo, carburante vestiario, medicine e protezione. La sede era Washington. In Italia il quartier generale era a Roma.

I comitati comunali devono: trasmettere al segretario del comitato provinciale i nominativi dei membri di comitato, scegliere gli spacci di vendita e comunicarlo al comitato provinciale, segnalare il totale delle assegnazioni e il fabbisogno di assegnazioni, distribuire i buoni di assegnazione, controllare sia la distribuzione che la vendita presso gli spacci.

Struttura amministrativa

Il comitato comunale Unrra tessile era composto da un Sindaco, un rappresentante della camera del lavoro, un rappresentante del Pretore il parroco e il medico condotto.

La vendita dei tessuti avveniva tramite i negozi che i comitati comunali individuavano sul territorio e che davano adeguate garanzie.

Il comitato comunale UNRRA tessile di Lavarone era composto da 6 membri.

Gli spacci di vendita erano due: il Consorzio cooperativo di Lavarone Cappella e la Famiglia cooperativa di Lavarone Bertoldi.

Il presidente del Consorzio cooperativo di Lavarone Cappella e il presidente della Famiglia cooperativa Bertoldi erano i responsabili degli spacci di vendita.

Contesto generale

I comitati comunali dipendevano dal Comitato provinciale di Trento, che dipendeva dal Comitato UNRRA tessile - Ufficio distribuzione Milano e dal Comitato comunale UNRRA tessile centrale con sede a Roma. Dai comitati comunali dipendevano gli spacci di vendita e i magazzini dei grossisti.

Note

(1) Comitato delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Ricostruzione (United Nations Relief and Rehabilitation Administration).

fondo A10

Comitato comunale UNRRA tessile di Lavarone, 1946 - 1948

busta 1

Soggetti produttori

United Nations Relief and Rehabilitation Administration. Comitato comunale UNRRA Tessile di Lavarone,
1947 marzo 12 - 1948

Contenuto

La documentazione dell'archivio del Comitato comunale UNRRA tessile di Lavarone costituisce un archivio aggregato all'archivio del comune.

Il fondo conserva gli atti relativi alla distribuzione gratuita e a pagamento dei tessuti distribuiti dall'UNRRA; inoltre conserva le circolari e la corrispondenza del 1946 inviata al Comune di Lavarone dalla Delegazione del governo italiano rapporti UNRRA - Comitato provinciale di Trento per la costituzione dei comitati comunali tessili.

La documentazione era conservata in un'unica busta che conteneva numerosi fascicoli ed è stata riorganizzata in un'unica serie.

Per quanto attiene a criteri di ordinamento e di descrizione, criteri di inventariazione, scarto, incrementi previsti, condizione giuridica, consultabilità e consultazione, riproducibilità si rimanda ai criteri generali presentati nell'introduzione dell'archivio del Comune di Lavarone.

È aggregato di:

Fondo Comune di Lavarone

serie 1

Carteggio ed atti, 1946 - 1948

Contenuto

La serie conserva le circolari e la corrispondenza per la costituzione dei comitati comunali e gli atti relativi alle distribuzioni a pagamento ed in forma gratuita dei tessuti conferiti dall'UNRRA.

A10. 1. n. 1. b. 1

Distribuzione a pagamento

1946 - 1948

Elenchi, domande, prenotazioni delle persone ammesse a fruire, a pagamento, dei tessuti distribuiti dall'UNRRA.

"Distribuzioni a pagamento. Circolari e disposizioni e corrispondenza", "Elenchi degli ammessi e prenotati", "Tagliandi di prelevamento cotone a pagamento", "Prenotazioni", "Domande respinte od eliminate...", buoni di assegnazione.

Fascicolo

A10. 1. n. 2. b. 1

Distribuzione gratuita

1947 - 1948

Elenchi, domande, prenotazioni delle persone ammesse a fruire gratuitamente dei tessuti distribuiti dall'UNRRA.

"Circolari ", "Elenchi e domande", "Prenotazioni".

Fascicolo

Ente

Consorzio elettrico di Lavarone

[1913] - 1932 ottobre 31

Luoghi

Lavarone (TN)

Archivi prodotti

Fondo Consorzio elettrico di Lavarone, 01/01/1913 - 31/12/1932

Storia

La prima attestazione di esistenza del consorzio risale al 1913 e si riferisce all'ammissione di alcuni soci al consorzio. Il consorzio risulta operativo però soltanto dal 1922.

Il consorzio operò fino al 1932. L'adunanza generale stabilì con delibera del 16 ottobre 1932 la sua liquidazione e la nomina dei liquidatori. L'ultima attestazione presente in archivio è un verbale dei liquidatori del 23 ottobre 1932, i quali prendono in consegna le carte del cessato consorzio.

Funzioni, occupazioni e attività

Scopo del consorzio era quello di fornire l'energia elettrica ai soci.

Struttura amministrativa

L'amministrazione del consorzio era retta da un'assemblea e da un consiglio direttivo.

Contesto generale

Il Consorzio elettrico di Lavarone si relazionava con il Comune di Lavarone e con la Pretura di Borgo Valsugana.

fondo A11

Consorzio elettrico di Lavarone, [1913] - 1932

buste 2

Soggetti produttori

Consorzio elettrico di Lavarone, [1913] - 1932 ottobre 31

Contenuto

La documentazione dell'archivio del Consorzio elettrico di Lavarone costituisce un archivio aggregato del Comune di Lavarone.

Il fondo conserva numerosi registri: registri dei rapporti con i singoli soci del consorzio e dei registri contabili relativi alle entrate e uscite del consorzio stesso, quattro registri matricola o dei soci, i verbali della direzione e soci del consorzio.

Per quanto attiene a criteri di ordinamento e di descrizione, criteri di inventariazione, scarto, incrementi previsti, condizione giuridica, consultabilità e consultazione, riproducibilità si rimanda ai criteri generali presentati nell'introduzione dell'archivio storico del Comune di Lavarone.

È aggregato di:

Fondo Comune di Lavarone

serie 1

Deliberazioni dell'assemblea generale dei soci, 1924 - 1930

Contenuto

La serie conserva un solo registro delle deliberazioni dell'assemblea generale dei soci.

A11. 1. n. 1. b. 1

"Protocollo delle adunanze generali"

1924 giugno 8 - 1930 febbraio 8

Verbali delle assemblee dei soci del consorzio.

Registro, pp. 200 (bianche pp. 29-200)

serie 2

Deliberazioni della direzione, 1925 - 1932 (1)

Contenuto

La serie conserva un solo registro delle deliberazioni della direzione del consorzio elettrico.

Le delibere dal 13 giugno 1931 al 24 settembre 1932 sono conservate nella serie 3.6 "Verbali delle sedute della giunta municipale" del presente inventario.

Note

(1) Le delibere dal 13 giugno 1931 al 24 settembre 1932 sono conservate nella serie 3.6 "Verbali delle sedute della giunta municipale" del presente inventario.

A11. 2. n. 2. b. 1

"Protocollo della sessioni"

1925 aprile 13 - 1931 luglio 5

Verbali delle assemblee della direzione del consorzio.

Registro, pp. 200 (bianche pp. 106-200)

serie 3

Registri dei soci, 1913 - 1931

Contenuto

La serie conserva 4 registri dei soci o matricola del consorzio.

A11. 3. n. 3. b. 1

"Matricola"

1913 - 1922

Soci: nn. 1-274.

Il registro riporta: nome, cognome e paternità del socio, condizione, dimora, data dell'accettazione/dell'ingresso, firma autografa del socio, la quale serve come dichiarazione d'ingresso, ai sensi della legge 9.4.1873 B. L. N. 70, testimoni alla firma del socio, quote sociali, tassa d'ingresso, data della disdetta/dell'uscita, causa dell'uscita, data ed importo delle quote recesse.

Registro

A11. 3. n. 4. b. 1

"Libro matricola"

1913 - 1926

Soci: nn. 1-296.

Il registro riporta: nome, cognome e paternità del socio, condizione, dimora, data dell'accettazione/dell'ingresso, firma autografa del socio la quale serve come dichiarazione d'ingresso prescritta dalla legge, testimoni della firma del socio, quote sociali, tassa d'ingresso, data della disdetta/dell'uscita, causa dell'uscita, data ed importo delle quote recesse, osservazioni.

Registro

A11. 3. n. 5. b. 2

"Libro dei soci"

1927 (1)

Soci: nn. 297-324.

Il registro riporta: nome, cognome e paternità del socio, professione, domicilio, data dell'ammissione, firma del socio, firma dei testimoni alla firma del socio, quote sociali sottoscritte/versate, data della disdetta/del recesso.

Registro

Note

(1) data vidimazione da parte dell'ufficio del registro di Trento

A11. 3. n. 6. b. 2

"Libro dei soci"

1931 (1)

Soci: nn. 1-311.

Il registro riporta: socio numero, nome cognome e paternità del socio, professione, residenza, data dell'ammissione, firma del socio, firma dei testimoni alla firma del socio, quote sottoscritte, versamenti in conto quote, data della disdetta, data del recesso, annotazioni.

Registro

Note

(1) Registro vidimato il 2 maggio 1931 dalla pretura di Borgo Valsugana.

serie 4

Carteggio ed atti, 1925 - 1932

Contenuto

La serie conserva un solo fascicolo di carteggio per gli anni 1925-1932.

A11. 4. n. 7. b. 2

Carteggio ed atti

1925 - 1932

Corrispondenza ed atti relativi ad affari del consorzio.

Si segnala:

- verbale di consegna ai liquidatori dell'archivio del consorzio, 1932 ottobre 23.

Fascicolo

serie 5

Giornali e mastri della contabilità, 1922 - 1932

Contenuto

La serie conserva due giornali della contabilità e un mastro.

A11. 5. n. 8

"Prima nota"

1922 - 1930

Giornale della contabilità.

Il registro viene utilizzato quale giornale della contabilità e riporta: articolo, data, titolo, rifer., giro, cassa, debitori, creditori, impianto, magazzino, quote e riserva, diversi, rendiconto.

Registro

A11. 5. n. 9

"Conti con terzi"

1922 - 1932

Mastro della contabilità.

Il registro viene utilizzato quale mastro della contabilità e riporta: i numeri articoli prima nota, data, titoli, dare, avere.

Registro

A11. 5. n. 10

"Giornale"

1931 - 1932

Giornale della contabilità.

Il registro riporta: articolo, anno (mese/giorno), titolo delle operazioni, riferimenti a partita, totale, cassa (entrata/uscita), conti con soci (dare/avere), conti con terzi (dare/avere), magazzino (carico/scarico), dispensa (consegna/distribuzione), spese generali (perdite/profitti), immobili mobili valori (aumento/diminuzione), capitale e riserva (diminuzione/aumento).

Registro

serie 6

Registri dei conti correnti coi soci, 1923 - 1932

Contenuto

La serie conserva due registri sui quali veniva annotata la fornitura di energia elettrica ai soci e il relativo pagamento (i crediti e i debiti nei confronti dei soci del consorzio).

A11. 6. n. 11

"Conti correnti coi soci"

1923 - 1930

Il registro riporta: numero di matricola, socio, articolo prima nota, data, titoli, dare, avere.

Registro

A11. 6. n. 12

"Partitario soci"

1931 - 1932

Il registro riporta: numero di matricola, socio, articolo prima nota, data, titoli, dare, avere.

Il registro contiene un elenco riportante:

- Distinta dei crediti del Consorzio Elettrico Lavarone;
- Elenco degli incassi a tutto 9 maggio 1932;
- Distinta delle cambiali di garanzia.

Registro

Ente

Consorzio sanitario di Lavarone e Folgaria

1924 novembre 18 - 1936 novembre 16

Luoghi

Lavarone (TN)

Archivi prodotti

Fondo Consorzio sanitario di Lavarone - Folgaria, Lavarone, 01/01/1924 - 31/12/1935

Storia

Nell'ordinamento italiano l'origine dei consorzi amministrativi tra enti pubblici territoriali risale ai testi unici delle leggi per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia del 1865 e 1889, che tuttavia non ne delineavano chiaramente la figura giuridica e non ne disciplinavano compiutamente le modalità di costituzione e di funzionamento.

Con il trattato di St. Germain del 10 settembre 1919 venne sancita l'annessione del Trentino all'Italia e con il R.D. 11 gennaio 1923 n. 9 venne esteso alle nuove province l'ordinamento comunale italiano che disciplinava anche i consorzi, mentre l'ordinamento comunale austriaco cessò definitivamente di essere in vigore.

Il soggetto consorziale trovò una successiva sistemazione con il R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (con il quale veniva riformato il T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n. 148), poi ulteriormente nel T.U. della legge comunale e provinciale emanato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383.

Nel T.U. del 1934 i consorzi erano distinti in facoltativi, obbligatori e coattivi, a seconda che la loro costituzione fosse il risultato della libera determinazione degli enti che li costituivano (la costituzione dei consorzi volontari fra enti pubblici territoriali era approvata, salve le disposizioni di specie dettate per alcuni tipi di consorzi, con decreto del prefetto o con decreto del ministro dell'interno, se gli enti appartenevano a circoscrizioni provinciali diverse), fosse imposta dalla legge oppure discendesse da un atto dell'autorità amministrativa.

Infine la Legge 8 giugno 1990 n. 142, che risistema e innova le forme di cooperazione tra comuni, province e regioni, prevede all'art. 25 la figura del consorzio (tra comuni e province, non altri enti locali).

Per lo statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige la competenza in materia di ordinamento dei comuni, nel cui ambito è inserita la disciplina dei consorzi tra enti pubblici, viene attribuita alla Regione stessa. Nell'ambito del territorio amministrato, per le proprie competenze, dalla Provincia autonoma di Trento, la materia dei consorzi fra enti locali e la relativa rappresentanza degli enti partecipanti in seno agli stessi, venne trattata negli artt. 81-85 della L.R. 21 ottobre 1963 n. 29, quindi in parte modificati dall'art. 51 della L.R. 31 marzo 1971 n. 6; venne riportata nel testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984 n. 6/L.

Modalità di istituzione ed estinzione dei consorzi

a) Istituzione

I consorzi fino al T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, se non previsti da norme speciali, erano formalmente costituiti con provvedimento autoritativo. La normativa sanciva che la costituzione di un consorzio fosse approvata con decreto del prefetto, se gli enti appartenevano alla stessa circoscrizione provinciale, o dal ministro per l'interno, se gli enti appartenevano a circoscrizioni provinciali diverse.

Con il T.U. del 1934 elementi costitutivi dei consorzi amministrativi erano:

- una pluralità di soggetti (artt. 156 e segg., T.U. del 1934);
- un comune interesse (art. 156, T.U. del 1934);
- la comune volontà di associarsi (artt. 156 e segg., T.U. del 1934);
- il provvedimento di costituzione (artt. 156 e segg., T.U. del 1934).

Gli enti consorziati potevano deliberare la proroga del consorzio.

Nella Legge 8 giugno 1990 n. 142 la convenzione, tratteggiata nell'art. 24, è l'atto costitutivo del consorzio e deve contenere l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione degli enti fondatori, nonché i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Date le competenze della Provincia autonoma di Trento in materia, per l'art. 81 della L.R. 21 ottobre 1963 n. 29, ripresa nel testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni del 1984, i comuni hanno facoltà di unirsi in consorzi fra di loro o con la Provincia e sono costituiti:

- dalla Giunta provinciale se gli enti appartengono alla stessa Provincia;
- dalla Giunta regionale se gli enti appartengono alle due province di Trento e Bolzano, o se del consorzio

fanno parte una o entrambe le province;

- dal ministro dell'interno se sono interessati enti di altre regioni.

b) Estinzione

L'art. 167 del T.U. del 1934 prevedeva che l'estinzione del consorzio, anche se costituito per disposizione di legge, potesse avvenire per questi motivi:

- scadenza del termine;
- esaurimento del fine;
- volontà dei consorziati.

Un termine per la scadenza del consorzio può anche non essere determinata ed essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutti gli enti consorziati o ad istanza di una parte dei medesimi che rappresentino oltre la metà dei contributi.

Il raggiungimento del fine è causa di cessazione del consorzio (ad esempio la costruzione di una strada o di un acquedotto), come pure l'accertata impossibilità di raggiungimento del fine per il quale il consorzio fu costituito.

Il consorzio può anche cessare per la comune volontà di tutti i consorziati: a tal fine è necessario che tutti gli enti adottino apposita deliberazione ed il provvedimento di estinzione deve essere emanato dalla stessa autorità che ha emesso il provvedimento costitutivo.

La cessazione dei consorzi costituiti volontariamente era dichiarata con decreto del prefetto della provincia in cui aveva sede l'amministrazione consorziale, e poteva anche essere disposta dal prefetto o dal ministro dell'interno, secondo le rispettive competenze.

Seppure non previsto espressamente dalla legge era ammissibile la facoltà di recesso di qualche ente dal consorzio, inoltre i consorzi costituiti d'ufficio potevano cessare d'autorità.

L'art. 166 T.U. del 1934 prevedeva che l'amministrazione consorziale potesse essere sciolta per gravi motivi di ordine pubblico o quando persistesse nella violazione di obblighi imposti per legge. Lo scioglimento, anche in questo caso, era decretato dalla stessa autorità che aveva provveduto all'approvazione o costituzione del consorzio, la quale provvede anche alla nomina di un commissario straordinario. In caso di urgenza, in attesa dello scioglimento, l'amministrazione

del consorzio può essere sospesa e la provvisoria gestione affidata ad un commissario. La nomina dei commissari era competenza dei prefetti.

A seguito della cessazione del consorzio si poneva la questione della liquidazione del patrimonio e per l'evenienza lo statuto poteva contemplare le norme per la ripartizione delle attività e delle passività tra gli enti consorzianti. L'art. 168 del T.U. del 1934 stabiliva che, qualora lo statuto non avesse disposto nulla in proposito, il patrimonio era ripartito tra i singoli enti in proporzione del rispettivo contributo, salvi i diritti dei terzi. La ripartizione poteva essere effettuata con deliberazione del consorzio.

Secondo l'art. 85 della L.R. 21 ottobre 1963 n. 29 (ripresa nel T.U. del 1984) oltre che per le cause contemplate dallo statuto dell'ente, i consorzi cessano per i seguenti motivi:

- scadenza del limite della loro durata;
- raggiungimento dello scopo;
- sopravvenuta impossibilità di raggiungere lo scopo.

Nel caso di consorzi volontari la cessazione può avvenire anche per delibera degli enti consorziati che rappresentano la maggioranza.

Per lo stesso art. 85, alla cessazione il patrimonio consorziale è ripartito fra i singoli enti, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Consorzio sanitario Lavarone-Folgaria fu riconosciuto con Decreto della Prefettura n. 40624 del 18 novembre 1924.

Il consorzio operò fino al 1936, anno in cui, con Decreto prefettizio n. 22663-III del 16 novembre 1936, fu costituito il nuovo Consorzio sanitario di Lavarone-Folgaria-Luserna con sede a Lavarone.

Condizione giuridica

Ente pubblico di natura associativa.

I consorzi danno vita a persone giuridiche pubbliche. Questi non sono enti territoriali: sono enti di natura associativa, con le sole finalità previste nell'atto costitutivo.

Fino all'emanazione della Legge 8 giugno 1990 n. 142 la disciplina dei consorzi fra enti pubblici locali era contenuta essenzialmente negli artt. 156-172 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, che nella fattispecie individuavano i consorzi essenzialmente come associazioni di persone giuridiche, costituiti per il perseguimento di determinati interessi pubblici. Gli artt. 162 e 171 del T.U. li definivano "enti morali", pertanto questi avevano personalità giuridica propria, distinta da quella degli enti che ne facevano parte. Inoltre le precedenti disposizioni di legge, preordinate alla formazione di consorzi per l'espletamento di servizi attinenti a compiti di amministrazione locale, riguardavano alcune specie di enti quali province, comuni, amministrazioni paracomunali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri.

A seguito della Legge 142 del 1990 oggetto della convenzione, ossia dell'atto costitutivo del consorzio, possono essere solo uno o più servizi pubblici, mentre è escluso l'esercizio di funzioni ed anche la realizzazione di opere, quest'ultime, viceversa, possibile oggetto dei consorzi previsti dal T.U. del 1934. La convenzione è emanazione di un consorzio facoltativo, espressione di autonoma decisione associativa, accanto al quale la legge statale può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori.

L'art. 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 si avvale della figura del consorzio potenziandone la struttura, secondo il modello previsto per le aziende speciali di cui all'art. 23: come queste il consorzio è ora da definirsi ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia e di un proprio statuto. Sempre l'art. 25 vieta che tra gli

stessi comuni e province sia costituito più di un consorzio; di converso un consorzio può avere per oggetto l'esercizio di più servizi pubblici.

Nelle province di Trento e Bolzano la riforma introdotta dalla Legge 142 del 1990 è stata parallelamente recepita dalla L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, che all'art. 41 - in un contesto rispecchiante il citato art. 25 della Legge 142 del 1990 - permette ai Comuni, per la gestione associata di uno o più servizi, di costituire non più di un consorzio secondo le norme, in quanto compatibili, previste per le aziende speciali di cui all'art. 45 della stessa L.R.

Funzioni, occupazioni e attività

La costituzione di consorzi per l'espletamento di servizi attinenti a compiti di amministrazione locale è stata prevista in numerose disposizioni legislative. Un cenno particolare meritano i seguenti oggetti:

- istituzione, sistemazione e mantenimento delle strade comunali: Legge 20 marzo 1865 n. 2248 "Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia", All. F "Legge sui lavori pubblici", artt. 39 e 43-50;
- costruzione di cimiteri: R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", artt. 42-45 e 337;
- gestione dei servizi pubblici mediante apposita azienda: T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato con R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 "Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province", artt. 21 e segg.;
- costruzione dei macelli: R.D. 20 dicembre 1928 n. 3298 "Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni", art. 2;
- costruzione di consorzi per la provvista di acqua potabile: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con Legge 13 marzo 1958 n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), art. 19;
- bacini imbriferi montani: Legge 27 dicembre 1953 n. 959 "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici", artt. 1 e segg.;
- formazione dei piani per l'edilizia popolare: Legge 18 aprile 1962 n. 167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare", art. 1;
- servizio di segreteria comunale: Legge 8 giugno 1962 n. 604 "Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali", art. 2;
- servizio di esattoria: T.U. delle imposte dirette approvato con D.P.R. 15 maggio 1963 n. 858 "Approvazione del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette", artt. 11 e segg.;
- vigilanza igienica e la profilassi: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con Legge 13 marzo 1958 n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), art. 33;
- assistenza medico-chirurgica, ostetrica e veterinaria: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con Legge 13 marzo 1958 n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), artt. 63-65;
- profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con Legge 13 marzo 1958 n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), art. 259;
- dispensari delle malattie veneree: Legge 25 luglio 1956 n. 837 "Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree", art. 9.

In seguito al decentramento amministrativo contenuto nel D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ed alla riforma sanitaria operata dalla Legge 29 dicembre 1978 n. 833, molte delle succitate disposizioni hanno cessato di avere efficacia.

Scopo del Consorzio sanitario era quello di provvedere al servizio di assistenza medica nei territori compresi nei due comuni di Lavarone e Folgaria, avvalendosi del servizio di un medico condotto.

Struttura amministrativa

L'art. 158, T.U. della legge comunale e provinciale del 1934 stabiliva che lo statuto doveva contenere i seguenti elementi:

- scopo del consorzio;
- durata del consorzio;
- organi rappresentativi e loro attribuzioni;
- contributo degli enti consorziati;
- sede del consorzio;
- ogni opportuna norma di amministrazione.

Lo statuto del consorzio doveva precisare modalità di nomina e attribuzioni dell'assemblea consorziale, del consiglio direttivo e del presidente.

Nei consorzi uno degli enti associati svolgeva le funzioni di "capo consorzio"; pertanto alcune attività come le funzioni di segretario o il servizio di cassa erano svolte rispettivamente dal segretario e dal tesoriere del Comune capo consorzio.

Secondo l'art. 159 del T.U. del 1934 ogni consorzio doveva avere:

- l'assemblea consorziale, composta dai rappresentanti nominati dai consigli dei vari enti che costituivano il consorzio secondo i criteri sanciti dall'art. 161 T.U. 1934, le cui attribuzioni dovevano essere indicate nello statuto, e tra le quali figuravano: nominare e licenziare gli impiegati; deliberare il bilancio di previsione e il conto consuntivo di ogni esercizio; deliberare i regolamenti organici e di servizio per il funzionamento dei servizi e del personale; deliberare i provvedimenti di straordinaria amministrazione ossia gli affari che interessano il consorzio e che non siano attribuiti al consiglio direttivo e al presidente;
- il consiglio direttivo, eletto dall'assemblea e la cui composizione e le attribuzioni dovevano essere specificate nello statuto; era l'organo esecutivo del consorzio, al quale, tra l'altro, spettava: formare e sottoporre all'approvazione dell'assemblea i regolamenti organici e di servizio, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, provvedere al riparto delle spese tra i consorziati, secondo i coefficienti stabiliti dallo statuto, provvedere alla ordinaria amministrazione del consorzio, controllare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale, stabilire la data di convocazione dell'assemblea generale;
- il presidente, per il quale lo statuto doveva precisare le modalità di nomina e le competenze ad integrazione dei seguenti compiti: firmare gli atti, rappresentare il consorzio sovrintendere al personale ed ai servizi, inviare la convocazione dell'assemblea generale e determinare l'ordine degli argomenti da trattare, presiedere l'assemblea generale ed il consiglio direttivo, eseguire le deliberazioni adottate, provvedere a quanto è necessario per il funzionamento del consorzio e per il buon andamento dei servizi;
- il segretario, nominato dall'assemblea;
- il personale componente la struttura, per la tenuta della contabilità e per il lavoro d'ufficio.

Nella riforma dell'ordinamento comunale operata dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142, ripresa dalla L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, lo statuto determina le regole di funzionamento del consorzio, nei limiti derivanti dalla convenzione e da quanto la legge detta in materia di organi dell'ente e relative competenze.

Gli organi indicati dall'art. 25 sono:

- l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, chiamata ad approvare gli atti fondamentali previsti dallo statuto come l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, i programmi di interventi e piani finanziari, le tariffe dei servizi e l'accensione di mutui;
- il consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea, le cui competenze sono indicate nello statuto;
- il presidente, al quale spettano compiti di rappresentanza dell'ente e quelli affidatigli dallo statuto;
- il direttore, con la responsabilità gestionale dell'ente.

Il Consorzio sanitario era composto dall'assemblea e dalla rappresentanza.

Contesto generale

L'art. 165 del T.U. del 1934 disponeva che nel controllo dei consorzi, per quanto riguardava le loro funzioni e deliberazioni, la finanza e la contabilità, la vigilanza e tutela governativa, si applicassero le norme stabilite per la provincia, se si trattava di consorzi dei quali la provincia faceva parte o, altrimenti, le norme stabilite per il comune consorziato che contava il maggior numero di abitanti, o per il comune capoluogo di provincia, se questo faceva parte del consorzio.

Fino allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige del 1948, la vigilanza e la tutela governativa erano esercitate dal prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa; inoltre la giurisdizione contabile nei riguardi dei consorzi interprovinciali era esercitata dal consiglio di prefettura competente sul territorio dove aveva sede l'amministrazione consorziale.

Come previsto al punto 5 dell'art. 48 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige del 1948 e parimenti riportato al punto 5 dell'art. 54 del secondo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige del 1972, la vigilanza e la tutela sui consorzi, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge, spetta alla Giunta provinciale.

A seconda dei temi trattati i consorzi avevano ed hanno rapporti con gli uffici statali, regionali e provinciali competenti in materia.

Il Consorzio medico aveva relazioni con la Prefettura della Venezia Tridentina e con la Prefettura di Trento poi.

Fonti normative

Legge 20 marzo 1865, n.2248 All.F "Legge sui lavori pubblici"

Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, "che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale".

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9 "con cui si estendono alle nuove provincie la legge ed il regolamento comunale e provinciale"

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale"

Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie

Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale"

Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie"
Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"
Legge 10 febbraio 1953, n. 62 "Costituzione e funzionamento degli organi regionali"
Legge 25 luglio 1956, n.837 "Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree"
Legge 13 marzo 1958, n. 296, "Costituzione del Ministero della sanità"
Legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, Ordinamento dei comuni
Legge regionale 31 marzo 1971, n.6 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1963 n.29, contenente norme sull'ordinamento dei comuni"
Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
Legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del Servizio sanitario nazionale"
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L " Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni"
Legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali"

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Il profilo storico-istituzionale riprende per la parte generale l'elaborato di Carlo CURTOLO citato in bibliografia.

Bibliografia

Agenda dei Comuni 1988, Caparrini, Firenze, 1987

Agenda dei Comuni 1992, Caparrini, Firenze, 1991

ANDREATTA G., PACE S., La provincia autonoma di Trento: itinerario nell'autonomia. 2. ed. riveduta ed ampliata Trento, Saturnia, 1981

CURTOLO C., (a cura di), Profilo istituzionale di un consorzio tipo per servizi o uffici fra enti locali della Provincia autonoma di Trento, in base alla legislazione italiana (dal 1923). Modello organizzato secondo le norme ISAAR (CPF). Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 2003

GIUFFRÈ' (editore), Enciclopedia del diritto, Milano, 1958

fondo A12

Consorzio sanitario di Lavarone - Folgaria, Lavarone, 1924 - 1935 (con docc. dal 1919)

busta 1

Soggetti produttori

Consorzio sanitario di Lavarone e Folgaria, 1924 novembre 18 - 1936 novembre 16

Contenuto

L'archivio del Consorzio sanitario di Lavarone-Folgaria costituisce archivio aggregato a quello del comune ed è formato dalle deliberazioni degli organi del consorzio e dal carteggio.

Sono inoltre presenti alcuni atti di periodo austriaco del Circondario sanitario di Lavarone, della Giunta sanitaria di Lavarone e del medico condotto precedenti alla formazione del consorzio.

È aggregato di:

Fondo Comune di Lavarone

serie 1

Deliberazioni dell'assemblea consorziale (originali), 1933 - 1934

Contenuto

La serie conserva tre deliberazioni della rappresentanza consorziale in originale.

A12. 1. n. 1. b. 1

Verbali di deliberazione dall'assemblea consorziale

1933-1934

Fascicolo

serie 2

Deliberazioni della rappresentanza consorziale (originali e copie), 1934 - 1935

Contenuto

La serie conserva tre deliberazioni della rappresentanza consorziale in originale e una in copia.

A12. 2. n. 2. b. 1

Verbali di deliberazione della rappresentanza consorziale

1934-1935

Fascicolo

serie 3

Carteggio ed atti, 1919 - 1935

Contenuto

La serie conserva il carteggio del Consorzio sanitario di Lavarone-Folgaria e gli atti di periodo austriaco della Giunta sanitaria di Lavarone e del medico condotto.

A12. 3. n. 3. b. 1

Carteggio ed atti

1919-1935

Carteggio del Consorzio sanitario di Lavarone-Folgaria (1924-1935), atti della Giunta sanitaria (1919-1924) di Lavarone e del medico condotto.

Si segnala:

- "Protocollo esibiti della Giunta Sanitaria", 1921-1922.

Fascicolo

Ente

Consorzio sanitario di Lavarone e Luserna

1954 - [1962 novembre 16]

Luoghi

Lavarone (TN)

Archivi prodotti

Fondo Consorzio sanitario di Lavarone - Folgaria - Luserna poi Lavarone - Luserna, 01/01/1936 - 31/12/1962

Storia

Nell'ordinamento italiano l'origine dei consorzi amministrativi tra enti pubblici territoriali risale ai testi unici delle leggi per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia del 1865 e 1889, che tuttavia non ne delineavano chiaramente la figura giuridica e non ne disciplinavano compiutamente le modalità di costituzione e di funzionamento.

Con il trattato di St. Germain del 10 settembre 1919 venne sancita l'annessione del Trentino all'Italia e con il R.D. 11 gennaio 1923 n. 9 venne esteso alle nuove province l'ordinamento comunale italiano che disciplinava anche i consorzi, mentre l'ordinamento comunale austriaco cessò definitivamente di essere in vigore.

Il soggetto consorziale trovò una successiva sistemazione con il R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (con il quale veniva riformato il T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n. 148), poi ulteriormente nel T.U. della legge comunale e provinciale emanato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383.

Nel T.U. del 1934 i consorzi erano distinti in facoltativi, obbligatori e coattivi, a seconda che la loro costituzione fosse il risultato della libera determinazione degli enti che li costituivano (la costituzione dei consorzi volontari fra enti pubblici territoriali era approvata, salve le disposizioni di specie dettate per alcuni tipi di consorzi, con decreto del prefetto o con decreto del ministro dell'interno, se gli enti appartenevano a circoscrizioni provinciali diverse), fosse imposta dalla legge oppure discendesse da un atto dell'autorità amministrativa.

Infine la Legge 8 giugno 1990 n. 142, che risistema e innova le forme di cooperazione tra comuni, province e regioni, prevede all'art. 25 la figura del consorzio (tra comuni e province, non altri enti locali).

Per lo statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige la competenza in materia di ordinamento dei comuni, nel cui ambito è inserita la disciplina dei consorzi tra enti pubblici, viene attribuita alla Regione stessa.

Nell'ambito del territorio amministrato, per le proprie competenze, dalla Provincia autonoma di Trento, la materia dei consorzi fra enti locali e la relativa rappresentanza degli enti partecipanti in seno agli stessi, venne trattata negli artt. 81-85 della L.R. 21 ottobre 1963 n. 29, quindi in parte modificati dall'art. 51 della L.R. 31 marzo 1971 n. 6, e venne riportata nel testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984 n. 6/L.

Modalità di istituzione ed estinzione dei consorzi

a) Istituzione

I consorzi fino al T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, se non previsti da norme speciali, erano formalmente costituiti con provvedimento autoritativo. La normativa sanciva che la costituzione di un consorzio fosse

approvata con decreto del prefetto, se gli enti appartenevano alla stessa circoscrizione provinciale, o dal ministro per l'interno, se gli enti appartenevano a circoscrizioni provinciali diverse.

Con il T.U. del 1934 elementi costitutivi dei consorzi amministrativi erano:

- una pluralità di soggetti (artt. 156 e segg., T.U. del 1934);
- un comune interesse (art. 156, T.U. del 1934);
- la comune volontà di associarsi (artt. 156 e segg., T.U. del 1934);
- il provvedimento di costituzione (artt. 156 e segg., T.U. del 1934).

Gli enti consorziati potevano deliberare la proroga del consorzio.

Nella Legge 8 giugno 1990 n. 142 la convenzione, tratteggiata nell'art. 24, è l'atto costitutivo del consorzio e deve contenere l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione degli enti fondatori, nonché i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Date le competenze della Provincia autonoma di Trento in materia, per l'art. 81 della L.R. 21 ottobre 1963 n. 29, ripresa nel testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni del 1984, i comuni hanno facoltà di unirsi in consorzi fra di loro o con la Provincia e sono costituiti:

- dalla Giunta provinciale se gli enti appartengono alla stessa Provincia;
- dalla Giunta regionale se gli enti appartengono alle due province di Trento e Bolzano, o se del consorzio fanno parte una o entrambe le province;
- dal ministro dell'interno se sono interessati enti di altre regioni.

b) Estinzione

L'art. 167 del T.U. del 1934 prevedeva che l'estinzione del consorzio, anche se costituito per disposizione di legge, potesse avvenire per questi motivi:

- scadenza del termine;
- esaurimento del fine;
- volontà dei consorziati.

Un termine per la scadenza del consorzio può anche non essere determinata ed essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutti gli enti consorziati o ad istanza di una parte dei medesimi che rappresentino oltre la metà dei contributi.

Il raggiungimento del fine è causa di cessazione del consorzio (ad esempio la costruzione di una strada o di un acquedotto), come pure l'accertata impossibilità di raggiungimento del fine per il quale il consorzio fu costituito.

Il consorzio può anche cessare per la comune volontà di tutti i consorziati: a tal fine è necessario che tutti gli enti adottino apposita deliberazione ed il provvedimento di estinzione deve essere emanato dalla stessa autorità che ha emesso il provvedimento costitutivo.

La cessazione dei consorzi costituiti volontariamente era dichiarata con decreto del prefetto della provincia in cui aveva sede l'amministrazione consorziale, e poteva anche essere disposta dal prefetto o dal ministro dell'interno, secondo le rispettive competenze.

Seppure non previsto espressamente dalla legge era ammissibile la facoltà di recesso di qualche ente dal consorzio, inoltre i consorzi costituiti d'ufficio potevano cessare d'autorità.

L'art. 166 del T.U. del 1934 prevedeva che l'amministrazione consorziale potesse essere sciolta per gravi motivi di ordine pubblico o quando persistesse nella violazione di obblighi imposti per legge. Lo scioglimento, anche in questo caso, era decretato dalla stessa autorità che aveva provveduto all'approvazione o costituzione del consorzio, la quale

provvede anche alla nomina di un commissario straordinario. In caso di urgenza, in attesa dello scioglimento, l'amministrazione del consorzio può essere sospesa e la provvisoria gestione affidata ad un commissario. La nomina dei commissari era competenza dei prefetti.

A seguito della cessazione del consorzio si poneva la questione della liquidazione del patrimonio e per l'evenienza lo statuto poteva contemplare le norme per la ripartizione delle attività e delle passività tra gli enti consorzianti. L'art. 168 del T.U. del 1934 stabiliva che, qualora lo statuto non avesse disposto nulla in proposito, il patrimonio era ripartito tra i singoli enti in proporzione del rispettivo contributo, salvi i diritti dei terzi. La ripartizione poteva essere effettuata con deliberazione del consorzio.

Secondo l'art. 85 della L.R. 21 ottobre 1963 n. 29 (ripresa nel T.U. del 1984), oltre che per le cause contemplate dallo statuto dell'ente, i consorzi cessano per i seguenti motivi:

- scadenza del limite della loro durata;
- raggiungimento dello scopo;
- sopravvenuta impossibilità di raggiungere lo scopo.

Nel caso di consorzi volontari la cessazione può avvenire anche per delibera degli enti consorziati che rappresentano la maggioranza.

Per lo stesso art. 85 alla cessazione il patrimonio consorziale è ripartito fra i singoli enti, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Consorzio sanitario venne costituito nel 1954, contemporaneamente alla creazione di una nuova condotta medica per il solo paese di Folgaria e allo scioglimento, alla fine del 1954 (in seguito al parere favorevole della Giunta provinciale del 3 settembre 1954), del Consorzio sanitario di Lavarone-Folgaria-Luserna.

La prima attestazione del consorzio è una delibera del 13 gennaio 1955.

L'ultima attestazione di esistenza del consorzio è una deliberazione della rappresentanza consorziale del 16 novembre 1962.

Condizione giuridica

Ente pubblico di natura associativa.

I consorzi danno vita a persone giuridiche pubbliche. Essi non sono enti territoriali: sono enti di natura associativa, con le sole finalità previste nell'atto costitutivo.

Fino all'emanazione della Legge 8 giugno 1990 n. 142 la disciplina dei consorzi fra enti pubblici locali era contenuta essenzialmente negli artt. 156-172 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, che nella fattispecie individuavano i consorzi essenzialmente come associazioni di persone giuridiche, costituiti per il perseguimento di determinati interessi pubblici. Gli artt. 162 e 171 del T.U. li definivano "enti morali", pertanto questi avevano personalità giuridica propria, distinta da quella degli enti che ne facevano parte. Inoltre le precedenti disposizioni di legge, preordinate alla formazione di consorzi per l'espletamento di servizi attinenti a compiti di amministrazione locale, riguardavano alcune specie di enti quali province, comuni, amministrazioni paracomunali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri.

A seguito della Legge 142 del 1990, oggetto della convenzione, ossia dell'atto costitutivo del consorzio, possono essere solo uno o più servizi pubblici, mentre è escluso l'esercizio di funzioni ed anche la realizzazione di opere, quest'ultime, viceversa, possibile oggetto dei consorzi previsti dal T.U. del 1934.

La convenzione è emanazione di un consorzio facoltativo, espressione di autonoma decisione associativa, accanto al quale la legge statale può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori.

L'art. 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 si avvale della figura del consorzio potenziandone la struttura, secondo il modello previsto per le aziende speciali di cui all'art. 23: come queste il consorzio è ora da definirsi ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia e di un proprio statuto. Sempre l'art. 25 vieta che tra stessi comuni e province sia costituito più di un consorzio; di converso un consorzio può avere per oggetto l'esercizio di più servizi pubblici.

Nelle province di Trento e Bolzano la riforma introdotta dalla Legge 142 del 1990 è stata parallelamente recepita dalla L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, che all'art. 41, in un contesto rispecchiante il citato art. 25 della Legge 142 del 1990, permette ai comuni, per la gestione associata di uno o più servizi, di costituire non più di un consorzio secondo le norme, in quanto compatibili, previste per le aziende speciali di cui all'art. 45 della stessa L.R.

Funzioni, occupazioni e attività

La costituzione di consorzi per l'espletamento di servizi attinenti a compiti di amministrazione locale è stata prevista in numerose disposizioni legislative. Un cenno particolare meritano i seguenti oggetti:

- costituzione, sistemazione e mantenimento delle strade comunali: Legge 20 marzo 1865 n. 2248 "Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia", All. F "Legge sui lavori pubblici", artt. 39 e 43-50;
- costruzione di cimiteri: R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", artt. 42-45 e 337;
- gestione dei servizi pubblici mediante apposita azienda: T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 "Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province", artt. 21 e segg.;
- costruzione dei macelli: R.D. 20 dicembre 1928 n. 3298 "Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni", art. 2;
- costruzione di consorzi per la provvista di acqua potabile: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con Legge 13 marzo 1958 n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), art. 19;
- bacini imbriferi montani: Legge 27 dicembre 1953 n. 959 "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici", artt. 1 e segg.;
- formazione dei piani per l'edilizia popolare: Legge 18 aprile 1962 n. 167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare", art. 1;
- servizio di segreteria comunale: Legge 8 giugno 1962 n. 604 "Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali", art. 2;
- servizio di esattoria: T.U. delle imposte dirette approvato con D.P.R. 15 maggio 1963 n. 858 "Approvazione del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette", artt. 11 e segg.;
- vigilanza igienica e profilassi: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con Legge 13 marzo 1958 n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), art. 33;
- assistenza medico-chirurgica, ostetrica e veterinaria: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con Legge 13 marzo 1958 n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), artt. 63-65;

- profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con Legge 13 marzo 1958 n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), art. 259;

- dispensari delle malattie veneree: Legge 25 luglio 1956 n. 837 " Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree ", art. 9;

In seguito al decentramento amministrativo contenuto nel D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ed alla riforma sanitaria operata dalla Legge 29 dicembre 1978 n. 833, molte delle succitate disposizioni hanno cessato di avere efficacia.

Scopo del Consorzio sanitario era quello di provvedere al servizio di assistenza medica nei territori compresi nei due comuni di Lavarone e Luserna, avvalendosi del servizio di un medico condotto.

Struttura amministrativa

L'art. 158 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934 stabiliva che lo statuto doveva contenere i seguenti elementi:

- scopo del consorzio;
- durata del consorzio;
- organi rappresentativi e loro attribuzioni;
- contributo degli enti consorziati;
- sede del consorzio;
- ogni opportuna norma di amministrazione.

Lo statuto del consorzio doveva precisare modalità di nomina e attribuzioni dell'assemblea consorziale, del consiglio direttivo e del presidente.

Nei consorzi uno degli enti associati svolgeva le funzioni di "capo consorzio"; pertanto alcune attività come le funzioni di segretario o il servizio di cassa erano svolte rispettivamente dal segretario e dal tesoriere del comune capoconsorzio.

Secondo l'art. 159 del T.U. del 1934 ogni consorzio doveva avere:

- l'assemblea consorziale, composta dai rappresentanti nominati dai consigli dei vari enti che costituivano il consorzio secondo i criteri sanciti dall'art. 161 del T.U. 1934, le cui attribuzioni dovevano essere indicate nello statuto, e tra le quali figuravano: nominare e licenziare gli impiegati; deliberare il bilancio di previsione e il conto consuntivo di ogni esercizio; deliberare i regolamenti organici e di servizio per il funzionamento dei servizi e del personale; deliberare i provvedimenti di straordinaria amministrazione ossia gli affari che interessano il consorzio e che non siano attribuiti al consiglio direttivo e al presidente;
- il consiglio direttivo, eletto dall'assemblea e la cui composizione e le attribuzioni dovevano essere specificate nello statuto; era l'organo esecutivo del consorzio, al quale, tra l'altro, spettava: formare e sottoporre all'approvazione dell'assemblea i regolamenti organici e di servizio, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, provvedere al riparto delle spese tra i consorziati, secondo i coefficienti stabiliti dallo statuto, provvedere alla ordinaria amministrazione del consorzio, controllare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale, stabilire la data di convocazione dell'assemblea generale;
- il presidente, per il quale lo statuto doveva precisare le modalità di nomina e le competenze ad integrazione dei seguenti compiti: firmare gli atti, rappresentare il consorzio

sovrintendere al personale ed ai servizi, inviare la convocazione dell'assemblea generale e determinare l'ordine degli argomenti da trattare, presiedere l'assemblea generale ed il consiglio direttivo, eseguire le deliberazioni adottate, provvedere a quanto è necessario per il funzionamento del consorzio e per il buon andamento dei servizi;

- il segretario, nominato dall'assemblea;

- il personale componente la struttura, per la tenuta della contabilità e per il lavoro d'ufficio.

Nella riforma dell'ordinamento comunale operata dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142, ripresa dalla L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, lo statuto determina le regole di funzionamento del consorzio, nei limiti derivanti dalla convenzione e da quanto la legge detta in materia di organi dell'ente e relative competenze.

Gli organi indicati dall'art. 25 sono:

- l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, chiamata ad approvare gli atti fondamentali previsti dallo statuto come l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, i programmi di interventi e piani finanziari, le tariffe dei servizi e l'accensione di mutui;

- il consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea, le cui competenze sono indicate nello statuto;

- il presidente, al quale spettano compiti di rappresentanza dell'ente e quelli affidatigli dallo statuto;

- il direttore, con la responsabilità gestionale dell'ente.

L'amministrazione del Consorzio sanitario era retta da un'assemblea e da un consiglio direttivo.

Contesto generale

L'art. 165 del T.U. del 1934 disponeva che nel controllo dei consorzi, per quanto riguardava le loro funzioni e deliberazioni, la finanza e la contabilità, la vigilanza e tutela governativa, si applicassero le norme stabilite per la provincia, se si trattava di consorzi dei quali la provincia faceva parte o, altrimenti, le norme stabilite per il comune consorziato che contava il maggior numero di abitanti, o per il comune capoluogo di provincia, se questo faceva parte del consorzio.

Fino allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige del 1948 la vigilanza e la tutela governativa erano esercitate dal prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa; inoltre la giurisdizione contabile nei riguardi dei consorzi interprovinciali era esercitata dal consiglio di prefettura competente sul territorio dove aveva sede l'amministrazione consorziale.

Come previsto al punto 5 dell'art. 48 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige del 1948 e parimenti riportato al punto 5 dell'art. 54 del secondo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige del 1972, la vigilanza e la tutela sui consorzi, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge, spetta alla Giunta provinciale.

A seconda dei temi trattati i consorzi avevano ed hanno rapporti con gli uffici statali, regionali e provinciali competenti in materia.

Fonti normative

Legge 20 marzo 1865, n.2248 All.F "Legge sui lavori pubblici"

Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, "che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale".

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9 "con cui si estendono alle nuove provincie la legge ed il regolamento comunale e provinciale"

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale"

Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie

Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale"

Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie"

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"

Legge 10 febbraio 1953, n. 62 "Costituzione e funzionamento degli organi regionali"

Legge 25 luglio 1956, n.837 "Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree"

Legge 13 marzo 1958, n. 296, "Costituzione del Ministero della sanità"

Legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, Ordinamento dei comuni

Legge regionale 31 marzo 1971, n.6 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1963 n.29, contenente norme sull'ordinamento dei comuni"

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del Servizio sanitario nazionale"

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L " Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni"

Legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali"

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Il profilo storico-istituzionale riprende per la parte generale l'elaborato di Carlo CURTOLO citato in bibliografia.

Bibliografia

Agenda dei Comuni 1988, Caparrini, Firenze, 1987

Agenda dei Comuni 1992, Caparrini, Firenze, 1991

ANDREATTA G., PACE S., La provincia autonoma di Trento: itinerario nell'autonomia. 2. ed. riveduta ed ampliata Trento, Saturnia, 1981

CURTOLO C., (a cura di), Profilo istituzionale di un consorzio tipo per servizi o uffici fra enti locali della Provincia autonoma di Trento, in base alla legislazione italiana (dal 1923). Modello organizzato secondo le norme ISAAR (CPF). Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 2003

GIUFFRÈ' (editore), Enciclopedia del diritto, Milano, 1958

Ente

Consorzio sanitario di Lavarone, Folgaria e Luserna

1936 aprile 4 - [1954 ottobre 10]

Luoghi

Lavarone (TN)

Archivi prodotti

Fondo Consorzio sanitario di Lavarone - Folgaria - Luserna poi Lavarone - Luserna, 01/01/1936 - 31/12/1962

Storia

Nell'ordinamento italiano l'origine dei consorzi amministrativi tra enti pubblici territoriali risale ai testi unici delle leggi per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia del 1865 e 1889, che tuttavia non ne delineavano chiaramente la figura giuridica e non ne disciplinavano compiutamente le modalità di costituzione e di funzionamento.

Con il trattato di St. Germain del 10 settembre 1919 venne sancita l'annessione del Trentino all'Italia e con il R.D. 11 gennaio 1923 n. 9 venne esteso alle nuove province l'ordinamento comunale italiano che disciplinava anche i consorzi, mentre l'ordinamento comunale austriaco cessò definitivamente di essere in vigore.

Il soggetto consorziale trovò una successiva sistemazione con il R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (con il quale veniva riformato il T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n. 148), poi ulteriormente nel T.U. della legge comunale e provinciale emanato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383.

Nel T.U. del 1934 i consorzi erano distinti in facoltativi, obbligatori e coattivi, a seconda che la loro costituzione fosse il risultato della libera determinazione degli enti che li costituivano (la costituzione dei consorzi volontari fra enti pubblici territoriali era approvata, salve le disposizioni di specie dettate per alcuni tipi di consorzi, con decreto del prefetto o con decreto del ministro dell'interno, se gli enti appartenevano a circoscrizioni provinciali diverse), fosse imposta dalla legge oppure discendesse da un atto dell'autorità amministrativa.

Infine la Legge 8 giugno 1990 n. 142, che risistema e innova le forme di cooperazione tra comuni, province e regioni, prevede all'art. 25 la figura del consorzio (tra comuni e province, non altri enti locali).

Per lo statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige la competenza in materia di ordinamento dei comuni, nel cui ambito è inserita la disciplina dei consorzi tra enti pubblici, viene attribuita alla Regione stessa. Nell'ambito del territorio amministrato, per le proprie competenze, dalla Provincia autonoma di Trento, la materia dei consorzi fra enti locali e la relativa rappresentanza degli enti partecipanti in seno agli stessi, venne trattata negli artt. 81-85 della L.R. 21 ottobre 1963 n. 29, quindi in parte modificati dall'art. 51 della L.R. 31 marzo 1971 n. 6, e venne riportata nel testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984 n. 6/L.

Modalità di istituzione ed estinzione dei consorzi

a) Istituzione

I consorzi fino al T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, se non previsti da norme speciali, erano formalmente costituiti con provvedimento autoritativo. La normativa sanciva che la costituzione di un consorzio fosse approvata con decreto del prefetto, se gli enti appartenevano alla stessa circoscrizione provinciale, o dal ministro per l'interno, se gli enti appartenevano a circoscrizioni provinciali diverse.

Con il T.U. del 1934 elementi costitutivi dei consorzi amministrativi erano:

- una pluralità di soggetti (artt. 156 e segg., T.U. del 1934);
- un comune interesse (art. 156, T.U. del 1934);
- la comune volontà di associarsi (artt. 156 e segg., T.U. del 1934);
- il provvedimento di costituzione (artt. 156 e segg., T.U. del 1934).

Gli enti consorziati potevano deliberare la proroga del consorzio.

Nella Legge 8 giugno 1990 n. 142 la convenzione, tratteggiata nell'art. 24, è l'atto costitutivo del consorzio e deve contenere l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione degli enti fondatori, nonché i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Date le competenze della Provincia autonoma di Trento in materia, per l'art. 81 della L.R. 21 ottobre 1963 n. 29, ripresa nel testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni del 1984, i comuni hanno facoltà di unirsi in consorzi fra di loro o con la Provincia e sono costituiti:

- dalla Giunta provinciale se gli enti appartengono alla stessa provincia;
- dalla Giunta regionale se gli enti appartengono alle due province di Trento e Bolzano, o se del consorzio fanno parte una o entrambe le province;
- dal ministro dell'interno se sono interessati enti di altre regioni.

b) Estinzione

L'art. 167 del T.U. del 1934 prevedeva che l'estinzione del consorzio, anche se costituito per disposizione di legge, potesse avvenire per questi motivi:

- scadenza del termine;
- esaurimento del fine;
- volontà dei consorziati.

Un termine per la scadenza del consorzio può anche non essere determinata ed essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutti gli enti consorziati o ad istanza di una parte dei medesimi che rappresentino oltre la metà dei contributi.

Il raggiungimento del fine è causa di cessazione del consorzio (ad esempio la costruzione di una strada o di un acquedotto), come pure l'accertata impossibilità di raggiungimento del fine per il quale il consorzio fu costituito.

Il consorzio può anche cessare per la comune volontà di tutti i consorziati: a tal fine è necessario che tutti gli enti adottino apposita deliberazione ed il provvedimento di estinzione deve essere emanato dalla stessa autorità che ha emesso il provvedimento costitutivo.

La cessazione dei consorzi costituiti volontariamente era dichiarata con decreto del prefetto della provincia in cui aveva sede l'amministrazione consorziale, e poteva anche essere disposta dal prefetto o dal ministro dell'interno, secondo le rispettive competenze.

Seppure non previsto espressamente dalla legge era ammissibile la facoltà di recesso di qualche ente dal consorzio, inoltre i consorzi costituiti d'ufficio potevano cessare d'autorità.

L'art. 166 del T.U. del 1934 prevedeva che l'amministrazione consorziale potesse essere sciolta per gravi motivi di ordine pubblico o quando persistesse nella violazione di obblighi imposti per legge. Lo scioglimento, anche in questo caso, era decretato dalla stessa autorità che aveva provveduto all'approvazione o costituzione del consorzio, la quale provvede anche alla nomina di un commissario straordinario. In caso di urgenza, in attesa dello scioglimento,

l'amministrazione del consorzio può essere sospesa e la provvisoria gestione affidata ad un commissario. La nomina dei commissari era competenza dei prefetti.

A seguito della cessazione del consorzio si poneva la questione della liquidazione del patrimonio e per l'evenienza lo statuto poteva contemplare le norme per la ripartizione delle attività e delle passività tra gli enti consorzianti. L'art. 168 del T.U. del 1934 stabiliva che, qualora lo statuto non avesse disposto nulla in proposito, il patrimonio era ripartito tra i singoli enti in proporzione del rispettivo contributo, salvi i diritti dei terzi. La ripartizione poteva essere effettuata con deliberazione del consorzio.

Secondo l'art. 85 della L.R. 21 ottobre 1963 n. 29 (ripresa nel T.U. del 1984), oltre che per le cause contemplate dallo statuto dell'ente, i consorzi cessano per i seguenti motivi:

- scadenza del limite della loro durata;
- raggiungimento dello scopo;
- sopravvenuta impossibilità di raggiungere lo scopo.

Nel caso di consorzi volontari la cessazione può avvenire anche per delibera degli enti consorziati che rappresentano la maggioranza.

Per lo stesso art. 85 alla cessazione il patrimonio consorziale è ripartito fra i singoli enti, fatti salvi i diritti dei terzi.

Con deliberazione n. 15 del 4 aprile 1936 del podestà di Lavarone si determinava la costituzione del Consorzio sanitario di Lavarone-Folgaria-Luserna con sede a Lavarone; con Decreto prefettizio n. 22663-III del 16 novembre 1936 veniva approvato lo statuto del consorzio.

La prima attestazione dell'attività dell'ente è la deliberazione dell'assemblea consorziale del 1937 giugno 26 con cui si approvano lo statuto e si delibera riguardo al consiglio direttivo.

Il consorzio venne sciolto alla fine del 1954 (a seguito del parere favorevole della Giunta provinciale del 3 settembre 1954) contemporaneamente alla costituzione di una nuova condotta medica per il solo paese di Folgaria e alla costituzione del nuovo Consorzio sanitario di Lavarone-Luserna.

L'ultima attestazione di esistenza del consorzio è una deliberazione della rappresentanza consorziale del 10 ottobre 1954.

Condizione giuridica

Ente pubblico di natura associativa.

I consorzi danno vita a persone giuridiche pubbliche. Questi non sono enti territoriali: sono enti di natura associativa, con le sole finalità previste nell'atto costitutivo.

Fino all'emanazione della Legge 8 giugno 1990 n. 142 la disciplina dei consorzi fra enti pubblici locali era contenuta essenzialmente negli artt. 156-172 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, che nella fattispecie individuavano i consorzi essenzialmente come associazioni di persone giuridiche, costituiti per il perseguimento di determinati interessi pubblici. Gli artt. 162 e 171 del T.U. li definivano "enti morali", pertanto questi avevano personalità giuridica propria, distinta da quella degli enti che ne facevano parte. Inoltre le precedenti disposizioni di legge, preordinate alla formazione di consorzi per l'espletamento di servizi attinenti a compiti di amministrazione locale, riguardavano alcune specie di enti quali province, comuni, amministrazioni paracomunali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri.

A seguito della Legge 142 del 1990 oggetto della convenzione, ossia dell'atto costitutivo del consorzio, possono essere solo uno o più servizi pubblici, mentre è escluso l'esercizio di funzioni ed anche la realizzazione di opere, quest'ultime, viceversa, possibile oggetto dei consorzi previsti dal T.U. del 1934.

La convenzione è emanazione di un consorzio facoltativo, espressione di autonoma decisione associativa, accanto al quale la legge statale può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori.

L'art. 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 si avvale della figura del consorzio potenziandone la struttura, secondo il modello previsto per le aziende speciali di cui all'art. 23: come queste il consorzio è ora da definirsi ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia e di un proprio statuto. Sempre l'art. 25 vieta che tra stessi comuni e province sia costituito più di un consorzio; di converso un consorzio può avere per oggetto l'esercizio di più servizi pubblici.

Nelle province di Trento e Bolzano la riforma introdotta dalla Legge 142 del 1990 è stata parallelamente recepita dalla L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, che all'art. 41, in un contesto rispecchiante il citato art. 25 della Legge 142 del 1990, permette ai comuni, per la gestione associata di uno o più servizi, di costituire non più di un consorzio secondo le norme, in quanto compatibili, previste per le aziende speciali di cui all'art. 45 della stessa L.R.

Con Decreto prefettizio n. 22663-III del 16 novembre 1936 veniva approvato lo statuto del Consorzio sanitario.

Funzioni, occupazioni e attività

La costituzione di consorzi per l'espletamento di servizi attinenti a compiti di amministrazione locale è stata prevista in numerose disposizioni legislative. Un cenno particolare meritano i seguenti oggetti:

- costituzione, sistemazione e mantenimento delle strade comunali: Legge 20 marzo 1865 n. 2248 "Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia", All. F "Legge sui lavori pubblici", artt. 39 e 43-50;
- costruzione di cimiteri: R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", artt. 42-45 e 337;
- gestione dei servizi pubblici mediante apposita azienda: T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 "Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province", artt. 21 e segg.;
- costruzione dei macelli: R.D. 20 dicembre 1928 n. 3298 "Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni", art. 2;
- costruzione di consorzi per la provvista di acqua potabile: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con Legge 13 marzo 1958 n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), art. 19;
- bacini imbriferi montani: Legge 27 dicembre 1953 n. 959 "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici", artt. 1 e segg.;
- formazione dei piani per l'edilizia popolare: Legge 18 aprile 1962 n. 167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare", art. 1;
- servizio di segreteria comunale: Legge 8 giugno 1962 n. 604 "Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali", art. 2;
- servizio di esattoria: T.U. delle imposte dirette approvato con D.P.R. 15 maggio 1963 n. 858 "Approvazione del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette", artt. 11 e segg.;

- vigilanza igienica e profilassi: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con Legge 13 marzo 1958 n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), art. 33;
- assistenza medico-chirurgica, ostetrica e veterinaria: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con Legge 13 marzo 1958 n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), artt. 63-65;
- profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con Legge 13 marzo 1958 n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), art. 259;
- dispensari delle malattie veneree: Legge 25 luglio 1956 n. 837 "Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree", art. 9;

In seguito al decentramento amministrativo contenuto nel D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ed alla riforma sanitaria operata dalla Legge 29 dicembre 1978 n. 833, molte delle succitate disposizioni hanno cessato di avere efficacia.

Scopo del Consorzio sanitario era quello di provvedere al servizio di assistenza medica nei territori compresi nei tre comuni di Lavarone, Folgaria e Luserna, avvalendosi del servizio di un medico condotto.

Struttura amministrativa

L'art. 158 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934 stabiliva che lo statuto doveva contenere i seguenti elementi:

- scopo del consorzio;
- durata del consorzio;
- organi rappresentativi e loro attribuzioni;
- contributo degli enti consorziati;
- sede del consorzio;
- ogni opportuna norma di amministrazione.

Lo statuto del consorzio doveva precisare modalità di nomina e attribuzioni dell'assemblea consorziale, del consiglio direttivo e del presidente.

Nei consorzi uno degli enti associati svolgeva le funzioni di "capoconsorzio"; pertanto alcune attività come le funzioni di segretario o il servizio di cassa erano svolte rispettivamente dal segretario e dal tesoriere del comune capoconsorzio.

Secondo l'art. 159 del T.U. del 1934 ogni consorzio doveva avere:

- l'assemblea consorziale, composta dai rappresentanti nominati dai consigli dei vari enti che costituivano il consorzio secondo i criteri sanciti dall'art. 161 del T.U. 1934, le cui attribuzioni dovevano essere indicate nello statuto, e tra le quali figuravano: nominare e licenziare gli impiegati, deliberare il bilancio di previsione e il conto consuntivo di ogni esercizio, deliberare i regolamenti organici e di servizio per il funzionamento dei servizi e del personale, deliberare i provvedimenti di straordinaria amministrazione ossia gli affari che interessano il consorzio e che non siano attribuiti al consiglio direttivo e al presidente;
- il consiglio direttivo, eletto dall'assemblea e la cui composizione e le attribuzioni dovevano essere specificate nello statuto; era l'organo esecutivo del consorzio, al quale, tra l'altro, spettava: formare e sottoporre all'approvazione dell'assemblea i regolamenti organici e di servizio, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, provvedere al riparto delle spese tra i consorziati, secondo i coefficienti stabiliti dallo statuto, provvedere alla ordinaria amministrazione del

consorzio, controllare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale, stabilire la data di convocazione dell'assemblea generale;

- il presidente, per il quale lo statuto doveva precisare le modalità di nomina e le competenze ad integrazione dei seguenti compiti: firmare gli atti, rappresentare il consorzio

sovrintendere al personale ed ai servizi, inviare la convocazione dell'assemblea generale e determinare l'ordine degli argomenti da trattare, presiedere l'assemblea generale ed il consiglio direttivo, eseguire le deliberazioni adottate, provvedere a quanto è necessario per il funzionamento del consorzio e per il buon andamento dei servizi;

- il segretario, nominato dall'assemblea;

- il personale componente la struttura, per la tenuta della contabilità e per il lavoro d'ufficio.

Nella riforma dell'ordinamento comunale operata dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142, ripresa dalla L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, lo statuto determina le regole di funzionamento del consorzio, nei limiti derivanti dalla convenzione e da quanto la legge detta in materia di organi dell'ente e relative competenze.

Gli organi indicati dall'art. 25 sono:

- l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, chiamata ad approvare gli atti fondamentali previsti dallo statuto come l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, i programmi di interventi e piani finanziari, le tariffe dei servizi e l'accensione di mutui;

- il consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea, le cui competenze sono indicate nello statuto;

- il presidente, al quale spettano compiti di rappresentanza dell'ente e quelli affidatigli dallo statuto;

- il direttore, con la responsabilità gestionale dell'ente.

L'amministrazione del Consorzio sanitario era retta da un'assemblea e da un consiglio direttivo. Il podestà del comune capoconsorzio era di diritto il presidente del consorzio. L'assemblea consorziale era composta da 9 membri (tre per ogni comune). Il consiglio direttivo (rappresentanza) si componeva invece di tre membri nominati dall'assemblea.

I rappresentanti duravano in carica quattro anni.

Per il perseguimento dei suoi fini il consorzio si avvaleva di un medico condotto.

Contesto generale

L'art. 165 del T.U. del 1934 disponeva che nel controllo dei consorzi, per quanto riguardava le loro funzioni e deliberazioni, la finanza e la contabilità, la vigilanza e tutela governativa, si applicassero le norme stabilite per la provincia, se si trattava di consorzi dei quali la provincia faceva parte o, altrimenti, le norme stabilite per il comune consorziato che contava il maggior numero di abitanti, o per il comune capoluogo di provincia, se questo faceva parte del consorzio.

Fino allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige del 1948 la vigilanza e la tutela governativa erano esercitate dal prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa; inoltre la giurisdizione contabile nei riguardi dei consorzi interprovinciali era esercitata dal consiglio di prefettura competente sul territorio dove aveva sede l'amministrazione consorziale.

Come previsto al punto 5 dell'art. 48 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige del 1948, parimenti riportato al punto 5 dell'art. 54 del secondo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige del 1972, la vigilanza e la tutela sui consorzi, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge, spetta alla Giunta provinciale.

A seconda dei temi trattati i consorzi avevano ed hanno rapporti con gli uffici statali, regionali e provinciali competenti in materia.

Fonti normative

Legge 20 marzo 1865, n.2248 All.F "Legge sui lavori pubblici"

Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, "che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale".

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9 "con cui si estendono alle nuove provincie la legge ed il regolamento comunale e provinciale"

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale"

Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie

Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale"

Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie"

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"

Legge 10 febbraio 1953, n. 62 "Costituzione e funzionamento degli organi regionali"

Legge 25 luglio 1956, n.837 "Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree"

Legge 13 marzo 1958, n. 296, "Costituzione del Ministero della sanità"

Legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, Ordinamento dei comuni

Legge regionale 31 marzo 1971, n.6 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1963 n.29, contenente norme sull'ordinamento dei comuni"

Legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del Servizio sanitario nazionale"

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L " Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni"

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Il profilo storico-istituzionale riprende per la parte generale l'elaborato di Carlo CURTOLO citato in bibliografia.

Bibliografia

Agenda dei Comuni 1988, Caparrini, Firenze, 1987

Agenda dei Comuni 1992, Caparrini, Firenze, 1991

ANDREATTA G., PACE S., La provincia autonoma di Trento: itinerario nell'autonomia. 2. ed. riveduta ed ampliata Trento, Saturnia, 1981

CURTOLO C., (a cura di), Profilo istituzionale di un consorzio tipo per servizi o uffici fra enti locali della Provincia autonoma di Trento, in base alla legislazione italiana (dal 1923). Modello organizzato secondo le norme ISAAR (CPF). Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 2003

GIUFFRÈ (editore), Enciclopedia del diritto, Milano, 1958

fondo A13

Consorzio sanitario di Lavarone - Folgaria - Luserna poi Lavarone - Luserna, 1936 - 1962

busta 1

Soggetti produttori

Consorzio sanitario di Lavarone, Folgaria e Luserna, 1936 aprile 4 - [1954 ottobre 10]

Consorzio sanitario di Lavarone e Luserna, 1954 - [1962 novembre 16]

Contenuto

L'archivio del Consorzio sanitario di Lavarone-Folgaria-Luserna costituisce archivio aggregato a quello del comune ed è costituito dalle deliberazioni degli organi del consorzio e dal carteggio.

Si conservano gli atti del Consorzio sanitario di Lavarone-Folgaria-Luserna e alcuni verbali del Consorzio sanitario di Lavarone-Luserna.

Dalla configurazione dell'archivio, che in particolare presenta continuità nella redazione delle deliberazioni sullo stesso registro, è emersa l'assenza di una netta cesura nella documentazione dei due enti; dunque costituisce un unico fondo.

È aggregato di:

Fondo Comune di Lavarone

serie 1

Deliberazioni dell'assemblea consorziale (originali e copie), 1936 - 1952

Contenuto

La serie conserva i verbali dell'assemblea del Consorzio sanitario di Lavarone-Folgaria-Luserna.

A13. 1. n. 1. b. 1

Verbali di deliberazione dall'assemblea consorziale

1936 - 1952

- Verbale di deliberazione del podestà del Comune di Lavarone di approvazione dello statuto del consorzio, 1936 aprile 4;
- verbali dell'assemblea consorziale, 1937 giugno 27-1952 novembre 28.

Fascicolo

serie 2

Deliberazioni della rappresentanza consorziale (originali), 1948 - 1962

Contenuto

La serie conserva un registro della rappresentanza del Consorzio sanitario di Lavarone-Folgaria-Luserna e del Consorzio sanitario di Lavarone-Luserna.

A13. 2. n. 2. b. 1

"Registro dei verbali di deliberazione dal 1948 al 1962"

1948 maggio 18 - 1962 febbraio 8

Registro dei verbali di deliberazione della rappresentanza del Consorzio sanitario di Lavarone, Folgaria e Luserna:

1948: nn. 1-3;

1949: nn. 1-4;

1950: nn. 1-8;

1951: nn. 1-7;

1952: nn. 1-2;

1953: n. 1;

1954: nn. 1-2;

Registro dei verbali di deliberazione della rappresentanza del Consorzio sanitario di Lavarone-Luserna:

1955: nn. 1-3;

1956: nn. 1-2;

1957: nn. [1]-3;

1962: nn. 1-3.

Registro

serie 3

Deliberazioni della rappresentanza consorziale (copie), 1936 - 1957

Contenuto

La serie conserva dei verbali sciolti della rappresentanza del Consorzio sanitario di Lavarone-Folgaria-Luserna e del Consorzio sanitario di Lavarone-Luserna.

A13. 3. n. 3. b. 1

Verbali di deliberazione della rappresentanza consorziale (copie)

1936 - 1957

- Verbali di deliberazione dei comuni di Lavarone, Folgaria e Luserna relativi alla nomina dei rappresentanti in seno al consorzio, 1936;
- verbali della rappresentanza del Consorzio sanitario di Lavarone-Folgaria-Luserna, 1948-1954;
- verbali della rappresentanza del Consorzio sanitario di Lavarone-Luserna, 1955-1957.

Fascicolo

serie 4

Carteggio ed atti ordinati per annata, 1936 - 1951

Contenuto

Il carteggio del consorzio era organizzato per fascicoli annuali. La documentazione inviata al consorzio veniva protocollata dal comune di Lavarone e, talvolta, classificata con la sigla "Cons. Sanit." e conservata a parte.

In fase di riordino si è mantenuta tale organizzazione.

A13. 4. n. 4. b. 1

Carteggio ed atti

1936

Fascicolo

A13. 4. n. 5. b. 1

Carteggio ed atti

1937

Fascicolo

A13. 4. n. 6. b. 1

Carteggio ed atti

1938

Fascicolo

A13. 4. n. 7. b. 1

Carteggio ed atti

1940

Fascicolo

A13. 4. n. 8. b. 1

Carteggio ed atti

1945

Fascicolo

A13. 4. n. 9. b. 1

Carteggio ed atti

1946

Fascicolo

serie 5

Carteggio ed atti ordinati per oggetto, 1937 - 1955

Contenuto

La serie raccoglie dei fascicoli per oggetto relativi alla costituzione del consorzio e al suo statuto, alle nomine dei rappresentanti in seno al consorzio, alla gestione dell'armadio farmaceutico e dell'ambulatorio medico e materiale relativo allo scioglimento del consorzio.

A13. 5. n. 10. b. 1

"Statuto, regolamento e tariffe"

1937 - 1950

Si segnala:

- regolamento dello stato giuridico ed economico del medico consorziale;
- tariffa nazionale delle prestazioni medico-chirurgiche.

Fascicolo

A13. 5. n. 11. b. 1

"Riparto spese consorziali"

1939 - 1955

Spese sostenute dal consorzio sanitario per gli anni 1938-1954.

Fascicolo

A13. 5. n. 12. b. 1

"Armadio farmaceutico"

1949 - 1950

Gestione dell'armadio farmaceutico.

Fascicolo

A13. 5. n. 13. b. 1

Bandi di concorso per la condotta medica

1949 - 1951

Fascicolo

A13. 5. n. 14. b. 1

"Materiale ambulatorio"

1950

Acquisto del materiale per l'arredamento dell'ambulatorio medico.

Fascicolo

A13. 5. n. 15. b. 1

"Nomina rappresentanti consorzio sanitario"

1950 - 1951

Nomina dei rappresentanti del Consorzio sanitario per gli anni 1950-1953.

Fascicolo

A13. 5. n. 16. b. 1

"Scioglimento consorzio sanitario Lavarone, Folgaria, Luserna"

1952 - 1954 (con docc. dal 1928)

Fascicolo relativo allo scioglimento del Consorzio medico di Lavarone, Folgaria, Luserna in seguito all'istituzione di una seconda condotta medica a Folgaria. Modifica territoriale e costituzione del consorzio medico fra i soli comuni di Lavarone e Luserna.

Fascicolo

Ente

Consorzio esattoriale di Lavarone e Luserna

1952 novembre 30 - [1987]

Luoghi

Lavarone (TN)

Archivi prodotti

Fondo Consorzio esattoriale Lavarone - Luserna, 01/01/1941 - 31/12/1987

Storia

Nell'ordinamento italiano l'origine dei consorzi amministrativi tra enti pubblici territoriali risale ai testi unici delle leggi per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia del 1865 e 1889, che tuttavia non ne delineavano chiaramente la figura giuridica e non ne disciplinavano compiutamente le modalità di costituzione e di funzionamento.

Con il trattato di St. Germain del 10 settembre 1919 venne sancita l'annessione del Trentino all'Italia e con il R.D. 11 gennaio 1923 n. 9 venne esteso alle nuove province l'ordinamento comunale italiano che disciplinava anche i consorzi, mentre l'ordinamento comunale austriaco cessò definitivamente di essere in vigore.

Il soggetto consorziale trovò una successiva sistemazione con il R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (con il quale veniva riformato il T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n. 148), poi ulteriormente nel T.U. della legge comunale e provinciale emanato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383.

Nel T.U. del 1934 i consorzi erano distinti in facoltativi, obbligatori e coattivi, a seconda che la loro costituzione fosse il risultato della libera determinazione degli enti che li costituivano (la costituzione dei consorzi volontari fra enti pubblici territoriali era approvata, salve le disposizioni di specie dettate per alcuni tipi di consorzi, con decreto del prefetto o con decreto del ministro dell'interno, se gli enti appartenevano a circoscrizioni provinciali diverse), fosse imposta dalla legge oppure discendesse da un atto dell'autorità amministrativa.

Infine la Legge 8 giugno 1990 n. 142, che risistema e innova le forme di cooperazione tra comuni, province e regioni, prevede all'art. 25 la figura del consorzio (tra comuni e province, non altri enti locali).

Per lo statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige la competenza in materia di ordinamento dei comuni, nel cui ambito è inserita la disciplina dei consorzi tra enti pubblici, viene attribuita alla Regione stessa. Nell'ambito del territorio amministrato, per le proprie competenze, dalla Provincia autonoma di Trento, la materia dei consorzi fra enti locali e la relativa rappresentanza degli enti partecipanti in seno agli stessi, venne trattata negli artt. 81-85 della L.R. 21 ottobre 1963 n. 29, quindi in parte modificati dall'art. 51 della L.R. 31 marzo 1971 n. 6, e venne riportata nel testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984 n. 6/L.

Modalità di istituzione ed estinzione dei consorzi

a) Istituzione

I consorzi fino al T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, se non previsti da norme speciali, erano formalmente costituiti con provvedimento autoritativo. La normativa sanciva che la costituzione di un consorzio fosse approvata con decreto del prefetto, se gli enti appartenevano alla stessa circoscrizione provinciale, o dal ministro per l'interno, se gli enti appartenevano a circoscrizioni provinciali diverse.

Con il T.U. del 1934 elementi costitutivi dei consorzi amministrativi erano:

- una pluralità di soggetti (artt. 156 e segg., T.U. del 1934);
- un comune interesse (art. 156, T.U. del 1934);
- la comune volontà di associarsi (artt. 156 e segg., T.U. del 1934);
- il provvedimento di costituzione (artt. 156 e segg., T.U. del 1934).

Gli enti consorziati potevano deliberare la proroga del consorzio.

Nella L. 8 giugno 1990 n. 142 la convenzione, tratteggiata nell'art. 24, è l'atto costitutivo del consorzio e deve contenere l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione degli enti fondatori, nonché i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Date le competenze della Provincia autonoma di Trento in materia, per l'art. 81 della L.R. 21 ottobre 1963 n. 29, ripresa nel testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni del 1984, i comuni hanno facoltà di unirsi in consorzi fra di loro o con la Provincia e sono costituiti:

- dalla Giunta provinciale se gli enti appartengono alla stessa Provincia;
- dalla Giunta regionale se gli enti appartengono alle due province di Trento e Bolzano, o se del consorzio fanno parte una o entrambe le province;
- dal ministro dell'interno se sono interessati enti di altre regioni.

b) Estinzione

L'art. 167 del T.U. del 1934, prevedeva che l'estinzione del consorzio, anche se costituito per disposizione di legge, potesse avvenire per questi motivi:

- scadenza del termine;
- esaurimento del fine;
- volontà dei consorziati.

Un termine per la scadenza del consorzio può anche non essere determinata ed essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutti gli enti consorziati o ad istanza di una parte dei medesimi che rappresentino oltre la metà dei contributi.

Il raggiungimento del fine è causa di cessazione del consorzio (ad esempio la costruzione di una strada o di un acquedotto), come pure l'accertata impossibilità di raggiungimento del fine per il quale il consorzio fu costituito. Il consorzio può anche cessare per la comune volontà di tutti i consorziati: a tal fine è necessario che tutti gli enti adottino apposita deliberazione ed il provvedimento di estinzione deve essere emanato dalla stessa autorità che ha emesso il provvedimento costitutivo. La cessazione dei consorzi costituiti volontariamente era dichiarata con decreto del prefetto della Provincia in cui aveva sede l'amministrazione consorziale, e poteva anche essere disposta dal prefetto o dal ministro dell'interno, secondo le rispettive competenze.

Seppure non previsto espressamente dalla legge era ammissibile la facoltà di recesso di qualche ente dal consorzio; inoltre i consorzi costituiti d'ufficio potevano cessare d'autorità.

L'art. 166 del T.U. del 1934 prevedeva che l'amministrazione consorziale potesse essere sciolta per gravi motivi di ordine pubblico o quando persistesse nella violazione di obblighi imposti per legge. Lo scioglimento, anche in questo caso, era decretato dalla stessa autorità che aveva provveduto all'approvazione o costituzione del consorzio, la quale provvede anche alla nomina di un commissario straordinario. In caso di urgenza, in attesa dello scioglimento, l'amministrazione del consorzio può essere sospesa e la provvisoria gestione affidata ad un commissario. La nomina dei commissari era competenza dei prefetti.

A seguito della cessazione del consorzio si poneva la questione della liquidazione del patrimonio e per l'evenienza lo statuto poteva contemplare le norme per la ripartizione delle attività e delle passività tra gli enti consorzianti. L'art. 168 del T.U. del 1934 stabiliva che, qualora lo statuto non avesse disposto nulla in proposito, il patrimonio era ripartito tra i singoli enti in proporzione del rispettivo contributo, salvi i diritti dei terzi. La ripartizione poteva essere effettuata con deliberazione del consorzio.

Secondo l'art. 85 della L.R. 21 ottobre 1963 n. 29, come sopraddeito ripresa nel T.U. del 1984, oltre che per le cause contemplate dallo statuto dell'ente, i consorzi cessano per is eguenti motivi:

- scadenza del limite della loro durata;
- raggiungimento dello scopo;
- sopravvenuta impossibilità di raggiungere lo scopo.

Nel caso di consorzi volontari la cessazione può avvenire anche per delibera degli enti consorziati che rappresentano la maggioranza.

Per lo stesso art. 85 alla cessazione il patrimonio consorziale è ripartito fra i singoli enti, fatti salvi i diritti dei terzi.

Con deliberazione del consiglio comunale di Lavarone n. 51 di data 30 novembre 1952 si determinava la costituzione del Consorzio esattoriale di Lavarone-Luserna, con sede a Lavarone; contemporaneamente si deliberava il distacco del Comune di Lavarone dal Consorzio esattoriale di Borgo Valsugana.

Con decreto del Commissariato del Governo del 5 novembre 1953 n. 21315 veniva ratificata la costituzione del consorzio.

Il consorzio risulta attivo fino al 1987.

Condizione giuridica

Ente pubblico di natura associativa.

I consorzi danno vita a persone giuridiche pubbliche. Essi non sono enti territoriali: sono enti di natura associativa, con le sole finalità previste nell'atto costitutivo.

Fino all'emanazione della Legge 8 giugno 1990 n. 142 la disciplina dei consorzi fra enti pubblici locali era contenuta essenzialmente negli artt. 156-172 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, che nella fattispecie individuavano i consorzi essenzialmente come associazioni di persone giuridiche, costituiti per il perseguimento di determinati interessi pubblici. Gli artt. 162 e 171 del T.U. li definivano "enti morali", pertanto essi avevano personalità giuridica propria, distinta da quella degli enti che ne facevano parte. Inoltre le precedenti disposizioni di legge, preordinate alla formazione di consorzi per l'espletamento di servizi attinenti a compiti di amministrazione locale, riguardavano alcune specie di enti quali province, comuni, amministrazioni paracomunali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri.

A seguito della Legge 142 del 1990 oggetto della convenzione, ossia dell'atto costitutivo del consorzio, possono essere solo uno o più servizi pubblici, mentre è escluso l'esercizio di funzioni ed anche la realizzazione di opere, quest'ultime, viceversa, possibile oggetto dei consorzi previsti dal T.U. del 1934. La convenzione è emanazione di un consorzio facoltativo, espressione di autonoma decisione associativa, accanto al quale la legge statale può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori.

L'art. 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 si avvale della figura del consorzio potenziandone la struttura, secondo il modello previsto per le aziende speciali di cui all'art. 23: come queste il consorzio è ora da definirsi ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia e di un proprio statuto. Sempre l'art. 25 vieta che tra stessi

comuni e province sia costituito più di un consorzio; di converso un consorzio può avere per oggetto l'esercizio di più servizi pubblici.

Nelle province di Trento e Bolzano la riforma introdotta dalla Legge 142 del 1990 è stata parallelamente recepita dalla L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, che all'art. 41, in un contesto rispecchiante il citato art. 25 della Legge 142 del 1990, permette ai comuni, per la gestione associata di uno o più servizi, di costituire non più di un consorzio secondo le norme, in quanto compatibili, previste per le aziende speciali di cui all'art. 45 della stessa L.R.

Funzioni, occupazioni e attività

La costituzione di consorzi per l'espletamento di servizi attinenti a compiti di amministrazione locale è stata prevista in numerose disposizioni legislative. Un cenno particolare meritano i seguenti oggetti:

- costituzione, sistemazione e mantenimento delle strade comunali: Legge 20 marzo 1865, n. 2248 "Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia", All. F "Legge sui lavori pubblici", artt. 39 e 43-50;
- costruzione di cimiteri: R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", artt. 42-45 e 337;
- gestione dei servizi pubblici mediante apposita azienda: T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 "Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province", artt. 21 e segg.;
- costruzione dei macelli: R.D. 20 dicembre 1928 n. 3298 "Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni", art. 2;
- costruzione di consorzi per la provvista di acqua potabile: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con Legge 13 marzo 1958 n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), art. 19;
- bacini imbriferi montani: Legge 27 dicembre 1953 n. 959 "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici", artt. 1 e segg.;
- formazione dei piani per l'edilizia popolare: Legge 18 aprile 1962 n. 167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare", art. 1;
- servizio di segreteria comunale: Legge 8 giugno 1962 n. 604 "Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali", art. 2;
- servizio di esattoria: T.U. delle imposte dirette approvato con D.P.R. 15 maggio 1963 n. 858 "Approvazione del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette", artt. 11 e segg.;
- vigilanza igienica e la profilassi: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con Legge 13 marzo 1958 n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), art. 33;
- assistenza medico-chirurgica, ostetrica e veterinaria: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con Legge 13 marzo 1958 n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), artt. 63-65;
- profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con Legge 13 marzo 1958 n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), art. 259;
- dispensari delle malattie veneree: Legge 25 luglio 1956 n. 837 "Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree", art. 9;

In seguito al decentramento amministrativo contenuto nel D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ed alla riforma sanitaria operata dalla Legge 29 dicembre 1978 n. 833, molte delle succitate disposizioni hanno cessato di avere efficacia.

Scopo del Consorzio era quello di provvedere al servizio di esattoriale (riscossione delle entrate patrimoniali e di tesoreria) nei territori compresi nei due comuni, avvalendosi del servizio della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.

Struttura amministrativa

L'art. 158 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934 stabiliva che lo statuto doveva contenere i seguenti elementi:

- scopo del consorzio;
- durata del consorzio;
- organi rappresentativi e loro attribuzioni;
- contributo degli enti consorziati;
- sede del consorzio;
- ogni opportuna norma di amministrazione.

Lo statuto del consorzio doveva precisare modalità di nomina e attribuzioni dell'assemblea consorziale, del consiglio direttivo e del presidente.

Nei consorzi uno degli enti associati svolgeva le funzioni di "capo consorzio"; pertanto alcune attività come le funzioni di segretario o il servizio di cassa erano svolte rispettivamente dal segretario e dal tesoriere del comune caposconsorzio.

Secondo l'art. 159, T.U. del 1934 ogni consorzio doveva avere:

- l'assemblea consorziale, composta dai rappresentanti nominati dai consigli dei vari enti che costituivano il consorzio secondo i criteri sanciti dall'art. 161 del T.U. 1934, le cui attribuzioni dovevano essere indicate nello statuto, e tra le quali figuravano: nominare e licenziare gli impiegati, deliberare il bilancio di previsione e il conto consuntivo di ogni esercizio, deliberare i regolamenti organici e di servizio per il funzionamento dei servizi e del personale, deliberare i provvedimenti di straordinaria amministrazione ossia gli affari che interessano il consorzio e che non siano attribuiti al consiglio direttivo e al presidente;
- il consiglio direttivo, eletto dall'assemblea e la cui composizione e le attribuzioni dovevano essere specificate nello statuto; era l'organo esecutivo del consorzio, al quale, tra l'altro, spettava: formare e sottoporre all'approvazione dell'assemblea i regolamenti organici e di servizio, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, provvedere al riparto delle spese tra i consorziati, secondo i coefficienti stabiliti dallo statuto, provvedere alla ordinaria amministrazione del consorzio, controllare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale, stabilire la data di convocazione dell'assemblea generale;
- il presidente, per il quale lo statuto doveva precisare le modalità di nomina e le competenze ad integrazione dei seguenti compiti: firmare gli atti, rappresentare il consorzio sovrintendere al personale ed ai servizi, inviare la convocazione dell'assemblea generale e determinare l'ordine degli argomenti da trattare, presiedere l'assemblea generale ed il consiglio direttivo, eseguire le deliberazioni adottate, provvedere a quanto è necessario per il funzionamento del consorzio e per il buon andamento dei servizi;
- il segretario, nominato dall'assemblea;
- il personale componente la struttura, per la tenuta della contabilità e per il lavoro d'ufficio.

Nella riforma dell'ordinamento comunale operata dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142, ripresa dalla L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, lo statuto determina le regole di funzionamento del consorzio, nei limiti derivanti dalla convenzione e da quanto la legge detta in materia di organi dell'ente e relative competenze.

Gli organi indicati dall'art. 25 sono:

- l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, chiamata ad approvare gli atti fondamentali previsti dallo statuto come l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, i programmi di interventi e piani finanziari, le tariffe dei servizi e l'accensione di mutui;
- il consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea, le cui competenze sono indicate nello statuto;
- il presidente, al quale spettano compiti di rappresentanza dell'ente e quelli affidatigli dallo statuto;
- il direttore, con la responsabilità gestionale dell'ente.

L'amministrazione del Consorzio esattoriale era retta da una rappresentanza.

Contesto generale

L'art. 165 del T.U. del 1934 disponeva che nel controllo dei consorzi, per quanto riguardava le loro funzioni e deliberazioni, la finanza e la contabilità, la vigilanza e tutela governativa, si applicassero le norme stabilite per la provincia, se si trattava di consorzi dei quali la provincia faceva parte o, altrimenti, le norme stabilite per il comune consorziato che contava il maggior numero di abitanti, o per il comune capoluogo di provincia, se questo faceva parte del consorzio.

Fino allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige del 1948 la vigilanza e la tutela governativa erano esercitate dal prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa; inoltre la giurisdizione contabile nei riguardi dei consorzi interprovinciali era esercitata dal consiglio di prefettura competente sul territorio dove aveva sede l'amministrazione consorziale.

Come previsto al punto 5 dell'art. 48 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige del 1948, e parimenti riportato al punto 5 dell'art. 54 del secondo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige del 1972, la vigilanza e la tutela sui consorzi, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge, spetta alla Giunta provinciale.

A seconda dei temi trattati i consorzi avevano ed hanno rapporti con gli uffici statali, regionali e provinciali competenti in materia.

Il Consorzio esattoriale Lavarone-Luserna aveva relazioni con l'Ufficio delle imposte dirette di Trento e con l'Ufficio del registro di Trento.

Fonti normative

Legge 20 marzo 1865, n.2248 All.F "Legge sui lavori pubblici"

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9 "con cui si estendono alle nuove provincie la legge ed il regolamento comunale e provinciale"

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale"

Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie

Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale"

Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie"

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"
Legge 10 febbraio 1953, n. 62 "Costituzione e funzionamento degli organi regionali"
Legge 25 luglio 1956, n.837 "Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree"
Legge 13 marzo 1958, n. 296, "Costituzione del Ministero della sanità"
Legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, Ordinamento dei comuni
Legge regionale 31 marzo 1971, n.6 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1963 n.29, contenente norme sull'ordinamento dei comuni"
Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
Legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del Servizio sanitario nazionale"
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L " Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni"
Legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali"

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Il profilo storico-istituzionale riprende per la parte generale l'elaborato di Carlo CURTOLO citato in bibliografia.

Bibliografia

Agenda dei Comuni 1988, Caparrini, Firenze, 1987

Agenda dei Comuni 1992, Caparrini, Firenze, 1991

ANDREATTA G., PACE S., La provincia autonoma di Trento: itinerario nell'autonomia. 2. ed. riveduta ed ampliata Trento, Saturnia, 1981

CURTOLO C., (a cura di), Profilo istituzionale di un consorzio tipo per servizi o uffici fra enti locali della Provincia autonoma di Trento, in base alla legislazione italiana (dal 1923). Modello organizzato secondo le norme ISAAR (CPF). Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 2003

GIUFFRÈ (editore), Enciclopedia del diritto, Milano, 1958

fondo A14

Consorzio esattoriale Lavarone - Luserna, 1941 - 1987 (con doc. del 1932)

busta 1

Soggetti produttori

Consorzio esattoriale di Lavarone e Luserna, 1952 novembre 30 - [1987]

Contenuto

L'archivio del Consorzio esattoriale Lavarone-Luserna costituisce un fondo aggregato dell'archivio comunale di Lavarone. Il fondo comprende la documentazione prodotta dal Consorzio esattoriale Lavarone-Luserna e alcuni fascicoli di carteggio del Consorzio esattoriale di Borgo, al quale Lavarone apparteneva fino al 1952.

La documentazione al momento del riordino era conservata in una busta a parte; riordinata, è stata organizzata in un'unica serie.

Per quanto attiene a criteri di ordinamento e di descrizione, criteri di inventariazione, scarto, incrementi previsti, condizione giuridica, consultabilità e consultazione, riproducibilità si rimanda ai criteri generali presentati nell'introduzione dell'archivio storico del Comune di Lavarone.

È aggregato di:

Fondo Comune di Lavarone

serie 1

Carteggio ed atti, 1941 - 1987 (con doc. del 1932)

Contenuto

La serie conserva un unico fascicolo contenente la documentazione relativa alla costituzione del consorzio, i contratti esattoriali e alcuni atti e contratti del Consorzio esattoriale di Borgo.

A14. 1. n. 1. b. 1

Carteggio ed atti

1941 - 1987 (con doc. del 1932)

- Carteggio ed atti relativi al Consorzio esattoriale di Borgo Valsugana e ai relativi contratti, 1941-1952 (con doc. del 1932);
- pratica relativa alla costituzione del Consorzio esattoriale Lavarone-Luserna, 1952;
- carteggio ed atti relativi al Consorzio esattoriale Lavarone-Luserna e ai relativi contratti per l'esattoria consorziale di Lavarone, 1952-1987.

Fascicolo

Ente

Consorzio bacino imbrifero montano del Bacchiglione

1955 dicembre 29 - 1977

Luoghi

Lavarone (TN)

Altre forme del nome

BIM del Bacchiglione

Archivi prodotti

Fondo Consorzio bacino imbrifero montano (BIM) del Bacchiglione, 01/01/1955 - 31/12/1977

Storia

Nell'ordinamento italiano l'origine dei consorzi amministrativi tra enti pubblici territoriali risale ai testi unici delle leggi per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia del 1865 e 1889, che tuttavia non ne delineavano chiaramente la figura giuridica e non ne disciplinavano compiutamente le modalità di costituzione e di funzionamento.

Con il trattato di St. Germain del 10 settembre 1919 venne sancita l'annessione del Trentino all'Italia e con il R.D. 11 gennaio 1923 n. 9 venne esteso alle nuove province l'ordinamento comunale italiano che disciplinava anche i consorzi, mentre l'ordinamento comunale austriaco cessò definitivamente di essere in vigore.

Il soggetto consorziale trovò una successiva sistemazione con il R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (con il quale veniva riformato il T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n. 148), poi ulteriormente nel T.U. della legge comunale e provinciale emanato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383.

Nel T.U. del 1934 i consorzi erano distinti in facoltativi, obbligatori e coattivi, a seconda che la loro costituzione fosse il risultato della libera determinazione degli enti che li costituivano (la costituzione dei consorzi volontari fra enti pubblici territoriali era approvata, salve le disposizioni di specie dettate per alcuni tipi di consorzi, con decreto del prefetto o con decreto del ministro dell'interno, se gli enti appartenevano a circoscrizioni provinciali diverse), fosse imposta dalla legge oppure discendesse da un atto dell'autorità amministrativa.

Infine la Legge 8 giugno 1990 n. 142, che risistema e innova le forme di cooperazione tra comuni, province e regioni, prevede all'art. 25 la figura del consorzio (tra comuni e province, non altri enti locali).

Per lo statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige la competenza in materia di ordinamento dei comuni, nel cui ambito è inserita la disciplina dei consorzi tra enti pubblici, viene attribuita alla Regione stessa. Nell'ambito del territorio amministrato, per le proprie competenze, dalla Provincia autonoma di Trento, la materia dei consorzi fra enti locali e la relativa rappresentanza degli enti partecipanti in seno agli stessi, venne trattata negli artt. 81-85 della L.R. 21 ottobre 1963 n. 29, quindi in parte modificati dall'art. 51 della L.R. 31 marzo 1971 n. 6, e venne riportata nel testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984 n. 6/L.

Modalità di istituzione ed estinzione dei consorzi

a) Istituzione

I consorzi fino al T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, se non previsti da norme speciali, erano formalmente costituiti con provvedimento autoritativo. La normativa sanciva che la costituzione di un consorzio fosse approvata con decreto del prefetto, se gli enti appartenevano alla stessa circoscrizione provinciale, o dal ministro per l'interno, se gli enti appartenevano a circoscrizioni provinciali diverse.

Con il T.U. del 1934 elementi costitutivi dei consorzi amministrativi erano:

- una pluralità di soggetti (artt. 156 e segg., T.U. del 1934);
- un comune interesse (art. 156, T.U. del 1934);
- la comune volontà di associarsi (artt. 156 e segg., T.U. del 1934);
- il provvedimento di costituzione (artt. 156 e segg., T.U. del 1934).

Gli enti consorziati potevano deliberare la proroga del consorzio.

Nella Legge 8 giugno 1990 n. 142 la convenzione, tratteggiata nell'art. 24, è l'atto costitutivo del consorzio e deve contenere l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione degli enti fondatori, nonché i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Date le competenze della Provincia autonoma di Trento in materia, per l'art. 81 della L.R. 21 ottobre 1963 n. 29, ripresa nel testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni del 1984, i comuni hanno facoltà di unirsi in consorzi fra di loro o con la provincia e sono costituiti:

- dalla Giunta provinciale se gli enti appartengono alla stessa provincia;
- dalla Giunta regionale se gli enti appartengono alle due province di Trento e Bolzano, o se del consorzio fanno parte una o entrambe le province;
- dal ministro dell'interno se sono interessati enti di altre regioni.

b) Estinzione

L'art. 167 del T.U. del 1934, prevedeva che l'estinzione del consorzio, anche se costituito per disposizione di legge, potesse avvenire per questi motivi:

- scadenza del termine;
- esaurimento del fine;
- volontà dei consorziati.

Un termine per la scadenza del consorzio può anche non essere determinata ed essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutti gli enti consorziati o ad istanza di una parte dei medesimi che rappresentino oltre la metà dei contributi.

Il raggiungimento del fine è causa di cessazione del consorzio (ad esempio la costruzione di una strada o di un acquedotto), come pure l'accertata impossibilità di raggiungimento del fine per il quale il consorzio fu costituito.

Il consorzio può anche cessare per la comune volontà di tutti i consorziati: a tal fine è necessario che tutti gli enti adottino apposita deliberazione ed il provvedimento di estinzione deve essere emanato dalla stessa autorità che ha emesso il provvedimento costitutivo.

La cessazione dei consorzi costituiti volontariamente era dichiarata con decreto del prefetto della provincia in cui aveva sede l'amministrazione consorziale, e poteva anche essere disposta dal prefetto o dal ministro dell'interno, secondo le rispettive competenze.

Seppure non previsto espressamente dalla legge era ammissibile la facoltà di recesso di qualche ente dal consorzio, inoltre i consorzi costituiti d'ufficio potevano cessare d'autorità.

L'art. 166 del T.U. del 1934 prevedeva che l'amministrazione consorziale potesse essere sciolta per gravi motivi di ordine pubblico o quando persistesse nella violazione di obblighi imposti per legge. Lo scioglimento, anche in questo caso, era decretato dalla stessa autorità che aveva provveduto all'approvazione o costituzione del consorzio, la quale provvede anche alla nomina di un commissario straordinario. In caso di urgenza, in attesa dello scioglimento, l'amministrazione del consorzio può essere sospesa e la provvisoria gestione affidata ad un commissario. La nomina dei commissari era competenza dei prefetti.

A seguito della cessazione del consorzio si poneva la questione della liquidazione del patrimonio e per l'evenienza lo statuto poteva contemplare le norme per la ripartizione delle attività e delle passività tra gli enti consorzianti. L'art. 168 del T.U. del 1934 stabiliva che, qualora lo statuto non avesse disposto nulla in proposito, il patrimonio era ripartito tra i singoli enti in proporzione del rispettivo contributo, salvi i diritti dei terzi. La ripartizione poteva essere effettuata con deliberazione del consorzio.

Secondo l'art. 85 della L.R. 21 ottobre 1963 n. 29 (ripresa nel T.U. del 1984), oltre che per le cause contemplate dallo statuto dell'ente, i consorzi cessano per i seguenti motivi:

- scadenza del limite della loro durata;
- raggiungimento dello scopo;
- sopravvenuta impossibilità di raggiungere lo scopo.

Nel caso di consorzi volontari la cessazione può avvenire anche per delibera degli enti consorziati che rappresentano la maggioranza.

Per lo stesso art. 85 alla cessazione il patrimonio consorziale è ripartito fra i singoli enti, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il decreto del presidente della Giunta regionale del 29 dicembre 1955 n. 128 stabiliva la costituzione del Consorzio dei Comuni della provincia di Trento compresi nel bacino imbrifero montano del Bacchiglione, ai sensi della Legge 27 dicembre 1953 n. 959 e del decreto del Ministero dei lavori pubblici di data 14 dicembre 1954.

Il consorzio era formato dai comuni di Levico, Folgaria, Lavarone, Caldonazzo, Luserna, Trambileno e da tutti i comuni appartenenti geograficamente al bacino del fiume Bacchiglione.

Sede del consorzio era Lavarone.

Condizione giuridica

Ente pubblico di natura associativa.

I consorzi danno vita a persone giuridiche pubbliche. Essi non sono enti territoriali: sono enti di natura associativa, con le sole finalità previste nell'atto costitutivo.

Fino all'emanazione della Legge 8 giugno 1990 n. 142 la disciplina dei consorzi fra enti pubblici locali era contenuta essenzialmente negli artt. 156-172 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, che nella fattispecie individuavano i consorzi essenzialmente come associazioni di persone giuridiche, costituiti per il perseguimento di determinati interessi pubblici. Gli artt. 162 e 171 del T.U. li definivano "enti morali", pertanto questi avevano personalità giuridica propria, distinta da quella degli enti che ne facevano parte. Inoltre le precedenti disposizioni di legge, preordinate alla formazione di consorzi per l'espletamento di servizi attinenti a compiti di amministrazione locale, riguardavano alcune specie di enti quali province, comuni, amministrazioni paracomunali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri.

A seguito della Legge n. 142 del 1990, oggetto della convenzione, ossia dell'atto costitutivo del consorzio, possono essere solo uno o più servizi pubblici, mentre è escluso l'esercizio di funzioni ed anche la realizzazione di opere, quest'ultime, viceversa, possibile oggetto dei consorzi previsti dal T.U. del 1934.

La convenzione è emanazione di un consorzio facoltativo, espressione di autonoma decisione associativa, accanto al quale la legge statale può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori.

L'art. 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 si avvale della figura del consorzio potenziandone la struttura, secondo il modello previsto per le aziende speciali di cui all'art. 23: come queste il consorzio è ora da definirsi ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia e di un proprio statuto. Sempre l'art. 25 vieta che tra stessi comuni e province sia costituito più di un consorzio; di converso un consorzio può avere per oggetto l'esercizio di più servizi pubblici.

Nelle province di Trento e Bolzano la riforma introdotta dalla Legge 142 del 1990 è stata parallelamente recepita dalla L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, che all'art. 41, in un contesto rispecchiante il citato art. 25 della Legge 142 del 1990, permette ai comuni, per la gestione associata di uno o più servizi, di costituire non più di un consorzio secondo le norme, in quanto compatibili, previste per le aziende speciali di cui all'art. 45 della stessa L.R.

Funzioni, occupazioni e attività

La costituzione di consorzi per l'espletamento di servizi attinenti a compiti di amministrazione locale è stata prevista in numerose disposizioni legislative. Un cenno particolare meritano i seguenti oggetti:

- costituzione, sistemazione e mantenimento delle strade comunali: Legge 20 marzo 1865 n. 2248 "Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia", All. F "Legge sui lavori pubblici", artt. 39 e 43-50;
- costruzione di cimiteri: R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", artt. 42-45 e 337;
- gestione dei servizi pubblici mediante apposita azienda: T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 "Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province", artt. 21 e segg.;
- costruzione dei macelli: R.D. 20 dicembre 1928 n. 3298 "Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni", art. 2;
- costruzione di consorzi per la provvista di acqua potabile: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con Legge 13 marzo 1958 n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), art. 19;
- bacini imbriferi montani: Legge 27 dicembre 1953 n. 959 "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici", artt. 1 e segg.;
- formazione dei piani per l'edilizia popolare: Legge 18 aprile 1962 n. 167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare", art. 1;
- servizio di segreteria comunale: Legge 8 giugno 1962 n. 604 "Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali", art. 2;
- servizio di esattoria: T.U. delle imposte dirette approvato con D.P.R. 15 maggio 1963 n. 858 "Approvazione del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette", artt. 11 e segg.;
- vigilanza igienica e la profilassi: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con Legge 13 marzo 1958 n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), art. 33;

- assistenza medico-chirurgica, ostetrica e veterinaria: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con Legge 13 marzo 1958 n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), artt. 63-65;
- profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose: T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (modificato con Legge 13 marzo 1958 n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità"), art. 259;
- dispensari delle malattie veneree: Legge 25 luglio 1956 n. 837 "Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree", art. 9.

In seguito al decentramento amministrativo contenuto nel D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ed alla riforma sanitaria operata dalla Legge 29 dicembre 1978 n. 833, molte delle succitate disposizioni hanno cessato di avere efficacia.

Scopo del Consorzio BIM era quello di favorire il progresso economico e sociale della popolazione abitante nei comuni consorziati mediante l'esecuzione di opere di sistemazione montana che non fossero di competenza dello stato o delle regioni.

Struttura amministrativa

L'art. 158 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934 stabiliva che lo statuto doveva contenere i seguenti elementi:

- scopo del consorzio;
- durata del consorzio;
- organi rappresentativi e loro attribuzioni;
- contributo degli enti consorziati;
- sede del consorzio;
- ogni opportuna norma di amministrazione.

Lo statuto del consorzio doveva precisare modalità di nomina e attribuzioni dell'assemblea consorziale, del consiglio direttivo e del presidente.

Nei consorzi uno degli enti associati svolgeva le funzioni di "capo consorzio"; pertanto alcune attività come le funzioni di segretario o il servizio di cassa erano svolte rispettivamente dal segretario e dal tesoriere del comune capoconsorzio.

Secondo l'art. 159 del T.U. del 1934 ogni consorzio doveva avere:

- l'assemblea consorziale, composta dai rappresentanti nominati dai consigli dei vari enti che costituivano il consorzio secondo i criteri sanciti dall'art. 161 del T.U. 1934, le cui attribuzioni dovevano essere indicate nello statuto, e tra le quali figuravano: nominare e licenziare gli impiegati, deliberare il bilancio di previsione e il conto consuntivo di ogni esercizio, deliberare i regolamenti organici e di servizio per il funzionamento dei servizi e del personale, deliberare i provvedimenti di straordinaria amministrazione ossia gli affari che interessano il consorzio e che non siano attribuiti al consiglio direttivo e al presidente;
- il consiglio direttivo, eletto dall'assemblea e la cui composizione e le attribuzioni dovevano essere specificate nello statuto; era l'organo esecutivo del consorzio, al quale, tra l'altro, spettava: formare e sottoporre all'approvazione dell'assemblea i regolamenti organici e di servizio, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, provvedere al riparto delle spese tra i consorziati, secondo i coefficienti stabiliti dallo statuto, provvedere alla ordinaria amministrazione del consorzio, controllare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale, stabilire la data di convocazione dell'assemblea generale;

- il presidente, per il quale lo statuto doveva precisare le modalità di nomina e le competenze ad integrazione dei seguenti compiti: firmare gli atti, rappresentare il consorzio sovrintendere al personale ed ai servizi, inviare la convocazione dell'assemblea generale e determinare l'ordine degli argomenti da trattare, presiedere l'assemblea generale ed il consiglio direttivo, eseguire le deliberazioni adottate, provvedere a quanto è necessario per il funzionamento del consorzio e per il buon andamento dei servizi;
- il segretario, nominato dall'assemblea;
- il personale componente la struttura, per la tenuta della contabilità e per il lavoro d'ufficio.

Nella riforma dell'ordinamento comunale operata dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142, ripresa dalla L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, lo statuto determina le regole di funzionamento del consorzio, nei limiti derivanti dalla convenzione e da quanto la legge detta in materia di organi dell'ente e relative competenze.

Gli organi indicati dall'art. 25 sono:

- l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, chiamata ad approvare gli atti fondamentali previsti dallo statuto come l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, i programmi di interventi e piani finanziari, le tariffe dei servizi e l'accensione di mutui;
- il consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea, le cui competenze sono indicate nello statuto;
- il presidente, al quale spettano compiti di rappresentanza dell'ente e quelli affidatigli dallo statuto;
- il direttore, con la responsabilità gestionale dell'ente.

L'amministrazione del consorzio era retta da un'assemblea generale, da un consiglio direttivo e da un presidente.

Il consiglio e il presidente rimanevano in carica quattro anni.

L'assemblea generale era costituita dai rappresentanti dei comuni aderenti.

Contesto generale

L'art. 165 del T.U. del 1934, disponeva che nel controllo dei consorzi, per quanto riguardava le loro funzioni e deliberazioni, la finanza e la contabilità, la vigilanza e tutela governativa, si applicassero le norme stabilite per la provincia, se si trattava di consorzi dei quali la provincia faceva parte o, altrimenti, le norme stabilite per il comune consorziato che contava il maggior numero di abitanti, o per il comune capoluogo di provincia, se questo faceva parte del consorzio.

Fino allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige del 1948 la vigilanza e la tutela governativa erano esercitate dal prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa; inoltre la giurisdizione contabile nei riguardi dei consorzi interprovinciali era esercitata dal consiglio di prefettura competente sul territorio dove aveva sede l'amministrazione consorziale.

Come previsto al punto 5 dell'art. 48 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige del 1948, parimenti riportato al punto 5 dell'art. 54 del secondo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige del 1972, la vigilanza e la tutela sui consorzi, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge, spetta alla Giunta provinciale.

A seconda dei temi trattati i consorzi avevano ed hanno rapporti con gli uffici statali, regionali e provinciali competenti in materia.

Il consorzio aveva relazioni con la Federazione trentina dei consorzi dei bacini imbriferi e montani.

Fonti normative

Legge 20 marzo 1865, n.2248 All.F "Legge sui lavori pubblici"

Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, "che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale".

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9 "con cui si estendono alle nuove provincie la legge ed il regolamento comunale e provinciale"

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale"

Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie

Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale"

Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie"

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"

Legge 10 febbraio 1953, n. 62 "Costituzione e funzionamento degli organi regionali"

Legge 25 luglio 1956, n.837 "Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree"

Legge 13 marzo 1958, n. 296, "Costituzione del Ministero della sanità"

Legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, Ordinamento dei comuni

Legge regionale 31 marzo 1971, n.6 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1963 n.29, contenente norme sull'ordinamento dei comuni"

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del Servizio sanitario nazionale"

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L " Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni"

Legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali"

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Il profilo storico-istituzionale riprende per la parte generale l'elaborato di Carlo CURTOLO citato in bibliografia.

Bibliografia

Agenda dei Comuni 1988, Caparrini, Firenze, 1987

Agenda dei Comuni 1992, Caparrini, Firenze, 1991

ANDREATTA G., PACE S., La Provincia autonoma di Trento. Itinerario nell'autonomia, Trento, 1978

CURTOLO C., (a cura di), Profilo istituzionale di un consorzio tipo per servizi o uffici fra enti locali della Provincia autonoma di Trento, in base alla legislazione italiana (dal 1923). Modello organizzato secondo le norme ISAAR (CPF). Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 2003

GIUFFRÈ' (editore), Enciclopedia del diritto, Milano, 1958

fondo A15

Consorzio bacino imbrifero montano (BIM) del Bacchiglione, 1955 - 1977

busta 1

Soggetti produttori

Consorzio bacino imbrifero montano del Bacchiglione, 1955 dicembre 29 - 1977

Contenuto

L'archivio del Consorzio bacino imbrifero montano (BIM) del Bacchiglione costituisce un fondo aggregato dell'archivio comunale di Lavarone.

La documentazione era conservata in una busta a parte; riordinata, è stata organizzata in cinque serie.

Per quanto attiene a criteri di ordinamento e di descrizione, criteri di inventariazione, scarto, incrementi previsti, condizione giuridica, consultabilità e consultazione, riproducibilità si rimanda ai criteri generali presentati nell'introduzione dell'archivio storico del Comune di Lavarone.

È aggregato di:

Fondo Comune di Lavarone

serie 1

Deliberazioni dell'assemblea generale (copie), 1956 - 1962

Contenuto

La serie conserva le copie vistate (dalla Giunta provinciale di Trento) e le copie semplici delle deliberazioni dell'assemblea generale del consorzio.

La serie non è completa.

A15. 1. n. 1. b. 1

Verbali di deliberazione dell'assemblea generale

1956 - 1962

Verbali di deliberazione dell'assemblea generale:

1956: n. 1

1961: nn. 1-2

1962: n. 1.

Fascicolo

serie 2

Deliberazioni dell'assemblea generale e del comitato di amministrazione (originali), 1966 - 1977

Contenuto

La serie conserva un unico registro delle deliberazioni del comitato d'amministrazione del consorzio.

A15. 2. n. 2. b. 1

Verbali di deliberazione dell'assemblea generale e del comitato di amministrazione

1966 - 1977

Verbali di deliberazione dell'assemblea generale e del comitato d'amministrazione:

1966: nn. 1-6;

1967: nn. 1-9;

1969: nn. 2-4;

1972: nn- 1-2;

1977: nn. 1-9.

Registro

serie 3

Deliberazioni del comitato di amministrazione (copie), 1966 - 1977

Contenuto

La serie conserva le copie vistate (dalla Giunta provinciale di Trento) e le copie semplici delle deliberazioni del comitato di amministrazione del consorzio.

La serie non è completa.

A15. 3. n. 3. b. 1

Verbali di deliberazione del comitato d'amministrazione

1966 - 1977

Verbali di deliberazione del comitato d'amministrazione:

1966: nn. 1-6;

1967: nn. 1-9;

1972: n. 2

1977: n. 1.

Fascicolo

serie 4

Carteggio e atti, 1955 - 1977 (con doc. del 1953)

Contenuto

La serie conserva la corrispondenza inviata al BIM del Bacchiglione.

La posta in arrivo veniva, quasi sempre, protocollata con il timbro del Comune di Lavarone ma classificata con la sigla "B. Imb." e conservata a parte.

La documentazione consta soprattutto di carteggio fra il BIM del Bacchiglione e l'UNCCEM Sezione bacini imbriferi montani; si conserva anche del materiale contabile.

A15. 4. n. 4. b. 1

Carteggio e atti

1955 - 1977 (con doc. del 1953)

Si segnala:

- copie dei verbali di deliberazioni dei comuni consorziati relative alle nomine dei rappresentanti in seno al consorzio;
- copia del verbale del consiglio comunale di Lavarone di data 28 giugno 1955, relativo all'adesione al consorzio.

Fascicolo

serie 5

Conti consuntivi, 1966 - 1977

Contenuto

La serie conserva i conti consuntivi del consorzio; non è completa, poiché si conservano solo cinque annate.

A15. 5. n. 5. b. 1

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1966

1966

Registro

A15. 5. n. 6. b. 1

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1967

1967

Registro

A15. 5. n. 7. b. 1

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1968

1968

Registro

A15. 5. n. 8. b. 1

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1976

1976

Registro

A15. 5. n. 9. b. 1

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1977

1977

Registro

serie 6

Reversali di cassa e mandati di pagamento, 1967 - 1968

Contenuto

La serie conserva alcuni mandati di pagamento e reversali di cassa per gli anni 1967-1968.

A15. 6. n. 10. b. 1

Reversali di cassa e mandati di pagamento per l'esercizio 1967

1967

Fascicolo

A15. 6. n. 11. b. 1

Reversali di cassa e mandati di pagamento per l'esercizio 1968

1968

Fascicolo